

**CAMERA DEI DEPUTATI** <sup>Doc. XIX</sup>  
<sub>N. 1</sub>

**RELAZIONE**  
**SULL'ATTIVITÀ DELLE COMUNITÀ ECONOMICHE EUROPEE**

**PER L'ANNO 1968**

**(integrata da una trattazione sull'attività  
della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio)**

**PRESENTATA DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI  
(NENNI)**

*il 30 dicembre 1968*

*(a norma dell'articolo 2, secondo comma, della legge 13 luglio 1965, n. 871)*

PAGINA BIANCA

ONOREVOLI COLLEGHI. — Come per gli anni 1965, 1966 e 1967, il Governo ha predisposto la Relazione al Parlamento sull'attività delle Comunità europee per l'anno 1968.

Si è ritenuto opportuno, similmente a quanto già si fece nello scorso anno, estendere la presente relazione anche alla trattazione dei problemi della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in modo che il quadro del lavoro svolto durante l'anno in esame nel campo dell'integrazione economica europea sia il più completo possibile.

L'anno 1968, durante il quale la carica di Ministro degli affari esteri è stata ricoperta prima dall'On. Amintore Fanfani e successivamente dal Senatore Giuseppe Medici, cui è anche spettata la Presidenza di turno del Consiglio delle Comunità europee, è stato un anno di attività comunitaria assai intensa e che segna al suo attivo il raggiungimento di alcune tappe fondamentali sul cammino dell'integrazione economica europea.

Il 1° luglio 1968 sono stati soppressi i dazi doganali intracomunitari ed è stata instaurata, con 18 mesi di anticipo rispetto a quanto previsto dal Trattato di Roma, la tariffa doganale comune. In pari tempo le tariffe doganali dei sei Paesi sono state sostituite dalla tariffa doganale esterna della Comunità e sono state applicate le prime riduzioni tariffarie concordate lo scorso anno a Ginevra nel negoziato tariffario multilaterale detto *Kennedy round*.

Altro avvenimento di importanza rilevante è stata l'approvazione del Regolamento relativo alla libera circolazione dei lavoratori, entrato definitivamente in vigore il 9 novembre 1968. Esso ha sancito l'abbandono definitivo del principio della preferenza ai lavoratori nazionali per quanto concerne la scelta dell'impiego; grazie alla nuova disciplina i cittadini comunitari potranno accedere allo impiego allo stesso titolo dei nazionali e senza alcuna limitazione potranno liberamente spostarsi nell'ambito dei sei Paesi alla ricerca di un lavoro.

L'altro settore in cui nel 1968 si sono registrati notevoli progressi è stato quello della

politica agricola comune. Con l'entrata in vigore dell'organizzazione comune di mercato per i tre importanti settori della carne bovina, del latte e dei lattiero-caseari, ormai più del 90 per cento della produzione agricola comunitaria è regolamentato.

Tali fondamentali realizzazioni hanno viepiù contribuito a diffondere nei Paesi membri la consapevolezza che la via della interpenetrazione economica, realizzata attraverso gli strumenti tariffari e l'unificazione dei prezzi, è ormai pressoché interamente percorsa e che è ora di procedere alle scelte determinanti per avanzare sul cammino più aspro e difficile dell'integrazione economica.

A tali scelte determinanti i Paesi membri della Comunità non possono però procedere senza aver prima raggiunto una comune presa di coscienza di quelle che sono le dimensioni reali del continente europeo. Il problema dello sviluppo interno della Comunità non può perciò essere disgiunto da quello del suo allargamento ed i singoli Paesi non possono por mano alle modifiche di struttura se non sono consapevoli di quali saranno le dimensioni del nuovo spazio economico cui debbono adattare le economie nazionali.

Il dilemma allargamento-sviluppo interno della Comunità ha dominato pertanto nel corso dell'anno 1968 l'attività comunitaria e l'Italia, cui è spettata la Presidenza di turno nella seconda metà dell'anno, si è fatta vigorosa interprete di tale primordiale istanza, spingendo i Paesi membri della Comunità ad operare delle scelte anche in senso limitato e provvisorio ma che contribuissero a sbloccare il problema.

Nel corso della presente Relazione, come nelle precedenti, si illustrano l'azione svolta per la tutela di particolari interessi italiani e il contributo da noi dato per la ricerca delle soluzioni comunitarie più adeguate.

Roma, 30 dicembre 1968

*Il Ministro degli affari esteri*

P. NENNI

PAGINA BIANCA

PARTE PRIMA

**LA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA**

PAGINA BIANCA

PARTE PRIMA

LA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA

CAPITOLO 1

Linee generali dell'evoluzione della C.E.E. nel 1968

Il 1° luglio 1968 sono stati soppressi i dazi doganali intracomunitari ed è stata instaurata, con 18 mesi di anticipo rispetto a quanto previsto dal Trattato di Roma, la tariffa doganale comune. In pari tempo le tariffe doganali dei sei Paesi sono state sostituite dalla tariffa doganale esterna della Comunità e sono state applicate le prime riduzioni tariffarie concordate lo scorso anno a Ginevra nel grande negoziato del *Kennedy round*.

Di tale avvenimento è bene tener distinti, per una adeguata comprensione, gli effetti pratici immediati dalla portata storica che esso assume nell'evoluzione della Comunità.

Gli effetti pratici immediati sono stati modesti. La residua protezione tariffaria caduta alla data del 1° luglio era solo del 15 per cento e del 25 per cento dei dazi di base (vigenti cioè al 1° gennaio 1957) rispettivamente per i prodotti industriali e per i prodotti agricoli non regolamentati. Gli effetti dell'eliminazione di tali residui ostacoli tariffari erano stati assorbiti dall'economia comunitaria prima ancora del loro prodursi. Infatti, per quel che riguarda i prodotti industriali, la residua protezione tariffaria del 15 per cento, ha avuto un'incidenza assai limitata sugli scambi all'interno della Comunità e non ha avuto ripercussioni apprezzabili sulle correnti di traffico. Per quanto riguarda i prodotti agricoli occorre ricordare che i prodotti per i quali i meccanismi di intervento comunitario non sono ancora stati adottati non raggiungono il 10 per cento del totale.

Per quel che concerne l'applicazione della tariffa esterna comune la diminuzione è stata diversa a seconda del livello della tariffa originaria (per l'Italia si è trattato di una riduzione complessiva di sei punti e mezzo).

Tuttavia anche l'allineamento della tariffa esterna non ha avuto conseguenze apprezzabili sia nei riguardi della bilancia commerciale comunitaria, sia nei confronti delle singole bilance nazionali.

La limitatezza di tali effetti non deve sorprendere. È infatti comprensibile come per un fenomeno così ampio e complesso quale l'interpenetrazione economica comunitaria è pressoché impossibile isolare gli effetti sulla bilancia commerciale dei singoli Paesi e della Comunità nel suo insieme di ciascuna delle misure di carattere tariffario adottate. Quello che va ovviamente considerato è l'effetto complessivo della instaurazione del Mercato comune sugli scambi dei singoli Paesi e della Comunità tutta intera. L'effetto delle progressive riduzioni tariffarie non si è ovviamente distribuito nel tempo nella stessa misura in cui queste sono andate man mano realizzandosi. La stessa decisione di anticipare l'unione doganale è stata in parte determinata dalla convinzione che gli effetti di questa si fossero già prodotti e che pertanto meglio valesse eliminare anche formalmente i residui ostacoli tariffari.

Questo si è detto non certo per sminuire l'importanza dell'unione doganale, ma piuttosto per chiarire il preciso significato di tale evento. La data del 1° luglio, se da un lato assume carattere di simbolo dello straordinario sviluppo degli scambi commerciali *intra* ed *extra* comunitari, chiude anche sul cammino dell'unificazione economica la tappa dell'interpenetrazione delle economie, realizzatasi attraverso il disarmo doganale, ed apre quella più aspra e difficile dell'integrazione economica, per la quale i soli strumenti tariffari non bastano.

La caduta delle barriere tariffarie non deve peraltro far pensare che altre frontiere interne non sussistano. In realtà gravi ostacoli di carattere fiscale e d'ordine tecnico continuano a portare intralcio alla piena libertà dello

intercambio comunitario. Progressi in questo settore sono stati compiuti nell'anno in corso grazie all'adozione del Regolamento che definisce il territorio doganale della Comunità e di quello che disciplina la nozione dell'origine delle merci.

Altro avvenimento « storico » è stato l'approvazione del Regolamento, alla data del 29 luglio 1968, relativo alla libera circolazione dei lavoratori, entrato definitivamente in vigore il 9 novembre 1968. Il Consiglio della CEE, sin dal 1966, aveva stabilito che il Regolamento definitivo sulla libera circolazione dei lavoratori avrebbe dovuto essere adottato contemporaneamente all'entrata in vigore dell'unione doganale, sulla base del principio della sincronizzazione tra il completamento della libera circolazione delle merci e quello della libertà di movimento della manodopera.

Anche nel caso della libera circolazione dei lavoratori, se non si può affermare che l'approvazione del Regolamento in questione abbia avuto conseguenze immediate sui movimenti della manodopera in Europa, in quanto già la regolamentazione esistente nel settore assicurava un'adeguata mobilità ai lavoratori nell'ambito comunitario, tuttavia profonde sono state le conseguenze di carattere giuridico e psicologico dell'adozione di detto Regolamento.

Esso ha sancito l'abbandono definitivo del principio della preferenza ai lavoratori nazionali, per quanto concerne la scelta dello impiego, e che trovava la sua umiliante espressione nel permesso di lavoro ormai definitivamente abolito. Grazie alla nuova disciplina i cittadini comunitari potranno accedere all'impiego allo stesso titolo dei nazionali e senza alcuna limitazione potranno liberamente spostarsi nell'ambito dei sei Paesi anche senza un preliminare ingaggio, semplicemente allo scopo di porsi alla ricerca di un lavoro.

La realizzazione forse più importante della nuova disciplina sta nelle disposizioni sulla parità assoluta di trattamento tra cittadini comunitari e nazionali per tutto quello che riguarda le condizioni d'impiego e gli altri vantaggi di carattere sociale. Tale parità si estende naturalmente all'esercizio dei diritti sindacali. Tale parità è assoluta e incondizionata all'interno dell'impresa; quanto invece alle cariche sindacali al di fuori della impresa sarà garantito il diritto di voto, ma può essere limitata la eleggibilità, ove si tratti di cariche che comportino l'esercizio di funzioni politiche. Anche questa limita-

zione comunque sarà soggetta a riesame da parte del Consiglio dei ministri entro due anni.

Modeste sono state invece le realizzazioni nel campo della politica sociale. I motivi per cui in tale settore i progressi sono stati inferiori alle aspettative sono certamente connessi alla stretta correlazione che esiste tra politica sociale e politica economica. Sarebbe infatti difficile procedere decisamente sul cammino delle realizzazioni di ordine sociale senza contemporaneamente por mano a una vera politica delle strutture. Su questa connessione insiste anche il recente programma di politica economica a medio termine.

Conscio di tali esigenze, il Consiglio, nella Sessione del 19 febbraio 1968, esaminando il programma di azione in campo sociale, ha deciso di procedere ad uno studio delle correlazioni esistenti fra la politica sociale e le altre politiche della Comunità, invitando la Commissione ad elaborare un rapporto al riguardo. È da auspicare che i risultati di tale esame possano indurre i Paesi membri a dare maggiore impulso all'attività in campo sociale e che la Comunità dopo aver attuato in larga parte le disposizioni del Trattato relative alla libera circolazione dei lavoratori possa individuare le linee direttrici della sua azione in campo sociale, anche per i settori non strettamente regolati dal Trattato.

L'altro settore in cui nel 1968 si sono registrati notevoli progressi è stato quello della politica agricola comune. Con l'entrata in vigore dell'organizzazione comune di mercato per i tre importanti settori della carne bovina, del latte e dei lattiero-caseari e dello zucchero, ormai più del 90 per cento della produzione agricola comunitaria è regolamentato.

Sono ben note le critiche che la regolamentazione di mercato dei prodotti agricoli ha suscitato in relazione sia al problema dell'aumento delle spese della Sezione Garanzia del FEOGA, sia per quanto concerne il problema dello smaltimento delle eccedenze. Se non vi è dubbio che alcune di queste critiche sono eccessive specie per quanto riguarda la valutazione del dare e dell'avere per ogni singolo Paese membro e se si è data esagerata importanza al problema delle eccedenze considerato isolatamente e avulso dal contesto generale della politica agricola comunitaria, resta tuttavia il fatto che una politica agricola pressoché interamente fondata sulla manovra dei prezzi e la regolamentazione dei mercati suscita vive perplessità. Di tali preoccupazioni si è fatta interprete la stessa Commissione che con il rapporto « Agri-



coltura 1980 » ha cercato di aprire il discorso sulla revisione delle strutture agricole. Quali possano essere le obiezioni che tale rapporto sollevi sul piano dei principi sta di fatto che esso costituisce una adeguata base di discussione al fine di impostare il problema urgente della riforma delle strutture. La spinta a tale discussione non nasce infatti da esigenze di ordine teorico, ma bensì dal continuo aumento delle spese necessarie al finanziamento della politica agricola comune nella sua attuale struttura.

In conclusione, sia che si esaminino le realizzazioni compiute dalla Comunità nel settore della circolazione delle merci che in quello del movimento delle persone, sia che si considerino i progressi compiuti nell'organizzazione di mercato dei prodotti agricoli, ci si trova di fronte ad una esigenza primordiale: quella di una politica globale delle strutture. Di tale esigenza si è fatta interprete la Commissione presentando al Consiglio il 20 marzo 1968 il progetto di secondo programma di politica economica a medio termine.

Tale progetto, richiamandosi agli sviluppi del processo d'integrazione economica, all'accresciuta concorrenza internazionale, all'impiego di nuove tecniche e di nuovi sistemi di produzione, cerca di delineare gli orientamenti di una politica strutturale suscettibile di favorire la produttività e perciò di rafforzare la competitività internazionale dell'industria europea.

Al fattore politico spetta la responsabilità di sostenere questo processo di trasformazione e di riadattamento, sopprimendo quanto possa intralciarli e creando quanto possa favorirli.

Ad affrontare tali compiti grandiosi purtroppo i Paesi membri si accingono in un clima caratterizzato da un sentimento di vivo disagio. Dopo il primo decennio di vita della Comunità i Paesi membri si sentono incapaci di delineare congiuntamente una prospettiva comune circa l'evoluzione futura della Comunità, vista nei suoi aspetti interni ed esterni. Per quanto concerne infatti gli aspetti interni la realizzazione dell'unione doganale ha contribuito a viepiù diffondere nei Paesi membri la consapevolezza che la via dell'interpenetrazione economica, realizzata attraverso gli strumenti tariffari sia ormai pressoché interamente percorsa; il raggiungimento di una organizzazione di mercato per la quasi totalità dei prodotti agricoli ha diffuso la convinzione che lo strumento dei prezzi sia ormai insufficiente per regolare la politica agricola

comune; la messa in opera di quasi tutti gli strumenti legislativi atti a garantire la libertà di movimento dei lavoratori ha diffuso il convincimento che questi non siano sufficienti a realizzare un'autentica politica sociale. Alle scelte determinanti per avanzare sul cammino dell'integrazione economica i Paesi membri della Comunità non possono però procedere senza aver prima raggiunto una comune presa di coscienza di quelle che sono le dimensioni reali del continente europeo. Il problema dello sviluppo interno della Comunità non può perciò essere disgiunto da quello del suo allargamento ed i singoli Paesi non possono per loro conto alle modifiche di struttura se non sono consapevoli di quali saranno le dimensioni del nuovo spazio economico cui debbono adattare le economie nazionali.

Il dilemma allargamento-sviluppo interno della Comunità ha dominato pertanto nel corso dell'anno 1968 l'attività comunitaria e l'Italia, cui è spettata la presidenza di turno nella seconda metà dell'anno, si è fatta vigorosa interprete di tale primordiale istanza spingendo i Paesi membri della Comunità ad operare delle scelte anche in senso limitato e provvisorio, ma che contribuissero a sbloccare il problema.

In questa prospettiva con profondo realismo e rifiutando pertanto i pericolosi allettamenti di una politica del « tutto o niente » l'Italia e il Benelux, hanno avanzato nel corso dell'anno una serie di proposte e preso una serie di iniziative al fine, da un lato, di non far subire alcun rallentamento al processo di integrazione economica intrapreso nel rispetto della lettera e dello spirito dei Trattati di Parigi e di Roma, osservando le scadenze previste e attuando nei termini gli impegni assunti, dall'altro, cercando di stabilire ogni collegamento possibile fra la Comunità e i Paesi candidati all'adesione per quei settori che esulino dai Trattati.

Documenti fondamentali in tal senso sono il *Memorandum* Benelux e il *Memorandum* italiano che hanno costituito e tuttora costituiscono la base della politica dei Cinque sul problema delle adesioni.

La proposta tedesca di « arrangiamenti » tariffari fra la Comunità e i Paesi che hanno fatto domanda di adesione non è stata d'altronde respinta dall'Italia e dal Benelux a condizione che tali « arrangiamenti » si pongano nella prospettiva dell'adesione e che si inseriscano nel contesto di altre misure di collegamento fra la Comunità e la Gran Bretagna.

Una vasta serie di forme di collegamento tra Comunità e Gran Bretagna è stata esaminata ed approfondita dai Cinque nella seconda metà del 1968 ed ha formato in particolare oggetto di una proposta avanzata dalla Germania nel Consiglio del 27 settembre, ma concordata fra i Cinque, in cui unitamente agli arrangiamenti tariffari si suggerivano le forme di una collaborazione in campo tecnologico e lo studio congiunto da parte degli esperti della Comunità e dei Paesi che hanno fatto domanda di adesione degli effetti di tale adesione sulla struttura attuale della Comunità.

Tale iniziativa si è conclusa con un nulla di fatto per il persistente atteggiamento negativo della Francia. Il documento presentato dalla Francia nella Sessione del Consiglio del 5 novembre con cui gli altri Paesi membri sono invitati ad accentuare gli sforzi per accelerare l'unione economica e procedere più speditamente all'attuazione dei Trattati non pone a fuoco il problema reale della Comunità. Per alcuni settori in cui la Francia ravvisa l'opportunità di avanzare più rapidamente le scelte da farsi rientrano nel normale processo di sviluppo della Comunità e non costituiscono oggetto di apposito dibattito politico; per altri invece investono appunto quelle trasformazioni di struttura che sarebbe pericoloso affrontare senza congiuntamente considerare il problema dell'ampliamento della Comunità e ciò onde non allargare ulteriormente il fossato che divide la Comunità e i Paesi che hanno fatto domanda di adesione.

Gli sforzi tuttavia per facilitare, con altri mezzi e per altre vie, il ravvicinamento fra la Comunità e i Paesi candidati all'adesione hanno condotto ad almeno un risultato positivo. La Risoluzione, approvata dal Consiglio nella sessione del 10 dicembre, sulla cooperazione scientifica e tecnologica, stabilisce che il rapporto finale del Gruppo Maréchal sia comunicato anche ai Paesi candidati alla adesione e che le decisioni finali siano adottate da una Conferenza a livello ministeriale allargata (con la partecipazione quindi dei Ministri dei Paesi candidati all'adesione). Per la prima volta è stato pertanto unanimemente ammessa la possibilità, per un settore di vitale importanza per lo sviluppo futuro della economia europea, di un collegamento speciale tra Paesi membri e Paesi candidati.

Soddisfacenti sono stati invece nell'anno in corso gli sviluppi dei rapporti con i Paesi mediterranei. I negoziati con la Tunisia e con il Marocco si stanno svolgendo in una cor-

diale atmosfera e hanno già permesso di raggiungere un'intesa su numerosi argomenti. Quanto all'Algeria, a seguito della decisione di massima del Consiglio relativa all'armonizzazione del regime applicabile ai prodotti algerini importati, la Commissione ha elaborato precise proposte che sono attualmente in esame.

Il Consiglio, nella seduta del 30 luglio 1968, ha adottato un mandato che ha autorizzato la Commissione a iniziare i negoziati per concludere un accordo commerciale della durata di tre anni con la Jugoslavia. Conversazioni esplorative hanno già avuto luogo tra la Jugoslavia e i rappresentanti della Commissione.

Quanto alla Turchia, la decisione adottata dal Consiglio il 30 luglio scorso, secondo la quale è opportuno prevedere al più presto possibile il passaggio alla fase transitoria dell'associazione e il proseguimento dell'assistenza finanziaria, segna il punto di partenza per i nuovi sviluppi. Il Consiglio d'Associazione del 9 dicembre ha deliberato di dare inizio alle trattative per definire le condizioni, le modalità e il ritmo di realizzazione della fase transitoria.

Anche importanti sono stati i progressi compiuti nel campo dei rapporti tra la Comunità e i Paesi in via di sviluppo.

La Comunità ha manifestato più volte il suo favore sul piano mondiale ad una politica di stabilizzazione dei prezzi per i prodotti di base, come pure all'intensificazione degli aiuti ai Paesi in fase di sviluppo. In tale prospettiva sono state sottoscritte, nel quadro dei negoziati *Kennedy*, le Convenzioni che riguardano il commercio del grano e l'aiuto alimentare.

Nel campo delle relazioni con i Paesi africani associati è stato deciso nel corso del Consiglio di Associazione ordinario annuale svoltosi il 23 luglio a Kinshasa di dare avvio ai negoziati per il rinnovo della Convenzione di Yaoundé. Ha avuto luogo all'uopo una prima riunione ministeriale delle parti contraenti il 19 dicembre a Bruxelles.

Il rinnovo della Convenzione, che solleva non pochi e non facili problemi, mettendo in luce unitamente agli indubbi progressi compiuti nel campo delle relazioni fra la Comunità e gli Stati africani anche le manchevolezze cui la Convenzione ha dato luogo, si presenta come una favorevole occasione per dimostrare fino a che punto la Comunità abbia recepito le nuove idee in materia di stabilizzazione dei prezzi dei prodotti di base e di preferenze generalizzate da concedersi ai Paesi in via di sviluppo.

L'intervenuta firma degli Accordi di Associazione con la Nigeria e l'East Africa, la cui scadenza è prevista contemporaneamente a quella della Convenzione di Yaoundé, sta a dimostrare la volontà della Comunità di estendere i suoi rapporti associativi al di là dei Paesi con i quali i suoi membri erano legati da rapporti particolari.

Già nel corso del 1969, quindi, nel proseguimento dell'integrazione economica, dovranno essere approntati i fondamentali problemi derivanti dalla necessità di procedere verso l'unione economica, quelli relativi ad una certa revisione della politica agricola comune e ad un rafforzamento delle istituzioni comunitarie, nonché quelli dell'ampliamento e della posizione esterna delle Comunità.

A questo proposito occorre, infine, sottolineare che con il 31 dicembre 1969 ha fine il periodo transitorio di dodici anni, previsto dal Trattato di Roma per la progressiva instaurazione del Mercato comune.

## CAPITOLO 2.

### **La libera circolazione delle merci. L'armonizzazione delle disposizioni doganali**

#### *Unione doganale.*

Il 1° luglio 1968 — data ormai storica nella vita dell'Europa dei Sei — è stata instaurata l'unione doganale. Soppresses quasi integralmente le residue barriere interne tariffarie e le restrizioni quantitative, costituito un solo territorio doganale, sostitutivo di quelli preesistenti, si è concluso, con un anno e mezzo di anticipo rispetto al calendario stabilito dal Trattato, quel processo di unificazione che, sollecitato nel suo ritmo dalle misure di acceleramento, rappresenta la prima e fondamentale pietra miliare del cammino diretto all'obiettivo dell'integrazione economica. Altre frontiere interne, quali quelle fiscali, sanitarie, fitopatologiche, di ordine tecnico, eccetera, continuano a sussistere: la piena libertà nell'interscambio comunitario potrà essere conseguita quando sarà attuata una sufficiente armonizzazione delle normative nazionali, il cui processo, già in corso ed in taluni settori in fase avanzata, comporta un lavoro complesso e di ampio respiro.

È all'esame un progetto di decisione relativo alla soppressione delle formalità amministrative ancora imposte dagli Stati membri negli scambi reciproci di prodotti liberaliz-

zati (sistemi di licenze automatiche, autorizzazioni preventive ed altre analoghe formalità, sia preliminari che concomitanti).

#### *Abolizione dei dazi doganali fra gli Stati membri.*

Salvo talune eccezioni, alla data predetta sono stati soppressi i residui dazi intracomunitari. Per i prodotti industriali, la cui smobilitazione tariffaria aveva raggiunto, al 1° luglio 1967, l'85 per cento dei dazi di base (di quelli, cioè vigenti al 1° gennaio 1957), la scomparsa della restante quota del 15 per cento, di entità assai modesta, poteva considerarsi praticamente già scontata dalle economie dei Paesi membri. L'Italia ha mantenuto l'isolamento del proprio mercato nei settori del piombo, dello zinco e della seta.

Per quanto concerne i prodotti agricoli, occorre distinguere fra quelli soggetti a regolamentazione di mercato e quelli per cui i meccanismi di intervento comunitario non sono stati ancora adottati o non sono previsti. Per i primi vige il regime liberistico, al quale sono stati sottoposti i prodotti trasformati a base di ortofruttili (Regolamento 865/68), le piante ed i prodotti della floricultura (Regolamento 234/68), a seguito dell'adozione, nel corso del 1968, delle relative discipline di mercato allo stesso regime sono soggetti i prodotti lattiero-caseari e le carni bovine per effetto dei Regolamenti 804/68 e 805/68 adottati il 28 giugno 1968, sostitutivi di quelli entrati in vigore nel 1964. Tenuto conto dei settori già organizzati negli anni precedenti (cereali, riso, uova, pollame, suini e carni suine, olio di oliva, e di semi, zucchero, cavolfiori, pomodori, arance dolci, mandarini, limoni, uve da tavola, mele, pere, pesche), la libera circolazione vige per una cospicua serie di prodotti che rappresentano più del 90 per cento dell'intera produzione agricola comunitaria.

Per i prodotti non soggetti a disciplina di mercato, il disarmo daziario aveva raggiunto, al 1° luglio 1967, il 75 per cento dei dazi di base. Con Regolamento 827/68 è stata soppressa la restante quota del 25 per cento per taluni prodotti agricoli minori, cosiddetti « di saldo » (cavalli non destinati alla macellazione, asini, muli, caprini, tè e spezie, escluso il mate, datteri, fieno, eccetera).

I prodotti agricoli, la cui organizzazione di mercato è ancora in fase di esame o di progetto (vini, tabacchi, alcole, radici di cicoria, prodotti della pesca, luppolo, lino, ca-

## V LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

napa, banane, patate, ovini, sughero), sono ancora assoggettati ai dazi intracomunitari finché non entreranno in vigore i relativi Regolamenti.

*Instaurazione della tariffa doganale comune.*

Se la scadenza del 1° luglio non ha avuto ripercussioni apprezzabili all'interno del mercato comune, sostanziale è il significato di quella data nelle relazioni commerciali della Comunità con i Paesi terzi. In quel giorno è entrato in vigore il Regolamento 950/68 relativo alla tariffa doganale comune; in esso sono stati trasfusi, con le necessarie modifiche ed innovazioni, i vari testi che disciplinavano la particolare materia.

Sul piano giuridico ha grande importanza il fatto che tutte le disposizioni tariffarie, le quali in precedenza erano solitamente emanate mediante decisioni, devono ora essere oggetto di Regolamento. Questo, infatti, è direttamente applicabile nei singoli ordinamenti interni e consente la simultanea entrata in vigore, in tutti gli Stati membri, delle disposizioni in causa, mentre le decisioni, dovendo essere recepite nella normativa interna, davano spesso luogo ad asincrone applicazioni, a causa dei difformi *iter* legislativi.

Sotto l'aspetto formale, detto Regolamento è costituito da due parti: disposizioni preliminari e tabella dei dazi, con relativi allegati. Questa tabella contiene i dazi applicabili a decorrere dal 1° luglio 1968, sia autonomi che convenzionali; fra questi ultimi figurano quelli che, in base ai negoziati *Kennedy round*, risultano sia dalla normale riduzione di 2/5 dello scarto con i dazi finali della lista di concessioni GATT, sia dalle particolari riduzioni accelerate, quali quelle convenute per i prodotti di esportazione dai Paesi in fase di sviluppo.

Norma liberale del Regolamento è quella che stabilisce l'applicazione unilaterale dei dazi convenzionali *erga omnes*, anche, cioè, nei confronti dei Paesi che non sono parti contraenti del GATT, finché non sarà attuata una politica commerciale comune.

Per quanto concerne il settore industriale, l'instaurazione della tariffa doganale comune ha avuto riflessi diversi nei Paesi membri. Per la Germania federale ed il Benelux, i cui dazi originari erano generalmente inferiori a quelli comunitari, la riduzione operata a seguito del *Kennedy round* ha rappresentato una compensazione vantaggiosa; per contro la Francia e l'Italia, che originariamente avevano un livello di protezione doganale su-

periore, hanno dovuto effettuare un duplice movimento verso il ribasso, in quanto le riduzioni derivanti dai negoziati di Ginevra si sono sommate a quelle insite nei dazi comunitari, ai quali, alla data del 1° luglio 1968, è stato realizzato il terzo ed ultimo accostamento delle tariffe nazionali.

Diversa ed alquanto complessa si presenta la situazione nel settore agricolo, non esistendo un sistema uniforme di protezione nei confronti dei Paesi terzi. Per i prodotti a regime di prezzi unici (escluse le carni bovine) vige il sistema dei prelievi all'importazione; per le carni bovine e taluni prodotti agricoli trasformati vige un regime misto di dazi doganali e di prelievi, per gli ortofrutticoli si applicano i dazi doganali insieme ad eventuali tasse compensative sulla base dei prezzi comunitari di riferimento; per i prodotti, per cui non è stata ancora adottata o è ancora allo studio un'organizzazione di mercato (vini tabacchi, alcole, eccetera), sono mantenuti i regimi daziari nazionali, fatta eccezione per quelli assoggettati ai dazi ridotti convenuti, se sono stati oggetto di negoziato nel *Kennedy round*; per gli altri prodotti cosiddetti « di saldo », si applicano i dazi della tariffa doganale comune.

È in fase di esame un progetto di Regolamento relativo all'istituzione di un Comitato incaricato di assistere la Commissione per l'interpretazione della nomenclatura della tariffa doganale, comune, allo scopo di assicurare l'uniformità di applicazione. Peraltro, tale uniformità sarà conseguita, nella maggior parte dei casi, mercè l'adozione delle note esplicative complementari (complementari, cioè delle note esplicative della nomenclatura di Bruxelles adottate dal Consiglio di Cooperazione doganale). Esse preciseranno la portata delle voci, e, particolarmente, delle sottovoci della tariffa doganale comune, con l'elencazione delle merci, di maggiore interesse per il commercio internazionale, in esse rientranti ed indicheranno i criteri distintivi atti ad eliminare le possibili interferenze di classifica in posizioni diverse. Sono state elaborate le note esplicative complementari relative a 78 capitoli della tariffa doganale comune; sono in fase di elaborazione quelle concernenti i restanti 21 capitoli.

*Sospensioni daziarie.*

Sulla base dell'articolo 28 del Trattato, sono stati temporaneamente sospesi, in tutto o in parte, i dazi comunitari applicabili ad una serie cospicua di prodotti, in prevalenza

della chimica organica, non reperibili all'interno della Comunità e la cui produzione è attualmente insufficiente al suo fabbisogno. Altre sospensioni concernono:

a) i prodotti che interessano l'esportazione da Israele, allo scopo di continuare a mantenere sino al 30 giugno 1969, in via unilaterale ed in attesa di un nuovo Accordo di detto Paese con la Comunità, la situazione tariffaria creatasi nel 1964 a seguito dell'Accordo commerciale venuto a decadere il 30 giugno 1967;

b) i prodotti che interessano l'esportazione dall'Iran, a seguito della proroga, con modifiche, dell'Accordo commerciale concluso nel 1963;

c) taluni prodotti, fra cui alcune spezie, pimenti e legni tropicali, in relazione ad intese intervenute nel corso del primo negoziato per l'adesione della Gran Bretagna.

Tali sospensioni sono state recepite nel Regolamento 950/68, nel quale sono state, altresì, trasfuse le decisioni del Consiglio del 17 giugno 1968 concernenti:

a) la franchigia daziaria, totale e *sine die*, di tutti i materiali destinati all'industria dei cantieri navali. L'esonero degli oneri doganali è uno degli elementi che consentono all'industria cantieristica comunitaria la competitività con i cantieri navali dei Paesi terzi;

b) le sospensioni, in tutto ed in parte, dei dazi applicabili a determinati materiali destinati alle costruzioni aeronautiche ed alla manutenzione e riparazione di aerodine di piccolo e medio tonnellaggio. Tali misure agevolative hanno integrato quelle adottate dal Consiglio il 22 dicembre 1966, ed egualmente recepite dal Regolamento, per gli aeroplani di peso a vuoto superiore a 15 tonnellate e per taluni materiali destinati alla loro manutenzione, riparazione ed equipaggiamento. Quantunque di carattere temporaneo e selettivo, data la crescente produzione comunitaria nel particolare settore, dette sospensioni costituiscono un insieme di notevoli vantaggi per le imprese dei trasporti aerei e per l'industria delle costruzioni aeronautiche.

#### *Contingenti tariffari.*

Dazi ridotti o nulli sono stati applicati dai singoli Paesi membri per taluni prodotti nel quadro di contingenti tariffari nazionali concessi sulla base dell'articolo 25 del Trattato. L'Italia ne ha beneficiato per

il tonno destinato all'industria conserviera, per il merluzzo salato, in salamoia o secco, per i semi da barbabietole da zucchero di talune varietà. Peraltro, la libera circolazione delle merci all'interno della Comunità esige la scomparsa dei contingenti tariffari nazionali e la loro sostituzione con quelli di portata comunitaria. Sia in via autonoma (articolo 28 del Trattato), sia per effetto di consolidazioni nel quadro del GATT e di Accordi commerciali con Paesi terzi (articolo 111), sono stati aperti, nel 1968, contingenti tariffari comunitari, a dazi ridotti o nulli, per prodotti diversi (talune ferro-leghe, alluminio greggio, magnesio greggio, carta da giornali, tessuti indiani di cotone o di seta ottenuti su telai a mano, carni bovine congelate, eccetera). Quote di ripartizione del volume di detti contingenti sono state assegnate all'Italia. Altri contingenti tariffari comunitari, a dazi ridotti o nulli, sono stati aperti in base al Protocollo provvisorio annesso all'Accordo di Ankara e ad alcune decisioni del Consiglio di Associazione CEE-Turchia, per taluni prodotti originari e provenienti da detto Paese (tabacchi greggi, determinati prodotti ittici, vini di qualità, eccetera).

#### *Armonizzazione delle disposizioni doganali.*

L'unione doganale esige, per il suo corretto funzionamento, non soltanto l'unificazione tariffaria, ma anche disposizioni comuni in materia doganale. Ciò allo scopo di evitare che gli interessati siano indotti ad effettuare le operazioni nello Stato membro in cui vigono norme più vantaggiose, con le conseguenti deviazioni di traffico, distorsioni concorrenziali e diversioni di proventi doganali suscettibili di dar luogo a misure perequative. In tale contesto ed in vista della scadenza del 1° luglio, la Commissione ha presentato al Consiglio una serie di proposte relative all'armonizzazione delle disposizioni in materia doganale.

Sono stati già adottati:

a) il Regolamento 1496/68 relativo alla definizione del territorio doganale della Comunità. Esso recepisce le particolari situazioni giuridiche codificate dalle rispettive disposizioni di diritto nazionale o derivanti da convenzioni internazionali concluse da taluni Stati membri prima dell'entrata in vigore del Trattato. Unica innovazione è quella dell'implicita inclusione nel territorio doganale comunitario e, pertanto, in quello nazionale delle acque territoriali italiane che l'articolo 1 della legge 25 settembre 1940, n. 1424 poneva fuori

della linea doganale marittima, segnata dal lido del mare. Tale implicito incorporamento precede l'espressa norma legislativa che, al riguardo, il Governo è delegato ad emanare in base alla legge 23 gennaio 1968, n. 29;

b) il Regolamento 802/68 relativo alla definizione comune della nozione dell'origine delle merci. Esso disciplina, nei rapporti con i Paesi terzi, la particolare materia per la quale non erano state finora elaborate disposizioni uniformi sul piano internazionale, dettando norme per le merci da considerare interamente ottenute in un solo Paese, per quelle nella cui produzione siano intervenuti due o più Paesi, per i certificati di origine all'importazione ed all'esportazione, per la cooperazione amministrativa e stabilendo una particolare procedura ai fini dell'adozione delle disposizioni necessarie per l'applicazione delle norme predette;

c) il Regolamento 803/68 concernente il valore in dogana delle merci. Le relative norme, che non si discostano dalle linee fondamentali tracciate in materia dalla Convenzione di Bruxelles sul valore, sono adattate alle nuove esigenze sorte con l'instaurazione della unione doganale, particolarmente per quanto concerne l'accertamento delle spese di trasporto, il momento della valutazione, le tolleranze di tempo per l'ammissione del prezzo fatturato come base di valutazione, il tasso di cambio applicabile per la conversione in valuta nazionale degli elementi che concorrono alla determinazione del valore imponibile;

d) la direttiva 312/68 che disciplina la condotta in dogana delle merci pervenute nel territorio doganale della Comunità ed il regime del loro deposito provvisorio.

Non sono state ancora formalmente adottate, quantunque sia stato già raggiunto, a livello ministeriale, l'accordo sul piano tecnico:

a) la proposta di Direttiva sul regime delle zone franche, che, per quanto concerne l'Italia, interessa i punti franchi, i depositi franchi e le zone franche, non ancora attuato, di Gorizia e della Valle di Aosta. Sono state superate, mercè una formula di compromesso, le divergenze relative al mantenimento degli antichi privilegi di cui beneficia il vecchio porto franco di Amburgo;

b) la proposta di direttiva sul regime dei depositi doganali, che ha particolare attinenza con il progetto di Regolamento relativo al prefinanziamento delle restituzioni per

i prodotti agricoli comunitari destinati alla esportazione;

c) la proposta di direttiva sul traffico di perfezionamento attivo, che ha egualmente dei riflessi sul detto prefinanziamento;

d) la proposta di direttiva concernente la dilazione del pagamento dei dazi doganali, delle tasse di effetto equivalente e dei prelievi agricoli. È stato accettato anche da parte tedesca il termine di dilazione di 30 giorni in luogo di 60 a partire dal 1° gennaio 1974;

e) la proposta di Regolamento sul transito comunitario. È stata rimossa mercè una norma di carattere transitorio, la riserva italiana circa l'esclusione della coesistenza, per i trasporti internazionali all'interno della Comunità, della procedura del transito comunitario col regime della Convenzione TIR.

Sono in fase di esame:

a) la proposta di Regolamento relativa al trattamento daziario applicabile alle merci contenute nei bagagli dei viaggiatori;

b) la proposta di direttiva circa le franchigie delle imposte sulla cifra di affari e delle accise applicabili all'importazione nel traffico internazionale dei viaggiatori;

c) la proposta di risoluzione concernente la procedura relativa alla gestione dei contingenti tariffari comunitari.

In data 21 giugno 1968, la Commissione ha formulato, sulla base dell'articolo 155 del Trattato, una Raccomandazione agli Stati membri, perché, alle frontiere introcomunitarie, siano evitate le soste sistematiche delle persone, non si proceda, salvo in circostanze eccezionali al controllo delle vetture da turismo e siano materialmente soppresse le barriere poste dinanzi agli Uffici doganali. Il Governo sta studiando la possibilità di accogliere, in tutto od in parte, tale Raccomandazione; non si conosce ancora quale seguito ad essa intendano dare gli altri Paesi membri.

Sono in fase di elaborazione:

a) il progetto di direttiva sul regime di traffico di perfezionamento passivo;

b) il progetto di direttiva sul regime di ammissione temporanea di materiale professionale, di mezzi di produzione e di materiali necessari all'esecuzione di lavori;

c) il progetto di direttiva sulle norme comuni per la messa in libera pratica delle merci.

La Commissione non ha ancora intrapreso lo studio relativo all'adattamento progressivo delle strutture, delle organizzazioni e del funzionamento delle Amministrazioni doganali ai bisogni del Mercato Comune.

Giova ricordare che, in vista dell'instaurazione dell'unione doganale, il 7 settembre 1967 venne firmata la Convenzione relativa alla mutua assistenza fra le Amministrazioni doganali dei Paesi membri, che prevede il reciproco riconoscimento degli atti ed il coordinamento delle azioni, allo scopo di reprimere le frodi e garantire il pagamento dei diritti.

Detta Convenzione, tuttavia, non è entrata ancora in vigore; nessun strumento di ratifica e di approvazione dei Paesi contraenti è stato finora depositato presso il Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Italiana. Per quanto concerne l'Italia, il disegno di legge relativo alla ratifica della Convenzione è stato esaminato ed approvato in sede referente dalla terza Commissione del Senato, con lo stralcio del Protocollo di adesione della Grecia; il provvedimento sarà sottoposto all'esame dell'Assemblea del Senato.

#### *Perequazione delle entrate doganali.*

Con la Risoluzione adottata in data 11 maggio 1966, il Consiglio ammise il principio, in vista della soppressione dei dazi intracomunali, della perequazione fra gli Stati membri delle entrate doganali, sia mediante un sistema generale di ripartizione sia con compensazioni particolari, in relazione alle deviazioni di proventi, di una certa importanza, causate dalla messa in libera pratica in uno Stato membro di merci provenienti da Paesi terzi e destinate in realtà al consumo in un altro Stato membro. Sono in corso gli studi relativi alle modalità che consentano di constatare e, se del caso, compensare tali deviazioni.

### CAPITOLO 3

#### **La libera circolazione dei lavoratori. I lavori in tema di stabilimento e di libera prestazione dei servizi. Il diritto delle società**

##### *La libera circolazione dei lavoratori.*

Accolto, su sollecitazione del Governo italiano, il principio della sincronizzazione tra il completamento della libera circolazione delle merci e quello, previsto dagli articoli 48 e 49 del Trattato, della libertà di movimento della

manodopera, il Consiglio, già nel corso del 1966, aveva stabilito che il regolamento definitivo sulla libera circolazione dei lavoratori avrebbe dovuto essere adottato contemporaneamente all'entrata in vigore dell'unione doganale.

I relativi lavori sono stati iniziati fin dal 1966 dalla Commissione, che ha presentato al Consiglio, nell'aprile 1967, un Progetto di Regolamento al riguardo oltre ad un progetto di direttiva sull'ingresso dei lavoratori che si spostano all'interno della Comunità.

La fase finale delle trattative, dopo la formulazione dei pareri del Parlamento Europeo e del Comitato economico e sociale, si è svolta nel seno al Comitato dei rappresentanti permanenti e al Gruppo questioni sociali tra il gennaio ed il giugno del corrente anno. Quindi il Consiglio dei Ministri, nella sessione del 29 luglio ultimo scorso dedicata alle questioni di carattere sociale, ha approvato nella sostanza, dopo una vivace trattativa, i due testi, con riserva della loro messa a punto linguistica. L'approvazione formale del Regolamento e della Direttiva ha avuto luogo nella sessione del Consiglio del 14-15 ottobre, nella quale è stata anche approvata, nel quadro dell'articolo 227 del Trattato, una decisione che estende l'applicazione degli articoli 48 e 49 del Trattato stesso ai dipartimenti francesi d'oltremare.

La nuova regolamentazione, entrata in vigore il 9 novembre 1968 costituisce una importante realizzazione sulla via della costruzione dell'Europa.

Essa ha in primo luogo sancito l'adozione definitiva del principio dell'eguaglianza dei lavoratori dei Paesi membri per quanto concerne l'accesso all'impiego, principio che, nel quadro del precedente regolamento, anche se affermato in linea generale, poteva subire eccezioni, in caso di deterioramento della situazione del mercato del lavoro. Tale clausola di salvaguardia non esiste più, e, in caso di deterioramento del mercato del lavoro, è prevista ora soltanto la sospensione dei meccanismi ufficiali di messa in contatto delle domande ed offerte di lavoro, senza però che vengano sospesi i diritti individuali dei lavoratori alla libera circolazione.

Viene inoltre abolito, per i lavoratori comunitari, il permesso di lavoro, salva la facoltà per gli Stati di mantenerlo in vigore, al massimo fino al 31 dicembre del 1969, ma a soli scopi statistici, e quindi con rilascio automatico su semplice richiesta.

I cittadini comunitari potranno quindi accedere all'impiego allo stesso titolo dei na-

zionali e senza alcuna limitazione e, per esercitare tale diritto, potranno liberamente spostarsi nell'ambito dei sei Paesi anche senza un preliminare ingaggio ma semplicemente allo scopo di porsi alla ricerca di un lavoro, nell'intesa tuttavia che normalmente il periodo necessario per detta ricerca non debba superare i tre mesi e che in tale periodo i lavoratori non debbano mettere in pericolo l'ordine pubblico.

Viene pure perfezionato il sistema di compensazione delle domande ed offerte di lavoro, attraverso procedure che fanno capo ai servizi centrali dell'occupazione dei paesi membri, ma che prevedono anche, in determinati casi, contatti fra gli uffici locali.

I nuovi testi inoltre rafforzano il cosiddetto principio della priorità del mercato comunitario del lavoro, la preferenza cioè concessa ai lavoratori comunitari, per l'accesso all'impiego, nei confronti dei lavoratori provenienti da Paesi terzi. Tale priorità è sancita, in linea generale, all'inizio stesso del Regolamento, nella disposizione che regola l'accesso all'impiego ed è ripresa nella disposizione che regola il sistema di compensazione, la quale in sostanza stabilisce che la priorità, nei riguardi di quelle offerte di lavoro che fanno oggetto di un reclutamento tramite i canali ufficiali, viene assicurata ai lavoratori comunitari per un periodo di diciotto giorni.

Per garantire inoltre una effettiva priorità ai lavoratori comunitari, sia nel caso di reclutamenti tramite i canali ufficiali, sia nel caso di liberi movimenti, una terza disposizione stabilisce che i Paesi membri, nell'esaminare insieme alla Commissione le relazioni annuali sull'applicazione del Regolamento, adotteranno tutti i provvedimenti atti a collocare con priorità negli impieghi disponibili i cittadini degli Stati membri e a realizzare l'equilibrio tra le domande e le offerte di lavoro nella Comunità.

Una volta reperito in un determinato Paese il posto di lavoro, il lavoratore ha diritto di trattenersi liberamente in quel Paese. A tale scopo gli viene automaticamente rilasciata una speciale « carta di soggiorno di cittadino di uno Stato membro della CEE » (e non più un permesso di soggiorno), valida 5 anni, rinnovabile di 5 in 5 anni e gratuita, salvo rimborso del costo che, comunque, non potrà superare quello della carta d'identità rilasciata ai nazionali.

Parallelamente alla libertà di circolazione, il Regolamento ribadisce il diritto alla riunione delle famiglie, diritto che non è più, come nel precedente Regolamento, condizionato al

possesso di un alloggio adeguato, a meno che analoga condizione non sussista anche per i nazionali.

Ma la realizzazione forse più importante sta nelle disposizioni sulla parità assoluta di trattamento tra cittadini comunitari e nazionali per tutto quello che riguarda le condizioni di impiego e gli altri vantaggi di carattere sociale.

Tale parità si estende naturalmente anche all'associazione ai sindacati e all'esercizio dei diritti sindacali. Essa è assoluta e incondizionata all'interno dell'impresa, anche per il diritto di voto e di eleggibilità, e cioè non esiste più la condizione prevista dal precedente Regolamento di tre anni di anzianità nell'azienda; quanto invece alle cariche sindacali al di fuori dell'impresa, sarà garantito il diritto di voto ma potrà essere limitata la eleggibilità, ove si tratti di cariche che comportino l'esercizio di funzioni politiche o la partecipazione all'amministrazione di organismi pubblici. Quest'ultima limitazione s'intende acconsentita solo per un periodo di due anni, in attesa che, entro tale termine, la materia venga riesaminata dal Consiglio su proposta della Commissione. Comunque vengono fin da ora fatte salve le disposizioni che nei singoli Paesi permettono già l'accesso indiscriminato alle cariche sindacali.

Nel problema della libera circolazione dei lavoratori rientra anche la regolamentazione del cosiddetto « diritto di rimanere », previsto dal paragrafo 3) dell'articolo 48 del Trattato, e cioè il diritto dei lavoratori a conservare la loro residenza nel Paese dove hanno esercitato un'attività salariata, anche dopo aver cessato tale attività.

I relativi lavori, già da tempo iniziati sia in sede Commissione sia in sede Consiglio (Comitato dei rappresentanti permanenti e Gruppo questioni sociali) si sarebbero dovuti concludere contemporaneamente a quelli relativi al Regolamento ed alla direttiva sulla libera circolazione.

In realtà essi sono stati ritardati da un complesso di circostanze tra cui una controversia giuridica, per altro non ancora risolta, circa la competenza del Consiglio o della Commissione ad emanare il relativo Regolamento, per cui i lavori stessi sono tuttora in corso.

Il progetto preparato dalla Commissione si riferisce ai lavoratori che hanno raggiunto l'età pensionabile ed a quelli che hanno cessato ogni attività a seguito di una invalidità permanente al lavoro, in ambedue i casi purché abbiano maturato un periodo determinato di lavoro o di residenza, nonché ai fa-



miliari dei lavoratori che hanno maturato detta condizione, oltre che, in certi casi, anche ai familiari dei lavoratori deceduti prima di averle maturate.

La difficoltà principale, dal punto di vista sostanziale, che si frappone al raggiungimento di un accordo, è la determinazione del predetto periodo minimo di residenza o di impiego, che gli altri Paesi vorrebbero mantenere intorno ai cinque anni e che il nostro Paese vorrebbe vedere ridotto al massimo, in modo che la nuova regolamentazione marchi un decisivo passo avanti rispetto alla situazione giuridica oggi esistente nei vari Paesi comunitari.

Sempre nel quadro della libera circolazione va considerato il fatto che nel corso del 1968 sono entrati nella fase conclusiva i lavori rivolti alla revisione della regolamentazione comunitaria sulla sicurezza sociale, adottata fin dal 1958 in base all'articolo 51 del Trattato, il quale, com'è noto, si propone di stabilire adeguati meccanismi di collegamento fra le legislazioni nazionali in materia di sicurezza sociale e ciò anche al fine di eliminare gli ostacoli ai movimenti dei lavoratori nel territorio comunitario.

Successivamente al 1958, sono stati approvati diversi adeguamenti e modificazioni alla predetta regolamentazione, alla quale si sono aggiunte anche disposizioni riguardanti particolari categorie di lavoratori (Regolamenti relativi ai lavoratori frontalieri, stagionali e alla gente di mare), per cui oggi ci si trova di fronte a una regolamentazione particolarmente frammentaria.

La regolamentazione ora in vigore inoltre comporta delle limitazioni ai diritti dei lavoratori che non sembrano più giustificate in relazione agli obiettivi del Trattato ed al progresso realizzato nel processo di integrazione europea. La legittimità di alcune di tali limitazioni per altro è stata messa in causa dalla stessa Corte di Giustizia.

Già da tempo pertanto si avverte la profonda esigenza di una completa ristrutturazione delle disposizioni vigenti.

Un progetto di nuovo Regolamento in materia, cui farà seguito un altro progetto di Regolamento di applicazione, è stato presentato nel gennaio 1966 al Consiglio della Commissione della CEE che fin dal 1964 aveva iniziato, conformemente alle decisioni del Consiglio stesso, i relativi lavori. Dopo il parere espresso su tali testi dal Parlamento Europeo e dal Comitato economico e sociale, la Commissione ha presentato al Consiglio, nel giugno 1968, una serie di ulteriori pro-

poste comportanti modifiche di notevole importanza. È su tale progetto modificato che il Comitato dei rappresentanti permanenti e il Gruppo questioni sociali ha iniziato nel mese di settembre ultimo scorso le trattative, le quali, anche se, come si è detto, possono considerarsi entrate nella fase conclusiva, si prevedono lunghe e laboriose, dato che ogni decisione dovrà essere adottata all'unanimità.

Il nuovo testo si propone in sostanza, oltre che la codificazione di tutte le disposizioni adottate in base all'articolo 51 del Trattato, un adeguato miglioramento dei meccanismi di collegamento tra le sei legislazioni nazionali, per garantire ai lavoratori che si spostano da un Paese all'altro della Comunità, una più vasta protezione ed una più larga applicazione dei principi sanciti dall'articolo 51 stesso: e cioè il principio della totalizzazione dei periodi di assicurazione agli effetti del mantenimento del diritto alle prestazioni nonché agli effetti del calcolo del loro ammontare, e il principio dell'assimilazione dei territori agli effetti del versamento delle prestazioni indipendentemente dal luogo di residenza. L'uguaglianza di trattamento con i nazionali è già garantita dal recente regolamento sulla libera circolazione dei lavoratori.

*I lavori in tema di stabilimento e di libera prestazione dei servizi.*

In materia di diritto di stabilimento e libera prestazione dei servizi (settori compresi nel Trattato CEE tra i «fondamenti della Comunità»), le Istituzioni comunitarie hanno proseguito i lavori per l'attuazione delle norme del Trattato CEE (articoli da 52 a 66) e dei relativi programmi generali per l'eliminazione delle restrizioni.

L'azione comunitaria, come si è detto nella precedente Relazione presentata al Parlamento il 30 dicembre 1967, si sviluppa in questo settore secondo talune direttrici principali: l'eliminazione dei trattamenti discriminatori fondati sulla nazionalità; il coordinamento delle legislazioni concernenti sia l'accesso alle attività non salariate che le relative condizioni di esercizio; il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli richiesti per l'esercizio delle varie professioni; il coordinamento delle norme regolanti le società commerciali.

L'attività comunitaria nel corso dell'anno si è concretata anzitutto nell'adozione di otto nuove Direttive da parte del Consiglio, che si sono aggiunte alle ventuno Direttive del Consiglio ed alle tre Raccomandazioni della

Commissione le quali hanno già liberalizzato diversi settori dell'economia, in particolare l'industria, l'artigianato ed il commercio all'ingrosso.

Le nuove Direttive concernono:

— la progressiva armonizzazione delle condizioni di stabilimento in agricoltura. Con la Direttiva ora emanata, si garantisce agli agricoltori già stabiliti in uno Stato membro, oltre ai vantaggi già accordati con precedenti Direttive (accesso alle cooperative, libertà di trasferirsi da un'azienda ad un'altra, ecc.), anche l'accesso a quelle forme di credito finora riservate in alcuni Stati ai nazionali;

— la cinematografia: la Direttiva adottata — la terza in questo settore — disciplina la liberalizzazione delle attività di distribuzione di film;

— la liberalizzazione del commercio al minuto;

— la liberalizzazione delle attività nel settore delle industrie alimentari e di fabbricazione di bevande;

— la liberalizzazione delle attività alberghiere e dei ristoranti.

Poiché per questi tre ultimi settori — commercio al minuto, industrie alimentari e attività alberghiere — l'eliminazione dei trattamenti discriminatori lascerebbe comunque sussistere altre importanti differenze esistenti tra le legislazioni nazionali (differenze che possono rappresentare un ostacolo considerevole all'esercizio di tali attività in alcuni Stati membri), si è decisa per i settori predetti — in attesa del coordinamento definitivo delle legislazioni — anche l'adozione di regimi provvisori, le cosiddette « misure transitorie », destinate a far riconoscere l'equivalenza tra l'esercizio pratico di una determinata attività economica ed il possesso di diplomi e di altre attitudini professionali, e ciò per adeguare la situazione fra quei Paesi che richiedono il possesso di tali diplomi e quegli altri — come il nostro — ove l'esercizio di gran parte delle attività economiche è invece libero.

Fra le numerose proposte di Direttive tuttora in corso di studio in seno al Consiglio, sono da segnalare quelle destinate a regolamentare sul piano comunitario gli appalti di lavori pubblici, l'accesso alle attività delle assicurazioni dirette ed il loro esercizio, nonché tre proposte destinate a liberalizzare le attività degli architetti. Queste ultime, per essere le prime a toccare le professioni liberali pongono questioni di principio e, per quanto riguarda l'Italia, anche il problema di garan-

tire per il futuro sul piano comunitario l'esercizio delle attività dell'architettura agli ingegneri italiani che, in base all'ordinamento nazionale possono svolgere tale attività, pur senza avere il titolo di architetto. Secondo le proposte della Commissione la liberalizzazione sarebbe invece subordinata a tale titolo.

A conclusione di questa rassegna delle attività comunitarie in materia di diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi, si ritiene opportuno elencare qui appresso, i provvedimenti legislativi sinora adottati per la messa in pratica delle Direttive comunitarie in questa materia:

— Decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1656, sulla circolazione e soggiorno in Italia dei cittadini della CEE;

— Decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1965, n. 1660, per l'eliminazione delle restrizioni esistenti per l'iscrizione agli albi dei mediatori;

— Decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1661, contenente norme in materia di riconoscimento della nazionalità dei films nell'ambito della CEE;

— Decreti ministeriali 13 giugno 1967 concernenti l'iscrizione dei cittadini della CEE nei ruoli degli stimatori e pesatori pubblici e nei ruoli dei periti ed esperti presso le Camere di commercio;

— legge 8 marzo 1968, n. 222, che consente l'esercizio in Italia da parte dei cittadini della CEE delle attività di interprete, di raccolta di informazioni commerciali per conto di privati e per la gestione dei servizi di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

Danno pure esecuzione a disposizioni contenute in Direttive comunitarie sullo stabilimento e sulla libera prestazione dei servizi anche alcune leggi a carattere più generale come la legge 21 luglio 1967, n. 613, sulla ricerca e la coltivazione degli idrocarburi e la legge sulla cinematografia del 4 novembre n. 1213.

Per l'applicazione di altre direttive non è stato necessario modificare preesistenti disposizioni legislative e regolamentari, ma è stato sufficiente provvedere mediante semplici istruzioni o circolari.

#### *Il diritto delle società.*

I lavori di armonizzazione dei diritti dei sei Paesi in materia di società, armonizzazione prevista dal Trattato al fine di aumen-

tare le possibilità di azione delle imprese e per evitare possibili distorsioni dovute alla differenza delle disposizioni vigenti all'interno della Comunità, sono piuttosto in ritardo, soprattutto per la difficoltà di innovare in un settore come quello del diritto commerciale, le cui modifiche hanno dirette conseguenze su importanti settori dell'ordinamento giuridico oltre che sull'economia dei sei Paesi. Ma anche in questo campo sono stati realizzati dei progressi.

Gli Stati membri hanno firmato il 29 febbraio 1968, in applicazione all'articolo 220 del Trattato CEE, la convenzione per il reciproco riconoscimento delle società e persone giuridiche di diritto pubblico o privato, già approvata nel corso del 1967. In base a tale convenzione, come si è già detto nella precedente Relazione al Parlamento, tutte le società e persone giuridiche costituite secondo la legislazione di uno Stato membro saranno riconosciute di pieno diritto negli altri Stati della Comunità e potranno quindi essere automaticamente titolari di diritti ed obblighi, potranno stipulare contratti e compiere altri atti giuridici, stare in giudizio, eccetera... in tutto il territorio della Comunità.

Nel marzo 1968, è stata anche approvata la prima Direttiva di coordinamento delle vigenti legislazioni in materia di diritto delle società, fondata sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g) del Trattato CEE.

Scopo di tale direttiva è di porre alcuni punti fermi di carattere comunitario su taluni aspetti della regolamentazione in materia di società per azioni, a responsabilità limitata ed in accomandita per azioni, quali: gli obblighi di pubblicità, la validità degli impegni delle società ed i casi di nullità degli stessi. È da sottolineare l'importanza di tale Direttiva per i suoi riflessi sulla riforma del diritto delle società commerciali ora allo studio in Italia e che dovrà conformarsi alle disposizioni comunitarie.

A questa prima Direttiva faranno seguito altre proposte destinate ad armonizzare le disposizioni nazionali attualmente vigenti in materia di costituzione di società per azioni, di mantenimento dell'integrità del loro capitale sociale, di pubblicità dei bilanci e dei conti profitti e perdite, di fusioni all'interno dei singoli Stati, eccetera.

Sempre sulla base dell'articolo 220 del Trattato CEE, è anche allo studio da parte di un gruppo di esperti governativi il progetto di una Convenzione destinata a facilitare le fusioni di società soggette a legislazioni nazionali diverse: bisogno questo assai sentito

in relazione alle mutate esigenze economiche ma la cui realizzazione è resa difficile dalla mancanza di apposite norme, specie internazionali.

Come si è già riferito con le precedenti Relazioni al Parlamento sin dal 1965 si è sviluppata l'idea di dar vita ad una nuova forma di società: la società commerciale europea, istituto giuridico nuovo, destinato ad assicurare agli operatori la possibilità di ricorrere ad una società di capitali sostanzialmente identica in tutti i Paesi della Comunità.

Sono già stati condotti studi di carattere generale da parte di un gruppo di esperti governativi e professori di università con la partecipazione della Commissione, sui principali problemi che comporta la creazione di un nuovo tipo di società: quello dei soggetti, persone fisiche e giuridiche, che avranno diritto ad accedere a tale nuova forma di società (accesso « largo » ovvero « ristretto »); quello relativo alla forma dei titoli rappresentativi del capitale della futura società, per i suoi riflessi sul sistema della nominatività obbligatoria vigente in Italia e l'altro, di attualità, anche al di fuori dei lavori comunitari sulle società, circa la partecipazione dei dipendenti alla gestione delle imprese (cogestione).

Allo stato attuale delle cose quindi è difficile prevedere se l'idea di creare tale nuova forma di società potrà essere rapidamente attuata.

#### CAPITOLO 4

#### **Le regole di concorrenza. Il regime degli aiuti. L'armonizzazione delle legislazioni fiscali e di altre legislazioni. Diritto comunitario**

##### *Le regole di concorrenza.*

L'elaborazione di un « Programma generale per l'eliminazione degli ostacoli agli scambi che derivano da disposizioni di natura tecnica » da parte della Commissione costituisce un notevole contributo alla realizzazione della politica della concorrenza tra gli Stati membri.

Il Programma si articola in quattro punti fondamentali:

1) uno scadenario che prevede dei termini per la presentazione di proposte di Direttive da parte della Commissione e per la successiva approvazione delle stesse da parte del Consiglio;

2) un impegno degli Stati ad astenersi da iniziative nazionali che possano ostacolare la realizzazione del Programma (*statu quo*);

3) il riconoscimento mutuo dei controlli effettuati da uno Stato membro sui prodotti che formano oggetto di una Direttiva di armonizzazione;

4) la delega alla Commissione, assistita da un Comitato di esperti nazionali, di emanare disposizioni volte all'aggiornamento delle Direttive deliberate dal Consiglio per adattarle al progresso tecnico.

Lo studio di tale Programma si trova in fase avanzata e sono state già predisposte alcune Direttive che formeranno oggetto di esame da parte del Consiglio.

Alcuni Regolamenti per determinate merci del settore prodotti agricoli trasformati non compresi nell'allegato II, sono stati sottoposti all'approvazione del Consiglio.

Si sta procedendo a ritmo intenso alla elaborazione di un nuovo Regolamento che dovrà stabilire le regole generali per la concessione delle restituzioni all'esportazione e i criteri per la fissazione del relativo ammontare, in sostituzione del Regolamento del Consiglio n. 217/67/CEE.

La Commissione ha posto allo studio l'elaborazione di una politica comune nei seguenti settori:

- piombo e zinco;
- lana cardata;
- carta e cartoni.

I lavori proseguono con la collaborazione degli esperti nazionali e una definizione potrebbe intervenire nel corso del prossimo anno.

#### *Il regime degli aiuti.*

Il Gruppo per le questioni economiche del Consiglio ha proseguito l'esame della proposta di Regolamento di procedura fondata sull'articolo 94 del Trattato.

Partendo dal progetto iniziale della Commissione, che si limitava a prevedere una disciplina delle modalità procedurali e dei tempi per la notifica e l'esame dei progetti intesi ad istituire o a modificare aiuti statali (articolo 93/3), le delegazioni italiana e francese sono riuscite a spostare l'attenzione del Gruppo sulla opportunità di specificare altresì la portata del disposto dell'articolo 92, in particolare per quanto riguarda la definizione dei

concetti di « aiuto », « incidenza sugli scambi », « falsamento della concorrenza », « tenore di vita anormalmente basso », « grave forma di sottoccupazione ».

Gli altri Stati, pur condividendo questa impostazione, sono dell'avviso che l'accertamento di tali nozioni debba ricadere nella sfera di attribuzioni della Commissione che sarebbe altrimenti privata della potestà di iniziativa spettante in virtù dell'articolo 94 citato del Trattato. Tuttavia la Commissione ha ufficialmente manifestato il proposito di procedere, in collaborazione con gli esperti nazionali, all'esame dei problemi relativi, allo scopo di realizzare un insieme di criteri interpretativi che serviranno di guida sia alla Commissione che ai Paesi membri nell'apprezzamento delle misure di aiuto.

Nel quadro dell'esame permanente dei regimi di aiuti esistenti negli Stati (articolo 93, paragrafi 1 e 2), la Commissione ha proposto che le vengano notificati preventivamente i provvedimenti concreti applicativi di aiuti superiori a 500.000 u.c. Riserve sono state avanzate da parte della Francia e dell'Italia non essendo prevista dal Trattato tale comunicazione preventiva.

Prosegue, in seno allo stesso Gruppo, per le questioni economiche, l'esame della proposta di direttiva intesa ad istituire un aiuto armonizzato a favore delle costruzioni navali, destinate a neutralizzare le alterazioni della concorrenza che si verificano sul mercato mondiale delle navi.

#### *Armonizzazione delle legislazioni fiscali e di altre legislazioni.*

1) *Imposta sulla cifra di affari.* — Nella sessione dell'11 aprile 1967 il Consiglio ha adottato le due Direttive che aveva approvato in linea di massima l'8-9 febbraio dello stesso anno, in materia di armonizzazione delle legislazioni relative alle imposte sulla cifra di affari.

La prima prevede l'obbligo di sostituire, non oltre il 1° gennaio 1970, i sistemi attuali di imposte cumulative a cascata con il sistema comune di imposta sul valore aggiunto (I.V.A.).

Per quanto riguarda l'attuazione in Italia dell'imposta sul valore aggiunto, si ricorda che essa è stata prevista nel quadro della più ampia riforma del sistema tributario del nostro Paese, per la quale apposito disegno di legge di delega era stato sottoposto dal Governo al Parlamento fin dalla passata legislatura.

Tale disegno di legge, che, come noto, è decaduto per fine legislatura, sarà quanto prima ripresentato alle Camere.

La seconda direttiva, concernente la struttura e le modalità di applicazione del sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, detta norme circa le operazioni imponibili, il territorio fiscale, il soggetto passivo, l'oggetto dell'imposta, la base imponibile, le aliquote, le esenzioni, il regime delle deduzioni, gli adempimenti contabili e fiscali, le misure particolari per semplificare la riscossione e per evitare talune frodi, il regime delle piccole imprese, l'agricoltura, la procedura delle consultazioni multilaterali, il passaggio dai sistemi cumulativi a cascata a quello comunitario, la convergenza dei regimi nazionali.

Trovasi in avanzata fase di esame la proposta di una terza direttiva circa le modalità comuni di applicazione dell'IVA alle operazioni relative ai prodotti agricoli.

Scopo della direttiva è di agevolare l'integrazione dell'agricoltura nell'economia generale, di facilitare — evitando distorsioni e discriminazioni — la circolazione dei prodotti agricoli nell'area comunitaria, in modo da porre tale settore nelle medesime condizioni di competitività degli altri settori economici dei Paesi della CEE.

Il 25 marzo 1968 il Consiglio ha approvato una direttiva concernente la istituzione di un metodo comune per il calcolo delle aliquote medie dei conguagli all'importazione e dei ristorni all'esportazione delle imposte sul giro di affari basate sul sistema cumulativo a cascata. Questa direttiva precisa le condizioni in cui i diversi elementi costitutivi del costo dei prodotti sono presi in considerazione ai fini della fissazione, su basi uniformi, delle aliquote compensative previste dall'articolo 97 del Trattato di Roma; ciò nell'attesa che in tutti gli Stati membri sia applicato il sistema comune dell'IVA, che non ammette conguagli e ristorni su basi forfettarie e garantisce l'esatto livellamento delle misure di compensazione alle frontiere in rapporto all'effettivo onere fiscale interno.

In conformità dell'articolo 4 della prima Direttiva, la Commissione ha in corso di presentazione al Consiglio proposte circa il modo e il termine entro il quale l'armonizzazione delle imposte sulla cifra di affari dovrebbe consentire la soppressione delle frontiere fiscali. Tuttavia la realizzazione di tale obiettivo appare ancora lontana, tenuto conto dei diversi fattori (rapporto fra imposizione diretta ed indiretta, effetti sulla politica fiscale, necessità di bilancio, concorrenza, situazione

sociale, eccetera) atti a consentire l'uniformazione delle aliquote d'imposta e degli esoneri, che costituisce il necessario presupposto per l'abolizione delle frontiere fiscali.

2) *Accise.* — Procedono i lavori comunitari concernenti l'armonizzazione delle legislazioni nazionali in materia di accise; questa in taluni settori non è in fase avanzata, avendo la Commissione curato in primo luogo che fossero eliminate le discriminazioni fiscali incompatibili con le norme degli articoli 95 e 96 del Trattato di Roma. Questa armonizzazione solleva problemi complessi, segnatamente a causa dell'esistenza in taluni Paesi di regimi monopolistici e degli stretti legami della particolare fiscalità con esigenze di politica economica, agricola e sociale. I lavori in corso concernono le accise sui prodotti petroliferi, tabacchi lavorati, alcole, birra, saccarosio, che sono le più importanti anche nei riflessi del gettito tributario.

Saranno in seguito armonizzate talune accise connesse con le precedenti, particolarmente quelle sulle bevande alcoliche ed analcoliche e sugli altri zuccheri; non è stato ancora stabilito se le accise minori (margarina, olio di semi, organi di illuminazione, fiammiferi, gas ed energia elettrica, filati di fibre tessili, cacao, the, caffè, succedanei del caffè, eccetera) saranno integrate nel sistema comune di imposta sul valore aggiunto, oppure mantenute senza armonizzazione perché non suscettibili di effetti negli scambi intracomunitari, oppure soppresse.

Riguardo al settore del tabacco, sono ancora in fase di esame, a livello tecnico, le proposte presentate lo scorso anno dalla Commissione riguardanti:

- a) instaurazione di una politica agricola comune per il tabacco grezzo;
- b) armonizzazione della fiscalità sui tabacchi lavorati;
- c) riordinamento dei monopoli esistenti in Francia e in Italia.

3) *Imposte indirette sui conferimenti di capitali.* — Non è stata ancora approvata dal Consiglio la proposta di direttiva relativa all'armonizzazione delle imposte indirette gravanti sui conferimenti di capitale, le cui linee essenziali sono le seguenti:

— soppressione integrale del diritto di bollo sulle azioni ed obbligazioni, sia nazionali che estere;

— mantenimento di un diritto di apporto a società di capitali, armonizzate nella struttura e nelle aliquote;

— abolizione di ogni altra imposta indiretta che colpisca tali conferimenti.

Da parte italiana era stata formulata inizialmente una riserva circa la norma secondo cui le operazioni imponibili sono da tassare non nel Paese membro nel quale l'atto viene registrato, bensì in quello sul cui territorio si trova la sede della direzione effettiva della società di capitali.

Il Lussemburgo aveva chiesto di assoggettare la costituzione e l'aumento del capitale delle società di partecipazioni finanziarie (*holdings*) all'aliquota ridotta stabilita per la fusione e concentrazione. Un compromesso sembra profilarsi sulla possibilità di applicare temporaneamente delle aliquote ridotte per la costituzione e l'aumento del capitale sociale di *holdings*, non aventi alcuna attività industriale e commerciale propria, senza pregiudizio delle future decisioni del Consiglio circa la fissazione delle aliquote comuni del tributo di apporto e la loro estensione o meno alle società di partecipazione finanziaria.

Dall'Italia è stata nel frattempo ritirata la menzionata riserva, per cui si ritiene che la direttiva potrà essere approvata senza ulteriori indugi.

4) *Imposta sulle operazioni di borsa.* — Nel quadro della liberalizzazione dei movimenti di capitali nell'area comunitaria si è iniziato a Bruxelles, a livello esperti, l'esame del problema di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri, relative alle imposte sulle operazioni di borsa.

Già in questa prima fase dei lavori si è avuta una convergenza sui seguenti criteri di massima:

— formano oggetto di imposizione le contrattazioni, effettuate a mezzo di intermediari, di tutti i titoli negoziabili in borsa;

— la base imponibile è costituita dal prezzo pattuito, ivi compresi gli eventuali interessi o dividendi maturati;

— l'aliquota, anche se differenziata a seconda dei tipi di contratto, è comune a tutti gli Stati;

— il luogo di tassazione è quello del Paese dove ha domicilio l'intermediario, e ciò al fine di evitare le doppie e le non imposizioni.

Ultimati i lavori, la Commissione predisporrà un progetto di direttiva da sottoporre all'approvazione del Consiglio.

5) *Restituzione di diritti all'esportazione diversi dall'IGE.* — Un importante problema che ha formato oggetto di approfondite discussioni in sede comunitaria è quello con-

nesso con la complessa azione di difesa in tema di restituzione di diritti doganali e delle imposizioni indirette interne diverse dall'IGE per taluni prodotti industriali esportati (legge 5 luglio 1964, n. 639).

Viene contestato all'Italia che le disposizioni della legge 639 violano l'articolo 96 del Trattato CEE, il quale sancisce che i prodotti esportati nel territorio di uno degli Stati membri non possono beneficiare di alcun ristorno di imposizione interne che sia superiore alle imposizioni ad essi applicate direttamente o indirettamente.

Ci si contesta anche e con maggiore impegno che le più elevate misure di rimborso previste dalla citata legge 639 per le esportazioni verso Paesi terzi costituiscono una forma di « aiuto » ed un elemento di distorsione delle condizioni di concorrenza nei confronti degli altri Stati membri, e come tali non compatibili con l'articolo 112 del Trattato di Roma.

La posizione dell'Italia, che già si presenta pressoché insostenibile nei riguardi degli Stati terzi che hanno già sollevato rilievi e contrapposti ritorsioni al riguardo, si delinea sempre più difficile nei confronti dei Sei per la mancanza di validi elementi di sostegno nell'azione di difesa che da tempo viene all'uopo condotta.

6) *Imposte indirette che incidono sulla concorrenza nel settore dei trasporti.* — Il Consiglio nella sessione del 19 luglio 1968 ha deciso di armonizzare le disposizioni relative alla franchigia del carburante (al massimo litri 50) contenuto nei serbatoi degli autoveicoli industriali.

Un accordo di massima a livello tecnico è stato raggiunto sul progetto di direttiva riguardante la soppressione delle doppie imposizioni in materia di tasse sulla circolazione degli autoveicoli. Tale progetto è basato sul criterio della territorialità, secondo cui gli autoveicoli immatricolati in uno Stato membro sono assoggettati alle tasse vigenti nello Stato membro in cui circolano e contemporaneamente esonerati dalle tasse del Paese di immatricolazione per il periodo di tempo trascorso nell'altro Stato.

7) *Imposte dirette.* — Nessuna misura nel campo delle imposte dirette è stata finora adottata: ciò potrà avvenire mediante il progressivo ravvicinamento delle economie dei Paesi membri. Attualmente sono in corso studi perché la fiscalità non determini anormali movimenti di capitali, i prezzi e la redditività dei capitali non siano da essa influen-

zati in misura diversa da Paese a Paese.

La Commissione ha predisposto un rapporto sulla base imponente delle imposte afferenti gli utili delle imprese. In questo studio sono state messe in evidenza alcune disparità fiscali, suscettibili di influenzare le condizioni di concorrenza ed i movimenti intracomunitari di capitali; esse attengono, in particolare, agli ammortamenti e ad altre agevolazioni idonee ad incoraggiare le imprese nei loro programmi di investimento (rinvio di pagamento, deduzioni speciali, eccetera), alle plusvalenze attive, alla valutazione delle scorte ed al regime delle perdite di esercizio.

Il Consiglio ha già esaminato i problemi concernenti il regime fiscale dei dividendi delle azioni e degli interessi obbligazionari, la ritenuta alla fonte su tali dividendi ed interessi, il trattamento degli investimenti operati tramite intermediari finanziari, il regime privilegiato di talune società *holdings*, la fusione delle imprese, i conferimenti di attivo e l'assunzione di partecipazione. La Commissione è stata invitata ad approfondire ulteriormente tali problemi, la cui complessa natura è collegata alle differenze esistenti fra i diversi regimi nazionali, ed a formulare proposte.

Un progetto di direttiva riguarda il regime fiscale rivolto ad incoraggiare la concentrazione di società nell'ambito comunitario. La necessità di una sollecita adozione di disposizioni agevolative in questo campo è particolarmente sentita per consentire alle imprese di assumere dimensioni adeguate alle esigenze del mercato e alle condizioni tecniche ed economiche della produzione moderna.

La direttiva prevede, per le fusioni ed i conferimenti di attivo delle imprese di nazionalità diversa, misure fiscali distinte da quelle relative all'assunzione di partecipazioni (regime delle società madri e figlie), essendo diversa la natura di tali forme particolari di concentrazione internazionale.

Sono in avanzata fase gli studi relativi all'elaborazione del progetto di convenzione multilaterale intesa ad eliminare le doppie imposizioni sul reddito all'interno della Comunità. Tali studi sono condotti sulla base delle norme, adeguate alle esigenze del Mercato Comune, della convenzione tipo dell'OCSE.

Anche in altri settori sono in corso i lavori di armonizzazione e di ravvicinamento delle legislazioni ai sensi dell'articolo 100 del Trattato CEE.

Nell'ambito dei problemi di interesse veterinario nel corso del 1968 sono progrediti

gli studi per la preparazione di alcune direttive che avranno una incidenza ancora più sensibile di quelle già adottate e recepite nella legislazione nazionale. È prevista la costituzione di un Comitato consultivo per le questioni veterinarie che dovrà assistere la Commissione nei casi in cui questa ha competenze decisionali delegate dal Consiglio in materia.

Nel settore dei prodotti farmaceutici proseguono gli studi per la emanazione di una direttiva.

#### *Diritto comunitario.*

Nel contesto di un diritto comunitario inteso a regolare i sempre più frequenti rapporti di carattere civile e commerciale tra i sei Paesi si inquadra la firma, avvenuta il 27 settembre 1968, della « Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e la esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale ».

La convenzione, che è stata adottata in applicazione dell'articolo 220, comma quarto, del Trattato CEE, faciliterà, mediante una nuova determinazione di competenze giurisdizionali ed un largo reciproco riconoscimento delle decisioni in materia civile e commerciale, l'esecuzione di queste ultime negli Stati contraenti.

La regolamentazione delle competenze, prevista nella convenzione, permette infatti di semplificare la procedura del riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in rapporto al diritto attualmente vigente negli Stati membri, soprattutto attraverso la rinuncia al controllo della competenza del giudice dello Stato ove la decisione è stata pronunciata: circostanza che ha permesso tra l'altro di ridurre a due soltanto i motivi di rifiuto del riconoscimento e dell'esecuzione, cioè l'incompatibilità delle decisioni con l'ordine pubblico ed il mancato riconoscimento del diritto del convenuto ad essere sentito e difeso.

Da segnalare inoltre i lavori per la messa a punto di un progetto di convenzione sul fallimento e sulle procedure affini, convenzione destinata a disciplinare in forma unitaria tali importanti istituti ed a garantire la loro validità nel territorio della Comunità.

È stato dato incarico ad un gruppo *ad hoc* in seno al Consiglio di studiare la possibilità di evitare divergenze di interpretazione da parte delle giurisdizioni nazionali nell'applicazione concreta delle convenzioni stipulate.

Sono in corso i lavori preparatori delle direttive di coordinamento delle disposizioni relative ai contratti di assicurazione. È da pre-

vedere che tali direttive imporranno modificazioni sostanziali degli articoli 1882 e seguenti del Codice Civile, oltre che di talune norme di diritto internazionale privato enunciate fra le disposizioni sulla legge in generale premesse al Codice Civile.

Presso la Commissione si è iniziato l'esame di una proposta tendente a sopprimere il controllo della carta internazionale di circolazione (c. d. carta verde) alle frontiere dei sei Paesi. Questa iniziativa avrà indubbi riflessi sul noto disegno di legge diretto ad introdurre anche in Italia l'obbligo dell'assicurazione per la responsabilità civile, connessa alla circolazione dei veicoli a motore.

#### CAPITOLO 5.

### **Il proseguimento della politica congiunturale. La politica monetaria. La politica economica a medio termine**

#### *La politica congiunturale.*

Nella riunione del 9 marzo 1968 il Consiglio della Comunità ha adottato, su proposta della Commissione, una raccomandazione agli Stati membri sulla politica congiunturale da seguire nel 1968.

Il testo del documento partiva dalla constatazione dell'esistenza, negli Stati membri, di condizioni propizie all'azione delle forze spontanee di ripresa dell'economia a seguito dei provvedimenti di sostegno e rilancio della congiuntura adottati dalla maggioranza dei Governi nella seconda metà del 1967.

In base a tali premesse, la raccomandazione prevedeva la possibilità di un'espansione che dovrebbe consentire di raggiungere un alto grado di utilizzazione e, quindi, di impiego più produttivo, delle disponibilità di manodopera e delle risorse tecniche. Il processo di espansione dovrebbe comunque tener conto dell'esigenza di mantenere la stabilità dei prezzi, e a tal fine il documento suggerisce che azioni nel settore degli investimenti e, eventualmente, in quello dei consumi, intese a sostenere l'attività economica, si realizzino principalmente con misure selettive e di durata limitata.

Dette misure dovrebbero essere accompagnate da un'azione concertata dagli Stati membri, al fine di cercare di stabilizzare il livello dei rispettivi tassi di interesse.

Nell'eventualità che, come riflesso dei fattori esterni — quali le misure americane per

il risanamento della bilancia dei pagamenti o il verificarsi di crisi monetarie — dovesse manifestarsi nel corso del secondo semestre un rallentamento dell'attività economica della Comunità, il documento suggeriva l'adozione da parte degli Stati membri di provvedimenti tra di essi concordati per sostenere adeguatamente l'espansione della domanda globale.

La raccomandazione concludeva attirando l'attenzione dei Paesi membri sulla necessità di ridurre per quanto possibile l'aumento delle spese pubbliche, in particolare delle spese di funzionamento. A tale scopo si suggeriva una maggiore vigilanza in materia di prezzi e di costi. Tali criteri di massima avrebbero dovuto essere tenuti presenti anche nella eventuale necessità di adozione di provvedimenti anticiclici.

Nel primo semestre del 1968, nonostante le temporanee, rilevanti perdite di produzione provocate in Francia dagli scioperi del maggio-giugno, l'economia comunitaria è stata caratterizzata da una vigorosa espansione congiunturale: la domanda estera si è mantenuta molto dinamica, lo sviluppo della domanda interna si è accentuato dall'inizio della primavera e, infine, la produzione industriale è fortemente aumentata.

L'espansione della congiuntura ha anche provocato una consistente accelerazione degli scambi intracomunitari di merci che sono stati stimolati in misura notevole dalla domanda di importazioni da parte della Germania.

La bilancia dei pagamenti comunitaria, che nel primo trimestre era nettamente migliorata, ha invece registrato, nei tre mesi successivi, una lieve tendenza al peggioramento. Infatti le eccedenze della bilancia dei pagamenti correnti, realizzate nei primi quattro mesi dell'anno, sono state ampiamente compensate dal disavanzo della bilancia dei movimenti di capitali con i Paesi non membri. È stato calcolato che, dal dicembre 1967 all'aprile 1968, le riserve auree e valutarie lorde ufficiali dei Paesi membri sono diminuite di 620 milioni di dollari.

Favorevole, nel complesso, durante il semestre è stato l'andamento dei prezzi, i quali, grazie alla notevole elasticità della offerta interna e delle importazioni, sono apparsi molto stabili.

Ancora parziali e incompleti sono i dati relativi all'andamento della congiuntura comunitaria durante il secondo semestre. Un fattore positivo durante il secondo periodo dell'anno è rappresentato dall'abolizione dei residui dazi intracomunitari e dalle prime riduzioni tariffarie decise nell'ambito del *Kennedy*



*round*, mentre un fattore negativo è costituito dalle conseguenze delle crisi sociali francesi e, soprattutto, dalle difficoltà del franco accentuatesi progressivamente verso la fine dell'anno.

Gli effetti delle riduzioni tariffarie non sono stati in realtà determinanti e, comunque, tali da dare un particolare impulso alla congiuntura dei Paesi membri: le riduzioni intracomunitarie potevano considerarsi già scontate, quelle del *Kennedy round* sono state più lente del previsto nel manifestare il loro impatto.

Sugli aspetti monetari della crisi francese si riferisce nel successivo paragrafo. Per quanto riguarda gli aspetti economici, caratterizzati soprattutto dalla temporanea contrazione della produzione e dagli aumenti salariali che il Governo non è riuscito ad evitare si rileva che la situazione si è aggravata verso la fine dell'anno, specialmente nel settore dei rapporti con l'estero. Le recenti misure adottate dalle autorità francesi dovrebbero contribuire efficacemente al ristabilimento dell'equilibrio.

Durante il terzo trimestre la produzione industriale ha continuato a mantenere un ritmo sostenuto, soprattutto in Germania dove, grazie all'espansione della domanda, si è raggiunto un livello soddisfacente di impiego dei fattori produttivi. In Francia sono stati compiuti durante l'autunno sforzi considerevoli per ricuperare le perdite dovute alla stasi del periodo estivo; un andamento dinamico ha registrato l'attività economica nel Benelux, più moderato, ma comunque positivo, è apparso il processo espansionistico in Italia.

A quest'ultimo proposito un rapporto della Commissione rileva una decelerazione nel ritmo di sviluppo dell'economia italiana, dovuta sia ad un indebolimento della domanda interna, sia ad una contrazione degli investimenti. La domanda esterna, molto attiva durante tutto l'anno, è restata un sostegno importante della congiuntura italiana; tuttavia le misure restrittive francesi hanno esercitato un'influenza negativa su tale fattore. Il rapporto degli organi comunitari, nel ricordare l'adozione in Italia di un piano di rilancio dei consumi e degli investimenti, esprime qualche perplessità sulla adeguatezza delle misure adottate.

Non molto favorevole, anche nel terzo trimestre, è stato l'andamento della bilancia dei pagamenti della Comunità, le cui riserve d'oro e di valute hanno subito un'ulteriore, sensibile diminuzione, dell'ordine di circa 680 milioni di dollari. Tale contrazione è dovuta

in buona parte alle forti esportazioni di capitali a breve termine e al deterioramento della bilancia commerciale francese. In Italia pure si sono verificati rilevanti uscite di capitali a lungo termine.

Più tesa si è presentata la situazione nel corso dell'ultimo trimestre, soprattutto in relazione alle complicazioni di carattere monetario originate dall'appesantimento dell'economia francese e dalla dilatazione del saldo attivo della bilancia commerciale tedesca.

L'aumento del tasso di sconto e le diverse misure di austerità decise dal Governo francese, nonché i provvedimenti tedeschi, insieme con l'assistenza finanziaria alla Francia accordata dai Paesi membri del « Club dei dieci » e dal Fondo monetario internazionale dovrebbero contribuire efficacemente a riportare un migliore equilibrio nell'economia comunitaria, a porre le premesse per una più stabile ed efficace politica congiunturale nel corso del 1969.

Il Consiglio dei Ministri, nella riunione del 12 dicembre u.s., ha approvato il secondo « programma di politica economica a medio termine » per il quinquennio 1968-1972, e, dopo aver esaminato il documento sulla congiuntura redatto dalla Commissione, ha riconosciuto la necessità di una maggiore convergenza delle politiche economiche dei Paesi membri, e di esaminare la possibilità di una intensificazione della cooperazione monetaria.

#### *La politica monetaria.*

L'attività dei Paesi membri in materia di politica monetaria internazionale è stata assai intensa nel corso del 1968 in relazione ai molteplici e complessi problemi che durante tale periodo si sono presentati all'attenzione dei Governi.

Per quanto riguarda la politica monetaria all'interno della Comunità, il Comitato monetario ha proceduto, come di consueto, ad un regolare esame della situazione economica e monetaria dei Paesi membri: la relazione sui risultati di tale studio verrà pubblicata all'inizio del 1969.

Inoltre, il Comitato ha svolto un proficuo lavoro di consultazione sui principali problemi connessi alla situazione monetaria internazionale, in particolare per ciò che concerne i suoi riflessi sull'economia comunitaria.

Una proposta in materia di collaborazione monetaria fra i Paesi membri è stata fatta nel gennaio scorso dal Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro del Lussemburgo, Werner.

Il progetto in questione, noto come « piano Werner », constata l'affermarsi nell'ambito comunitario di nuove esigenze che richiedono una rapida attuazione del processo integrativo nel campo finanziario. Tale processo potrebbe realizzarsi perseguendo i seguenti obiettivi:

1) definizione delle operazioni a carattere monetario che i sei governi dovrebbero intraprendere solo dopo essersi consultati;

2) definizione ed approvazione dell'unità di conto europea;

3) assunzione di impegni reciproci per il mantenimento di rapporti fissi fra le monete dei Paesi membri;

4) necessità di collegare la cooperazione monetaria dei Sei con la cooperazione sul piano mondiale nell'ambito del Fondo monetario internazionale;

5) definizione di uno schema di accordo intergovernativo sulle obbligazioni di ciascun Paese in materia di concorso reciproco in materia monetaria.

Sul piano internazionale, l'inizio del 1968 è stato caratterizzato da una forte speculazione sulla sterlina e sul dollaro, speculazione che ha provocato la contrazione delle riserve auree degli Stati Uniti sul livello più basso degli ultimi 30 anni. Di fronte all'aggravarsi del fenomeno, si è deciso, nel corso di una riunione svoltasi in marzo a Washington fra i dirigenti delle banche centrali dei Paesi membri del gruppo dei Dieci, di istituire un doppio mercato dell'oro, affiancando al mercato ufficiale (fermo sulla quotazione dei 35 dollari l'oncia) un mercato libero dove il prezzo possa oscillare sulla base della domanda e dell'offerta.

I risultati di queste operazioni sono stati nel complesso positivi, almeno nel senso che la speculazione sul dollaro è praticamente cessata, mentre la variazione fra il prezzo ufficiale e quello libero del metallo si è sempre mantenuta entro limiti piuttosto ristretti,

I successivi accordi di Stoccolma, del mese di aprile, hanno consentito, nonostante il disimpegno francese, di fare un altro passo avanti nel progetto di integrare i tradizionali strumenti di riserva - oro, sterline e dollari - con i nuovi mezzi di credito denominati « diritti speciali di prelievo ». Tali accordi, che potranno diventare operativi nel corso del 1969 - dopo che saranno stati ratificati - dovrebbero contribuire ad un ordinato sviluppo degli scambi internazionali e, forse, anche

ad un durevole alleviamento della pressione sul mercato dell'oro.

Intanto, malgrado la svalutazione della sterlina, attuata lo scorso anno, i problemi e le difficoltà della bilancia inglese dei pagamenti non si sono attenuati in misura apprezzabile. La questione è stata esaminata ancora una volta, nel mese di settembre, a Basilea, nel corso di una riunione in cui la Banca dei regolamenti internazionali e dodici Banche centrali hanno concesso alla Gran Bretagna un credito *stand-by* di 2 miliardi di dollari.

La crisi del franco, aggravata dall'eccessivo rafforzamento del marco a seguito del fortissimo saldo attivo della bilancia tedesca dei pagamenti, costituisce l'ultimo aspetto degli squilibri che hanno caratterizzato la situazione monetaria internazionale nel corso di questi dodici mesi.

Gli accordi di Bonn, del novembre scorso, raggiunti fra i Ministri del Tesoro dei dieci Paesi e dal Fondo monetario internazionale, consentono alla Francia di disporre di una linea di credito di circa 3 miliardi di dollari, di cui 2 miliardi concessi dai Governi (Germania: 600 milioni di dollari, Stati Uniti: 500 milioni; Italia: 200 milioni; Belgio, Olanda, Gran Bretagna, Canada, Svizzera e Svezia: 100 milioni ciascuno; Giappone e Banca dei regolamenti internazionali: 50 milioni ciascuno), e circa un miliardo sotto forma di esercizio dei diritti francesi di prelievo dal Fondo monetario internazionale.

La Commissione della Comunità, nel prendere atto degli accordi raggiunti a Bonn, e nel manifestare la sua soddisfazione per la decisione, presa dai Governi interessati, di mantenere la parità delle rispettive monete, ha messo nuovamente in rilievo la necessità di rafforzare la solidarietà monetaria all'interno della Comunità attraverso un maggior coordinamento delle politiche monetarie e l'instaurazione di meccanismi di cooperazione finanziaria fra i Paesi membri. La Commissione ha aggiunto che la collaborazione finanziaria fra i Sei è una condizione indispensabile per il ristabilimento dell'ordine monetario internazionale.

Le possibilità di promuovere una più intensa cooperazione finanziaria in seno alla Comunità erano già state oggetto di discussione a Rotterdam, nel mese di novembre, da parte dei Ministri delle finanze dei Paesi membri: a seguito delle intese raggiunte, era stato dato incarico al Comitato monetario di procedere ad uno studio al riguardo.

*La politica economica a medio termine.*

Il 20 marzo 1968 la Commissione ha presentato al Consiglio il progetto di secondo programma di politica economica a medio termine (periodo 1966-1970). Il progetto non sostituisce quello approvato lo scorso anno, ma ne rappresenta piuttosto un complemento ed un approfondimento. In questo nuovo documento l'accento è posto soprattutto sull'esigenza di una politica globale delle strutture. I criteri cui questa deve rispondere descrivono un modello di sviluppo della Comunità centrato appunto su riforme strutturali. Viene proposta l'attribuzione ai pubblici poteri di responsabilità di intervento il cui obiettivo è di adattare i diversi settori dell'economia alle esigenze del progresso tecnico.

Il progetto di secondo programma di politica economica a medio termine richiama, fra l'altro, gli sviluppi del processo di integrazione economica, l'accresciuta concorrenza internazionale, l'impiego di nuove tecniche, di nuovi sistemi di produzione. Da queste osservazioni esso trae ragione per delineare gli orientamenti di una politica strutturale suscettibile di favorire la produttività e perciò di rafforzare la competitività internazionale dell'industria europea.

Le condizioni strutturali delle imprese esistenti nei diversi settori dell'economia dei Paesi membri non sono, nel giudizio del progetto, sufficientemente avanzate. Al contrario, esse accusano un ritardo sensibile rispetto ai tempi di attuazione dell'unione doganale e al ritmo che segue la liberalizzazione degli scambi mondiali: tale ritardo si traduce nella redditività insufficiente e nello scarso dinamismo di numerose imprese.

Invertire la tendenza significa perciò accelerare i processi di adattamento, incoraggiare la ricerca di nuove tecniche, quella di nuove produzioni. Più volte il progetto sottolinea l'importanza di questi obiettivi per soddisfare i quali esso sollecita una coerente azione dei pubblici poteri, necessariamente coordinata al livello della Comunità, capace di affrancarsi da preoccupazioni d'ordine protezionistico, aperta a moderne concezioni sulla gestione delle imprese.

Ma è anzitutto sulle imprese stesse che ricade la responsabilità di dare corso agli adattamenti che impone l'evoluzione dei mercati e perciò della produzione. L'avvenire richiede più elastiche strutture organizzative, la ricerca assidua, quotidiana, delle migliori combinazioni di produzione, dei metodi aziendali più efficaci e spediti. Si propongono così

problemi di specializzazione e di concentrazione, le sole vie che permetteranno di affrontare con successo la concorrenza internazionale, la lotta sui mercati in espansione, una strategia concepita su scala mondiale.

Al fattore politico spetta la responsabilità di sostenere questo processo di trasformazione e di riadattamento, sopprimendo quanto possa intralciarli, creando quanto possa favorirli.

Nel contesto della Comunità occorre quindi in primo luogo cercare di armonizzare le varie legislazioni, nel contempo, definire lo statuto di una società europea, dare vita ad un sistema di brevetti europei ma, soprattutto, creare delle condizioni perché esista in concreto un mercato europeo dei capitali.

Più marginalmente, il progetto di secondo programma di politica economica a medio termine tratta di alcune speciali misure che, nel contesto della politica delle strutture settoriali, si rendono ormai consigliabili per due importanti settori: quello dei cantieri navali, chiamato ad affrontare problemi di riconversione per poter ragionevolmente sostenere la concorrenza internazionale; quello dell'industria elettronica, il cui avvenire largamente dipenderà da un'azione concertata tra i Paesi membri soprattutto nel campo delle commesse pubbliche.

L'azione di miglioramento delle strutture settoriali chiama naturalmente in causa anche l'agricoltura, messa di fronte, nonostante i progressi tecnici realizzati, ad una domanda poco elastica e ad una offerta che risente ampiamente del comportamento dei fattori naturali. I difficili problemi dell'agricoltura vanno strettamente mantenuti nel contesto di una politica economica e sociale globale e, come avverte il progetto di programma, combinati con quelli degli altri settori. Malgrado i costi, sempre crescenti, che finora ha comportato, una politica di sostegno dei prezzi non permette da sola di migliorare apprezzabilmente le condizioni di vita delle popolazioni agricole: essa dovrà necessariamente essere accompagnata da interventi sulle strutture così incisivi e determinanti da porre le aziende ad un livello competitivo.

I meccanismi della Comunità e le dimensioni economiche di quest'ultima offrono, secondo il progetto di secondo programma di politica economica a medio termine, un terreno adatto allo sviluppo di azioni comuni in materia di ricerca scientifica e tecnologica. Il sistema europeo non deve tuttavia essere chiuso: nella ricerca è anzi indispensabile la cooperazione più estesa, anche quella, per-

ciò, dei Paesi non membri della Comunità capaci di contribuirvi. Occorrerà operare concretamente per favorire l'adeguamento dell'economia europea alle nuove realtà del mercato, a quelle che impone la tecnica più avanzata. Occorre perciò superare le possibilità nazionali, oggi insufficienti e, avvalendosi di più vaste dimensioni, promuovere in comune la ricerca e l'utilizzazione commerciale dei suoi risultati.

#### CAPITOLO 6.

### La politica regionale. La politica sociale. Il Fondo Sociale Europeo

#### La politica regionale.

L'Italia annette una particolare importanza alla realizzazione di una politica regionale della Comunità che sia ispirata ai principi del Trattato di Roma per quanto riguarda l'armonioso sviluppo dell'economia comunitaria.

Il capitolo 6 del Programma di politica economica a medio termine approvato dal Consiglio dei Ministri nel febbraio 1967, e ampiamente illustrato nella Relazione al Parlamento per l'anno 1967 costituisce il fondamento della politica che la Comunità si propone di seguire tuttora al riguardo.

Nell'ambito dei servizi della Commissione della Comunità Europea è stata di recente costituita, per stimolare la realizzazione di tale politica, un'apposita Direzione generale.

La Commissione ha già finanziato — come si è riferito nelle precedenti Relazioni — lo studio per un « polo di sviluppo » nelle Puglie, e aderendo ad una richiesta del Governo italiano ha deciso di iniziare prossimamente uno studio per la realizzazione di un polo turistico in Calabria e un altro studio per il potenziamento economico della regione Friuli-Venezia Giulia.

La Banca europea per gli investimenti europei continua ad essere elemento primario per la realizzazione della politica regionale. Anche nel corso del 1968 l'attività della Banca si è svolta in conformità alle disposizioni del Trattato di Roma e nel quadro degli accordi e delle convenzioni di associazione.

Durante l'esercizio 1967 la Banca ha finanziato 25 progetti per complessivi 162,27 milioni di unità di conto (pari a lire 101 miliardi 418.750.000) di cui 13 riguardavano l'Italia per un ammontare complessivo di

65,12 milioni di u.c. (pari a lire 40 miliardi 700.000.000).

Con i progetti approvati nel 1967 sale a 98 (su 137 operazioni nella Comunità) il numero dei progetti finanziati in Italia dalla BEI, per un ammontare di 523,63 milioni di u.c. (pari a lire 327.268.750.000) su un totale complessivo di 765,45 milioni (pari a lire 478.406.250.000) investiti nei sei Paesi.

Tra i prestiti di maggior rilievo concessi all'Italia dalla BEI, figurano quelli relativi alla costruzione del tronco San Remo — confine francese dell'« Autostrada dei fiori », quelli relativi alla estensione della produzione dello stabilimento di Pomigliano d'Arco dell'Alfa Romeo II, quello per la realizzazione e l'ammodernamento del cantiere navale di Monfalcone, quello per il potenziamento e l'ammodernamento delle reti telefoniche in Sicilia ed in Calabria.

Nel 1968 la BEI ha concesso alla Cassa per il Mezzogiorno cinque prestiti per un ammontare pari a lire 7,925 miliardi (unità di conto 12,68 milioni) per la realizzazione di progetti insediati nel Mezzogiorno continentale e in Sardegna.

Tali progetti riguardano:

1. — Ampliamento ed ammodernamento di uno stabilimento per il prelevamento ed imbottigliamento di acqua minerale e la produzione di bevande non alcoliche a Riardo (Caserta).

2. — Ampliamento ed ammodernamento di uno stabilimento per la produzione di filati di cotone destinati alla produzione di filo da cucire Piemonte d'Alife (Caserta).

3. — Costruzione di uno stabilimento per la confezione di abiti a Montesilvano (Pescara).

4. — Promozione della piccola e media industria nel Mezzogiorno continentale.

5. — Costruzione di uno stabilimento per la fabbricazione di parti meccaniche ed attrezzi ad aria compressa a Cagliari.

#### Politica sociale.

Uno degli obiettivi principali della Comunità è quello del « miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro della manodopera », indicato dall'articolo 117 del Trattato, che costituisce appunto il fondamento della politica sociale comunitaria. È evidente la stretta correlazione che deve esistere, come da parte italiana è stato sempre messo in rilievo, tra detta politica sociale e la politica economica

in generale, nei suoi molteplici aspetti. Ciò anche in rapporto al recente programma relativo alla politica economica a medio termine.

Conscio di tali esigenze, il Consiglio, nella sessione del 29 febbraio 1968, nell'esaminare il programma di azione nel campo sociale, ha deciso di procedere ad uno studio delle correlazioni esistenti tra la politica sociale e le altre politiche della Comunità, invitando la Commissione ad elaborare un rapporto al riguardo.

Tale rapporto è stato di recente preparato e sarà sottoposto al Consiglio nella prossima sessione dedicata alle questioni sociali.

È da auspicare che i risultati di tale esame possano indurre i Paesi membri a dare maggiore impulso all'attività comunitaria nel campo sociale, i cui progressi sono stati finora certamente inferiori alle nostre aspettative.

Infatti, a parte le importanti realizzazioni, già ampiamente descritte, conseguite nel campo della libera circolazione delle persone e della sicurezza sociale dei lavoratori che si spostano da un Paese all'altro della Comunità — campo nel quale precise disposizioni del Trattato fissavano obiettivi e programmi dettagliati — negli altri settori della politica sociale, e specie in quelli non regolati da precise disposizioni del Trattato, l'azione comunitaria ha trovato maggiori difficoltà ad individuare le proprie linee direttrici.

La Commissione ed il Consiglio hanno continuato a seguire con attenzione l'evoluzione della situazione dei mercati del lavoro e dell'occupazione nei sei Paesi della Comunità. Un rapporto al riguardo che si riferiva al 1967 ma che esaminava anche le tendenze in atto per i primi mesi del 1968, è stato preparato anche quest'anno dalla Commissione ed è stato presentato al Consiglio, che ne ha preso nota nella seduta del 29 luglio u.s. dedicata alle questioni sociali.

Tale rapporto fa stato, nelle sue conclusioni, di tendenze al miglioramento, nell'insieme della Comunità, rispetto alla situazione precedente, caratterizzata da una diminuzione del volume dell'occupazione a seguito del rallentamento che si era registrato nell'espansione economica.

Tali tendenze al miglioramento, peraltro, non hanno sempre trovato una corrispondenza del tutto favorevole in Italia, dove il livello dell'occupazione, in netta ripresa nel 1967 come si evince dalle indagini campionarie dell'Istat e del Ministero del lavoro, non ha avuto eguale riscontro nel corso dei primi mesi del 1968.

Il rapporto, inoltre, dopo aver messo in evidenza l'interdipendenza della situazione del mercato del lavoro dei sei Paesi e le ripercussioni che le misure adottate in un Paese provocano sul mercato del lavoro degli altri Paesi formula alcune raccomandazioni sia per l'azione dei singoli Stati, che per quella da svolgere a livello comunitario e da parte dell'insieme degli Stati membri: migliorare i sistemi di ricerca, di rilevamento e di analisi dei problemi del lavoro; mettere in opera un insieme diversificato di provvedimenti atti ad aumentare l'occupazione e ridurre la disoccupazione, e comprendenti misure nel settore dell'orientamento e della formazione professionale dei lavoratori.

La realizzazione dell'unione doganale e la costituzione di un vasto mercato comunitario comporteranno, specie in relazione alla adozione di misure più spinte di razionalizzazione e di meccanizzazione della produzione, notevoli modificazioni nella struttura dell'economia, sia nel settore industriale che in quello secondario, oltre che nel settore agricolo.

Ne conseguiranno quindi ripercussioni importanti sul mercato dell'impiego dei Paesi membri. Per mantenere l'equilibrio tra la domanda e l'offerta di lavoro non saranno sufficienti misure da adottare nell'esclusivo ambito nazionale ma sarà necessaria una politica coordinata a livello europeo in materia di occupazione, non dissociata da una programmazione europea che tenga conto delle disparità strutturali e degli squilibri esistenti in alcune regioni della Comunità.

Per approfondire l'esame di tali problemi il nostro Ministro del lavoro e della previdenza sociale, cui si è associato il Ministro del lavoro lussemburghese, ha proposto di convocare un incontro tripartito, sul piano comunitario, tra i Ministri del lavoro dei sei Stati membri, i rappresentanti della Commissione ed i rappresentanti delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori.

Superate notevoli difficoltà iniziali, nella sessione del Consiglio delle Comunità dedicata agli affari sociali, il 29 luglio 1968, si è ottenuto un accordo di massima dei Governi per realizzare questo incontro. Restano tuttavia ancora da decidere talune modalità di organizzazione di importanza non secondaria.

Nel 1968 sono proseguiti, sia pure in maniera piuttosto frammentaria, date le divergenti posizioni assunte da alcuni Paesi membri, i lavori relativi all'armonizzazione delle legislazioni sociali, conformemente all'articolo 118 del Trattato.

La Commissione, che ha il compito di promuovere a tale fine la collaborazione tra gli Stati membri, ha continuato la sua attività esistente nei vari settori (menzionati esplicitamente dal predetto articolo del Trattato e che debbono formare oggetto di tale collaborazione): impiego; diritto del lavoro; salari, durata del lavoro, ferie e altre condizioni di lavoro; orientamento, formazione e perfezionamento professionale; sicurezza sociale; prevenzione infortuni e malattie professionali; igiene del lavoro; diritto sindacale e contrattazione collettiva. A tal fine la Commissione ha organizzato riunioni ed incontri di esperti, spesso a carattere tripartito.

In tale vasto settore il Governo italiano ha affrontato con spirito pragmatico i numerosi problemi di sostanza e di forma che ostacolavano la collaborazione degli Stati membri. In coerenza con l'orientamento generale del Governo italiano sull'interpretazione e l'applicazione del Trattato nel suo insieme, si è sempre data agli articoli 117 e 118 l'interpretazione più incisiva e necessaria per portare ad una effettiva armonizzazione delle singole legislazioni nazionali e quindi ad una concreta politica sociale comunitaria.

L'azione svolta da parte italiana è stata, pertanto, costantemente diretta a sostenere le iniziative adottate al riguardo dalla Commissione, riconoscendole tutti i poteri che sono indispensabili per raggiungere gli scopi posti da questa parte del Trattato.

Anche nel corso del 1968 a questa posizione italiana ha però fatto riscontro quella diversa, anche se notevolmente differenziata, degli altri Governi che danno dei summenzionati articoli una interpretazione più restrittiva: di conseguenza non è stato possibile conseguire nel corso del 1968 risultati concreti in questo campo.

Un settore in cui le esigenze di « armonizzazione » appaiono particolarmente pressanti è quello della *sicurezza sociale*, anche se l'impresa si presenta come notevolmente complessa: in particolare, sono stati effettuati dalla Commissione, o sono in corso, sia studi di carattere generale, che dovranno costituire la base per l'ulteriore azione di « armonizzazione » (studi di carattere statistico, quelli sui regimi complementari, quelli sull'incidenza economica della sicurezza sociale, approfondimento della situazione in certi settori determinati), sia lavori più specifici, anche se per ora di carattere preliminare, che si prefiggono l'adozione di strumenti comunitari destinati all'« armonizzazione » delle legislazioni nazionali in qualche campo ben

determinato, specie in quello della definizione comune di alcune nozioni utilizzate dai regimi nazionali di sicurezza sociale.

Anche in materia di prevenzione infortuni continuano sia i lavori di studio sia quelli pratici rivolti alla elaborazione di strumenti destinati all'armonizzazione delle norme di prevenzione in certi campi determinati.

Nel corso del 1968 ha avuto luogo una riunione del gruppo di esperti governativi in materia d'igiene e sicurezza del lavoro per l'esame tecnico di un progetto di direttiva che modifica quella del 27 giugno 1967 concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio ed all'etichettatura delle sostanze pericolose.

La Commissione ha inoltre organizzato una riunione di esperti governativi degli Stati membri, responsabili dei servizi nazionali di controllo medico sul lavoro, per un esame delle attività svolte in proposito.

Gli esperti governativi sono stati in particolare consultati sui tre studi seguenti:

- lavoro nei cassoni ad aria compressa;
- rumori nelle imprese e protezione dei lavoratori contro i rumori nocivi;
- vaccinazione dei lavoratori esposti a rischi particolari.

Dopo un ampio scambio di vedute si è deciso di istituire un gruppo di lavoro composto di medici e d'ingegneri, incaricato di analizzare a fondo lo studio relativo al lavoro nei cassoni ad aria compressa. Per quanto concerne lo studio sui provvedimenti per diminuire i rumori nelle imprese e proteggere i lavoratori contro i rumori nocivi, è stato convenuto di riprendere l'esame di questi importanti problemi prossimamente in un quadro più vasto.

Inoltre è stato elaborato per la Comunità, da parte del nostro Ministero del lavoro, un dettagliato rapporto sulla situazione di applicazione, nel nostro Paese, di due raccomandazioni CEE; quella del 23 luglio 1962 relativa all'adozione di una lista europea delle malattie professionali e quella del 20 luglio 1966 relativa alle condizioni di indennizzabilità delle vittime delle malattie professionali, che erano state adottate in vista della continua evoluzione ed espansione industriale e della introduzione di sempre nuove tecniche e metodi lavorativi implicanti eventualmente l'azione di nuovi agenti tecnicopatici.

Altro settore di notevole importanza è quello dell'armonizzazione delle statistiche sociali. La Commissione ha presentato un rap-

porto al Consiglio, nel quale fa stato delle principali difficoltà che si incontrano in materia e avanza delle proposte di soluzione. La questione è ora allo studio del Comitato dei rappresentanti permanenti e del gruppo questioni sociali.

Sempre nel campo della armonizzazione sociale, altri studi sono in corso che riguardano: i metodi di previsione della popolazione attiva; la durata del lavoro; il lavoro domenicale; la occupazione nell'edilizia; l'evoluzione dell'occupazione nelle costruzioni navali, nell'industria tessile e nell'industria elettronica; l'occupazione e le condizioni di vita e di lavoro delle donne; il regolamento dei conflitti collettivi di lavoro; la protezione contro i licenziamenti; l'accesso nei consigli di impresa; eccetera.

Va pure citata l'attività rivolta all'elaborazione di norme circa l'armonizzazione di certe disposizioni in materia sociale per i trasporti su strada.

Il complesso di questi lavori, se sarà coronato da successo, potrà consentire, in un secondo tempo, progressi concreti sulla via dell'armonizzazione dei sistemi sociali dei sei Paesi.

Settore di particolare rilievo della politica sociale comunitaria è quello della *formazione professionale*. Il Governo italiano ha continuato ad adoperarsi per pervenire ad una politica comune in materia, nonostante la normativa piuttosto debole del Trattato di Roma, che, all'articolo 128, si limita a dare al Consiglio il mandato di stabilire i principi generali di tale politica comune, ai fini dello sviluppo armonioso delle economie nazionali, e del mercato comune, senza tuttavia fissare direttive precise al riguardo.

Nel quadro di tali principi, che vennero adottati dal Consiglio nel 1963, sono attualmente in corso lavori sulla equiparazione dei livelli minimi di formazione professionale, equiparazione che costituisce la premessa per arrivare al reciproco riconoscimento delle qualifiche, dei certificati e degli altri titoli professionali nell'ambito dei Paesi della Comunità.

Da parte della Commissione sono in corso di elaborazione progetti di « raccomandazione del Consiglio » relativi ai profili del tornitore, del fresatore e del rettificatore. Si tende cioè a far adottare dal Consiglio delle dichiarazioni che, pur in mancanza di disposizioni coercitive, costituiscono almeno un forte impegno morale per i Paesi membri.

Tali lavori, che potranno essere successivamente estesi ad altri settori, sono molto im-

portanti per il nostro Paese anche ai fini della libera circolazione dei lavoratori.

Altre iniziative nel settore della formazione professionale sono allo studio nel quadro dei lavori per la riforma del Fondo sociale europeo.

Sono inoltre continuati (luglio 1968) i contatti fra i rappresentanti dei sei Paesi, allo scopo di registrare i risultati conseguiti nell'applicazione della raccomandazione 18 luglio 1966 della CEE in materia di *orientamento professionale* dei lavoratori, in merito alla quale i competenti servizi comunitari hanno recentemente diramato la prevista relazione sull'evoluzione delle attività di orientamento scolastico e professionale, in ordine agli anni dal 1964 al 1966.

Per quanto concerne il principio della *parità di retribuzione* fra i lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile, sancito dall'articolo 119 del Trattato di Roma il Governo italiano ha svolto, in tutte le occasioni e nelle sedi più competenti, un'intensa azione rivolta a far sì che tale obiettivo venga conseguito in modo concreto e completo.

In proposito si fa presente che tale principio — solennemente affermato anche dall'articolo 37 della nostra Carta Costituzione — ha in pratica trovato piena applicazione nel nostro Paese fin dal tempo della ratifica della Convenzione n. 100 dell'O.I.L. avvenuta l'8 giugno 1956. In effetti una intensa attività sindacale, costantemente seguita ed affiancata dall'azione del Governo, è stata svolta per raggiungere in pratica una effettiva eguaglianza di retribuzione fra lavoratori e lavoratrici a parità di lavoro, ed attuata per mezzo di diversi accordi interconfederali e successivi numerosi contratti settoriali ed integrativi.

Si può quindi affermare che la questione della parità salariale sia ormai in via di completa risoluzione in Italia e che eventuali marginali differenze di remunerazioni tutt'ora esistenti — destinate anch'esse ad essere eliminate — non incidono sulla piena attuazione del principio in esame.

È evidente perciò l'interesse preminente del Governo italiano a che gli altri Stati facenti parte della Comunità eliminino completamente ogni forma di discriminazione, e ciò al fine di evitare sia il verificarsi di squilibri in campo sociale, sia conseguenze rilevanti sul piano economico che potrebbero derivare dalle ripercussioni della concorrenza dovute ad un minor costo della manodopera femminile rispetto a quella maschile.

Nel corso dell'estate è stato messo a punto dalla Commissione della CEE il 1° rapporto

sul seguito dato dai Paesi membri alla raccomandazione della Commissione stessa del 1965 relativa agli *alloggi per i lavoratori migranti*.

Così pure è stato messo a punto il 2° rapporto sulla applicazione della raccomandazione della Commissione del 1963 sui *servizi sociali per i lavoratori migranti*. A tale riguardo va citata l'azione svolta dal nostro Paese per la riorganizzazione dei servizi sociali in favore dei nostri lavoratori migranti e delle loro famiglie, sia presso i nostri Uffici all'estero, sia in Italia, presso gli Uffici del lavoro e i centri di emigrazione.

Nel corso del 1968 è infatti proseguita l'azione del Ministero degli affari esteri intesa a potenziare ed a riorganizzare i servizi che si occupano presso le Ambasciate e i Consolati all'estero della tutela e dell'assistenza dei nostri lavoratori e delle loro famiglie. In particolare sono stati recentemente creati nell'ambito delle predette rappresentanze degli « Uffici Lavoro ed Assistenza Sociale ».

Nel quadro delle recenti disposizioni legislative sul riordinamento di detto Ministero, che prevedono la specializzazione sociale dei cancellieri, sono stati banditi tre concorsi (ed un quarto è in corso) in base ai quali sono stati assunti in ruolo 43 cancellieri aventi tale specializzazione.

È altresì in via di potenziamento la rete consolare degli assistenti sociali assunti a contratto. Si sta infatti ora perfezionando l'assunzione, disposta nel 1968, ai 16 nuovi elementi, che si aggiungono ai 57 assistenti sociali, già in servizio. Sempre nel 1968 sono state impartite agli Uffici consolari nuove disposizioni nell'intento di riorganizzare e disciplinare in modo migliore i compiti degli assistenti sociali.

Il nucleo principale dei predetti assistenti sociali presta servizio in Europa ed una gran parte di essi nei Paesi della CEE. L'azione si inquadra pertanto perfettamente nella summenzionata raccomandazione della Commissione.

Per quanto concerne l'azione all'interno del Paese, il Ministero del lavoro ha provveduto ad estendere a tutti gli Uffici del lavoro ed ai centri di emigrazione tale attività assistenziale — in precedenza svolta soltanto presso alcuni dei predetti organi periferici — affidandola, a seguito di licitazione privata, all'Ente italiano di servizio sociale (E.I.S.S.).

È stata pertanto stipulata con l'Ente in parola una apposita convenzione, in data 8 luglio 1967, che fa obbligo al predetto Ente di assicurare in modo continuativo il servi-

zio di cui trattasi, mediante l'opera di propri assistenti sociali diplomati e di supervisori centrali e periferici.

La rete assistenziale predisposta in attuazione di tale convenzione comporta l'impiego complessivo di 98 assistenti sociali che esplicano la loro attività essenzialmente in materia di assistenza dei lavoratori migranti, e dei loro familiari.

Circa l'efficienza tecnica del servizio nonché il perfezionamento e l'aggiornamento del personale, si segnala che l'E.I.S.S. vi provvede:

— con la supervisione del lavoro svolto dagli assistenti sociali;

— con periodiche riunioni degli assistenti sociali per scambi di idee e di esperienze e per assicurare il miglior coordinamento del servizio;

— con l'organizzazione di corsi annuali di aggiornamento per gli assistenti sociali.

L'iniziativa in parola, quindi, potenzia le funzioni istituzionalmente attribuite agli Organi periferici dell'Amministrazione in materia di interventi assistenziali volti a favorire la mobilità territoriale dei lavoratori, mentre, d'altra parte, realizza un notevole passo avanti nell'applicazione della citata raccomandazione della CEE.

#### *Fondo sociale europeo.*

Nel corso del 1968 sono continuate le attività del Fondo sociale europeo che è l'unico strumento finanziario di intervento della Comunità nel campo sociale, sulla base del regolamento n. 9 del Consiglio e dei successivi regolamenti modificativi ed integrativi con i quali si è data attuazione alle disposizioni contenute negli articoli 123, 124 e 125 del Trattato.

È sempre il settore della riqualificazione professionale dei lavoratori disoccupati che ha formato oggetto della maggior parte degli interventi del Fondo. Il resto è stato attribuito al settore delle indennità di prima sistemazione ai lavoratori che si spostano da una zona all'altra della Comunità, mentre nessun intervento è stato effettuato nel terzo settore di competenza del Fondo: le indennità ai lavoratori che perdono in tutto e in parte la loro occupazione a seguito di processi di riconversione delle imprese.

La ripartizione tra i Paesi membri dei contributi concessi dal Fondo, dalla sua entrata in vigore al 31 dicembre 1967, figura nel seguente prospetto:



## V LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Prospetto dei contributi concessi dal fondo sociale europeo dalla sua entrata in funzione  
(20 settembre 1960 al 31 dicembre 1967)

P A E S I	RIQUALIFICAZIONE		NUOVA SISTEMAZIONE		T O T A L I	
	Importo dei contributi (in Lire)	Lavoratori interessati	Importo dei contributi (in Lire)	Lavoratori interessati	Importo dei contributi (in Lire)	Lavoratori interessati
Belgio . . . . .	{ 1.970.916.250 (1.556.472.000)	{ 6.781 (5.864)	{ 1.320.000 (923.000)	{ 12 (9)	{ 1.972.236.250 (1.557.395.000)	{ 6.793 (5.873)
Francia . . . . .	{ 7.735.111.250 (6.642.577.000)	{ 22.213 (20.588)	{ 265.746.250 (259.908.000)	{ 58.836 (58.836)	{ 8.000.858.125 (6.902.485.000)	{ 81.049 (79.424)
Germania . . . . .	{ 7.935.221.875 (4.809.963.000)	{ 45.777 (38.780)	{ 433.337.500 (385.107.000)	{ 71.239 (64.377)	{ 8.368.558.125 (5.195.070.000)	{ 117.016 (103.157)
Italia . . . . .	{ 11.249.562.500 (9.908.200.000)	{ 171.082 (142.830)	{ 1.229.760.625 (1.212.614.000)	{ 167.911 (167.652)	{ 12.479.323.750 (9.120.814.000)	{ 338.993 (310.482)
Lussemburgo . . . . .	{ 8.060.000 (5.519.000)	{ 96 (92)	{ — —	{ — —	{ 8.060.000 (5.519.000)	{ 96 (92)
Paesi Bassi . . . . .	{ 3.132.851.250 (2.453.345.000)	{ 9.597 (8.502)	{ 9.701.875 (9.314.000)	{ 217 (205)	{ 3.142.553.125 (2.462.659.000)	{ 9.814 (8.707)
TOTALI . . . . .	{ 32.031.718.750 (23.376.076.000)	{ 255.546 (216.656)	{ 1.883.618.750 (1.867.867.000)	{ 298.215 (219.097)	{ 33.971.953.750 (25.243.942.000)	{ 553.761 (507.735)

N.B.: I dati tra parentesi si riferiscono al periodo 20 settembre 1960 - 31 dicembre 1966.

La situazione è tutt'oggi, come si può constatare dal prospetto stesso, ancora favorevole per il nostro Paese (tenuto anche conto del fatto che l'Italia contribuisce al Fondo con una quota pari al 20 per cento, inferiore a quella della Francia e della Repubblica Federale Tedesca, che ammonta al 32 per cento), ma certamente in misura inferiore a quanto sarebbe stato legittimo da parte nostra aspettarsi, in virtù del protocollo speciale concernente l'Italia annesso al Trattato di Roma, il quale menziona esplicitamente la funzione che il Fondo sociale avrebbe dovuto avere per la soluzione dei problemi strutturali che si pongono nel nostro mercato del lavoro.

Per di più negli interventi operati nei primi nove mesi del 1968, la tendenza è ancor meno favorevole e, se le cifre definitive relative all'intero anno confermano un saldo attivo per il nostro Paese, ciò sarà soprattutto dovuto alla nostra ridotta quota di contribuzione.

Infatti, se da un lato il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ha svolto una efficace opera di sensibilizzazione e di stimolo, sia nei confronti dei propri organi periferici, sia nei confronti dei numerosissimi Enti di diritto pubblico abilitati a far ricorso al Fondo sociale europeo, e se conseguentemente tale opera ha consentito un più positivo gettito delle nostre richieste di rimborso, d'altro lato sono notevolmente aumentate le richieste di rimborso di altri Paesi, e in particolare della Repubblica federale e della Francia, che il Fondo sociale europeo ha preso in considerazione.

L'esigenza di una ristrutturazione del Fondo sociale, già prevista del resto per la fine del periodo transitorio dall'articolo 126 del Trattato, ma che si è manifestata già da alcuni anni, diventa quindi per noi sempre più evidente.

È chiaro infatti, come si è accennato più sopra con riferimento ai problemi dell'occupazione, che, di fronte alle modificazioni in atto nella struttura dell'economia ed alle conseguenti ripercussioni sui mercati del lavoro, occorrerà adattare la manodopera disponibile alle nuove esigenze.

La frequenza e l'accelerazione dei mutamenti di strutture sono un dato permanente della vita economica e sociale moderna. Esse sottolineano l'importanza di una azione costante intesa a promuovere all'interno della Comunità le possibilità di occupazione e la mobilità geografica e professionale dei lavoratori, azione che l'attuale strutturazione del

Fondo sociale europeo non consente di svolgere.

Per il nostro Paese inoltre resta essenziale la funzione del Fondo in relazione ai problemi dovuti alla disoccupazione strutturale, ancora acuti in talune regioni italiane,

La questione della ristrutturazione del Fondo, specie ad iniziativa dell'Italia, oltre che della Commissione, ha continuato pertanto, nel 1968, a formare oggetto di intensa attività nelle varie sedi comunitarie.

Una prima fase di lavori, iniziata con la presentazione al Consiglio da parte della Commissione di due progetti di regolamenti, si era conclusa, come riferito nella precedente relazione al Parlamento, alla fine del 1967 con un nulla di fatto; malgrado gli sforzi del nostro Paese e della Commissione stessa.

Una nuova fase di lavori si è aperta all'inizio del 1968. Da un lato la Commissione ha investito della questione il Comitato del Fondo sociale, il quale ha recentemente formulato il proprio avviso sulla questione, avviso che consentirà alla Commissione stessa di presentare al Consiglio, come richiesto dall'articolo 126 del Trattato, il proprio parere formale.

D'altro lato, è continuato l'esame della questione anche in sede di Consiglio; dopo ampie discussioni in diverse riunioni del Comitato dei rappresentanti permanenti e del Gruppo questioni sociali, è stato presentato un rapporto alla sessione del Consiglio del 29 luglio u.s. dedicata alle questioni sociali, nel corso della quale è stato deciso di sospendere la trattazione della questione in attesa del parere della Commissione.

I lavori in ambedue le sedi sono stati caratterizzati dal fatto che i complessi problemi in trattazione sono stati soprattutto esaminati nell'ottica dell'attuale regolamentazione. Anche se sono state presentate nuove idee, esse hanno molto stentato a liberarsi dai vecchi schemi. L'esame della questione è rimasto pertanto centrato sui tre tipi di interventi attuali: rieducazione professionale dei disoccupati, nuova sistemazione dei lavoratori che si spostano da una zona all'altra della Comunità, aiuti ai lavoratori che perdono parzialmente o totalmente la loro occupazione a seguito di processi di riconversione delle imprese.

Alla ripresa dei lavori in sede di Consiglio, non appena la Commissione avrà presentato il suo parere, spetterà al nostro Paese di assumere ancora una volta una posizione di punta, come del resto ha sempre fatto nel settore sociale, e battersi per una riforma del

Fondo che, senza perdere di vista l'obiettivo fondamentale, che è quello della elevazione del tenore di vita dei lavoratori, tenga conto da un lato dell'evoluzione intervenuta nella situazione del mercato dell'impiego dei Paesi membri e dall'altro dell'esigenza di continuare a riconoscere al nostro Paese quella posizione speciale che è alla base del protocollo concernente l'Italia annesso al Trattato di Roma.

*Provvidenze a favore dei lavoratori licenziati dalle miniere solfifere italiane.*

Con la decisione del Consiglio dei Ministri del 22 dicembre 1966, e con la decisione della Commissione del 17 maggio 1967, la Comunità Economica Europea ha provveduto a stanziare 4,2 milioni unità di conto (pari a lire 2.625.000.000) per la erogazione di provvidenze a favore dei lavoratori licenziati dalle miniere di zolfo italiane. Tali provvidenze consistono in indennità forfettarie, di attesa, in assegni mensili, nella prosecuzione della contribuzione per l'assicurazione di vecchiaia e per l'assistenza malattia e in borse di studio per la formazione professionale dei figli dei lavoratori licenziati.

Per lo stanziamento nel nostro bilancio di una corrispondente somma a carico dello Stato italiano e per l'organizzazione amministrativa relativa alla erogazione delle anzidette provvidenze è stata emanata la legge 1° marzo 1968, n. 231.

#### CAPITOLO 7

### La politica della ricerca scientifica. Il brevetto europeo

Il perfezionamento dell'unione doganale e le crescenti esigenze che parallelamente propone l'istituzione di un mercato comune europeo hanno messo a fuoco la necessità di promuovere anche una politica concertata della ricerca scientifica e dello sviluppo tecnologico. Sono esigenze queste sentite in tutti i Paesi in fase industriale avanzata e che in vario modo sono state affrontate sul piano nazionale dai poteri pubblici come al livello delle imprese. È ormai ovunque riconosciuto il valore del fattore tecnologico sulla dinamica della produttività. Si tratta di materia complessa che richiede l'intervento del potere pubblico come il concorso delle imprese private, non essendo concepibile una azione di promozione tecnologica che non muova dalla ricerca fondamentale per giungere, via

via, a quella applicata, allo sfruttamento industriale, alla commercializzazione.

Queste comuni esigenze sono state naturalmente sentite sul piano europeo. Così, il 31 ottobre 1967, una risoluzione del Consiglio dei ministri — com'è stato riferito nella precedente relazione al Parlamento — ha espresso la volontà dei sei Paesi di intraprendere una azione per armonizzare le condizioni di ordine giuridico e fiscale suscettibile di favorire la ricerca scientifica e l'innovazione tecnologica nella Comunità.

L'atto del Consiglio ha individuato in sette settori le prime possibilità di cooperazione comunitaria: informativa, telecomunicazioni, trasporti, oceanografia, metallurgia, inquinamento degli elementi naturali e merceologia.

Per questi lavori è stato costituito un apposito Gruppo di esperti presieduto dal signor Maréchal, e perciò denominato « Gruppo Maréchal ». Una volta analizzate le possibilità di cooperazione esistenti, il Gruppo ha il compito di procedere ad un confronto tra i metodi nazionali seguiti per l'elaborazione di piani, programmi e bilanci generali della ricerca. Nel suo rapporto al Consiglio esso dovrà inoltre definire le condizioni necessarie per permettere ad altri Stati europei interessati ai problemi della ricerca in comune di partecipare all'azione ed alla cooperazione nei settori sopra indicati.

Il « Gruppo Maréchal » ha già redatto alcuni progetti e relazioni provvisori, ma il lavoro affidatogli ha subito una battuta di arresto in conseguenza del deludente andamento dei lavori del Consiglio concernente le domande di adesione alla Comunità da parte della Gran Bretagna, della Danimarca, della Irlanda e della Norvegia.

Trattandosi di materia che non rientra formalmente in quelle coperte dal Trattato e non potendosi disconoscere che l'apporto del Regno Unito nel campo tecnologico è fondamentale, è comprensibile che la ripresa dei lavori del Gruppo Maréchal siano stati condizionati dall'ammissione del principio della estensione alla Gran Bretagna della collaborazione in tale settore.

A queste considerazioni si ispira la nota che il Governo belga ha presentato sulla cooperazione tecnologica europea il 27 febbraio 1968 ed il cui contenuto ha ricevuto l'appoggio di cinque dei sei Stati membri. In un certo senso può dirsi che l'orientamento della risoluzione del 31 ottobre 1967 è superato dalla idea belga di promuovere, a Sette, una vera e propria politica europea che abbracci tutte

le fasi del processo tecnologico, da quella della ricerca fondamentale fino allo sfruttamento commerciale delle innovazioni.

In tale ordine di idee si è sempre mosso il Governo italiano considerando come parte essenziale del collegamento da stabilirsi con la Gran Bretagna la cooperazione tecnologica. Nel Consiglio del 27 settembre fu soprattutto per insistenza nostra se fu possibile definire una posizione comune dei cinque Governi membri delle Comunità (senza cioè l'accordo della Francia) fondata sulla connessione irrinunciabile tra eventuali « arrangiamenti » commerciali fra la Comunità e la Gran Bretagna, da concludersi nella prospettiva dell'adesione, ed una collaborazione tecnologica a Sette (ripresa dei lavori del Gruppo Maréchal e conferenza a sette dei ministri responsabili per il settore tecnologico).

Tali sforzi congiunti per mantenere una connessione fra il problema della collaborazione scientifica e tecnologica e quello dello ampliamento della Comunità ha condotto ad un primo risultato positivo. Il Consiglio del 9-10 dicembre ha approvato il seguente testo, il quale menziona in modo specifico — secondo quanto da noi richiesto — che i Paesi europei candidati all'adesione dovranno figurare fra quelli destinatari delle proposte di collaborazione che saranno suggerite dal Gruppo Maréchal.

1) Il Consiglio, i Governi degli Stati membri e la Commissione metteranno in opera, prima del 1° luglio 1969, le disposizioni previste dalla risoluzione del Consiglio delle Comunità europee del 31 ottobre 1967 (Lussemburgo) sulla cooperazione nel settore della ricerca scientifica e tecnica.

2) A tal fine il Gruppo di lavoro « politica della ricerca scientifica e tecnica » (« Gruppo Maréchal ») del Comitato di politica economica a medio termine sottoporrà al Consiglio, prima del 1° marzo 1969 e alle condizioni previste in detta risoluzione, il rapporto che era stato incaricato di redigere e che dovrà prendere in considerazione le possibilità di cooperazione con i Paesi terzi europei, conformemente al mandato affidatogli dal Consiglio il 31 ottobre 1967.

3) Il Consiglio esaminerà il rapporto del Gruppo di lavoro « della politica della ricerca scientifica e tecnica » e ne trarrà le prime conclusioni particolarmente in tema di azioni concrete da intraprendere. Alla luce di tali conclusioni il Consiglio trasmetterà delle proposte di cooperazione ai Paesi europei interessati e in particolare ai Paesi che hanno presentato domanda di adesione. Il Consiglio

firmerà la lista di tali Paesi e allegherà alle proposte di cooperazione il rapporto del Gruppo di lavoro.

4) Il Consiglio raccoglierà, nei modi più appropriati, le opinioni dei Paesi terzi europei interessati alle proposte che saranno state loro comunicate. Il Consiglio delibererà sulle risposte ricevute, nonché sui suggerimenti che gli saranno stati eventualmente presentati dai Paesi terzi. Il Consiglio ed i Paesi interessati convocheranno delle riunioni d'esperti, per esaminare i problemi tecnici, finanziari, eccetera, posti dalla realizzazione delle azioni prese in considerazione. Gli esperti della Commissione parteciperanno a tali riunioni.

5) Questo esame avrà lo scopo di preparare delle deliberazioni tra i Ministri della scienza e della tecnologia dei sei Paesi membri e degli altri Paesi interessati, con i rappresentanti della Commissione, in vista di prendere le necessarie decisioni sulle varie azioni di cui sarà prevista la realizzazione.

Pur trattandosi unicamente di meccanismi procedurali, resta tuttavia degno di nota il fatto che per la prima volta è stata unanimamente ammessa la possibilità, per un settore di vitale importanza per lo sviluppo futuro dell'economia europea, di un collegamento speciale fra Paesi membri e Paesi candidati.

#### *Il brevetto europeo.*

Il problema del regime giuridico della proprietà industriale è stato sollevato su iniziativa francese prima del noto *memorandum* presentato nella sessione del Consiglio del 5 novembre e successivamente in una serie di proposte avanzate nel Consiglio del 9 dicembre.

Tali proposte prevedono l'istituzione di un « sistema europeo » per il rilascio dei brevetti, in un quadro geografico più ampio di quello dei Sei e comprendente gli altri Paesi europei noti per la loro capacità inventiva; non appena i Sei avranno precisato le loro idee in argomento, essi inviteranno gli altri Paesi europei ad unirsi a loro per creare, senza indugio, tale « sistema », il quale sarebbe fondato su regole — di diritto e di procedura — unificate e comportanti la ricerca dell'antiorità e l'esame della brevettabilità; per il funzionamento del « sistema », si dovrebbe far ricorso rispettivamente all'Istituto Internazionale dell'Aja ovvero ad un organismo da istituire (che potrebbe chiamarsi « Ufficio europeo dei brevetti »); la procedura comune per il rilascio dei brevetti porterebbe

— per i Sei — alla creazione di un brevetto unitario che coesisterebbe con i brevetti nazionali; su questo punto i Sei dovrebbero fissare fra loro gli effetti del « brevetto europeo » all'interno della Comunità, mentre per gli altri Stati europei membri dell'« Ufficio europeo dei brevetti » la relativa procedura condurrebbe ad un insieme di brevetti nazionali. L'« Ufficio europeo dei brevetti » dovrebbe essere costituito da funzionari dei sei Paesi membri della Comunità e degli altri Paesi europei. L'Ufficio sarebbe diretto da un Consiglio d'amministrazione, con una competenza estesa, comprendente, in particolare, la fissazione delle regole per l'esecuzione della convenzione, lo statuto del personale, l'ammontare delle tasse, eccetera. Tale Consiglio d'amministrazione si presenterebbe come un organo intergovernativo, nel quale i rappresentanti di tutti i Paesi membri si troverebbero su un piano d'uguaglianza. Un sistema giurisdizionale specializzato ed adeguato sarebbe abilitato a conoscere il contenzioso relativo al rilascio dei brevetti. Quanto all'accessibilità al brevetto europeo da parte di cittadini di Paesi non firmatari della convenzione, essa potrebbe essere prevista ma non dovrebbe essere negoziata con i vari Stati, affinché i cittadini europei possano ottenere più facilmente accesso ai loro brevetti nazionali. Secondo i francesi, infine, i sei Governi membri della CEE dovranno sforzarsi di mettersi d'accordo sulle proposte sopradescritte, in modo che i Paesi europei non membri della Comunità, con i quali convenisse intraprendere i negoziati, possano essere il più rapidamente possibile messi al corrente della iniziativa. Il primo accordo dei Sei dovrebbe essere raggiunto nel fissare la lista di detti Paesi.

Il Consiglio ha incaricato il Comitato dei rappresentanti permanenti di approfondire l'esame delle proposte francesi e di valutare l'opportunità o meno di far riprendere i lavori a suo tempo iniziati (e poi interrotti) dal Gruppo Hertl, costituito presso la Commissione con il compito di elaborare un progetto di convenzione per il brevetto europeo, come suggerito dalla delegazione tedesca.

#### CAPITOLO 8

##### La politica energetica

Nel settore della politica energetica non vi è per l'anno 1968 da registrare nulla di nuovo rispetto a quanto già riferito nella relazione per il 1967. Tuttavia i problemi posti

dall'adozione di una politica energetica comune hanno continuato a preoccupare i Governi dei Paesi membri: la Commissione ha elaborato una serie di studi e di proposte che saranno discussi nel prossimo anno.

#### CAPITOLO 9

##### La politica agricola comune

###### *Politica di mercato.*

L'anno 1968 è stato caratterizzato, per quanto si riferisce alla politica agricola comune, dall'entrata in vigore dell'organizzazione comune dei mercati per i seguenti settori:

- carne bovina;
- latte e lattiero-caseari;
- zucchero;
- prodotti trasformati a base di ortofrutticoli;
- fiori e piante ornamentali.

Sono stati, pertanto, realizzati considerevoli progressi verso l'unificazione dei mercati in agricoltura, e ciò ha comportato lo svolgimento di un'attività particolarmente intensa, sia in sede comunitaria che nazionale, per l'esame e la discussione dei problemi posti dalla definitiva integrazione dei settori economici sopra indicati, nonché per la predisposizione dei relativi ordinamenti di mercato, sia di base che di applicazione.

La suddetta attività è venuta ad aggiungersi alla trattazione degli affari di normale gestione dei vari settori agricoli, nonché allo studio e alla discussione, sempre sul piano comunitario e nazionale, delle proposte presentate dalla Commissione della CEE per la istituzione di organizzazioni comuni di mercato in settori oltremodo sensibili per l'economia agricola nazionale, quali quelli del vino e del tabacco.

Qui di seguito si riferisce più analiticamente per singolo settore.

a) *Carni bovine.* — A partire dal 29 luglio 1968 il mercato comunitario delle carni bovine è stato unificato e da tale data è entrato in applicazione un nuovo regolamento in base al quale la difesa della produzione si articola essenzialmente:

1) nei confronti dei mercati dei Paesi terzi, attraverso l'applicazione di un *dazio « ad valorem »* per evitare che il prodotto im-

portato venga gravato, con dannosi riflessi sul consumo, di oneri pesanti quando questi non si manifestino necessari per mantenere i prezzi interni ad un livello soddisfacente (prezzo d'intervento).

Se i prezzi del mercato interno scendono al di sotto di questo prezzo di orientamento, allora soltanto, oltre al dazio, si applica un prelievo con le modalità più avanti precisate;

2) nei confronti di eccessivi ribassi di prezzo sul mercato interno attraverso il sistema di *intervento*.

Le differenze di maggior rilievo tra la nuova regolamentazione e quella del periodo transitorio vertono particolarmente su due aspetti:

a) l'intervento di mercato; b) la disciplina per l'importazione delle carni congelate, destinate all'industria trasformatrice.

Ogni anno viene fissato dal Consiglio un *prezzo di orientamento* che rappresenta il livello dei prezzi ritenuto remunerativo per la produzione. Per l'intervento di mercato è previsto dalla nuova regolamentazione che, quando il prezzo medio ponderato di mercato della Comunità scende al di sotto del 98 per cento del prezzo di orientamento, e, simultaneamente, il prezzo di una qualità definita scende al 93 per cento, possano essere adottate misure d'intervento nei confronti della qualità particolare, nello Stato membro o nella regione ove ciò si verifica.

Quando invece il prezzo medio ponderato di mercato della Comunità scende al 93 per cento, le misure d'intervento sono adottate in tutto il territorio della Comunità per i prodotti ed ai prezzi d'acquisto stabiliti dal Comitato di gestione della Comunità.

Per ciò che concerne le carni bovine congelate da industria, è prevista un'esenzione doganale per quelle destinate alla produzione di carne in scatola, mentre per quelle destinate alla produzione di salumeria è prevista un'agevolazione doganale di entità variabile secondo la presenza o meno di carni atte alla trasformazione negli stoccaggi comunitari. Quest'ultimo costituisce, in sostanza, un sistema di abbinamento che garantisce l'assorbimento del prodotto comunitario affluito allo stoccaggio a seguito del verificarsi di situazioni di mercato particolari e che, pertanto, non sembra possa determinare turbative nei mercati della CEE.

La regolamentazione comunitaria per il settore bovino segue le vicende di mercato attraverso la formazione di una media ponderata settimanale dei prezzi del bestiame

vivo da macello sui mercati rappresentativi dei sei Paesi, distintamente per i bovini adulti (vitelloni, vacche e buoi di I, II e III qualità) e per i vitelli.

Il regime doganale previsto per le importazioni da Paesi terzi è costituito dal dazio doganale (16 per cento e 20 per cento rispettivamente per il bestiame vivo e le carni macellate) ed eventualmente l'aggiunta di un prelievo (o dazio mobile) nella misura necessaria a colmare la differenza tra prezzo interno (prezzo di orientamento) e prezzo mondiale (prezzo all'importazione), quest'ultimo rilevato settimanalmente dalla CEE sui mercati più rappresentativi dei Paesi terzi (Danimarca, Regno Unito, Irlanda, Austria).

Detto prelievo viene applicato e si somma, quindi, al dazio doganale, allorché il prezzo del mercato comunitario scende al di sotto del 106 per cento del prezzo di orientamento, nella misura del 25 per cento, del 50 per cento e del 75 per cento del prelievo intero, secondo che il prezzo di mercato settimanale si collochi rispettivamente tra il 106 per cento ed il 104 per cento, fra il 104 per cento ed il 102 per cento e fra il 102 per cento ed il 100 per cento del prezzo di orientamento. Quando il prezzo di mercato scende al di sotto del prezzo di orientamento, allora si applica il prelievo nella misura totale.

Dal 29 luglio i prezzi di orientamento comunitari sono stati fissati per i vitelli a lire 571, 87 al kg. e per gli adulti a lire 425 al kg.

In relazione alla nuova regolamentazione ed ai prezzi suddetti, è da prevedere che, in Italia, gli oneri doganali per le importazioni in provenienza da Paesi terzi, di bestiame bovino adulto e relative carni, non subiranno variazioni di rilievo, salvo quelle derivanti dalle oscillazioni del prezzo mondiale, mentre non è da escludere che possa rendersi necessaria l'applicazione del prelievo per i vitelli, per i quali il nostro Paese non ha mai applicato prelievi nel passato, in quanto il prezzo di mercato interno di tale bestiame si è sempre mantenuto al di sopra del prezzo di orientamento.

In sede di mercato unico, invece, il prezzo di mercato preso in considerazione è quello medio comunitario, che risulta, soprattutto a causa dei prezzi praticati in Francia, molto più basso di quello italiano.

b) *Latte e prodotti lattiero-caseari*. — Il 29 luglio 1968 è entrato in vigore il regolamento relativo al latte e ai prodotti lattiero-caseari. Esso disciplina il latte e crema di latte freschi e conservati, il burro, i formaggi e lat-

## V LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

ticini ed il lattosio. Tali prodotti sono stati suddivisi in 12 gruppi; ogni gruppo è composto di prodotti che presentano dal punto di vista del regime degli scambi caratteristiche sufficientemente paragonabili; il prodotto più rappresentativo di ogni gruppo è stato scelto come prodotto pilota.

In base a tale regolamento vengono fissati annualmente:

- il prezzo indicativo del latte;
- i prezzi di entrata dei prodotti pilota applicabili nella Comunità;
- un prezzo d'intervento per il burro, per il latte scremato in polvere, per il formaggio grana padano e parmigiano reggiano;
- gli aiuti concessi per l'ammasso privato;
- le norme alle quali devono attenersi gli organismi di intervento al fine di non compromettere, nello smaltimento dei prodotti di cui sopra, l'equilibrio del mercato;
- gli aiuti al latte scremato ed al latte scremato in polvere utilizzati per l'alimentazione del bestiame;
- gli aiuti concessi al latte scremato liquido destinato alla produzione di caseina e caseinati.

All'importazione nel territorio della Comunità di prodotti lattiero-caseari in provenienza da Paesi terzi viene riscosso un prelievo, calcolato in base alla differenza tra il prezzo di entrata comunitario ed il prezzo più favorevole di offerta del prodotto in causa sul mercato mondiale, reso franco frontiera della Comunità.

Per quanto si riferisce all'esportazione, sempre verso Paesi terzi, è stata istituita una restituzione valida per tutta la Comunità che però può essere differenziata a seconda delle destinazioni dei prodotti, per consentirne la vendita a prezzi concorrenziali sul mercato mondiale.

Negli scambi intracomunitari sono vietate la riscossione di qualsiasi dazio doganale o tassa di effetto equivalente, nonché l'applicazione di qualsiasi restrizione quantitativa o di misure di effetto equivalente. Fa eccezione il latte liquido, per il quale restano in vigore per qualche tempo le misure restrittive in atto nel periodo transitorio; la libera circolazione per esso è prevista solo dal 1° gennaio 1970.

Qualora la produzione comunitaria dei prodotti lattiero-caseari non trovi remunerativo collocamento sul mercato interno e all'esportazione, la nuova regolamentazione

prevede l'intervento sul mercato da parte dell'organismo pubblico, attraverso l'acquisto diretto di alcuni prodotti o l'aiuto all'ammasso privato degli stessi.

L'acquisto si effettua al « prezzo di intervento ». Il prezzo di intervento viene fissato per ogni campagna lattiera ad un livello leggermente inferiore al prezzo di entrata del prodotto corrispondente.

Nella fase transitoria era previsto l'ammasso (pubblico e privato) soltanto per il burro; la regolamentazione vigente contempla l'ammasso pubblico, oltre che per il burro, anche per la polvere di latte scremato e per il formaggio grana (tipico e padano); inoltre la concessione di aiuti per lo stoccaggio privato del burro, della polvere di latte scremato, del formaggio grana e di altri formaggi a lungo periodo di stagionatura.

Per la campagna lattiera 1968/69 i prezzi di intervento sono stati fissati come segue:

- Burro, lire 108.437,50 per 100 chilogrammi;
- Formaggio grana padano (di età compresa fra 30 e 60 giorni fuori sale), lire 78.000 per 100 chilogrammi;
- Formaggio grana padano, prodotto nel periodo 1° aprile-11 novembre in partita, lire 93.000 per 100 chilogrammi;
- Formaggio parmigiano reggiano, prodotto nel periodo 1° aprile-11 novembre in partita, lire 102.000 per 100 chilogrammi;
- Latte scremato in polvere, lire 25.781,25 per 100 chilogrammi.

Mentre tutti gli aiuti precedentemente concessi sul piano nazionale dagli Stati membri sono stati aboliti, come pure la perequazione dei prezzi tra i diversi prodotti, la nuova regolamentazione prevede le seguenti concessioni di aiuti su scala comunitaria:

- al latte scremato liquido destinato ad uso zootecnico, lire 937,50 a quintale;
- al latte scremato in polvere destinato ad uso zootecnico, lire 5.156,25 a quintale;
- al latte scremato liquido destinato a caseina e caseinati, lire 1.100 a quintale.

È da mettere in rilievo che dopo l'entrata in applicazione del nuovo regolamento, e più particolarmente negli ultimi mesi, il mercato italiano del settore in esame ha subito un notevole miglioramento e che tale tendenza continua favorevolmente.

D'altra parte incombe sulla Comunità il grave problema dello smaltimento delle eccedenze di burro e di latte in polvere, eccedenze

che sono in continuo aumento nei territori dei nostri *partners*.

L'Italia, che non ha eccedenze, è interessata a tale problema per gli oneri finanziari che ad essa derivano dalla responsabilità comunitaria.

E per tale motivo che il nostro Paese, nel dare l'approvazione al regolamento in parola, ha ottenuto:

1) di mettere a carico del bilancio degli Stati membri responsabili delle eccedenze di burro, solo 170 milioni di u.c. sul totale di 250 milioni di u.c. previsti come necessari per lo smaltimento delle eccedenze accumulate al 1° aprile 1968;

2) di adottare misure particolari, con nuova decisione del Consiglio per la ripartizione degli oneri, derivanti dalla politica lattiero-casearia, che superassero l'ammontare di 630 milioni di u.c.

Nella sessione del 29-30 ottobre ultimo scorso, il Consiglio, in vista del continuo aggravarsi della situazione delle eccedenze di burro, ha autorizzato, in via provvisoria, la Commissione ad adottare, secondo la procedura del Comitato di gestione, misure atte a smaltire le eccedenze mediante la cessione di burro a prezzo ridotto a:

- talune industrie di trasformazione;
- consumatori, sotto forma di materia grassa concentrata (burro fuso) per uso di cucina;
- gruppi di consumatori (esercito, opere assistenziali, orfanotrofi, eccetera).

c) *Zucchero* — Come già riferito nella relazione al Parlamento per l'anno 1967, il 18 dicembre di tale anno è stata approvata la regolamentazione comune di mercato nel settore dello zucchero valida per il periodo, chiamato transitorio, 1968/69-1974/75.

Tale regolamentazione è entrata in applicazione con il 1° luglio 1968 e durante l'anno si è provveduto all'esame e alla discussione dei numerosi regolamenti di applicazione, predisposti dalla Commissione.

Si ritiene superfluo ripetere i criteri cui si ispira detto regolamento e le norme in esso contenute. Si può solo ricordare che per il periodo sopra citato è stato previsto un particolare sistema di contingentamento alla produzione a prezzo garantito, e che la quota annuale assegnata all'Italia ammonta a quintali 12,3 milioni di zucchero.

Per la campagna 1968-69 sono stati fissati i seguenti prezzi:

— prezzo minimo della barbabietola avente 16° di polarizzazione, lire 1.062 al quintale

(che, per l'Italia, per effetto della regionalizzazione dei prezzi si tramuta in un aumento di detto prezzo di circa lire 91 al quintale);

— prezzo indicativo dello zucchero bianco per la zona eccedentaria, lire 139,70 al quintale;

— prezzo d'intervento dello zucchero bianco per la zona eccedentaria, lire 132,70 al quintale;

— prezzo d'intervento dello zucchero bianco per l'Italia (zona deficitaria), lire 139,70 al quintale;

— prezzo di entrata dello zucchero bianco per tutta la Comunità, lire 155,90 al quintale.

Per fran fronte alle sue difficoltà strutturali e naturali è stata concessa all'Italia l'autorizzazione ad accordare un aiuto di adattamento ai produttori di bietole e alle industrie di trasformazione.

L'aiuto che l'Italia potrà accordare per il settennio non dovrà comunque superare l'importo di lire 68,75 per quintale di bietole e di lire 9,12 per chilogrammo di zucchero. Tale aiuto non riguarderà, però, la produzione eventualmente ottenuta al di là della quota di base.

d) *Ortofrutticoli*. — Per questo settore, nel giugno del 1968, è stato varato il regolamento di base relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli. Con tale regolamento, entrato in applicazione con il 1° luglio 1968, si è decisa la liberalizzazione intracomunitaria per i prodotti in questione, l'applicazione della tariffa esterna comune, l'eliminazione di qualsiasi tassa di effetto equivalente al dazio e di qualsiasi restrizione quantitativa.

Nei confronti dei Paesi terzi, invece, deve essere ancora definita l'unificazione dei regimi nazionali all'importazione.

Il regolamento in questione stabilisce anche le modalità di applicazione dei prelievi e delle restituzioni in favore dello zucchero contenuto in taluni dei prodotti in causa.

Per quanto riguarda gli ortofrutticoli freschi sono state dibattute, ma ancora non definite le proposte della Commissione riguardanti:

- l'unificazione dei regimi all'importazione dei Paesi terzi;
- la modifica dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento 23/62;
- le misure di salvaguardia.



V LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Si tratta di tre schemi di regolamento intimamente legati l'uno all'altro. In effetti, la proposta di modifica dell'articolo 11, paragrafo 2 (tasse di compensazione alle importazioni terze), è stata sollecitata dall'Italia, in quanto il sistema di protezione comunitaria messo in opera con il regolamento di base non si è dimostrato adeguato alle esigenze della ortofrutticoltura italiana e, inoltre, la necessità di una maggior protezione scaturisce anche dal fatto che la Commissione, con la prima proposta, suggerisce la completa liberalizzazione degli scambi nei confronti dei Paesi terzi.

Le misure di salvaguardia dovrebbero, però, garantire il mercato comunitario quando tutti i mezzi posti a disposizione dai regolamenti, quali la protezione alle frontiere e gli interventi di mercato, si fossero dimostrati insufficienti alla stabilizzazione del mercato comunitario.

e) *Fiori e piante ornamentali.* — Con il regolamento CEE n. 234/68 del 27 febbraio 1968 si è varato il regolamento di base per il settore delle piante vive e dei prodotti della floricoltura.

Tale regolamentazione si basa sulla prima delle tre forme di organizzazione di mercato previste dall'articolo 40 del Trattato di Roma, e, cioè, sulle « regole comuni in materia di concorrenza ».

Facendo leva su tale principio è prevista l'applicazione della disciplina qualitativa, la eliminazione delle forme di aiuti capaci di falsare la concorrenza, la liberalizzazione degli scambi interni alla CEE.

La politica commerciale della CEE nei confronti dei Paesi terzi deve ancora definirsi.

I successivi regolamenti applicativi n. 315/68 e 316/68 recano le norme qualitative per il settore dei bulbi, tuberi e rizomi e per quello dei fiori recisi freschi e le fronde fresche e precisano, altresì, gli stadi commerciali ai quali detta disciplina deve applicarsi.

È prevista la possibilità di estendere la disciplina qualitativa ad altri prodotti e gruppi di prodotti e ad altre fasi del circuito commerciale differenti da quelle ora contemplate.

Il regolamento quadro ed i due regolamenti applicativi hanno effetto dal 1° luglio scorso.

Per quanto si riferisce ai settori la cui organizzazione comune dei mercati è entrata in vigore negli anni scorsi sono state adottate dal Consiglio dei Ministri le seguenti misure:

a) *Cereali e riso.* — Con il 1° agosto (con il 1° settembre per il risone) sono entrati in

applicazione i nuovi prezzi comunitari dei cereali per la campagna di commercializzazione 1968-69, in lire italiane per tonnellata).

	Prezzo indicativo	Prezzo intervento	Prezzo entrata
Grano tenero . . . . .	66.406	61.719	65.237
Segale . . . . .	60.937	56.875	59.769
Orzo . . . . .	59.025	54.987	57.619
Granturco . . . . .	59.337	49.569	57.931
Grano duro . . . . .	78.125	73.437	70.956
Risone . . . . .	11.856	7.812	11.612

Il Consiglio ha fissato, per la stessa campagna, i principali centri di commercializzazione dei cereali, i prezzi d'intervento derivati, le maggiorazioni mensili sui prezzi di entrata e d'intervento.

Per indennizzare i detentori di taluni cereali delle perdite causate dal decadere delle maggiorazioni mensili al momento del passaggio dalla campagna 1967-68 a quella 1968-1969 e per evitare che i cereali siano conferiti agli organismi statali d'intervento, il Consiglio ha deciso di corrispondere una indennità compensatrice di fine annata che è stata stabilita per tonnellata nella seguente misura:

-- grano tenero . . . . .	L. 5.967,50
— segale da panificazione . . . . .	» 2.437,50
— granoturco . . . . .	» 1.056,25

È stato inoltre stabilito che dal 1° luglio 1968, in conformità agli impegni assunti dalla Comunità nel quadro dell'accordo internazionale per il grano, le restituzioni all'esportazione siano calcolate in funzione del prezzo minimo mondiale di lire 34.443,75 per tonnellata e delle tabelle di equivalenza qualitativa.

Infine, per la campagna 1968-69 sono stati riconfermati, per il grano duro, il prezzo minimo garantito al produttore e l'integrazione di prezzo per il grano duro rispettivamente in lire 9.062,50 e lire 2.172,50 per quintale.

b) *Carni suine.* — Nel 1968, il settore in esame non ha richiesto una particolare attività sul piano normativo in quanto la relativa

disciplina di base è entrata in applicazione sin dal 1° luglio 1967.

Peraltro, sono stati adottati sinora numerosi provvedimenti applicativi, al fine di stabilire le modalità di attuazione di talune disposizioni previste dai regolamenti di base (prelievi, restituzioni, interventi di mercato, prezzi limite, ecc.).

In tale contesto, va ricordata la recente approvazione del regolamento che fissa il prezzo di base e la qualità tipo per i suini macellati, per il periodo dal 1° novembre 1968 al 31 ottobre 1969. Il prezzo di base per detta campagna sarà di lire 46.875/100 chilogrammi. In tale occasione, il Consiglio ha preso atto di una dichiarazione della Commissione, in base alla quale quest'ultima presenterà prossimamente una relazione sull'applicazione del regolamento relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine, corredata eventualmente da adeguate proposte.

c) *Uova e pollame.* — Nel periodo di tempo che si considera, l'attività normativa è stata volta, per il settore delle uova e del pollame, all'adozione di provvedimenti applicativi della disciplina di base.

Di preminente interesse risulta, in tale contesto, la fissazione di norme di commercializzazione relative, in particolare, alla classificazione per categorie di qualità e di peso, all'imballaggio, al magazzinaggio, al trasporto, alla presentazione e alla stampigliatura dei prodotti del settore delle uova.

Stante la necessità di razionalizzare l'intero processo di distribuzione dei prodotti, detta disciplina prevede un numero limitato ma sufficiente di categorie di qualità e di peso. Più precisamente, sono previste tre diverse categorie qualitative con la facoltà di distinguere, in seno alla categoria A, il prodotto « extra », per il quale occorre una garanzia particolare di freschezza. Le categorie di peso sono sette, e restano comprese fra quelle di 70 grammi e più e quella di meno di 45 grammi. L'apposizione di marchi distintivi sulle uova e sugli imballaggi assicura al consumatore le possibilità di distinguere le uova delle diverse categorie di qualità e di peso.

Le cennate norme qualitative vanno applicate a tutte le uova di gallina commercializzate sul territorio della Comunità, con esclusione dal loro campo di applicazione di certe forme di vendita dal produttore al consumatore nel caso di piccole quantità, mentre ven-

gono dispensate dalla classificazione e dalla stampigliatura le uova trasportate dal luogo di produzione ad un centro d'imballaggio o a certi mercati all'ingrosso, nonché le uova destinate all'industria alimentare.

Va ricordato, infine, che l'applicazione di una regolamentazione comunitaria relativa all'importazione e all'esportazione di uova ha imposto l'indicazione del nome del Paese di origine sulle uova provenienti dai Paesi terzi, nonché l'esigenza che le uova stesse risultino conformi alle norme comunitarie.

La nuova disciplina è ovviamente diretta a contribuire al miglioramento della qualità delle uova ed a facilitare il loro commercio, nell'intento di corrispondere all'interesse dei produttori, dei commercianti e dei consumatori. La disciplina stessa è entrata in vigore il 22 ottobre ultimo scorso, mentre il regime previsto dal regolamento sarà applicabile a decorrere dal 1° maggio 1969.

d) *Materie grasse.* — In questo settore, il Consiglio, nella seduta del 28 giugno, ha adottato una serie di regolamenti concernenti:

— la fissazione per la campagna di commercializzazione 1968-69 dei prezzi indicativi e dei prezzi d'intervento di base per i semi di colza, ravizzone e girasole;

— la fissazione per la campagna 1968-69 dei principali centri di intervento nel settore dei semi oleosi e dei prezzi d'intervento derivati applicabili a tali centri;

— la modifica del regolamento concernente l'integrazione comune ai semi oleosi;

— la proroga del regolamento relativo alle restituzioni all'esportazione dei semi di colza, di ravizzone e di girasole;

— la fissazione per la campagna di commercializzazione 1968-69 delle maggiorazioni mensili del prezzo indicativo e del prezzo di intervento;

— la modifica del regolamento n. 876/67 CEE che istituisce una integrazione supplementare per i semi di colza e di ravizzone trasformati in Italia;

— la proroga fino al 7 luglio 1968 del regolamento relativo all'integrazione comune ai semi oleosi.

In data 30 ottobre 1968 il Consiglio, a conclusione di lunghe discussioni, ha approvato i regolamenti riguardanti:

— la fissazione, per la campagna di commercializzazione 1968-69, dei prezzi indicativi, alla produzione e di mercato, del prezzo di intervento e di entrata dell'olio di oliva;

— la proroga per la campagna 1968-69 delle norme per l'erogazione dell'integrazione da corrispondere ai produttori d'olio di oliva.

Con tale decisione è stato ridotto di lire 50,94 al chilogrammo il prezzo indicativo di mercato per l'olio di oliva e, conseguentemente, è risultata aumentata dalla stessa misura l'integrazione di prezzo, che ha raggiunto, così, l'ammontare di lire 269,69 al chilogrammo.

In tal modo, e partendo dall'ipotesi che il prezzo dell'olio di semi si stabilizzi, nella Comunità e per la campagna 1968-69, su una media di 32 u.c. pari a lire 20.000 al quintale, si dovrebbe ristabilire tra olio di semi e olio di oliva quel rapporto di 1 : 2,20 che è stato assunto come base nella fissazione dei prezzi dell'olio di oliva all'atto dell'entrata in vigore della regolamentazione comune di mercato nel settore delle materie grasse.

La decisione del Consiglio è stata accompagnata da:

— una dichiarazione del Consiglio che prende atto della dichiarazione della delegazione italiana secondo la quale si prevede che il prossimo raccolto sia dell'ordine di 350.000 tonnellate. Qualora la produzione superasse tali limiti, il Consiglio riesaminerebbe la questione;

— una dichiarazione della Commissione con la quale, nel prendere in considerazione la preoccupazione del Consiglio per le conseguenze che comporta il deterioramento accentuato dei corsi mondiali degli oli di semi, la stessa Commissione si impegna a sottoporre al Consiglio, entro breve termine, delle proposte intese a porre in atto, durante la campagna 1968-69, meccanismi di stabilizzazione dei prezzi sul mercato della Comunità, tenendo conto degli impegni internazionali contratti dagli Stati membri o dalla stessa Comunità.

*Vitivinicoltura.* — L'11 gennaio ultimo scorso la Commissione ha approvato un regolamento che modifica quello precedente relativo all'aggiornamento del catasto viticolo. A norma di quest'ultimo regolamento, tale aggiornamento avveniva mediante rifacimento totale ogni 10 anni e, nell'intervallo, mediante indagini statistiche annue per sondaggio. Considerato che l'aggiornamento deve investire in primo luogo le superfici vitate si è ritenuto necessario, con il nuovo regolamento, sostituire, alle indagini statistiche per sondaggio, un regime di dichiarazioni annuali degli impianti e delle estirpazioni.

In data 9 aprile 1968 il Consiglio ha approvato una direttiva relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite.

Con tale direttiva che dovrà essere recepita dalle legislazioni nazionali entro e non oltre il 1° luglio 1969 è stato stabilito che i materiali di moltiplicazione prodotti nella Comunità non potranno più essere commercializzati se non si è prima provveduto a controllarne ufficialmente l'identità e la purezza della varietà, unitamente ad un certo numero di altre caratteristiche qualitative.

A seguito di insistenti richieste della nostra delegazione e particolarmente nel secondo semestre dell'anno, in relazione anche al turno di presidenza italiana, si sono svolti approfonditi dibattiti sui progetti di regolamento « vini di qualità prodotti in regioni determinate » e « disposizioni complementari in materia di organizzazione comune del mercato vitivinicolo », allo scopo di portare quanto prima possibile questo problema all'esame del Consiglio, dato il notevole interesse che questo settore riveste per la economia agricola del nostro Paese.

Tra i prodotti non ancora sottoposti ad organizzazione comune di mercato, i lavori preparatori e le relative discussioni sono iniziati soprattutto per quanto si riferisce al tabacco.

Nel corso del 1968, è stato effettuato un primo esame, in sede comunitaria, delle proposte della Commissione al Consiglio, relativo all'adozione di misure in tale settore.

Dette proposte prevedono, oltre all'attuazione di un'organizzazione comune di mercato nel settore del tabacco greggio, l'armonizzazione delle politiche fiscali degli Stati membri per i prodotti manifatturati, nonché il riordinamento dei monopoli nazionali a carattere commerciale.

I lavori sin qui svolti non hanno consentito di raggiungere per il momento alcun accordo circa la struttura della nuova organizzazione di mercato in questo settore e pertanto occorrerà proseguire anche nell'anno 1969 l'esame delle proposte presentate dalla Commissione al fine di giungere sollecitamente a delle decisioni da parte del Consiglio anche per l'importante settore del tabacco.

#### *Finanziamento della politica agricola comune.*

Per il periodo di contabilizzazione 1967-68 il bilancio preventivo della Comunità, per il 1969, porta le seguenti spese.

V LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

a) Sezione garanzia:		
— Restituzioni all'esportazione verso Paesi terzi . . . . .	726.000.000 u.c.	L. 453.750.000.000
— Intervento sul mercato interno . . . . .	585.000.000 u.c.	L. 365.625.000.000
— Altri interventi . . . . .	2.000.000 u.c.	L. 1.250.000.000
Totale . . . . .	1.313.000.000 u.c.	L. 820.625.000.000
b) Sezione orientamento ( <i>plafond</i> stabilito dal Consiglio) . . . . .		
	285.000.000 u.c.	L. 178.125.000.000
Totale generale . . . . .	1.598.000.000 u.c.	L. 998.750.000.000

Per quanto si riferisce alla « Sezione garanzia », di particolare interesse risulta la decisione 68/323 CEE adottata dalla Commissione in data 25 luglio 1968 in base alla quale la Repubblica italiana ha ricevuto un acconto sul contributo FEOGA per le spese imputabili ai settori sottoposti ad organizzazione comune di mercato. L'acconto è stato fissato in 36.241.913 u.c. pari a lire 22.651.195.625 per il primo semestre del periodo di contabilizzazione 1967-68 in considerazione che le spese effettuate dall'Italia per lo stesso periodo ammontavano a 48.322.550 u.c. pari a lire 30.201.593.750.

Per quanto concerne la « Sezione orientamento » le disponibilità effettive iscritte per il finanziamento dei progetti presentati dagli Stati membri entro il 1° ottobre 1967 sono stati di 80.040.000 u.c. pari a lire 50.025.000.000.

di tale somma 40.000.000 u.c. (lire 33 miliardi 750.000.000) era stata destinata dal Consiglio dei ministri per le seguenti azioni:

— 45 milioni di u.c. (lire 28.125.000.000) all'Italia per il miglioramento delle strutture di produzione e di commercializzazione delle olive, dell'olio di oliva e degli ortofrutticoli;

— 5 milioni di u.c. (lire 3.125.000.000) all'Italia per la riparazione dei danni causati dalle inondazioni catastrofiche dell'autunno 1966;

— 4 milioni di u.c. (lire 2.500.000.000) per il finanziamento di una inchiesta di base nel quadro di un programma di inchieste sulle strutture delle aziende agricole.

La rimanente somma di 26.040.000 u.c. (lire 16.275.000.000) è stata impiegata per il finanziamento dei 303 progetti presentati.

Di questi:

30 sono stati ritirati dai richiedenti;

19 sono stati dichiarati irricevibili;

12 non conformi alle disposizioni contenute nel regolamento 17/64 CEE.

Dei 242 progetti finanziabili, 153 sono stati approvati per un importo complessivo di 26.039.369 u.c. pari a lire 16.274.605.625 mentre gli altri 89 non hanno potuto fruire del concorso del Fondo per l'insufficienza di mezzi finanziari disponibili.

L'intervento del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia si ripartisce come segue:

— 75 progetti di miglioramento di strutture di produzione . . . . .	u.c. 14.472.832 =	L. 9.045.520.000
— 71 progetti di miglioramento di strutture di commercializzazione . . . . .	u.c. 10.728.958 =	L. 6.705.598.750
— 7 progetti di intervento misto . . . . .	u.c. 837.579 =	L. 523.486.875
Totale . . . . .	u.c. 26.039.369 =	L. 16.274.605.625

V LEGISLATURA — DOCUMENTI -- DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Per l'Italia sono stati finanziati n. 59 progetti per un importo complessivo di u.c. 8.835.445 (lire 5.522.153.125) pari al 33,93 per

— 25 progetti di miglioramento di strutture di produzione . . . . .	u.c.	4.528.935	=	L.	2.830.595.625
— 29 progetti di miglioramento di strutture di commercializzazione . . . . .	u.c.	3.644.513	=	L.	2.277.820.625
— 5 progetti di intervento misto . . . . .	u.c.	661.979	=	L.	413.736.875
<hr/>					
Totale . . . . .	u.c.	8.835.445	=	L.	5.522.153.125

cento dell'intero importo messo a disposizione. I progetti italiani finanziati si ripartiscono come segue:

Nel corso del corrente anno, il Consiglio ha adottato il regolamento n. 347/68 del 27 marzo 1968 recante deroga e completamento dell'articolo 20 del regolamento n. 17/64 CEE relativo alle condizioni di concorso del FEOGA. In base a tale Regolamento i progetti non finanziati per mancanza di fondi possono essere riportati una sola volta all'anno successivo. In via eccezionale i progetti del 1966, non finanziati per la stessa ragione, possono essere riportati al 1968, a condizione che l'inizio dei lavori risulti successivo al 1° gennaio 1967. Nel periodo di tempo sopraindicato il Consiglio ha adottato altresì il regolamento n. 349/68 del 27 marzo 1968, relativo al contributo del FEOGA per la riparazione dei danni causati in Italia dalla peste suina africana durante il 1967, nonché il regolamento n. 350/68 del 27 marzo 1968, relativo al contributo finanziario della Comunità alle spese derivanti dalle inchieste sul patrimonio suinicolo appartenente agli Stati membri. Con il primo dei cennati regolamenti è stato assegnato al nostro Paese un contributo di 3 milioni 880.000 u.c. pari a lire 2.425.000.000; con il secondo la somma di 468.000 u.c. pari a lire 292.500.000.

*Settore della pesca.*

Il 6 giugno 1968 la Commissione ha presentato al Consiglio, a norma dell'articolo 43 del Trattato CEE, delle proposte per una politica comune nel settore della pesca marittima e di quella praticata nelle acque interne.

Le proposte della Commissione si articolano in due parti: attuazione di una politica comune delle strutture di produzione e commercializzazione ed instaurazione di una organizzazione comune dei mercati per i prodotti della pesca.

Secondo le proposte della Commissione, la politica delle strutture prevede sostanzialmente che:

a) gli Stati membri garantiscano a tutti gli operatori comunitari la **parità delle condizioni di accesso ai fondali di pesca** situati nelle acque marittime soggette alla loro sovranità o giurisdizione. Lo stesso principio dovrà essere applicato allo sfruttamento dei fondali stessi;

b) siano stabiliti i principi e le modalità di un'azione comune da svolgere nel settore delle relazioni internazionali per tutti i problemi relativi alla pesca marittima;

c) gli Stati membri procedano al coordinamento delle rispettive politiche di struttura; soltanto nel quadro di programmi comunitari — al cui finanziamento parzialmente concorrerà il FEOGA, Sezione Orientamento — potranno anche essere concessi aiuti per il miglioramento delle strutture di produzione e di commercializzazione (ristrutturazione delle flotte, ricerca dei nuovi fondali di pesca, costruzione di impianti di immagazzinamento e surgelamento, formazione e riqualificazione professionale).

L'organizzazione comune dei mercati proposta dalla Commissione si ispira ai seguenti principi:

a) fissazione di norme comuni di qualità;

b) creazione o sviluppo di « organizzazioni di produttori » (analogamente a quanto già stabilito per il settore dei prodotti ortofrutticoli), inserite nel sistema di regolarizzazione dei prezzi;

c) instaurazione di un sistema di regolarizzazione di prezzi destinato a garantire (con il concorso del FEOGA, Sezione Garanzia), la stabilità dei redditi dei produttori.

La garanzia dei prezzi si applicherebbe ai prodotti freschi, che, a tal fine, appaiono rivestire maggiore importanza e cioè, secondo la Commissione: aringhe, merluzzi bianchi, merluzzi carbonari, asinelli, merlani, scorfani, sgombri e sardine. Della garanzia di prezzi beneficerebbero inoltre anche i molluschi congelati, le sardine congelate, nonché il tonno destinato all'industria conserviera;

d) abolizione dei dazi doganali e delle restrizioni quantitative sugli scambi comunitari. Dovrà pertanto essere assicurato l'accesso non discriminatorio ai porti ed alle loro installazioni a tutti i pescherecci che battono la bandiera di uno Stato membro;

e) per gli scambi con i Paesi terzi è prevista l'applicazione della tariffa doganale comune e l'abolizione di tutte le restrizioni quantitative. Per la maggior parte dei prodotti della pesca, dovranno tuttavia essere adottate misure di protezione per evitare che importazioni massicce, a prezzi anormalmente bassi, possano provocare perturbazioni nei mercati comunitari.

Le proposte della Commissione, sulle quali il Parlamento Europeo ha già espresso il suo parere nel corso della riunione straordinaria del 24 ottobre 1968, sono attualmente allo studio da parte dei Governi nazionali e dei competenti organismi tecnici del Consiglio delle Comunità Europee.

## CAPITOLO 10

### La politica comune dei trasporti

Nella sessione del 14 dicembre 1967 il Consiglio aveva adottato, sulla base di un *memorandum* presentato dal Governo italiano per il rilancio del negoziato sulla politica comune dei trasporti, una « decisione » che l'impegnava ad approvare, entro il primo semestre dell'anno successivo, un gruppo di regolamenti concernenti soprattutto i trasporti stradali internazionali.

Dopo anni di dibattiti e di incertezze, proprio quando sembrava che, in questo importante settore, le politiche nazionali stessero per svilupparsi autonomamente (il piano tedesco Leber ne rappresenta un esempio significativo) la volontà politica degli Stati ha permesso il superamento degli ostacoli dando così avvio ad un processo di integrazione che si è espresso con l'adozione, nella sessione del

Consiglio del 18 luglio 1968, dei seguenti regolamenti:

— regolamento di applicazione delle regole di concorrenza (articoli 85 e 86 del Trattato) ai trasporti terrestri;

— regolamento che istituisce un contingente comunitario, per i trasporti stradali di merci, di 1.200 autorizzazioni;

— regolamento che istituisce un sistema di tariffe a forcella applicabili ai trasporti internazionali di merci su strada;

— direttiva per l'unificazione delle disposizioni relative all'ammissione in franchigia del carburante contenuto nei serbatoi degli autoveicoli commerciali.

I suddetti regolamenti — ad eccezione del primo — hanno carattere provvisorio; essi infatti cesseranno di avere effetto il 31 dicembre 1971. La provvisorietà trova la sua giustificazione nella necessità, avvertita da tutti gli Stati, di accertare e apprezzare la validità e adeguatezza delle misure predisposte attraverso una congrua esperienza.

Il Consiglio ha, poi, concordato la disciplina da applicarsi, in materia sociale, ai trasporti stradali internazionali e nazionali, nonché la relativa normativa; si è, tuttavia, riservato di adottare formalmente il regolamento entro il 31 marzo 1969 nell'intento di permettere un negoziato con i Paesi terzi firmatori dell'« Accordo europeo relativo al lavoro degli equipaggi dei veicoli che effettuano trasporti internazionali su strada », firmato a Ginevra nel 1962, che realizzi un'armonizzazione di questo accordo con la regolamentazione comunitaria.

Per quanto attiene alla fiscalità, il regolamento tendente all'eliminazione delle doppie imposizioni, in materia di tassa di circolazione sugli autoveicoli commerciali, non è stato adottato dal Consiglio contemporaneamente agli altri per difficoltà di carattere tecnico.

Il Consiglio ha però fissato i principi di fondo di tale regolamento.

Il gruppo di misure predisposte presenta un proprio equilibrio in quanto assicura il soddisfacimento di alcune preliminari esigenze di una politica comune dei trasporti basata su una « sana » concorrenza e cioè: l'organizzazione del Mercato Comune, la liberalizzazione e l'armonizzazione delle condizioni fiscali, sociali e tecniche cui devono rispondere i trasporti.

L'entrata in vigore di alcuni dei regolamenti adottati dovrà essere preceduta da adempimenti preliminari sia sul piano interna-

zionale che su quello nazionale. Infatti, le tariffe per i trasporti stradali intracomunitari saranno fissate per mezzo di accordi bilaterali e multilaterali da stipulare in base a criteri e regole prestabiliti. Le autorizzazioni comunitarie per i trasporti stradali dovranno essere rilasciate dagli Stati in base a criteri selettivi che i singoli Stati dovranno ora stabilire in quanto tali autorizzazioni saranno valide a decorrere dal 1° luglio 1969.

Se le misure adottate non vanno sopravvalutate, la loro portata e la loro validità essendo limitate, esse non vanno neppure sottovalutate in quanto costituiscono l'inizio di un processo di integrazione che testimonia l'impegno degli Stati a procedere anche in questo settore alla realizzazione di una politica comune accelerandone i tempi.

Tutti gli Stati membri sono ormai consapevoli che l'attuale carenza non soltanto può influenzare negativamente l'integrazione economica già realizzata o in corso di realizzazione, ma può addirittura compromettere le misure di liberalizzazione messe in atto sul piano comunitario. La natura del trasporto permette infatti un uso di quest'ultimo capace di falsare le condizioni di concorrenza all'interno ed all'esterno della Comunità.

Tutto lascia quindi ritenere che i lavori, d'ora in avanti, procederanno secondo le linee fissate dallo stesso Consiglio nella « decisione » già ricordata del 14 dicembre 1967.

Circa le prospettive dei lavori comunitari va segnalato che gli studi sulla determinazione e l'imputazione dei costi di infrastruttura dei tre modi di trasporto procedono secondo il calendario a suo tempo fissato dal Consiglio; importanti decisioni, anche se ancora di carattere parziale, sono previste per il prossimo anno, mentre numerosi regolamenti, le cui proposte la Commissione ha già elaborato, entreranno nella fase negoziale e quindi in quella deliberativa.

#### CAPITOLO 11

**Le relazioni esterne della Comunità. La politica commerciale comune. Gli Accordi di associazione e commerciali. Relazioni con i Paesi in via di sviluppo. I rapporti con la Gran Bretagna e con gli altri Paesi che han fatto domanda di adesione**

##### *Politica commerciale comune.*

Nel 1968 i lavori destinati a dotare la Comunità degli strumenti di politica commerciale previsti dal Trattato per la fine del

periodo transitorio, hanno condotto ad apprezzabili risultati. Quattro proposte di regolamento a suo tempo presentate dalla Commissione al Consiglio sono state approvate. Il 5 aprile è stato approvato il regolamento relativo al regime *anti-dumping*.

Il regime istituito prevede che i prodotti oggetto di *dumping*, premi o sovvenzioni da parte di Paesi terzi possono essere assoggettati ad un diritto *anti-dumping* o ad una tassa compensativa, nel caso in cui la loro importazione causi o minacci da causare un danno per una determinata produzione in atto nella Comunità ovvero sia suscettibile di ritardarne sensibilmente la creazione. Il regolamento ha fissato poi una procedura comunitaria di consultazione attraverso la quale potranno essere raccolti e valutati gli elementi di giudizio necessari ad accertare l'esistenza di pratiche di *dumping*, premi o sovvenzioni come a determinare le misure di difesa necessarie. Nei casi di urgenza — che in caso di *dumping* possono essere frequenti — il regolamento rende possibile un rapido intervento della Commissione la quale potrebbe così adottare misure conservative, da sottoporre comunque al giudizio finale di conferma del Consiglio.

Il regolamento è ispirato alle norme contenute nel cosiddetto « codice anti-dumping », negoziato al GATT nel corso del *Kennedy round* per assicurare l'applicazione omogenea del dispositivo dell'articolo IV dell'Accordo generale.

Il Consiglio del 9 dicembre ha raggiunto un accordo sull'applicazione di tre regolamenti destinati a mettere in applicazione, prima della fine del periodo transitorio, procedure comunitarie in materia di politica commerciale. Il regime comunitario previsto da tali regolamenti, tutti basati sull'articolo 111 del Trattato di Roma, può essere sintetizzato nei seguenti termini:

a) « Lista comune di liberazione ». La lista dei prodotti per i quali tutti i Paesi membri già applicano un regime di liberazione all'importazione dai Paesi GATT e « assimilati » è consolidata fra i Sei; la revoca della liberazione di uno di questi prodotti è ammessa soltanto previa decisione del Consiglio dei Ministri (a maggioranza qualificata). Nei casi di urgenza il Paese membro può prendere immediatamente misure unilaterali, ma il Consiglio ha il potere di riformare successivamente il suo operato.

b) « Procedura comune di gestione dei contingenti comunitari ». Per il caso che la Comunità, in via autonoma o negoziale, fissi

un « contingente comunitario » per l'importazione di un determinato prodotto da Paesi terzi, la ripartizione dello stesso fra i Paesi membri viene effettuata dallo stesso Consiglio o da un apposito Comitato di gestione. Un principio di procedura armonizzata viene altresì previsto per l'utilizzazione da parte dei Paesi membri delle quote loro assegnate.

c) « Regime specifico di importazione ». Fino al 30 giugno ultimo scorso le importazioni di prodotti agricoli regolamentati di provenienza dai Paesi dell'Est venivano controllate sulla base del cosiddetto Regolamento 3/63, che prevedeva l'eventuale adozione di misure di difesa a carattere nazionale (ormai incompatibili con il mercato unico instaurato per la quasi totalità dei prodotti). Prendendo lo spunto dalla necessità di sostituire tale sistema, la Commissione ha proposto un meccanismo di portata più generale, destinato a sorvegliare (mediante un sistema di certificati automatici d'importazione) quei prodotti, anche industriali, che, pur essendo liberati, possono presentare qualche sensibilità per provenienze particolari (Paesi dell'Est, Paesi a bassi salari, eccetera). In casi di perturbazioni di mercato provocate da tali importazioni, la Commissione — o lo Stato membro in casi di urgenza, ma con ratifica successiva del Consiglio — può sospendere temporaneamente il rilascio dei certificati e quindi delle importazioni.

La principale difficoltà era quella costituita dal campo d'applicazione dei regolamenti, sollevata dalla Germania Federale, che ha contestato la loro applicazione alle importazioni dai Paesi d'Europa Orientale, nei cui confronti la Germania afferma di non essere in grado di attuare, fin da ora, una politica commerciale non discriminatoria. I tedeschi sostengono che l'instaurazione di una politica commerciale comune nei confronti dei Paesi a commercio di Stato svuoterebbe di contenuto i loro accordi bilaterali con tali Paesi, accordi che costituiscono, a loro avviso, uno strumento importante per la normalizzazione dei rapporti politici con l'Europa Orientale.

Il Consiglio ha accettato di sospendere provvisoriamente l'applicazione dei tre regolamenti ai Paesi a commercio di Stato (la Jugoslavia non è considerata tale) ma ha richiesto alla Commissione di presentare al più presto proposte per estendere l'applicazione dei regolamenti stessi a tutti i Paesi terzi (ai termini del Trattato CEE, ciò dovrebbe avvenire entro il 31 dicembre 1969).

La delegazione italiana, nel dare il suo accordo alla sospensione temporanea dei tre

regolamenti nei confronti dei Paesi dell'Europa Orientale, ha sottolineato il nostro interesse ad un sollecito inizio dei lavori che consentano alle Comunità di allargare il campo d'applicazione a tutti i Paesi terzi ed ha precisato che la scadenza del 31 dicembre 1969 è considerata dall'Italia come impegnativa ed improrogabile, non essendo concepibile che, al di là di detta scadenza (unione economica), i Paesi membri possano continuare a regolare, in via autonoma, i rapporti commerciali con alcuni gruppi di Paesi terzi. La delegazione italiana ha anche precisato che accettava la formula sospensiva non per ragioni politiche ma esclusivamente per motivi tecnici e commerciali.

I tre regolamenti entreranno in vigore il 1° gennaio 1969.

Un altro problema che, con l'avvicinarsi della fine del periodo transitorio, acquista una particolare importanza è quello della procedura di negoziato degli accordi con i Paesi terzi. Partendo da un esame comparativo dei diversi accordi bilaterali oggi vigenti (circa 800), si è dato inizio all'elaborazione di proposte, da sottoporre quanto prima al Consiglio, per fissare una procedura di negoziato sia dei trattati di amicizia, commercio e navigazione, che degli accordi commerciali propriamente detti (in un secondo momento saranno esaminati anche gli accordi di cooperazione industriale). Gli studi in corso si fondano sul principio secondo cui le materie di esclusiva competenza comunitaria dovranno formare oggetto di negoziato comunitario condotto attraverso forme comunitarie (conformemente alle disposizioni dell'articolo 113 del Trattato) mentre per le materie di competenza nazionale i singoli Paesi membri potranno negoziare su base bilaterale anche se il contenuto di tali accordi dovrà formare oggetto di una apposita consultazione preventiva.

Nel corso del 1968 si è proceduto regolarmente, con apposite riunioni, al coordinamento delle politiche commerciali perseguite dai singoli Paesi membri verso determinate aree geografiche (Paesi dell'Est europeo e Giappone in particolare) o in specifici settori merceologici (tessili di cotone). In quest'ultimo campo, sono stati esaminati i problemi posti dalla domanda con la quale il Giappone ha chiesto di iniziare negoziati per la conclusione di accordi di autolimitazione all'esportazione, conformemente all'articolo 4 dell'accordo a lungo termine sul commercio internazionale dei tessili di cotone.

Un coordinamento particolarmente stretto è stato mantenuto anche per i problemi d'or-



dine diverso che pone la partecipazione della Comunità ai lavori GATT sia sul piano tariffario, per i quali il Comitato speciale creato in base all'articolo 111 ha costantemente assistito la Commissione nei negoziati da essa condotti, sia per i problemi commerciali sollevati nei diversi Gruppi di lavoro istituiti a seguito della XXIV sessione delle parti contraenti (Comitato agricoltura, Gruppo prodotti lattieri, Gruppo pollame, Comitato prodotti industriali, Gruppo aggiustamenti fiscali alle frontiere, Gruppo diritti compensativi).

Per i problemi posti dai rapporti della Comunità con gli USA, un'attenzione particolare è stata dedicata alle misure suscettibili di favorire il ristabilimento della bilancia commerciale americana.

Per quanto concerne l'acceleramento della terza tappa delle riduzioni tariffarie negoziate nel *Kennedy round* il Consiglio aveva adottato il 9 aprile 1968 una risoluzione con la quale la Comunità si dichiarava disposta ad accelerare al 1° gennaio 1969 l'applicazione di tali riduzioni a condizione che gli USA sopprimessero entro l'anno il sistema chiamato dell'« American Selling Price » (valutazione in dogana dei prodotti chimici) e si astenessero dall'introdurre misure protezionistiche all'importazione o di sovvenzione all'esportazione. Non essendosi verificata la prima condizione il Consiglio, nella sessione del 9-10 dicembre, ha deciso di prorogare detta data limite al 1° gennaio 1970. Per quanto concerne l'acceleramento della terza tappa delle riduzioni del *Kennedy round* il Comitato si è trovato d'accordo sull'opportunità di verificare le condizioni poste dalla risoluzione del Consiglio del 9 aprile 1968 al momento dell'abolizione dell'« American Selling Price ».

Sempre sul piano bilaterale un lavoro particolarmente intenso è stato necessario per elaborare e decidere una serie di interventi comunitari resi indispensabili o consigliati da alcune iniziative protezionistiche dell'amministrazione americana. Il Comitato dei rappresentanti permanenti ed il Gruppo delle questioni commerciali hanno definito i termini dei passi che la Commissione, a nome della Comunità, ha effettuato presso gli americani per difendere le esportazioni comunitarie minacciate dall'applicazione di tasse compensative sulle conserve di pomodoro, come del contingentamento di alcuni prodotti lattieri (latte in polvere e formaggi) e dell'aumento della percezione tariffaria sui tessuti misti di lana.

La definizione delle modalità di esecuzione degli impegni assunti dalla Comunità e dai Paesi membri con la Convenzione per l'aiuto alimentare in cereali del 1967 ha sollevato numerosi problemi che hanno richiesto lunghe discussioni da parte del Consiglio. Molto dibattuta è stata la chiave di ripartizione dell'aiuto fra i Paesi membri, per la quale gli altri Stati membri, ad eccezione dell'Italia, erano favorevoli all'adozione della chiave di bilancio (28 per cento per l'Italia), mentre il Belgio sosteneva una chiave basata sul reddito nazionale *pro capite*. Attraverso varie riunioni, il Consiglio ha infine potuto raggiungere un accordo di massima su una chiave *ad hoc* che comporta per l'Italia un onere del 23 per cento del quantitativo di cereali che la Comunità si è impegnata a fornire.

Il Consiglio nella sessione del 9 dicembre ha potuto finalmente raggiungere un accordo sulla « mobilizzazione dei cereali » (cioè le procedure e le condizioni con cui i cereali comunitari vengono utilizzati per l'operazione di aiuto alimentare), sulla base di una dichiarazione della Commissione — iscritta nel processo verbale del Consiglio — in cui si assicura che l'acquisto di cereali sarà ripartito fra i Paesi membri in modo da utilizzare con carattere di priorità (come richiesto da parte italiana e tedesca) le eccedenze giacenti presso gli organismi d'intervento. Tale accordo resterà in vigore per un anno (dopo di che la procedura di « mobilizzazione » dei cereali, se le esperienze acquisite lo imporanno, potrà essere modificata).

Sulla procedura da seguire per negoziare gli aiuti con i Paesi beneficiari è stato convenuto che il portavoce della delegazione comunitaria sarà, in linea di massima, un rappresentante della Commissione, restando inteso che gli accordi per la fornitura del grano saranno conclusi dal Consiglio.

#### *Gli Accordi di associazione e commerciali.*

1) *Accordo di associazione con la Grecia.* — Come nel 1967, anche nel 1968, il funzionamento dell'associazione è risultato impedito dalla situazione politica determinatasi in Grecia; conformemente a quanto deliberato il 10 maggio 1967, l'attività dell'associazione è quindi tuttora limitata agli affari correnti, come la riduzione periodica dei dazi doganali e la riconduzione del regime già vigente per i prodotti agricoli.

Anche per l'applicazione ed il rinnovo del protocollo finanziario è rimasta immutata la posizione definita dal Consiglio della CEE che,

sin dallo scorso anno, ha comunicato alla Banca Europea degli investimenti che i crediti residui non ancora approvati (circa 55 milioni di dollari) alla data di scadenza del protocollo stesso (31 ottobre 1967), dovevano considerarsi accantonati in attesa delle decisioni ulteriori del Consiglio.

2) *Accordo di associazione con la Turchia.* — Il Consiglio d'associazione si è riunito a Lussemburgo il 4 aprile 1968 ed ha proceduto ad uno scambio di vedute sui risultati raggiunti dall'associazione e sui lavori preparatori che le due parti hanno proseguito separatamente in vista dell'esame comune, a decorrere dal 1° dicembre 1968, dei problemi relativi al passaggio alla fase cosiddetta transitoria dell'Accordo di Ankara, che potrebbe decorrere al più presto dal 1° dicembre 1969.

A conclusione di tali lavori, nel corso dei quali era emerso l'orientamento favorevole della Comunità, il Consiglio di associazione del 9 dicembre ha deliberato di dare inizio alle trattative per definire le condizioni, le modalità e il ritmo di realizzazione della fase transitoria, affidandone l'incarico al Comitato di associazione, che dovrà riferire nella seconda metà di aprile 1969; il Consiglio si è altresì espresso favorevolmente alla continuazione dell'assistenza finanziaria alla Turchia, alla scadenza del vigente protocollo finanziario. A tale proposito, è da ricordare che, alla fine del corrente anno, i prestiti accordati dalla Banca Europea degli investimenti avranno raggiunto la cifra di circa 130 milioni di dollari, su di un totale di 175 milioni, con un ritmo annuo di prestiti accordati di circa 35 milioni di dollari.

Nel settore commerciale, a seguito dell'entrata in vigore dell'unione doganale, si è proceduto alla globalizzazione dei contingenti tariffari, aperti in precedenza alla Turchia su base nazionale per i quattro prodotti inizialmente previsti dall'Accordo d'associazione (tabacco, uva secca, fichi secchi e nocciole) e all'applicazione delle ulteriori concessioni accordate dalla Comunità a decorrere dal 1° dicembre 1967.

3) *Negoziati con i Paesi del Maghreb.* — Nel corso della seconda fase dei negoziati, condotti nel novembre 1967 dalla Commissione con la Tunisia e con il Marocco, i due Paesi del Maghreb avevano espresso il desiderio di addivenire alla sollecita conclusione di accordi parziali con la Comunità, sulla base del mandato approvato dal Consiglio il 23 ottobre 1967, di cui peraltro chiedevano taluni miglioramenti. Detti accordi parziali

non avrebbero dovuto d'altra parte precludere la possibilità di concludere convenzioni di associazione economica conformemente alla dichiarazione di intenzioni allegata al Trattato di Roma, ma avrebbero invece dovuto costituire una tappa per raggiungere più ampie intese; essi inoltre non avrebbero dovuto impedire il mantenimento — per i prodotti non previsti dagli accordi parziali — del regime speciale di cui i due Paesi in questione godono sul mercato francese, in applicazione del protocollo allegato al Trattato di Roma.

Nella sessione del 30 luglio 1968, il Consiglio si è espresso positivamente sulla richiesta della Tunisia e del Marocco ed ha adottato un terzo mandato invitando la Commissione a riprendere i negoziati per la conclusione di accordi parziali basati sull'articolo 238 del Trattato. Tali accordi — è stato precisato — dovranno costituire un primo passo importante verso la realizzazione dell'associazione della Tunisia e del Marocco alla Comunità, prevista al momento della stipulazione del Trattato di Roma. La durata degli accordi parziali dovrebbe essere di cinque anni, con clausola di denuncia; inoltre, il regime particolare di cui godono detti due Paesi in Francia verrebbe sospeso per i prodotti oggetto degli accordi parziali finché questi ultimi restano in vigore, mentre verrebbe mantenuto per quelli non compresi negli accordi stessi.

Per l'olio d'oliva grezzo, il sistema di un vantaggio economico di 5 dollari al quintale, condizionato al rispetto di un prezzo di vendita che non deve scendere al di sotto del livello previsto per i Paesi terzi, è stato assorbito dalla fissazione di un margine massimo di tolleranza di dollari 1 per quintale per l'accertamento del rispetto di detto prezzo minimo, qualora, nell'intervallo fra le periodiche fissazioni dei corsi mondiali dell'olio d'oliva (da stabilirsi ogni settimana anziché ogni 15 giorni) si sia determinata una flessione dei prezzi internazionali non provocata dai due Paesi del Maghreb.

Per l'olio d'oliva raffinato, l'elemento mobile sarà pari a quello fissato per i Paesi terzi, mentre per l'elemento fisso verrà accordato il trattamento intracomunitario.

Altre concessioni riguardano talune conserve di frutta ed ortaggi non addizionate di zucchero (ad esclusione dei pomodori e dei succhi di frutta). Miglioramenti sono stati previsti anche per le importazioni in Italia di prodotti della pesca; per i prodotti freschi: contingente tariffario in franchigia doganale per 2.000 tonnellate dalla Tunisia e trattamento intracomunitario per il Marocco; per

i prodotti conservati: contingente tariffario per la Tunisia di 500 tonnellate ad un dazio pari al 50 per cento della tariffa esterna e di 3.700 tonnellate per il Marocco ad un dazio pari al 75 per cento della tariffa esterna, quest'ultimo contingente utilizzabile peraltro fino a concorrenza di 900 tonnellate, ad un dazio pari al 50 per cento della tariffa esterna (purché vengano importati prodotti diversi dal tonno).

Infine, una riduzione forfettaria di 0,5 dollari alla tonnellata è stata prevista per il grano duro.

Altre concessioni per gli agrumi, i prodotti industriali e quelli petroliferi sono rimaste invariate rispetto al precedente mandato.

Le contropartite a favore della Comunità — stabilite dal Consiglio il 30 luglio 1968 per la Tunisia, messe a punto successivamente per il Marocco — riguardano concessioni tariffarie di carattere preferenziale per la Tunisia e di carattere non discriminatorio per il Marocco (dato il regime doganale internazionale di quest'ultimo Paese). Le concessioni concernenti le restrizioni quantitative prevedono per entrambi i Paesi la consolidazione della liberazione attuale e l'apertura di contingenti alla Comunità per taluni prodotti non liberati.

Nella terza fase dei negoziati svoltasi nell'ottobre e novembre dell'anno in corso, una larga base d'intesa è stata raggiunta sull'impostazione generale degli accordi parziali, che potrebbero essere conclusi all'inizio dell'anno prossimo.

Per l'Algeria, il Consiglio, conformemente all'orientamento già definito nel 1967 di rivedere entro un ragionevole periodo di tempo il regime di fatto applicato a detto Paese, ha preso in considerazione i problemi che si pongono nel settore del vino, raggiungendo il 30 luglio 1968 un equilibrato compromesso fra l'opportunità di mantenere, entro certi limiti, le possibilità d'accesso per la produzione enologica algerina in Germania e nel Benelux, e la necessità di assicurare un'adeguata protezione alla produzione comunitaria. La Germania potrà così importare annualmente 100 mila ettolitri di vino algerino per usi industriali ad un dazio pari a un quarto della tariffa esterna e 175 mila ettolitri di vino da tavola ad un dazio pari alla metà della tariffa esterna; l'Olanda, 40 mila ettolitri di vino da distillazione e 5 mila ettolitri di vino da tavola ad un dazio pari ad un quarto della tariffa esterna; il Belgio, 70 mila ettolitri di vino da tavola ad un dazio pari ad un quarto della tariffa esterna.

4) *Negoziati con la Spagna.* — I negoziati, svoltisi nel settembre e novembre 1967 e proseguiti nel febbraio e nell'aprile 1968, sulla base del mandato adottato dal Consiglio l'11 luglio 1967, sono stati condotti essenzialmente sul terreno concreto delle reciproche concessioni commerciali da scambiare durante la prima fase dell'accordo che avrà una durata minima di sei anni, e che non comporterà passaggio automatico alla seconda fase.

Per quanto riguarda il contenuto della prima fase, le richieste spagnole, tanto nel settore agricolo che in quello industriale (trattamento intracomunitario per i prodotti industriali; eliminazione dei dazi doganali ed altri vantaggi per gli ortofrutticoli, subordinatamente al rispetto di un prezzo minimo da determinare; calcolo del prelievo a partire dai prezzi spagnoli per l'olio d'oliva grezzo; contingenti tariffari per i vini da tavola, da taglio ed industriali; eccetera) eccedono largamente le concessioni previste dal mandato dell'11 luglio 1967 e le possibilità effettive per la Comunità di accordare vantaggi alla Spagna. D'altra parte la Comunità non ha ancora completato la valutazione delle offerte spagnole, nel campo tariffario come in quello delle restrizioni quantitative.

La Commissione ha trasmesso al Consiglio il 15 ottobre 1968 un rapporto per l'adozione di un nuovo mandato che dovrebbe facilitare la ripresa delle trattative.

5) *Relazioni con Israele.* — Il Consiglio si è occupato delle relazioni con Israele nelle sessioni del 29 febbraio e del 30 luglio 1968; ha preso atto dell'intendimento della Commissione di proseguire lo studio delle differenti ipotesi di lavoro formulate nelle riunioni del gruppo *ad hoc* di esperti: accordo preferenziale pieno con sbocco in una unione doganale o zona di libero scambio; accordo preferenziale limitato, con concessioni per una lista di prodotti industriali interessanti le esportazioni israeliane; accordo non preferenziale più esteso e rafforzato rispetto a quello del 1964, con l'eventuale aggiunta di concessioni nel cosiddetto « traffico di perfezionamento ». È da notare d'altra parte che i problemi che con Israele si pongono nel settore agricolo non sarebbero tali da influenzare in maniera determinante la scelta della soluzione.

Il 28 ottobre 1968 la Commissione ha comunicato al Consiglio i risultati dei suoi studi, attualmente all'esame del gruppo di lavoro *ad hoc*.

Nel frattempo, il Consiglio ha adottato unilateralmente la decisione di mantenere in

vigore per un altro anno, sino al 30 giugno 1969, il contenuto dell'Accordo commerciale del 1964, venuto a scadere il 30 giugno 1967, e già mantenuto in vigore in via unilaterale sino al 30 giugno 1968.

6) *Relazioni con Malta.* — Il 30 luglio 1968 il Consiglio, presa conoscenza di un rapporto della Commissione sulle relazioni con Malta, ha invitato detta istituzione ad iniziare con il Governo maltese conversazioni esplorative ed a riferirgli in proposito.

Le conversazioni di cui trattasi — che il Governo italiano ha particolarmente appoggiato — sono attualmente in corso.

7) *Relazioni con l'Austria.* — Nessun elemento nuovo è intervenuto a modificare la posizione assunta nel luglio 1967 dal Governo italiano, che, richiamandosi ai valori di libertà, pace e collaborazione fra i popoli che sono alla base degli ideali europei su cui si fonda la Comunità, ha dovuto constatare che non sussistevano le condizioni per consentire un avvio dei negoziati con la Repubblica federale austriaca.

L'esame dei problemi concernenti le relazioni con l'Austria non ha quindi fatto alcun progresso durante il 1968.

8) *Negoziati con la Jugoslavia.* — Il Consiglio ha adottato il 30 luglio 1968 un mandato, per ora limitato nel suo contenuto, che ha autorizzato la Commissione ad iniziare dei negoziati per concludere con la Jugoslavia un Accordo commerciale della durata di tre anni, che dovrebbe comportare, nel settore tariffario, talune accelerazioni delle riduzioni convenute nel *Kennedy round*, e nel settore delle restrizioni alle importazioni, talune concessioni sul piano delle disposizioni ancora di competenza dei Paesi membri.

Per i problemi particolari concernenti le carni bovine e gli altri prodotti agricoli, il mandato prevedeva che si prendesse conoscenza del punto di vista jugoslavo e che la Commissione ne riferisse al Consiglio.

Tenendo anche conto delle disposizioni dell'Accordo a lungo termine di Ginevra, una soluzione reciprocamente soddisfacente dovrebbe infine essere ricercata anche per i tessuti di cotone.

Durante la prima sessione di negoziato, svoltasi dal 15 al 18 ottobre 1968, è stato esaminato l'andamento degli scambi commerciali fra la Comunità e la Jugoslavia; esso presenta un aumento tanto in volume che in valore, ad eccezione peraltro dei primi otto mesi del 1968, nel corso dei quali le esportazioni

jugoslave hanno segnato una diminuzione nel settore dei prodotti agricoli. Tenendo presenti queste circostanze, sono stati esaminati i problemi relativi alle forniture agricole jugoslave fra cui rientrano in particolare le carni bovine che rappresentano il 40 per cento delle esportazioni agricole jugoslave.

I negoziati dovrebbero essere proseguiti all'inizio del 1969, non appena il Consiglio sarà in grado di pronunciarsi sulla loro estensione al settore agricolo, sulla base di un rapporto presentato in novembre dalla Commissione. La delegazione italiana ha adottato al riguardo un atteggiamento di favore e di appoggio alla estensione dell'Accordo.

9) *Accordo commerciale e di cooperazione tecnica con il Libano.* — Avendo nell'aprile scorso il Governo libanese notificato il perfezionamento della procedura interna destinata a permettere l'entrata in vigore dell'Accordo, che era stato frattanto ratificato in tutti i Paesi membri, il Consiglio della Comunità ha potuto formalmente adottare, nel giugno 1968, la decisione comportante la conclusione dell'Accordo a partire dal 1° luglio 1968.

E da ricordare che, per la parte riguardante la cooperazione tecnica, l'Accordo stesso aveva già ricevuto provvisoria applicazione in virtù di una apposita clausola.

Nel quadro dell'assistenza tecnica coordinata dei Sei, prevista dall'Accordo CEE-Libano, l'Italia ha finanziato un progetto per lo sviluppo turistico della zona di Tiro. Tale progetto è stato ultimato, con piena soddisfazione delle autorità libanesi, ed ora sono in corso trattative in varie sedi, per il finanziamento dei relativi lavori.

10) *Accordo commerciale con l'Iran.* — Nella sessione del 4-5 novembre, il Consiglio delle Comunità ha deciso l'ulteriore proroga di un anno dell'Accordo che sarebbe scaduto il 1° dicembre 1968.

Vengono con ciò ad essere rinnovate per lo stesso periodo facilitazioni tariffarie di notevole rilievo per il commercio estero iraniano, di cui beneficiano in particolare i tappeti e le uve secche.

*Relazioni con i Paesi in via di sviluppo.*

1) *Convenzione di Yaoundé.* — Nel 1968 è proseguita la graduale realizzazione degli obiettivi fissati dalla Convenzione di Associazione fra Stati membri e la Comunità da un lato e 18 Stati africani dall'altro, firmata a Yaoundé il 20 luglio 1963 ed entrata in vigore il 1° giugno 1964 per una durata di cinque

anni; contemporaneamente, in conformità dell'articolo 60 della Convenzione stessa, le parti contraenti hanno cominciato l'esame delle disposizioni che potrebbero essere adottate per un nuovo periodo di associazione.

Come stabilito nella sessione annuale ordinaria del Consiglio d'associazione tenutasi il 23 luglio a Kinshasa, le parti contraenti si sono riunite a livello ministeriale il 19 dicembre a Bruxelles, per dare avvio ai negoziati di rinnovo della Convenzione di Yaoundé stabilendo che detti negoziati saranno proseguiti a livello esperti e ambasciatori, che avrebbero riferito al più presto al Consiglio.

La Conferenza parlamentare dell'Associazione che doveva riunirsi a Tananarive (Madagascar) dal 9 al 14 dicembre, terrà invece la sua sessione annuale dal 6 all'11 gennaio 1969, sempre a Tananarive; essa è stata preparata, come di consueto, da due sedute della Commissione paritetica parlamentare, che hanno avuto luogo, rispettivamente, a Bruxelles dal 20 al 23 maggio e a Brazzaville dal 14 al 17 ottobre.

Il sistema istituzionale sancito dalla Convenzione di Yaoundé ha, nell'insieme, funzionato in maniera soddisfacente e le questioni portate all'esame del Comitato o dal Consiglio di associazione hanno potuto trovare adeguate soluzioni, di sostanza o di procedura, grazie alla comprensione ed allo spirito di compromesso che ha animato le due parti.

Con il 1968, è stata completata la smobilizzazione tariffaria. Le merci della Comunità fruiscono della franchigia doganale completa all'importazione in 13 dei 18 Stati associati, mentre quelle dei SAMA fruiscono alla loro importazione in Europa, del trattamento intracomunitario, ad eccezione dei prodotti soggetti a regolamentazione nel quadro della politica agricola comune.

Nel primo semestre del 1968, con il Togo, il Congo Kinshasa, il Ruanda, Burundi e la Somalia sono stati mantenuti speciali contatti per risolvere il problema delle reciprocità tariffarie. Tali Paesi — è noto — avvalendosi del dispositivo dell'articolo 61 della Convenzione, non davano preferenze tariffarie alla CEE.

La Repubblica del Ruanda ha ora adottato la tariffa su due colonne e già concesso alla Comunità delle modiche preferenze tariffarie; la Somalia, pur avendo già approvato una tariffa doganale su due colonne, non l'ha ancora messa in applicazione; gli altri tre Stati sono ancora in una fase di studio della materia.

A decorrere dal 31 maggio 1968, le residue restrizioni quantitative applicate da 13 SAMA

alle importazioni delle merci ordinarie da 5 degli Stati membri, sono state soppresse, conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione di Yaoundé; anche se qualche piccola irregolarità può ancora essere riscontrata, la soppressione generale delle restrizioni quantitative di carattere discriminatorio rappresenta un notevole progresso realizzato dall'Associazione. Restano quindi ora in vigore soltanto le restrizioni quantitative, non discriminatorie, quelle cioè intese a proteggere le industrie locali di nuova creazione. Si può pertanto ragionevolmente prevedere che le relazioni commerciali fra la Comunità e questi tredici Stati si avvantaggeranno di tale nuova situazione.

Gli altri Stati associati non applicavano nemmeno prima della Convenzione restrizioni quantitative di carattere discriminatorio.

In materia di politica agricola comune, sono stati adottati alcuni regolamenti per i prodotti dei SAMA omologhi e concorrenti dei prodotti europei; non è stato tuttavia possibile raggiungere un accordo per il regolamento relativo agli zuccheri di origine SAMA.

Le misure speciali approvate il 25 luglio 1967 dai rappresentanti degli Stati membri per sostenere finanziariamente gli Stati associati produttori di oleaginosi in caso di caduta dei prezzi mondiali, non sono ancora state ratificate; la ratifica presenta carattere di urgenza, i prezzi mondiali dei prodotti oleaginosi avendo subito un ulteriore ribasso ed il sostegno finanziario dei Sei dovendo perciò trovare pratica applicazione.

Nel corso del 1968 si è realizzata per la prima volta l'iniziativa di far partecipare collettivamente gli Stati associati a talune manifestazioni fieristiche europee, con il concorso finanziario del Fondo europeo di sviluppo: la partecipazione dei SAMA alle fiere di Milano e di Bari ha suscitato un certo interesse e si è svolta in maniera soddisfacente e rispondente alle sue finalità di promozione commerciale.

L'interscambio commerciale fra CEE e SAMA palesa sempre un certo ristagno, tanto più notevole in quanto ad esso ha fatto riscontro un accentuato incremento degli scambi con altri Paesi in via di sviluppo non associati.

Nel 1967, le importazioni comunitarie in provenienza dei SAMA si sono ridotte ulteriormente, passando da 1,319 miliardi di dollari (1966) ad 1,304 miliardi di dollari; nello stesso anno, le esportazioni comunitarie verso i SAMA sono scese, globalmente, a 926 milioni di dollari, con un saldo attivo della bi-

lancia commerciale, a favore dei SAMA, di circa 380 milioni di dollari. Nello stesso anno 1967, le importazioni italiane dai SAMA sono invece aumentate, rispetto all'anno precedente, passando da 153 a 164 milioni di dollari; le esportazioni italiane verso i SAMA hanno segnato un aumento ancor più considerevole, passando da 59 a 72,7 milioni di dollari.

Il Fondo europeo di sviluppo ha continuato a svolgere un ruolo molto importante in materia di assistenza finanziaria e tecnica. Esaurite le disponibilità del primo Fondo europeo di sviluppo (581.250.000 u.c.), sul secondo Fondo dotato di 830 milioni di u.c., sono stati impegnati, sino al 30 giugno 1968, 577 milioni di u.c., dei quali 9.191.000 a favore della Somalia.

Va in proposito notato un certo declino, dell'interesse delle imprese italiane, a partecipare alle gare per lavori o forniture finanziati dal FED; secondo le più recenti notizie, la partecipazione delle imprese italiane a dette gare si aggirerebbe sul 3 per cento del numero complessivo delle imprese. Questo minore interesse, che deriva anche da certe particolari modalità di esecuzione dei lavori finanziati dal FED, si riflette naturalmente sulla quota di aggiudicazioni di lavori o di forniture a favore di ditte italiane, quota che, mentre in passato superava la partecipazione media dell'Italia ai due Fondi (10,7 per cento) tende ora a coincidere con quest'ultima.

Il Governo non ha trascurato alcuna occasione per modificare le predette modalità di esecuzione e per stimolare la intraprendenza dei nostri operatori economici e delle nostre imprese, onde farli partecipare in misura più larga alle gare, superando le naturali difficoltà che comporta ogni iniziativa nuova come la penetrazione in mercati sconosciuti e Paesi lontani.

Per quanto concerne il diritto di stabilimento, ulteriori progressi sono stati realizzati per giungere alla soppressione completa delle residue discriminazioni esistenti nel trattamento giuridico offerto ai cittadini ed alle società dei singoli Stati membri; comunque, tutti i SAMA hanno ormai provveduto alla soppressione delle disposizioni di carattere discriminatorio, giusta l'articolo 29 della Convenzione di Yaoundé, sicchè i cittadini e le società dei sei Stati membri ricevono, sotto riserva di reciprocità, lo stesso trattamento. Qualche discriminazione è stata ancora rilevata in materia di disposizioni amministrative (visti di ingresso, permessi di soggiorno, eccetera) e nel controverso settore del diritto

di pesca, per il quale l'Italia si sta adoperando per ottenere un trattamento non discriminatorio.

A seguito della decisione adottata dal Consiglio di associazione il 23 luglio 1968 a Kinshasa, la Comunità ha dato inizio, sotto la presidenza italiana, alla preparazione a Sei in vista dei negoziati per il rinnovo della Convenzione di Yaoundé.

Alcune delle più importanti questioni che comporta il rinnovo (preferenze tariffarie, allargamento dell'associazione, nuovo Fondo europeo di sviluppo, politica agricola comune) sono state esaminate dai rappresentanti permanenti; numerose altre (commerciali, finanziarie ed istituzionali) sono state invece esaminate dai competenti gruppi di esperti, in modo da raggiungere, per quanto possibile, una comune posizione da presentare ai SAMA nel futuro dei negoziati. Il Consiglio del 10 dicembre ha fatto il punto degli orientamenti comuni che possono essere potenziati ai SAMA come base di negoziato.

Il problema del rinnovo della Convenzione di Yaoundé solleva non soltanto diverse questioni di carattere tecnico, ma ha un considerevole rilievo sul piano politico-economico. In vista dei prossimi negoziati, il Ministero degli affari esteri ha quindi organizzato numerose riunioni interministeriali, nel corso delle quali sono stati delineati gli orientamenti che la nostra delegazione conta seguire, dapprima in sede comunitaria, e quindi nel negoziato con gli Stati associati.

2) *Accordo di associazione con la Nigeria.* — L'Accordo di associazione con la Nigeria, firmato a Lagos il 16 luglio 1966, è stato ratificato da 4 Stati membri (compresa l'Italia) mentre la Francia ed il Lussemburgo non hanno ancora provveduto alle rispettive ratifiche.

Dopo l'atteggiamento ostile assunto dalla Francia, in relazione ai noti eventi del Biafra, e l'interrogazione dell'onorevole Dehousse al Parlamento Europeo (1° ottobre ultimo scorso) circa la conseguenza da trarre dall'atteggiamento del governo nigeriano, vi sono state autorevoli dichiarazioni a Lagos contro il rinnovo dell'Accordo che, pur non essendo ancora entrato in vigore, scade il 31 maggio 1969, come la Convenzione di Yaoundé.

Il Governo della Nigeria non ha tuttavia preso posizione ufficiale al riguardo.

3) *Associazione con i Paesi dell'Africa orientale.* — I negoziati associati con il Kenya, l'Uganda e la Tanzania, iniziati sin dal 1964,

si sono conclusi con la firma dell'Accordo di Arusha (26 luglio 1968).

Trattasi di tre Paesi che vantano una popolazione complessiva di circa 30 milioni di abitanti, coi quali l'Italia mantiene intensi scambi commerciali, suscettibili di ulteriori, proficui sviluppi nel quadro della nuova associazione.

Poiché anche l'Accordo di Arusha, come la Convenzione di Yaoundé e l'Accordo di Lagos, scade il 31 maggio 1969, è previsto che i negoziati per il rinnovo delle tre associazioni, anche se non si potranno svolgere contemporaneamente, assicurino una certa sincronizzazione per quel che riguarda la loro conclusione, la durata delle nuove associazioni e, fin dove sarà possibile, il contenuto degli accordi.

4) *Relazione con i Paesi dell'America Latina.* — Dopo il *memorandum* del settembre 1966, l'Italia ha presentato al Consiglio CEE il 5 novembre un nuovo documento sulle relazioni della Comunità con i Paesi dell'America Latina. Esso rileva che la Comunità non ha sinora affrontato in maniera organica e continuativa i problemi concernenti il subcontinente latino-americano e propone all'attenzione dei Ministri dei sei Stati membri alcune iniziative, di sostanza e di procedura, suscettibili di dare un migliore assetto alle relazioni con i Paesi dell'America Latina verso i quali l'Italia è legata da tanti vincoli storici, culturali e commerciali.

Il *memorandum* italiano, che sarà prossimamente esaminato dal Consiglio CEE, ha già raccolto incoraggianti consensi.

5) *Accordi internazionali per i prodotti di base.* — Nel corso di numerose riunioni, gli esperti CEE per i prodotti di base hanno proceduto a coordinare le rispettive posizioni nazionali, in vista delle riunioni internazionali che disciplinano l'esecuzione degli accordi esistenti, o la conclusione di nuovi accordi (grano, stagno, olio di oliva, caffè, gomma, eccetera).

Meritano un cenno particolare le trattative, recentemente concluse a Ginevra, per un accordo internazionale sullo zucchero. La Comunità non ha potuto sottoscrivere questo accordo, a causa delle resistenze manifestatesi in sede comunitaria in materia di quote di esportazione.

Da parte italiana è stato ripetutamente sottolineato il rammarico di vedere la Comunità esclusa dal nuovo accordo internazionale sullo zucchero, malgrado gli impegni

di massima assunti in occasione della seconda conferenza UNCTAD a Nuova Delhi.

6) *Preferenze generalizzate in favore dei Paesi in via di sviluppo.* — A seguito delle risoluzioni votate alla seconda Conferenza delle Nazioni Unite per il commercio e lo sviluppo (UNCTAD), a Nuova Delhi nel marzo 1968, sono state tenute sinora due riunioni nell'ambito della CEE per preparare e definire una posizione comunitaria sull'adozione di un sistema generalizzato di preferenze a favore dei Paesi in via di sviluppo, per i loro prodotti manifatturati e semimanifatturati.

*I rapporti con la Gran Bretagna e gli altri Paesi che han fatto domanda di adesione.* — L'anno 1968 non è iniziato sotto favorevoli auspici per quanto concerne le relazioni fra la Comunità da un lato e la Gran Bretagna e gli altri Paesi che hanno fatto domanda di adesione dall'altro: nella sessione del Consiglio del 18-19 dicembre 1967, stante l'opposizione francese a prendere in considerazione la domanda di adesione inglese, il Consiglio aveva concluso il dibattito prendendo atto del disaccordo manifestatosi fra gli Stati membri in merito al problema.

La domanda di adesione essendo per altro rimasta permanentemente all'ordine del giorno del Consiglio, i Paesi favorevoli all'apertura di negoziati hanno iniziato immediatamente l'azione intesa a mantenere aperto il problema mediante la ricerca di soluzioni parziali, che, ponendosi nella prospettiva della futura adesione, ne facilitassero più tardi la realizzazione. A tal uopo il Benelux, l'Italia e la Germania hanno predisposto dei documenti che sono stati discussi nel Consiglio del 29 gennaio 1968.

Il 19 gennaio i Governi del Benelux hanno presentato un *memorandum* così articolato:

— contemporaneo perseguimento degli obiettivi di allargamento delle Comunità europee e dell'applicazione dei Trattati;

— opportunità di rafforzare i legami fra gli Stati membri della CEE e gli Stati europei candidati all'adesione attraverso l'instaurazione di una procedura concreta di consultazione fra la Comunità e gli Stati membri da un lato e i candidati all'adesione dall'altro: a) mediante la continuazione degli studi già intrapresi dalla Commissione per valutare vantaggi e svantaggi dell'allargamento delle Comunità; b) mediante consultazioni fra la Comunità, gli Stati membri della CEE e i Paesi candidati all'adesione, dirette a facilitare

tare il ravvicinamento tra questi ultimi e il sistema comunitario: oggetto di queste consultazioni potrebbero essere il brevetto europeo, la società europea e le misure concernenti l'assicurazione dei crediti all'esportazione; c) mediante la realizzazione di azioni comuni nei settori non coperti dai Trattati di Roma: problemi dello sviluppo, produzione e acquisto in comune di materiale militare, cooperazione scientifica e tecnologica, aiuto ai Paesi in via di sviluppo;

— rafforzamento dei rapporti nel settore dell'unificazione politica particolarmente per ciò che si riferisce alla cooperazione politica dell'Europa, alle relazioni politiche ed economiche con i Paesi dell'Europa orientale e con i Paesi in via di sviluppo.

Queste proposte del Benelux sono concepite in modo da poter funzionare sia nell'ipotesi di una partecipazione francese, sia in quella contraria: nel caso di non partecipazione della Francia e di una sua opposizione a qualsiasi forma di istituzionalizzazione di procedure comuni di consultazione, il *memorandum* Benelux prevede altre procedure di carattere extracomunitario in materie estranee ai Trattati di Roma. In sintesi, obiettivo specifico del *memorandum* Benelux è quello di creare un certo equilibrio tra sviluppo interno della Comunità, da perseguirsi nel rispetto della lettera e dello spirito dei Trattati e il rafforzamento dei legami fra Stati membri della Comunità Europea e Stati candidati da perseguirsi anche al di fuori della partecipazione francese per i settori non coperti dai Trattati.

Fondamentalmente nella linee del *memorandum* Benelux il 22 febbraio 1968 il Governo italiano ha presentato un suo *memorandum* in cui si mette l'accento sull'opportuno contemperamento fra le esigenze dello sviluppo interno e quelle dell'ampliamento delle Comunità (vedasi allegato n. 1).

Il *memorandum* italiano, che si articola in cinque punti:

— riafferma la volontà dei sei Governi di continuare il processo di integrazione economica intrapreso nel rispetto della lettera e dello spirito dei Trattati di Parigi e di Roma, osservando le scadenze previste ed attuando nei termini gli impegni assunti;

— preconizza l'astensione da misure che approfondiscano il divario con gli Stati presentatori di domanda di adesione alle Comunità, raccomandando che nell'elaborazione delle misure necessarie a procedere sulla via

dell'unione economica e nel quadro dell'attuazione di questa si tenga presente la situazione esistente negli Stati candidati e si abbia cura di non aggiungere nuove gravi difficoltà alla futura adesione alle Comunità Europee degli Stati candidati;

— preconizza l'adozione di misure atte a ridurre il divario fra la Comunità e i Paesi candidati, in particolare mediante l'approfondimento dello studio già intrapreso sulle difficoltà e sui vantaggi dell'adesione degli Stati candidati. I sei Governi dovrebbe inoltre dichiararsi d'accordo perché nella seconda parte delle riunioni trimestrali del Consiglio dell'UEO, dedicata all'esame della situazione economica europea, siano invitati anche i Ministri economico-finanziari per attuare un coordinamento della politica congiunturale e monetaria;

— reitera l'opportunità di armonizzare le misure necessarie per realizzare nell'area comunitaria la libera circolazione delle merci e della manodopera con le deliberazioni consiliari sui negoziati già avviati per nuove associazioni o accordi, e ciò al fine di mantenere un certo equilibrio fra il progresso della costruzione interna comunitaria e il processo di ampliamento della Comunità;

— propone la formazione di una « Dichiarazione di intenzioni » sullo sviluppo della politica europeistica e la convocazione di una conferenza dei Ministri degli esteri degli Stati delle Comunità Europee e degli Stati candidati, con la partecipazione della Commissione delle Comunità Europee per concordare le modalità di una più approfondita cooperazione fra i loro Governi ai fini dell'unificazione economica e politica dell'Europa.

Da parte franco-tedesca nel comunicato conclusivo pubblicato a seguito dell'incontro fra il generale De Gaulle e il cancelliere Kiesinger si è avanzata l'idea di *arrangements* fra i Paesi membri della Comunità ed i Paesi candidati suscettibili di sviluppare, fra gli uni e gli altri, scambi di prodotti industriali ed agricoli. Tali *arrangements*, conclusi nell'attesa che si realizzassero le condizioni per l'ampliamento della Comunità, sarebbero di natura tale da facilitare l'evoluzione verso tale obiettivo.

Sulla base di tali documenti, che si è ritenuto opportuno illustrare ampiamente, dal momento che essi rappresentano ancora oggi le posizioni rispettive dei Paesi membri sul problema dell'ampliamento, si sono svolte le discussioni del Consiglio del 29 febbraio con-



clusosi con un nulla di fatto per l'atteggiamento negativo mantenuto dalla Francia.

Il 2 aprile 1968, per parte sua la Commissione ha espresso il proprio parere sul problema dell'adesione pubblicando un documento in cui esamina i diversi aspetti dei possibili rapporti tra la CEE, la Gran Bretagna, l'Irlanda, la Danimarca e la Norvegia e mette in rilievo i punti comuni alle proposte presentate dal Benelux, dall'Italia, dalla Repubblica Federale tedesca e dalla Francia. Le posizioni comuni ravvisate dalla Commissione sono sostanzialmente le seguenti:

— proseguimento del principio dell'allargamento della Comunità verso la Gran Bretagna e gli altri Paesi candidati;

— importanza determinante, ai fini dell'adesione, del ripristino dell'equilibrio dell'economia britannica;

— intenzione di estendere al settore tecnologico la collaborazione con la Gran Bretagna e gli altri Paesi candidati.

Il documento propone quindi la conclusione con i Paesi interessati all'adesione di un accordo commerciale, basato su riduzioni tariffarie reciproche, che dovrebbero portare, dopo l'adesione, all'unione doganale; lo stabilimento di meccanismi di consultazione da attuarsi sia tra la Commissione e i Governi interessati, sia in sede di Consiglio dell'UEO tra i Paesi membri e la Gran Bretagna, una collaborazione in campo tecnologico con la partecipazione, specialmente della Gran Bretagna, a progetti specifici.

Le proposte della Commissione si avvicinano sensibilmente alle linee principali del *memorandum* del Benelux e di quello italiano; specialmente a quest'ultimo per quanto si riferisce al mantenimento del ritmo di sviluppo comunitario, alla riduzione del divario fra i Sei e i Quattro, al regime di preferenze tariffarie inteso come non sostitutivo dell'adesione, ma come preparatoria della medesima, alla collaborazione tecnologica e alla procedura di consultazione.

Nel Consiglio del 5 aprile, nel corso del quale tale documento fu presentato dalla Commissione ai Paesi membri, tutte le delegazioni, con la sola eccezione di quella francese mostrarono di condividerne nell'insieme, pur con sfumature e gradazioni diverse, la impostazione ritenendolo idoneo a fornire le basi per l'apertura di un dialogo efficace con i Paesi candidati all'adesione.

L'iniziativa franco-tedesca di dar vita ad un arrangiamento commerciale fra la Comu-

nità e i Paesi candidati all'adesione, si era andata nel frattempo ulteriormente precisando; il 29 aprile i tedeschi formularono una proposta di otto punti che prevede, fra la CEE ed i quattro Paesi candidati all'adesione:

— una riduzione del 30 per cento dei dazi sui prodotti industriali e forse anche sui prodotti agricoli a dazio, da realizzarsi in tre anni, attraverso tre successive riduzioni del 10 per cento all'anno;

— la possibilità di prevedere anche un graduale avvicinamento delle tariffe nazionali degli altri Paesi europei alla tariffa esterna della CEE;

— un accordo per impedire le distorsioni di traffico;

— preferenze reciproche per i prodotti agricoli sottoposti a prelievo;

— consultazioni allo scadere del triennio per decidere sulle ulteriori riduzioni tariffarie;

— una coincidenza fra l'ultima fase del processo di riduzione delle tariffe e l'adesione alle Comunità dei Paesi europei partecipanti all'accordo tariffario;

— la conformità di detto accordo con l'articolo XXIV del GATT;

— contatti, prima della conclusione delle trattative fra la CEE ed i quattro Paesi candidati all'adesione, anche con altri Paesi europei che abbiano fatto domanda di associazione alla Comunità, per esaminare in quale modo questi ultimi potrebbero partecipare all'accordo tariffario fra la CEE ed i Quattro.

Tale proposta tedesca, presentata, ma non discussa, nel Consiglio del 30-31 maggio, fu sin dall'inizio accolta da parte nostra con forte perplessità. Infatti, quand'anche l'accordo soddisfacesse alle condizioni precise: 1) di essere inquadrato nella prospettiva di una futura adesione a termine dei Paesi europei che hanno fatto domanda in tal senso; 2) di essere conforme all'articolo XXIV del GATT, non potrebbe non suscitare reazioni negative da parte dei Paesi industrializzati che resterebbero esclusi dalla zona preferenziale europea.

Permarrebbe d'altro canto sempre il pericolo che detto accordo tariffario, anche se intenzionalmente negoziato con l'intenzione di inserirlo nella prospettiva dell'adesione, si arrestasse alla fase di una zona di libero scambio e ne conseguirebbe una grave caduta di tensione tanto all'interno delle attuali Comunità quanto dall'esterno verso l'obiettivo

politico fondamentale dell'integrazione economica e politica del continente europeo.

Per questi motivi sin dall'inizio si fece ben chiaro da parte italiana che l'accordo tariffario non solo dovesse essere esplicitamente formulato come una premessa all'adesione, ma dovesse anche attuarsi in concomitanza con altre forme transitorie di cooperazione, secondo le proposte dei *memorandum* del Belgio e dell'Italia.

Nel secondo semestre dell'anno in corso, inauguratosi con l'instaurazione dell'unione doganale, la Presidenza Italiana, decisa a perseguire sul piano dell'ampliamento comunitario un risultato concreto, sia pur limitato, iniziava un'ampia serie di contatti con i Governi degli altri Paesi membri al fine di adeguatamente preparare il Consiglio del 27 settembre principalmente dedicato al problema dell'adesione della Gran Bretagna.

Realisticamente scartando la possibilità di raggiungere risultati di più ampia portata, l'intendimento nostro fu soprattutto quello di stabilire un'ampia base di contatti e collegamenti con i Paesi candidati all'adesione, che facilitassero il ravvicinamento tra questi e la Comunità. In particolare tali contatti e collegamenti avrebbero dovuto svilupparsi nel settore tecnologico, nonché in quello economico e finanziario. In tale più ampio quadro avrebbero trovato giusto posto anche eventuali accordi tariffari, secondo le proposte tedesche, purché sempre concepiti nella prospettiva delle future adesioni, limitati ai Paesi che hanno fatto richiesta di adesione e in un accordo con l'articolo XXIV del GATT.

I cinque pervenivano così ad un accordo circa un « pacchetto » di proposte, considerate inscindibili e irrinunciabili nelle singole parti in cui si articolavano, presentate al Consiglio dal Vice Cancelliere Brandt e Ministro degli esteri della Repubblica Federale Tedesca.

Nel Consiglio del 27 settembre da parte tedesca sono state formulate pertanto le seguenti proposte fra loro collegate e a loro volta collegate con i suggerimenti relativi al rafforzamento interno comunitario:

— negoziare con i quattro Paesi candidati all'adesione un accordo commerciale della durata di tre anni, con riduzioni lineari reciproche del 30 per cento nel settore industriale, con un ritmo annuale del 10 per cento con facilitazioni reciproche equilibrate in campo agricolo e conforme all'articolo XXIV del GATT;

— creare un sistema di contatti con i quattro Paesi candidati all'adesione, attraverso la creazione di appositi gruppi di lavoro e con la partecipazione dei rappresentanti permanenti dei Sei, della Commissione e dei quattro Paesi candidati all'adesione. Successivamente, in base ai risultati raggiunti in tali contatti, bisognerebbe convocare una conferenza dei Ministri degli esteri dei Sei e dei Paesi candidati all'adesione, con la partecipazione della Commissione, per fissare le grandi linee di un ulteriore sviluppo dei rapporti fra i Sei e i Quattro;

— realizzare fra i Sei e i Quattro una collaborazione in campo scientifico e tecnologico, utilizzando i lavori iniziati dal « Gruppo Maréchal » in base alla Decisione del Consiglio del 31 ottobre 1967; il « Gruppo Maréchal » dovrebbe concludere senza indugi i suoi lavori e fare rapporto al Consiglio, precisando in dettaglio le possibilità di una partecipazione dei Paesi candidati all'adesione; il Consiglio dovrebbe decidere sulle misure da prendere e dovrebbe prevedere la convocazione a breve scadenza di una Conferenza europea sulla cooperazione scientifica e tecnologica, con la partecipazione dei Sei, dei Quattro e della Commissione.

Nell'esporre questi tre punti relativi all'allargamento delle Comunità il Vice Cancelliere Brandt precisò che essi costituivano un « pacchetto » unico, suscettibile di favorire un graduale avvicinamento fra le Comunità e gli altri Paesi europei, ma non sostitutivo in alcun modo delle adesioni.

La proposta tedesca così formulata veniva appoggiata dall'Italia e dal Benelux, però si scontrava all'opposizione francese, negando il ministro Debré ogni parallelismo tra rafforzamento e ampliamento delle Comunità: il Capo della delegazione francese stimava accettabili alcune delle proposte, ma ne recusava altre o almeno ne rifiutava le ulteriori implicazioni. Essendosi da parte delle altre delegazioni reiterato l'inscindibilità di tali tre punti la Presidenza ha dovuto constatare la divergenza ancora una volta manifestatasi tra i Cinque e la Francia.

Nel Consiglio del 5 novembre il Capo delegazione francese ha dichiarato che pur continuando a ritenere che non sussistano per ora le condizioni per l'ampliamento delle Comunità pensava tuttavia che si potesse fare qualcosa attraverso la conclusione di *arrangements* commerciali ed attraverso una certa apertura nei settori della cooperazione tec-

nologica e del regime giuridico della proprietà industriale (brevetto europeo).

Da parte francese si è precisato che gli *arrangements* commerciali dovrebbero rispondere a due finalità: 1) dimostrare che le Comunità considerano auspicabile lo sviluppo degli scambi commerciali fra i Paesi europei; 2) facilitare la futura apertura dei negoziati d'adesione, attraverso l'esperienza acquisita nel corso della loro applicazione.

Questi *arrangements*, secondo i francesi, non dovrebbero essere legati in alcun modo alle procedure di adesione; dovrebbero essere aperti non solo ai quattro Paesi candidati all'adesione, ma anche agli altri Paesi europei che mantengono, con le Comunità, stretti legami di carattere commerciale. Quanto alla conformità degli *arrangements* con gli impegni GATT, da parte francese si è espresso il parere che questo ostacolo potrebbe essere superato sostenendo che essi mirerebbero a sopprimere l'essenziale degli ostacoli agli scambi.

Quanto al contenuto concreto degli *arrangements*, il Capo della delegazione francese ha precisato che si potrebbe prevedere un sistema di preferenze reciproche crescenti, da realizzarsi in quattro anni (5 per cento il primo anno, 10 per cento il secondo, 20 per cento il terzo e 30 per cento il quarto) sui dazi effettivamente applicabili, ai prodotti industriali, in aggiunta alle riduzioni negoziate nel *Kennedy round*; le riduzioni crescenti previste dagli *arrangements* dovrebbero applicarsi tutt'al più a quei prodotti che hanno subito, nel *Kennedy round*, la riduzione generale e lineare del 50 per cento.

Quanto ai prodotti agricoli, da parte francese si è detto che i Paesi terzi partecipanti agli *arrangements* dovrebbero accettare di acquistare dalla Comunità detti prodotti a dei prezzi intermedi tra quelli comunitari e quelli mondiali, il che renderebbe necessari negoziati speciali con i Paesi, a loro volta produttori.

Nei confronti delle proposte del ministro Debré i Cinque, sia pur con sfumature diverse, specie per quel che concerne la delegazione tedesca, hanno osservato quanto segue:

— in sostanza la Francia riprendeva solo un elemento del « pacchetto » Brandt (*arrangements*, cooperazione tecnologica allargata e sistema di consultazioni con i Paesi candidati all'adesione), che i Cinque — nel Consiglio dei Ministri del 27 settembre — avevano definito

come un sistema unitario, minimo e irrinunciabile;

— l'*arrangement* commerciale proposto da Debré, non collegato alle future adesioni ed esteso anche ai Paesi europei non candidati, appariva incompatibile con l'articolo XXIV del GATT;

— sulla portata dell'*arrangement* andava poi rilevato che riduzioni tariffarie reciproche al di là di un certo livello non potevano non comportare misure di armonizzazione tariffaria e cioè la prospettiva di un'unione doganale, anche per superare le difficoltà in sede GATT;

— la cooperazione in campo tecnologico e dei brevetti doveva essere ricondotta, sin da ora, in un piano organico chiaramente diretto a promuovere le future adesioni, come proposto dal Vicecancelliere Brandt nel precedente Consiglio del 27 settembre;

— infine, occorre che il Consiglio deliberasse contestualmente sul problema dell'ampliamento e su quello dello sviluppo interno delle Comunità, non solo per mantenere un equilibrio fra i due campi ma anche perché era chiaro, soprattutto per alcuni settori come quello della tecnologia, dei brevetti, della società commerciale europea, il collegamento logico e strutturale tra sviluppo esterno e rafforzamento interno.

Da parte francese queste tesi dei Cinque non sono state accolte ed il Consiglio ha pertanto deciso di dare incarico al Comitato dei rappresentanti permanenti di studiare, in stretta collaborazione con la Commissione e alla luce delle considerazioni svolte in Consiglio, tutte le proposte sin qui presentate dai vari Paesi membri in tema di ampliamento delle Comunità con particolare riguardo per gli *arrangements* commerciali e alla cooperazione tecnologica allargata.

Il Consiglio, nella sessione del 9-10 dicembre, ha approvato un testo sulla cooperazione scientifica e tecnologica nel quale si è menzionato in modo specifico che i Paesi europei candidati all'adesione dovranno figurare fra quelli destinatari delle proposte di collaborazione che saranno suggerite dal « Gruppo Maréchal ». Per la prima volta pertanto in una decisione unanime del Consiglio si è riconosciuta una posizione particolare a tali Paesi. Trattasi comunque di meccanismi procedurali che fanno intravedere — come sbocco finale — una cooperazione europea allargata, ma che, prima di realizzarsi fino in fondo, possono essere bloccati in ogni momento dal veto di uno dei Paesi membri.

CAPITOLO 12

**Il bilancio della Comunità. Statuto del personale**

*Bilanci.*

Per completare il quadro dell'attività delle Comunità Europee, si ritiene opportuno dare qualche cifra in merito alla parte finanziaria.

Il Trattato di fusione, che ha istituito un Consiglio unico ed una Commissione unica delle tre Comunità Europee (CEE, CECA e CEEA), entrata in vigore il 1° luglio 1967, ha apportato una profonda modificazione alla struttura dei bilanci delle Comunità.

Dal 1° gennaio 1968, in base all'articolo 20 del Trattato di fusione, il bilancio generale della CECA, il bilancio della CEE ed il bilancio di funzionamento della CEEA sono stati sostituiti da un unico bilancio amministrativo. Detto bilancio unico, per il 1968, è stato approvato il 25 marzo 1968.

Fino a tale data, si è fatto ricorso alla procedura dei dodicesimi provvisori previsti dagli articoli 204 e 178 dei Trattati di Roma istitutivi della CEE e della CEEA.

L'ammontare delle spese autorizzate per l'esercizio 1968 è stabilito, per ciascuna istituzione, come segue:

Sez. I: Parlamento Europeo . . .	L.	5.151.275.000
Sez. II: Consiglio . . .	»	5.812.170.000
Sez. III: Commissione . . .	»	1.348.412.518.125
Sez. IV: Corte di Giustizia . . .	»	1.197.581.250
	<u>Totale</u>	<u>L. 1.360.573.544.375</u>

I contributi degli Stati membri sono:

a) contributi previsti dall'articolo 200, paragrafo 1, del Trattato CEE e dall'articolo 172 del Trattato CEEA (finanziamento delle spese amministrative: lire 52.471.818.125, di cui il 28 per cento a carico dell'Italia pari a lire 14.692.109.375);

b) contributi previsti dall'articolo 3 del Regolamento n. 130/66 CEE (finanziamento della politica agricola comune: periodo 1965-1966); lire 18.775.000.000, di cui il 18 per cento a carico dell'Italia pari a lire 3.379.500.000;

c) contributi previsti dall'articolo 3 del Regolamento n. 130/66 CEE (finanziamento della politica agricola comune: periodo 1966-1967); lire 308.650.000.000, di cui il 22 per

cento a carico dell'Italia pari a lire 67 miliardi 903.000.000;

d) contributi destinati al finanziamento delle sezioni speciali del FEOGA (articolo 200, paragrafo 1, del Trattato CEE): lire 130 miliardi 156.250.000, di cui il 28 per cento a carico dell'Italia pari a lire 36.443.750.000;

e) contributi previsti dall'articolo 11 del Regolamento n. 130/66 CEE (finanziamento delle spese della sezione « garanzia »: periodo 1967-68): lire 820.625.000.000, di cui lire 198.555.590.000 a carico dell'Italia;

f) contributi previsti dall'articolo 200, paragrafo 2, del Trattato CEE (Fondo sociale europeo), lire 15.344.368.125, di cui il 20 per cento a carico dell'Italia pari a lire 3 miliardi 68.873.125;

g) prelievi previsti dall'articolo 49 del Trattato CECA (applicazione dell'articolo 20 del Trattato dell'8 maggio 1965): lire 11 miliardi 250.000.000.

Totale dei contributi degli Stati membri . . .	L.	1.346.020.561.250
Introito dei prelievi CECA imputati alle spese amministrative delle istituzioni . . . . .	»	11.250.000.000
Gettito dell'imposta, dell'aggiustamento compensatore CECA e contributo del personale al finanziamento del regime pensioni . . . . .	»	2.946.933.125
Altre entrate . . . . .	»	336.162.500
Proventi dalla vendita di beni patrimoniali . . . . .	»	18.012.500
	<u>Totale</u>	<u>L. 1.360.573.544.375</u>

Per quanto concerne le spese di funzionamento, le previsioni di bilancio per il 1968 hanno segnato un aumento notevole in rapporto a quelle del 1967: tale aumento è imputabile essenzialmente ai miglioramenti delle remunerazioni spettanti al personale, decisi dal Consiglio nel 1967, ed alla realizzazione di una parte del piano di raggruppamento dei servizi comunitari conseguente all'entrata in vigore del Trattato di fusione delle istituzioni.

Nel corso del 1968 il Consiglio ha approvato un bilancio supplementare comportante una lieve modifica degli organici del personale della Commissione delle Comunità Europee.

V LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Ecco l'ammontare delle spese autorizzate per ciascuna istituzione:

Sez. I: Parlamento		
Europeo . . .	L.	5.589.350.000
Sez. II: Consiglio . . .	»	6.166.386.875
Sez. III: Commissione . . .	»	1.588.720.541.875
Sez. IV: Corte di Giustizia . . .	»	1.168.550.000
		Totale L. 1.601.774.403.750

Lo stato di previsione delle spese amministrative per il 1969 (ad eccezione di quelle relative al finanziamento della politica agricola comune - FEOGA - e del Fondo sociale europeo) ascende a lire 60.544.037.500, con un aumento, rispetto all'esercizio del 1968, di lire 5.687.137.500 pari al 10,36 per cento. La maggior parte di tali spese (lire 4.577.652.500 ossia l'8,34 per cento dell'aumento) sono dovute al costo dell'operazione di raggruppamento dei servizi della Commissione, operazione che comporta la cessazione definitiva dall'impiego di 255 funzionari; la differenza (lire 1.109.485.000 ossia il 2,02 per cento dell'aumento) è invece dovuta all'aumento delle spese amministrative e di personale.

Le previsioni di spesa per il FEOGA per il 1969 (periodo di contabilità 1968-69) ammontano a lire 1.523.218.750.000 che rappresenta un aumento del 19 per cento in rapporto a quella figurante nello stato di previsione dell'esercizio 1968 (periodi di contabilità 1966-67 e 1967-68) e che era pari a lire 1.278.206.250.000.

La ripartizione della previsione 1969 è la seguente:

Sez. garanzia . . .	L.	1.257.437.500.000
Sez. orientamento . . .	»	178.125.000.000
Sez. speciali . . . . .	»	87.656.250.000
		Totale L. 1.523.218.750.000

Le spese al Fondo sociale europeo ascendono a lire 20.903.523.125 mentre per il 1968 sono state lire 15.344.368.125.

Fra le spese sostenute dalla Commissione figurano anche quelle relative al funzionamento delle Scuole europee. Esse ammontano a lire 1.144.675.000, di cui 709.287.500 per la Scuola europea di Bruxelles; 435 mi-

lioni 387.500 per la Scuola europea di Lussemburgo. Le spese per le Scuole europee di Mol, Karlsruhe, Bergen, Varese sono invece prese in carico nel bilancio per le ricerche e gli investimenti della CEEA.

Il Consiglio ha approvato alla fine del 1967 il regolamento relativo al concorso del FEOGA - sezione garanzia - comportante l'acceleramento dei pagamenti delle spese del FEOGA.

Nel corso dell'attuale esercizio 1968, il Consiglio ha adottato il nuovo regolamento finanziario che disciplina l'elaborazione e l'esecuzione dei bilanci, atto necessario per adottare i precedenti regolamenti alla nuova situazione determinata dalla fusione degli Esecutivi. Sono stati anche approvati numerosi regolamenti finanziari richiesti dalla gestione della politica agricola. Fra i più importanti sono da ricordare:

— il regolamento che prevede le norme da applicare in caso di modifica del valore dell'unità di conto per la politica agricola comune;

— il regolamento di concorso al FEOGA - sezione orientamento - a favore dell'Italia per il settore degli ortofrutticoli di lire 12 milioni 500.000 per il periodo 1966-67;

— il regolamento relativo al finanziamento degli interventi nel settore dei prodotti lattiero-caseari;

— il regolamento di modifica delle modalità di pagamento previste in alcune decisioni relative alla concessione del concorso del FEOGA - sezione orientamento.

Altri regolamenti figurano invece ancora in corso di approvazione; tra questi sono da ricordare:

— il regolamento relativo al finanziamento delle spese sostenute dall'Italia per le giacenze di olio di oliva esistenti alla data del 1° novembre 1966;

— il regolamento per il finanziamento delle spese di intervento nel settore dei grassi.

*Statuto del personale.*

Nel corso del 1968, il Consiglio si è anche occupato di vari problemi inerenti allo statuto del personale ed ha modificato dal 1° gennaio le remunerazioni del personale nelle seguenti misure per adeguarle all'evoluzione del costo della vita conformemente all'articolo 65 dello statuto del personale (sulla base del coefficiente correttore per il 1968 di 4

punti al fine di compensare l'aumento del costo della vita del 3,3 per cento):

Belgio . . . . .	117,5%
Repubblica Federale tedesca . . . . .	113,5%
Francia (salvo i dipartimenti Seine e Seine Oise) . . . . .	130,5%
Italia . . . . .	114,4%
Ispra (2 punti a carattere temporaneo) . . . . .	113 %
Lussemburgo . . . . .	117,5%
Olanda . . . . .	117,5%
Regno Unito . . . . .	115,5%
Svizzera . . . . .	123,5%

Sono stati inoltre approvati diversi regolamenti concernenti:

— le indennità di alloggio e di trasporto per i membri del Comitato economico e sociale;

— il regime di cassa malattia;

— lo statuto unico dei funzionari delle Comunità Europee;

— le remunerazioni spettanti al personale in servizio nei centri comuni di ricerche.

### CAPITOLO 13

#### Partecipazione italiana alla Comunità Economica Europea. La Presidenza italiana

Nel corso del 1968 il Governo italiano, continuando a contribuire in maniera fattiva allo sviluppo di tutte le attività comunitarie e a dare un apporto costruttivo al progressivo raggiungimento degli obiettivi stabiliti dai Trattati, ha spesso assunto una posizione di punta quando fondamentali interessi del nostro Paese fossero in gioco o quando certi aspetti essenziali dello sviluppo interno della Comunità o del suo ampliamento sono venuti in discussione.

Tale azione si è particolarmente accentuata durante il periodo di Presidenza italiana esercitata nel secondo semestre del 1968.

In particolare la Presidenza italiana ha cercato di concentrare l'attenzione dei Paesi membri verso il problema fondamentale dell'equilibrio tra sviluppo interno e ampliamento della Comunità e quindi delle relazioni tra la Comunità e la Gran Bretagna e gli altri Paesi che hanno fatto domanda di adesione.

Sin dall'inizio del 1968 l'Italia ed il Benelux avevano avanzato una serie di proposte al fine, da un lato, di non far subire alcun rallentamento al processo d'integrazione economica intrapreso nel rispetto della lettera e dello spirito dei Trattati di Parigi e di Roma, e dall'altro di stabilire ogni collegamento possibile tra la Comunità ed i Paesi candidati all'adesione per i settori non specificatamente coperti dai Trattati. In questo spirito era stato sottoposto il 22 febbraio 1968 dal Governo italiano ai Paesi membri della Comunità un *memorandum* in cinque punti in cui tale duplice esigenza era chiaramente formulata.

Sulla base dei principi enunciati in detto *memorandum* la Presidenza italiana iniziava una vigorosa azione intesa ad individuare, congiuntamente con gli altri Paesi membri della Comunità in linea di principio favorevoli all'adesione, tali possibili forme di collegamento. In una serie di incontri svoltisi tra i Ministri degli esteri dei Paesi membri veniva messo a punto il « pacchetto » di proposte avanzato da parte tedesca nel Consiglio del 27 settembre dopo essere stato concordato tra i Cinque. Nel corso di tale sessione del Consiglio, essendosi manifestato il disaccordo della Francia su tali proposte, la Presidenza italiana formalmente constatò l'esistente contrasto fra i Cinque e la Francia anche sul principio dei collegamenti da stabilirsi fra la Comunità ed i Paesi candidati all'adesione.

Nei successivi Consigli da parte italiana si è insistito sul carattere inscindibile ed irrinunciabile delle proposte già formulate nel Consiglio del 27 settembre e sulla necessità che qualsiasi forma di contatto o collegamento che si stabilisse fra la Comunità e la Gran Bretagna fosse imprescindibilmente condizionata dal suo inserimento in una chiara prospettiva dell'adesione.

Sempre nel campo delle relazioni esterne il Governo italiano, preoccupato del mantenimento di un giusto equilibrio fra le esigenze dell'ampliamento della Comunità al nord e al sud e del suo sviluppo interno, nella seduta del Consiglio del 29 febbraio chiese il rinvio al 1° luglio 1968, dopo cioè la realizzazione nell'area comunitaria della libera circolazione dei prodotti industriali e agricoli, nonché della libera circolazione della manodopera, delle deliberazioni consiliari sui negoziati già avviati per nuove associazioni o accordi, nonché delle decisioni relative alle richieste già avanzate per altre associazioni o per altri accordi.

Essendosi realizzata nei termini previsti la libera circolazione dei prodotti industriali ed agricoli nonché quella della manodopera, tale riserva italiana veniva tolta. Poteva così essere approvato dal Consiglio il mandato alla Commissione per negoziare e concludere un accordo commerciale parziale fra la Comunità da un lato e il Marocco e la Tunisia dall'altro. Nella riunione del 30 luglio in Consiglio ha adottato anche un mandato per l'apertura di negoziati fra la Comunità e la Jugoslavia, in vista della conclusione di un accordo commerciale. Tale decisione assume particolare importanza per il nostro Paese in relazione alle ripercussioni verificatesi negli scambi fra l'Italia e la Jugoslavia conseguentemente alla regolamentazione del mercato delle carni bovine, che costituiscono una voce di preponderante importanza nelle importazioni dalla Jugoslavia. Si spera che tali difficoltà possano trovare adeguata soluzione nel quadro di detto accordo.

Il Governo italiano ha anche esaminato con particolare attenzione i problemi sollevati dal rinnovo della Convenzione di Yaoundé. È opinione del Governo italiano che sarebbe opportuno procedere al più presto possibile all'allargamento dell'associazione ai Paesi dell'Est Africa e della Nigeria con i quali sono stati firmati due accordi che verranno a scadere contemporaneamente alla Convenzione di Yaoundé. Costituiscono anche motivo di qualche preoccupazione alcuni aspetti dell'intercambio commerciale tra i SAMA e la Comunità, i cui progressi sono stati inferiori alle aspettative, nonché le forme di attribuzione dell'assistenza finanziaria, che crea visibili disparità tra i Paesi fornitori dell'aiuto per quanto concerne la destinazione e l'utilizzazione del medesimo. Da parte italiana si è d'avviso che il problema delle preferenze inverse debba formare oggetto di revisione e che il sistema di attribuzione e di utilizzazione dell'aiuto debba essere riesaminato.

L'esigenza di dare un contenuto più concreto ai rapporti fra l'Europa e l'America Latina ha vivamente interessato il Governo italiano, fortemente sensibile alle preoccupazioni dei Governi latino-americani circa le possibili ripercussioni negative, sulle loro correnti di esportazione, dell'entrata in vigore della tariffa esterna comune, nonché della progressiva applicazione della politica agricola comune.

Da questa preoccupazione è nata l'iniziativa del Governo italiano di riproporre all'attenzione del Consiglio il tema dei rapporti

fra la CEE e l'America Latina al fine di cercare una definizione degli orientamenti suscettibili di condurre ad una più stretta ed efficace cooperazione fra i due gruppi di Paesi: cooperazione necessaria ed urgente sul piano economico, per frenare il deterioramento delle ragioni di scambio e dare il nostro doveroso contributo allo sviluppo del sub-continente; cooperazione altrettanto opportuna sul piano culturale e spirituale, allo scopo di assecondare la manifesta tendenza dei Paesi latino-americani per un « ritorno verso l'Europa », al quale li spinge la secolare comunanza di cultura, di origine e di civiltà.

Il Governo italiano ha ritenuto che i tempi siano maturi perché la Comunità affronti questo importante tema con la ferma volontà di giungere alla formulazione di un programma organico di politica economica e di cooperazione tecnica e finanziaria con i Paesi latino-americani.

In questo quadro del *memorandum* presentato dal Governo italiano al Consiglio il 5 novembre non solo si è riaffermata l'opportunità sul piano procedurale di mantenere ed accentuare i regolari e periodici contatti tra la Comunità e le missioni dei Paesi latino-americani accreditati presso la CEE e di istituire una Commissione mista di contatto a carattere permanente, concepita come strumento di intesa, di informazione reciproca e di promozione di una collaborazione feconda, ma si è messo l'accento sull'opportunità di prendere delle misure anche sul piano sostanziale al fine di realizzare una vera politica economica delle Comunità nei confronti dell'America Latina.

In vista di tutto ciò nel *memorandum* presentato dal Governo italiano al Consiglio, si è auspicata la realizzazione di misure atte ad aumentare il volume delle esportazioni latino-americane verso la CEE per quanto concerne la gamma merceologica, che va dai prodotti agricoli della zona temperata e tropicale ai prodotti minerali e a quelli semitrasformati o lavorati.

Sempre nel quadro degli scambi commerciali, e particolarmente per quanto riguarda la concessione di preferenze generalizzate, si è dichiarata la necessità di tener conto in modo particolare delle esigenze proprie dei Paesi latino-americani.

Nel settore dell'assistenza tecnica si è auspicata la messa in opera di una procedura di efficace coordinamento fra i Sei. A tale proposito proprio in considerazione della speciale natura che assumono i problemi dello

sviluppo economico del sub-continente latino-americano e degli interessanti processi di integrazione economica già avviati si è ritenuto opportuno mettere l'accento sul grande vantaggio che trarrebbero detti Paesi dall'esperienza acquisita in Europa in tale settore. Pertanto si è suggerito che esperti in materia d'integrazione regionale siano inviati nei Paesi latino-americani, ove va delineandosi un processo economico per molti aspetti simile a quello cui si diede inizio in Europa negli anni '50 con i risultati a tutti ormai evidenti.

Questo processo d'integrazione economica avviato fra i Paesi dell'America Latina attraverso le varie organizzazioni regionali da tempo operanti apre nuove e maggiori prospettive di rapporti fra l'Europa comunitaria e l'America Latina. Tale sviluppo infatti pone il problema dei rapporti fra l'Europa e l'America Latina non più in termini puri e semplici di scambi commerciali, ma sempre più in termini di collaborazione economica.

Un'azione particolarmente vigorosa è stata condotta dal Governo italiano nel periodo iniziale della sua Presidenza quando la crisi economico-sociale attraversata dalla Francia suscitò molte incertezze sulla possibilità, per quel Paese, di affrontare tutte le conseguenze della scadenza del 1° luglio. Come è noto la Francia adottò immediatamente prima della scadenza del 1° luglio alcune misure restrittive, di carattere temporaneo (6-7 mesi), alla importazione dagli altri Paesi della CEE di determinati prodotti sensibili. Le misure di contingentamento colpivano gli elettrodomestici, alcuni prodotti siderurgici, i tessuti e le automobili, mentre un'altra serie di prodotti era sottoposta a « sorveglianza amministrativa ». Inoltre la Francia mantenne e rafforzò una serie di misure dirette a facilitare le sue esportazioni verso gli altri Paesi membri della CEE.

Tali misure fecero oggetto di un esame da parte di un apposito Consiglio dei Ministri, che ebbe luogo il 20 luglio, e nel quale la delegazione italiana manifestò la sua ferma opposizione all'adozione unilaterale di misure restrittive all'importazione.

Malgrado l'opposizione manifestata da cinque Paesi membri nei riguardi dell'iniziativa francese, la Commissione emise il 23 luglio una decisione che autorizzò la Francia, in base al paragrafo 3 dell'articolo 108 del Trattato di Roma, ad applicare misure di contingentamento sulle importazioni dagli altri Paesi della CEE. Di conseguenza il Capo della delegazione italiana faceva, nel Consiglio

del 30 luglio, la seguente dichiarazione, che veniva iscritta a verbale: « Il Governo italiano, nella seduta del Consiglio del 20 corrente, ha espresso la sua opposizione all'adozione, da parte degli Stati membri, nell'attuale stato dell'integrazione economica a Sei, di restrizioni quantitative alle importazioni.

« Esso ha motivato tale opposizione: con considerazioni giuridiche; con ragioni di principio, in relazione al vigente sistema degli scambi internazionali; infine, con considerazioni economiche per quanto riguarda più particolarmente l'attuale situazione francese.

« Il Governo italiano ritiene suo dovere confermare oggi al Consiglio, dopo aver conosciuto le decisioni che la Commissione nella sua autonoma responsabilità ha ritenuto di dover prendere sulla base del disposto del paragrafo 3 dell'articolo 108, la posizione assunta dal Consiglio del 20 luglio e chiede che questa dichiarazione sia iscritta a verbale ».

Particolarmente intensa è stata l'attività del Governo italiano nel settore sociale. Nel periodo di Presidenza italiana sono stati adottati regolamenti per la libera circolazione dei lavoratori, la libertà di stabilimento, la sicurezza sociale dei lavoratori emigranti; sono proseguiti nel medesimo periodo i lavori per la riforma del Fondo sociale europeo e quelli relativi ai problemi dell'occupazione.

Nel settore agricolo si sono compiuti progressi non trascurabili e ottenuti risultati di un certo rilievo malgrado le notevoli difficoltà di fondo, unite alla maggior debolezza della nostra agricoltura nell'ambito comunitario, che ha rappresentato un ostacolo al ricavo di benefici corrispondenti a quelli degli altri rami di attività.

La politica agricola comune e la situazione dell'agricoltura italiana nel quadro comunitario sono state oggetto di frequenti critiche da parte di certi settori dell'opposizione al Governo. Sembra quindi opportuno soffermarsi su tale argomento, per illustrare i punti principali della partecipazione italiana alla politica agricola della CEE.

Va innanzitutto osservato, in relazione agli aspetti finanziari di tale politica, che occorre ridimensionare il luogo comune che l'Italia abbia dato più di quanto non abbia ricevuto. È vero che nei primi anni di funzionamento del Fondo agricolo europeo di orientamento e garanzia — e cioè nelle campagne 1962-63, 1963-64 e 1964-65 — sono stati registrati, per le due sezioni del Fondo, dei saldi passivi rispettivamente di miliardi di lire 3,9, 7,8 e 18,1, ma è anche vero che per le campagne 1965-66, 1966-67 e 1967-68 si prevedono saldi attivi



## V LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

(i dati non sono ancora definitivi) rispettivamente di miliardi di lire 3,7, 27,2 e 54,6. È quindi evidente che il bilancio complessivo di tutte queste campagne è, per l'Italia, largamente attivo: 55,7 miliardi di lire. Quel che più conta è, poi, che la situazione, dal 1962 ad oggi, mostra una tendenza al miglioramento, tendenza che dovrebbe accentuarsi allorché, entro il 1969, verrà completata la politica agricola comune con la regolamentazione del vino e del tabacco, i due prodotti, cioè, che interessano soprattutto l'Italia.

Gli ultimi due regolamenti agricoli approvati dalla Comunità nell'estate scorsa fissano dei prezzi unici (comunitari) per le carni bovine e per i prodotti del latte, stabiliscono degli interventi sul mercato per mantenere tali prezzi ad un livello sufficientemente remunerativo per i produttori e — grazie soprattutto agli sforzi dell'Italia — prevedono anche alcune norme che faciliteranno soprattutto l'importazione di carni dai Paesi terzi, non appartenenti alla Comunità Economica Europea (dai Paesi dell'Europa orientale, dalla Jugoslavia, dall'Argentina); cosicché, oltre a proteggere gli interessi dei nostri consumatori senza colpire quelli dei nostri produttori, avremo maggiori possibilità di sviluppare i

nostri scambi commerciali con i Paesi terzi con i quali esiste un reciproco interesse a rafforzare le nostre relazioni in tutti i campi.

Nel dare la nostra approvazione a questi accordi per i settori delle carni bovine e dei prodotti del latte siamo riusciti ad evitare che gran parte delle eccedenze di burro già esistenti nella Comunità fosse finanziata comunitariamente, e cioè con la nostra partecipazione. Abbiamo anche ottenuto che se la spesa finanziaria derivante dall'applicazione di questi accordi oltrepasserà i 630 milioni di dollari, gli accordi stessi verranno riveduti insieme a tutta la politica agricola comune.

Viva infine è stata la partecipazione italiana alle attività del Parlamento Europeo.

Il 26 novembre ha avuto luogo il colloquio annuale fra il Consiglio, la Commissione e il Parlamento delle Comunità Economiche Europee sul tema « prospettive delle Comunità dopo il 1° luglio 1968 ». Il Ministro Medici, come Presidente del Consiglio delle Comunità, ha pronunciato un discorso, cui ha aggiunto un intervento, formulato nella sua qualità di Ministro degli esteri italiano, nel quale è espresso il punto di vista italiano sullo stato attuale della Comunità e delle sue prospettive future (vedi allegato n. 2).

## ALLEGATO I

## MEMORANDUM

Il 19 dicembre 1967, udito il parere favorevole della Commissione delle Comunità europee, non è stato possibile decidere l'inizio dei negoziati per realizzare l'adesione alle Comunità Europee della Gran Bretagna, della Danimarca, dell'Irlanda e della Norvegia nonostante l'assenso di cinque Paesi membri. Però è stato unanimemente deciso di mantenere all'ordine del giorno le domande di adesione della Gran Bretagna e degli altri tre Paesi.

Il 19 gennaio scorso gli Stati del Benelux hanno diffuso un *memorandum* contenente proposte dirette a favorire il prodursi di condizioni per far riprendere in favorevole esame le domande predette ed il 16 corrente i Governi della Francia e della Germania federale hanno pubblicato una « Dichiarazione », per indicare quanto essi si propongono di fare in ordine alla vita comunitaria ed ai rapporti con altri Paesi europei che hanno, o si propongono di avere, relazioni particolari con le Comunità europee.

Il Governo italiano, tenendo conto di quanto sopra, nello spirito del proprio *memorandum* dell'8 maggio 1964 propone:

1) che nella riunione del 29 corrente del Consiglio delle Comunità Europee, affrontandosi il punto dell'ordine del giorno che reca: " richieste dei Governi del Regno Unito, dell'Irlanda, della Danimarca e della Norvegia e lettera del Governo svedese ", si prendano in esame i documenti diffusi dagli Stati del Benelux e dai Governi della Francia e della Germania federale;

2) che nella stessa riunione si adottino le seguenti decisioni connesse agli obiettivi in appresso indicati.

I. — *Vita normale e processo di fusione delle comunità.*

I sei Governi riaffermano la volontà di continuare il processo d'integrazione economica intrapreso nel rispetto della lettera e dello spirito dei Trattati di Parigi e di Roma.

In particolare essi s'impegnano:

— ad attuare, alle scadenze previste, la libera circolazione nell'area comunitaria dei prodotti industriali ed agricoli, e della mano d'opera;

— a continuare l'elaborazione delle misure che conducono verso l'unione economica;

— a consolidare nel corso di quest'anno, nel settore nucleare, le basi del Centro comune definendo le attività che potranno esservi condotte per il futuro, assicurando il proseguimento degli studi relativi alla fusione nucleare ed accertando i limiti e gli impegni di una politica comune dell'approvvigionamento di uranio;

— ad esaminare, al momento opportuno, il rapporto che la Commissione è stata incaricata di presentare circa la fusione delle Comunità.

II. — *Astenzione da misure che approfondiscano il divario con gli Stati presentatori di domanda di adesione alle Comunità.*

i sei Paesi dichiarano:

— che, nell'elaborazione delle misure necessarie a procedere sulla via dell'unione economica, terranno presenti, con opportune consultazioni con i Paesi interessati per via diplomatica o tramite la Commissione delle Comunità europee, la situazione esistente negli Stati candidati e le possibili mutazioni di essa;

— che nel quadro dell'attuazione della unione economica, nel prendere decisioni, specie nei settori della politica comune agricola, commerciale, fiscale, regionale, energetica, industriale, della concorrenza e degli aiuti, essi avranno cura di non aggiungere nuove e gravi difficoltà alla futura adesione alle Comunità europee degli Stati candidati.

III. — *Adozione di misure per ridurre il divario di cui al punto precedente.*

Il Consiglio:

— incarica la Commissione delle comunità di continuare lo studio intrapreso sulle difficoltà e sui vantaggi dell'adesione degli Stati candidati, provvedendo anche ad individuare le modalità e le misure più opportune per conseguire l'obiettivo comune dell'ammissione alle Comunità europee di altri Stati europei, riferendone appena possibile (allegato 1);

— richiede alla Commissione, a norma dell'articolo 3 della « Decisione » relativa al coordinamento della congiuntura negli Stati membri, di proporre le misure più opportune per attuare con l'OCSE un particolare coordinamento delle politiche di congiuntura;

— invita il Comitato monetario a proporre, a norma dell'articolo 14 del suo Statuto, l'organizzazione di riunioni comuni con il Comitato direttivo dell'Accordo monetario europeo.

I sei Governi si dichiarano d'accordo per proporre che alla seconda parte della riunione trimestrale del Consiglio dell'UEO, dedicata all'esame della situazione economica europea, siano invitati anche i Ministri economico-finanziari per attuare un coordinamento della politica congiunturale e monetaria.

IV. — *Armonizzazione tra le misure adottate e lo sviluppo esterno delle Comunità Europee.*

Il Consiglio, allo scopo di mantenere un certo equilibrio fra il progresso della costruzione interna comunitaria, il processo di am-

plimento delle Comunità in Europa e lo sviluppo delle relazioni esterne, decide di adottare, a partire dal 1° luglio prossimo venturo, quando saranno in applicazione le misure necessarie per realizzare nell'area comunitaria la libera circolazione dei prodotti industriali ed agricoli, nonché la libera circolazione della mano d'opera, le deliberazioni consiliari sui negoziati già avviati per nuove associazioni o accordi e sul lavoro preparatorio per il rinnovo della Convenzione di Yaoundé; deliberando in un tempo immediatamente successivo sulle altre richieste già avanzate per altre associazioni o altri accordi.

V. — *Sviluppo della politica di unità europea.*

I sei Governi firmatari dei Trattati di Parigi e di Roma, in applicazione dei principi indicati ai punti I, II, III, IV, potrebbero formulare una « Dichiarazione di intenzioni » a proposito dello sviluppo della politica europeistica, sottoscrivibile successivamente anche dai Paesi che hanno chiesto o chiederanno di aderire alle Comunità Europee.

A conclusione dell'esame del *memorandum* degli Stati del Benelux, della dichiarazione franco-tedesca e dell'accoglimento delle proposte contenute nei precedenti punti, a parere del Governo italiano si potrebbe anche esaminare la possibilità di convocare una Conferenza dei Ministri degli esteri degli Stati delle Comunità Europee e degli Stati candidati, con la partecipazione della Commissione delle Comunità Europee, per concordare le modalità di una più approfondita cooperazione fra i loro Governi ai fini dell'unificazione economica e politica dell'Europa.

ALLEGATO II

## « COLLOQUIO » COL PARLAMENTO EUROPEO

(Strasburgo 26 novembre 1968)

*A conclusione del discorso pronunciato nella sua qualità di Presidente di turno del Consiglio delle Comunità, il Ministro degli affari esteri italiano, sen. Medici, ha fatto le seguenti dichiarazioni a nome del Governo italiano:*

Signor Presidente,

onorevoli colleghi, vi ho parlato, sinora, nella mia qualità di Presidente di turno del Consiglio delle Comunità.

Ritengo però utile, anzi necessario, in questo incontro annuale esprimere, come Ministro degli affari esteri dell'Italia, qualche considerazione sullo stato attuale delle Comunità e sulle loro prospettive future.

Una prima riflessione: in questi dieci anni in cui ci siamo dedicati a tradurre nella realtà delle opere i Trattati di Roma e di Parigi, abbiamo anticipato importanti scadenze, gettando le basi non reversibili di un'Europa economicamente integrata: abbiamo realizzato l'unione doganale industriale ed agricola e la libera circolazione della manodopera; abbiamo gettato le basi di una programmazione economica a medio termine e di una collaborazione in campo monetario e della libera circolazione dei capitali; abbiamo fuso in gran parte le istituzioni delle tre Comunità; abbiamo stretto rapporti d'associazione e commerciali con i Paesi terzi.

Tutto questo lavoro, onorevoli colleghi, lo abbiamo compiuto insieme, con il valido ausilio della Commissione e del Parlamento, con fede e con senso di responsabilità, superando difficoltà che dobbiamo tutti riconoscere essere state non lievi.

Ma problemi ancor più gravi dovremo affrontare nei prossimi mesi che ancora ci dividono dallo scadere del periodo transitorio previsto dai Trattati: il 31 dicembre 1969.

Dobbiamo, infatti, constatare che in questi anni - a parte i progressi nell'integrazione

dei mercati agricoli, che, tuttavia, sarà oggetto di un profondo riesame - ci siamo soprattutto dedicati ai problemi tariffari e doganali, che ora ci appaiono essere i più facili di fronte alle politiche economiche d'integrazione: dalla politica industriale a quella sociale, dalla politica dei trasporti a quella fiscale, dalla cooperazione scientifica e tecnica alla politica regionale, dalla politica della energia al diritto di stabilimento, alla società commerciale europea, al « brevetto europeo », al rafforzamento della cooperazione in campo finanziario, monetario, della congiuntura.

Si tratta, onorevoli colleghi, di problemi la cui soluzione inciderà profondamente sulle strutture economiche, sociali, amministrative dei nostri Paesi: la loro soluzione richiede non solo una volontà politica comune ma anche una visione che oltrepassa i limiti geografici attuali delle nostre Comunità e che investe la posizione e il destino dell'Europa nel mondo.

Noi pensiamo che queste politiche d'integrazione - alcune esplicitamente coperte dai Trattati, altre solo indirettamente, altre affatto - troverebbero una più valida base in una Comunità Europea ampliata poiché è evidente - e lo constatiamo tutti i giorni ed in tutte le sedi internazionali - che l'Europa dei Sei non ha quelle dimensioni geografiche, produttive e tecnologiche che sole le consentirebbero di svolgere un ruolo autonomo ed equilibratore sulla scena internazionale.

Abbiamo sottoscritto dei Trattati che sono aperti a tutti i Paesi europei disposti ed in grado di assumersi gli obblighi e di perseguire gli obiettivi - economici e politici - di questi Trattati; e siamo da tempo, da troppo tempo, in presenza di domande di adesione alle nostre Comunità di Paesi sulla cui « vocazione europea » ormai non possono essere più espresi dubbi. Ho detto « ormai ».

Si afferma che un ampliamento delle nostre Comunità condurrebbe ad una situazione completamente diversa da quella ipotizzata

dai firmatari dei Trattati di Roma e di Parigi e ad una battuta d'arresto nel processo d'integrazione del nostro continente.

Il Governo italiano non è di questo parere: noi vediamo un nesso logico tra il rafforzamento interno della nostra Comunità ed il suo ampliamento; e questo nesso ci appare evidente nel momento in cui siamo chiamati ad affrontare i problemi posti dalle politiche economiche d'integrazione.

Noi siamo pronti ad esaminare costruttivamente un programma di lavoro sullo sviluppo interno delle Comunità: potremmo avere, forse, qualche perplessità sull'ordine di precedenza da dare a questo o a quel problema, ma non abbiamo dubbi né esitazioni sulla necessità di portare avanti, con ritmo sostenuto, il rafforzamento ed il completamento delle nostre Comunità.

Questa nostra posizione l'abbiamo ripetutamente espressa e la riteniamo non contraddittoria rispetto alla necessità di prevedere, sin da ora, meccanismi e procedure destinati a realizzare l'ampliamento delle Comunità stesse.

Ci rendiamo conto che, in argomento, esistono delle divergenze di valutazione: queste divergenze noi non le ignoriamo, né vogliamo perseguire una politica del « tutto o niente » che sarebbe del tutto fuori dalla realtà, consci come siamo della necessità di preservare e di preparare l'avvenire dell'unità europea. Abbiamo chiesto intanto l'adozione di misure parziali, di procedure provvisorie che facilitino e preparino l'ampliamento delle nostre Comunità: abbiamo suggerito uno schema, minimo ed unitario, in tre punti:

— delle « intese commerciali », nel settore industriale ed agricolo, che siano significative nel loro contenuto, che siano conformi all'articolo XXIV del GATT, che siano concepite nella prospettiva delle future adesioni e quindi limitate ai quattro Paesi europei che hanno avanzato domanda in questo senso;

— una collaborazione scientifica e tecnologica allargata agli altri Paesi europei;

— una procedura di contatti fra le Comunità ed i Paesi candidati all'adesione, allo

scopo di non approfondire i divari già esistenti fra i Paesi europei ma, al contrario, di attenuarli.

Questo è lo « schema » minimo che abbiamo accettato.

La formula che abbiamo indicato ci sembra la più adatta — nelle circostanze attuali — a salvaguardare non solo il rafforzamento ma anche l'auspicato ampliamento delle Comunità. Infatti non vediamo come, in assenza di una qualsiasi procedura di consultazione con i Paesi candidati all'adesione su quelli che saranno i fondamentali sviluppi interni delle Comunità, si possa non solo mantenere vivo l'interesse dei Paesi candidati a far parte, un giorno, delle nostre Comunità, ma anche tenere aperta una prospettiva che noi continuiamo a ritenere come l'unica valida per poter realizzare insieme il rafforzamento della Comunità ed il suo sviluppo.

Desidero, infine, sottolineare che lo sviluppo ed il completamento dell'integrazione economica dei sei Paesi membri delle Comunità non possono essere disgiunti da un parallelo progresso nel campo istituzionale: noi riteniamo che, per un equilibrato sviluppo della vita comunitaria, sia necessario affrontare il problema delle funzioni e dei poteri del Parlamento Europeo, ivi compresa l'approvazione del progetto, elaborato dall'Assemblea fin dal 1960, il quale prevede — conformemente ai Trattati — l'elezione dei suoi membri a suffragio universale diretto, secondo una procedura uniforme.

Questa è la nostra posizione sui maggiori e più urgenti problemi comunitari: è una posizione che noi riteniamo tale da costituire la base per la formazione di una volontà unanime, senza la quale corrono il rischio di essere compromessi i successi, vorrei aggiungere, i grandi successi che abbiamo finora raggiunto e lo stesso avvenire dell'Europa.

È necessario, è urgente, nell'interesse dell'Europa ma anche della distensione e della pace, che si proceda, con ferma volontà, sulla via dell'integrazione politica ed economica europea.

PAGINA BIANCA

PARTE SECONDA

**LA COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO**

PAGINA BIANCA



## PARTE SECONDA

## LA COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO

La relazione sulla Comunità economica europea e sulla Comunità europea dell'energia atomica per l'anno 1967 è stata integrata da una trattazione sull'attività della Comunità europea del carbone e dell'acciaio dal 1951 fino al 1967, quando cioè ha avuto luogo la fusione degli esecutivi delle tre Comunità.

Anche per il 1968 si ritiene opportuno quindi sottoporre al Parlamento un consuntivo limitato all'attività svolta durante tale anno nel settore carbo-siderurgico della Commissione dalla Comunità europea, nelle sue attribuzioni derivanti dal Trattato di Parigi.

Il Trattato di Parigi, sottoscritto il 18 aprile 1951 e divenuto operante il 23 luglio 1953, istituì l'Alta Autorità ed il Consiglio speciale dei Ministri della CECA. Con l'entrata in vigore, a partire dal 1° luglio 1967, del Trattato di fusione dell'8 aprile 1965 che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunità Europee, le funzioni esercitate fino a quella data dall'Alta Autorità sono state pertanto assorbite dalla nuova Commissione unica.

La fusione dei tre esecutivi non va intesa per quanto concerne il settore del carbone e dell'acciaio come l'esaurimento dei compiti assegnati originariamente all'Alta Autorità o il raggiungimento completo degli obiettivi del Trattato di Parigi ma bensì come un ulteriore e importante passo avanti nella collaborazione economica tra i Paesi membri e nel processo di graduale integrazione dei sei sistemi economici. Si è cioè avvertita in maniera sempre più evidente l'esigenza di risolvere i problemi creati dal crescente ed elevato grado di correlazione esistente fra diversi settori produttivi rientranti inizialmente nella competenza di ciascuno dei tre organismi.

Come è stato già sottolineato nel corso della precedente relazione al Parlamento, « taluni problemi di ordine congiunturale e strutturale nel settore dell'energia hanno spesso

presentato aspetti non previsti dal Trattato di Parigi: si è così dovuto far ricorso nel corso di questi anni alle norme contemplate per i casi non previsti ed alla procedura di piccola revisione di alcune disposizioni del Trattato rendendosi altresì necessarie intese particolari tra i Paesi membri ».

*L'azione della Comunità.*

La Commissione delle Comunità Europee ha svolto la sua azione nel settore carbo-siderurgico non discostandosi dalle linee seguite in precedenza dall'Alta Autorità per quanto concerne i normali provvedimenti di attuazione del Trattato e delle decisioni comunitarie. Essa tuttavia non ha mancato di ricercare nuovi indirizzi della futura azione comunitaria in materia di politica energetica ed industriale in campo siderurgico, impostando ampi studi che verranno sottoposti quanto prima ai Governi dei Paesi membri.

L'attività comunitaria ha risentito ancora nel corso di quest'anno di qualche difficoltà in relazione alla riorganizzazione in atto dei servizi comunitari a seguito della fusione degli esecutivi ed in relazione a problemi di armonizzazione che solo con la fusione dei Trattati potranno trovare definitiva soluzione.

Se da una parte i lavori comunitari nel settore carbo-siderurgico sono proseguiti nel corso di quest'anno sulle linee generali tracciate a suo tempo dall'Alta Autorità, dall'altra i toni meno accesi delle crisi congiunturali e strutturali che la CECA aveva dovuto fronteggiare sia per il carbone che per l'acciaio, hanno consentito alla Commissione di contenere la sua azione sul piano dell'ordinaria amministrazione. In sostanza non si sono presentate situazioni tali da richiedere interventi straordinari, se si fa eccezione delle misure deliberate nel luglio scorso per fronteggiare la situazione contingente determinatasi in Francia a causa dei disordini che si

erano ivi verificati. Tali misure, per quanto riguarda il settore siderurgico, sono state adottate ai sensi dell'articolo 67 del Trattato di Parigi.

Sugli effetti nel settore carbo-siderurgico delle misure adottate recentemente dal Governo tedesco in materia di importazioni ed esportazioni, in relazione alla nota situazione del franco francese, non è ancora possibile formulare un giudizio dato il breve tempo trascorso dall'applicazione di tali misure.

L'azione comunitaria si è quindi limitata all'applicazione di misure decise in precedenza ed intese a superare talune difficoltà di ordine strutturale e congiunturale che si erano manifestate sia per il carbone che per l'acciaio.

La Commissione ha mantenuto, come per il passato, diretti contatti con le categorie interessate anche attraverso frequenti riunioni del Comitato consultivo ove, come è noto, sono rappresentati produttori, consumatori e sindacati dei lavoratori.

#### *Carbone.*

La nota crisi strutturale del settore ha presentato aspetti meno acuti a seguito delle misure di razionalizzazione che hanno portato ad una ulteriore riduzione della produzione nonché della politica di sostegno dei Governi interessati per attenuare le difficoltà, anche di carattere sociale, derivanti dalla ristrutturazione del settore.

Malgrado il costante incremento dei bisogni comunitari di energia, il carbone ha diminuito la sua partecipazione al bilancio energetico passando dal 31,5 per cento nel 1967 al 27,5 per cento secondo le più recenti valutazioni. Si può ricordare, per inciso, che all'epoca della elaborazione del Trattato di Parigi il carbone copriva circa l'80 per cento del fabbisogno energetico della Comunità Europea.

Anche nel 1968 è continuato il processo di adattamento della produzione (-20 milioni di tonnellate nel 1967, e -8,2 milioni per il 1968) ed è stato così possibile avvicinarsi, grazie anche alla ripresa registrata nelle industrie dei Paesi membri ed in particolare in quella siderurgica, ad un migliore equilibrio quantitativo che ha favorito una inversione della tendenza all'accumulo delle giacenze di carbone. Queste infatti avevano raggiunto alla fine di settembre 1967 la cifra di 36 milioni di tonnellate ma sono successivamente diminuite per raggiungere alla corrispondente data

del corrente anno il livello di 30,8 milioni di tonnellate.

Questa contrazione è il risultato di una minore produzione in Francia (-5,7 milioni di tonnellate), nei Paesi Bassi (-1,4 milioni), nel Belgio (-1,6 milioni) e di un leggero aumento invece in Germania (+0,5 milioni) dovuto a vari fattori tra cui un migliore rendimento nelle miniere dopo le chiusure del 1967.

Per l'intero anno si conferma il fenomeno di diminuzione della produzione valutata in 181,2 milioni con una contrazione rispetto al 1967 di circa 8 milioni di tonnellate.

La produzione complessiva di carbone ha raggiunto nei primi 10 mesi del 1968 la cifra di 151,5 milioni di tonnellate con una diminuzione di 6,1 milioni di tonnellate rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente.

In questo quadro di adattamento della produzione ed in quello più generale della ristrutturazione del settore carbonifero vanno segnalate le decisioni legislative adottate nel corso del 1968 dalla Repubblica Federale Tedesca per il carbone della Rhur. In base ai nuovi provvedimenti è stata istituita una Società unica di produzione e di vendita nella quale verranno raggruppate le miniere di carbone della regione. Questa concentrazione dovrebbe quindi rendere più facile il processo di adeguamento della produzione alla domanda da realizzarsi mediante la chiusura delle miniere marginali con la concessione di sovvenzioni. Contemporaneamente sono previsti incentivi, sempre di carattere governativo, per facilitare l'installazione di nuove industrie nei *Lander* direttamente interessati per riassorbire la mano d'opera che si renderà così disponibile.

In materia di aiuti al settore del carbone va ricordato che nel 1968 sono continuate le sovvenzioni a favore del carbone da coke e coke destinati alla siderurgia comunitaria in base alla decisione dell'Alta Autorità (1/67) del 16 febbraio 1967.

Come è noto con tale decisione la cui validità era originariamente prevista fino al 31 dicembre 1968 è stato istituito un sistema di compensazioni multilaterali tra i sei Paesi con un onere annuo per l'Italia di 1 miliardo e 155 milioni.

Sono in corso le procedure per la definizione delle partite di debito e credito tra gli Stati membri in applicazione del meccanismo di compensazioni multilaterali.

Nella precedente relazione al Parlamento sono stati diffusamente illustrati i motivi che

spinsero il Governo italiano ad aderire a questo sistema di sovvenzioni comunitarie. In occasione di riunioni dedicate ai problemi carboniferi non si è mancato di ribadire il nostro punto di vista in materia di produzione carbonifera della Comunità nel senso che l'obiettivo essenzialmente rappresentato da un progressivo adattamento della produzione comunitaria alla situazione di mercato.

Al rinnovo della decisione proposta dalla Commissione è stato dato l'accordo del Governo italiano essendo stato redatto un nuovo testo nel quale si è tenuto conto delle nostre fondamentali osservazioni limitando la proroga ad un solo anno e cioè fino al 31 dicembre 1969 e ribadendo il suo carattere di eccezionalità.

Per quanto concerne gli aiuti nazionali degli Stati membri produttori alla propria industria carbonifera (previsti dalla decisione 3/65), la Comunità ne segue l'andamento attraverso periodici rapporti della Commissione.

Da parte italiana si è più volte segnalata la necessità di conoscere, oltre l'ammontare di tali aiuti, anche gli effetti che essi hanno avuto sul processo di razionalizzazione e adeguamento della produzione carbonifera. Si ritiene infatti che questi elementi siano essenziali ai fini della impostazione di una politica carbonifera che si inserisca nel più vasto quadro della politica energetica comune.

#### *Siderurgia.*

L'economia siderurgica nella Comunità e nel resto del mondo, anche nel corrente anno, è stata caratterizzata dallo squilibrio tra capacità di produzione (in eccesso) e domanda di acciaio, squilibrio che si prevede debba riscontrarsi anche negli anni futuri.

L'azione delle imprese rimane pertanto tesa nello sforzo di una sempre maggiore spinta verso la razionalizzazione dei sistemi produttivi, nella ricerca di margini economici quanto meno ridotti possibili.

Tale situazione si riproduce anche in Italia dove, per altro, si registra una capacità di assorbimento che manifesta, nella dinamica dei consumi, un più accentuato ritmo di incremento rispetto agli altri Paesi industrializzati che avevano raggiunto già da tempo un elevato consumo *pro-capite*.

In tale quadro generale si sono manifestati nel corso di questo anno segni di una migliorata situazione congiunturale, anche se

questa ripresa è andata via via attenuandosi nei mesi più recenti.

La produzione di acciaio e ghisa è in continuo aumento. I Paesi della Comunità hanno prodotto nel 1968 circa 99 milioni di tonnellate di acciaio realizzando un incremento del 9,7 per cento. Per quanto riguarda l'Italia la sua produzione nel 1968 è stata di tonnellate 16.959.000 con un incremento del 6,6 per cento. Percentuali di incremento maggiori si sono invece registrate in alcuni dei Paesi membri della CEE (19,1 per cento in Belgio, e 12,0 per cento nella Repubblica Federale Tedesca).

Per quanto riguarda la ghisa, la produzione è ammontata nei Paesi CECA ad un totale di 72,1 milioni di tonnellate, di cui 7,8 milioni di tonnellate in Italia, con un incremento rispetto al 1967 rispettivamente del 9,5 per cento e del 7,2 per cento.

L'attività dell'esecutivo comunitario si è mantenuta, come si è detto, anche per la siderurgia sul piano della ordinaria amministrazione: è stato prorogato il regime di scambi previsto per i Paesi a commercio di Stato, è stato prorogato il divieto di allineamento ai prezzi dei prodotti importati da detti Paesi, è stato prorogato il regime di divieti di esportazione dei rottami ferrosi di cui l'Italia è forte consumatrice, e sono stati inoltre rinnovati contingenti tariffari a dazio o nullo o ridotto avuto riguardo alle condizioni di approvvigionamento nell'ambito comunitario.

L'esecutivo ha però annunciato, sul piano degli sviluppi futuri, che è in corso lo studio di una politica industriale comune che comprende la siderurgia, studio di cui si attende di conoscere le linee direttive.

Nel frattempo è previsto che l'apposito Comitato per i problemi siderurgici si riunisca a breve scadenza per valutare la situazione congiunturale e proporre soluzioni per i problemi più urgenti.

#### *Politica sociale.*

Anche in questo settore la Commissione ha continuato nell'azione a suo tempo iniziata dall'Alta Autorità, particolarmente in materia di provvidenze a favore dei lavoratori carbosiderurgici licenziati.

Le provvidenze a favore dei lavoratori trovano la loro origine nell'articolo 56, paragrafo 2, del Trattato di Parigi e si concretizzano in indennità di attesa, sussidi per spese di nuova sistemazione e finanziamento della riqualificazione professionale. Gli oneri relativi sono a carico per metà dei singoli Governi e per l'altra metà della CECA.

Nel quadro delle disposizioni dell'articolo 56 sono stati stanziati dalla Commissione, per il periodo 1° febbraio-31 dicembre 1967, circa 19 milioni di u.c. (pari a lire 11.875.000.000) di cui hanno beneficiato circa 55.000 lavoratori in gran parte del settore delle miniere di ferro (48.000 unità). Un uguale ammontare è stato messo a disposizione per le provvidenze di cui trattasi dai Governi degli Stati membri. Per i lavoratori italiani licenziati la CECA ha stanziato una somma pari a 265,5 milioni di lire nel 1968 che si aggiungono ai 2.878 milioni di lire stanziati negli anni 1965, '66, '67.

Complessivamente, a decorrere dal 1965, gli interventi riguardano 6.000 lavoratori italiani di circa 27 imprese di varie provincie per un importo totale di 6.287 milioni di lire, per metà a carico dello Stato italiano e per metà a carico della CECA.

In materia di alloggi la CECA ha proseguito la realizzazione di vari programmi edilizi intesi a favorire la costruzione di abitazioni per i lavoratori carbosiderurgici. Si tratta dei due programmi sperimentali e dei primi 6 grandi programmi effettivi che in tutti i Paesi della Comunità sono venuti a potenziare l'azione già in corso sul piano nazionale per l'incremento dell'edilizia sociale nei settori economici fondamentali.

I fondi messi a disposizione della Comunità dal 31 gennaio al 31 dicembre 1967 hanno raggiunto la cifra di 10,21 milioni di u.c. (pari a lire 6.381.250.000) cui si sono aggiunti 26 milioni di u.c. (pari a lire 16.250.000.000) erogati dalle Autorità pubbliche, dalle imprese e da enti vari.

In tale periodo sono state ultimate 9.500 abitazioni. Dall'inizio dell'attività della CECA in questo settore e fino al 31 dicembre 1967 risultavano ultimati 95.497 alloggi, 8.696 in costruzione e 3.234 in corso di preparazione, per un totale quindi di 107.427 alloggi finanziati.

Per quanto concerne l'Italia, a parte 177 alloggi ultimati nel 1967 nell'ambito dei programmi precedenti, sono in corso trattative per la costruzione di 715 alloggi previsti dal 6° programma e finanziati in parte dalla Comunità ed in parte dagli enti italiani.

#### *Finanziamenti.*

Nel settore degli investimenti industriali l'attività della Commissione si esplica attraverso mutui concessi alle imprese, su loro richiesta, ai sensi dell'articolo 54 del Trattato, e mutui, cosiddetti di « riconversione », ai sensi dell'articolo 56, richiesti per il tramite dei Governi interessati e sottoposti al parere del Consiglio della Comunità.

Per i primi, come risulta dalla « Relazione generale sull'attività delle Comunità nel 1967 », è stato versato dalla CECA un importo pari a circa 45 milioni di u.c. (pari a lire 28.125.000.000) per il finanziamento di investimenti industriali comunitari così ripartito: 9 milioni di u.c. (pari a lire 22.500.000.000) all'industria dell'acciaio. Alla siderurgia italiana sono stati versati mutui per 3 milioni di u.c. (pari a lire 1.875.000.000).

Per i mutui di riconversione la CECA ha versato complessivamente 27,37 milioni di u.c. (pari a lire 17.106.250.000) contro circa 17 milioni di u.c. (pari a lire 10.625.000) nel 1966.

Per quanto concerne l'Italia è stato concesso un mutuo di 7,5 milioni di u.c. (pari a lire 4.687.500.000).

#### *Ricerca tecnica.*

Di fronte al considerevole aumento degli oneri inerenti al riadattamento della manodopera carbosiderurgica, la Comunità si è trovata nella necessità di predisporre per l'ultimo esercizio finanziario una riduzione dei suoi interventi a favore della ricerca tecnica.

Così i fondi assegnati per l'attuazione dei programmi di ricerca sono ammontati a 3 milioni di u.c. (pari a lire 1.875.000.000) per l'acciaio e a 0,9 milioni di u.c. (pari a lire 562.500.000) per il settore « minerali », contro un totale complessivo di 6,6 milioni (pari a lire 4.130.500.000) dell'esercizio precedente.

Un incremento notevole si è avuto invece nel settore « carbone » cui sono stati destinati 4,2 milioni di u.c. (pari a lire 2.625.000.000) contro 0,4 milioni (pari a lire 250.000.000) dell'esercizio precedente, e nel settore « sociale » per il quale i fondi stanziati hanno raggiunto i 4 milioni di u.c. (pari a lire 2.500.000.000) contro 1,7 milioni di u.c. (pari a lire 1 miliardo 62.500.000).

È da rilevare che i contributi concessi in questo ultimo periodo nel settore siderurgico interessano sensibilmente aziende e istituti di ricerca italiani.

V LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

*Trasporti.*

L'azione della CECA per quanto riguarda i trasporti ferroviari di prodotti carbosiderurgici, è stata rivolta soprattutto a risolvere il problema dei prezzi minimi che, applicati da talune aziende ai trasporti internazionali, alterano il sistema di degressività delle tariffe stesse adottato dall'Alta Autorità fin dal 1957.

Attualmente sono in corso trattative per ricercare soluzioni atte ad eliminare le cause

che hanno indotto le aziende ferroviarie a praticare tali prezzi minimi.

Per quanto riguarda i trasporti stradali di prodotti carbosiderurgici, il sistema di pubblicità dei prezzi, introdotto con la Raccomandazione n. 1/68 del 1° marzo 1968, è stato integrato dal regolamento delle Comunità Europee n. 1174 del 30 luglio 1968, che istituisce un sistema di tariffe a forcella, applicabile a tutti i trasporti internazionali di merci su strada effettuati nell'area comunitaria.

*Produzione nelle varie industrie della comunità.*

(in milioni di tonnellate)

	1952	1966	1967	1968
Carbone fossile . . . . .	244,4	210,2	189,5	181
Minerale di ferro . . . . .	65,3	73	66	51,9 (1)
Ghisa . . . . .	34,7	61,7	65,9	72,1
Acciaio greggio . . . . .	42	85,1	89,9	98,6

(1) Primi 9 mesi.

*Produzione di carbone fossile nella comunità.*

(in milioni di tonnellate)

	1953	1965	1966	1967	1968
Germania . . . . .	146	140,6	131,3	116,5	117,0
Belgio . . . . .	30,1	19,8	17,5	16,4	14,8
Francia . . . . .	52,6	51,3	50,3	47,6	42,0
Italia . . . . .	1,1	0,4	0,4	0,4	0,4
Paesi Bassi . . . . .	12,5	11,7	10,3	8,3	6,8
Comunità . . . . .	242,3	223,9	209,9	189,2	181,0



## V LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

*Misure di razionalizzazione: chiusure di miniere nei Paesi C.E.C.A.*

Numero di pozzi in attività

	1957	1965	1966
Germania . . . . .	172	106	95
Belgio . . . . .	120	54	45
Francia . . . . .	108	70	64
Paesi Bassi . . . . .	12	11	11
Totale . . . . .	412	241	215

*Produzione di acciaio greggio nella comunità.*

(in milioni di tonnellate)

	1952	1965	1966	1967	1968
Germania . . . . .	18,6	36,8	35,3	36,7	41,2
Belgio . . . . .	5,2	9,2	8,9	9,7	11,6
Francia . . . . .	10,8	19,6	19,6	19,7	20,4
Italia . . . . .	3,6	12,7	13,6	15,9	17,0
Lussemburgo . . . . .	3	4,6	4,4	4,5	4,8
Paesi Bassi . . . . .	0,7	3,1	3,3	3,4	3,7
Comunità . . . . .	41,9	86,0	85,1	89,9	98,7

V LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

*Produzione di acciaio greggio nel mondo.*

(in milioni di tonnellate)

	1952	1965	1966	1967
CECA . . . . .	42	86	85,1	90
Regno Unito . . . . .	16,6	27,4	24,7	24,3
USA . . . . .	87,8	122,5	124,7	118
URSS . . . . .	34,5	91	97	102,2
Altri Paesi a Commercio di Stato . .	11,2	28,7	29,5	—
Giappone . . . . .	7	41,1	47,8	62,2
Altri Paesi . . . . .	14,6	49,3	50,7	87,3 (1)
Totali . . . . .	213,7	446	459,5	484,0

(1) Questo dato è comprensivo anche delle produzioni degli altri Paesi a « commercio di Stato ».

*Interventi finanziari per la costruzione di case operaie.*

TABELLA A): Stato di avanzamento dei lavori dei due programmi sperimentali e dei primi sei grandi programmi (al 31 dicembre 1967).

PAESE	Numero di alloggi finanziati
Germania (RF) . . . . .	74.716
Belgio . . . . .	7.065
Francia . . . . .	16.457
Italia . . . . .	5.318
Lussemburgo . . . . .	683
Paesi Bassi . . . . .	3.188
Comunità . . . . .	107.427



V LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

TABELLA B): Finanziamento dei due programmi sperimentali e dei primi sei grandi programmi.

(in milioni di u. c.)

P A E S E	Fondi dell'Alta Autorità		Fondi complementare procurati per iniziativa dell'Alta Autorità	Aiuto complessivo	Altre fonti di finanziamento (stazioni appaltanti, ecc.)	Costo totale della costruzione
	Risorse proprie	Mutui				
Germania (RF) . . . . .	45,35	13,24	103,51	162,10	662,34	784,44
Belgio . . . . .	4,60	19,26	2,30	26,16	26,68	52,84
Francia . . . . .	24,77	—	5,06	29,83	121,14	150,97
Italia . . . . .	6,54	8,04	2,06	16,64	25,21	41,85
Lussemburgo . . . . .	1,75	1,70	—	3,45	5,19	8,64
Paesi Bassi . . . . .	4,40	2,14	5,97	12,51	8,43	20,94
Comunità . . . . .	87,41	44,38	118,90	250,69	808,99	1059,68

Importazione di carbone in provenienza dai Paesi terzi.

(in milioni di tonnellate)

	1952	1965	1966	1967	1968 (previsioni)
Germania . . . . .	7,9	7,6	7	7	6,7
Belgio . . . . .	1,2	2,7	2,1	1,7	1,7
Francia . . . . .	5,4	5	4,6	4,9	3,4
Italia . . . . .	5,1	10,2	10	9,1	8,8
Paesi Bassi . . . . .	2,7	3,5	2,5	1,5	2,2
Totali . . . . .	22,3	29	26,2	24,2	22,8

V LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

*Ricerca tecnica.*

(in milioni di u. c.)

	1966	1967
<i>Fondi assegnati dalla CECA:</i>		
nel settore acciaio . . . . .	6,6	3,0
nel settore minerale di ferro . . . . .		0,9
nel settore del carbone . . . . .	0,4	4,2
ricerche sociali . . . . .	1,7	4,0
Totale . . . . .	8,7	12,1

PARTE TERZA

**LA COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA**

PAGINA BIANCA

## RELAZIONE SULLA COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA

### *Precedenti.*

Le attività condotte nel quadro EURATOM nel corso del 1968 discendono dai principi posti nella decisione del Consiglio dei Ministri dell'8 dicembre 1967 (allegato n. 1).

La portata di quella decisione è stata ampiamente illustrata nella Relazione presentata al Parlamento il 31 dicembre 1967 (documento del Senato n. 149, pag. 65 e seguenti).

Non sarà però superfluo ricordare che essa poneva l'accento sulla necessità di un programma comune, più vasto possibile, finanziato grazie a contributi fissi degli Stati membri, e di programmi complementari, cui avrebbero partecipato solo gli Stati interessati, sulla base di accordi, anche finanziari, particolari.

A) Il programma comune avrebbe dovuto comprendere:

1) le attività del Centro comune, opportunamente *rivedute*, ed eventualmente allargate a settori non nucleari (soprattutto quelli contemplati dalla Risoluzione del Consiglio del 31 ottobre 1967);

2) certe attività che avevano in precedenza fatto oggetto di accordi di associazione.

B) I programmi complementari sarebbero stati soprattutto realizzati attraverso imprese comuni: donde la necessità di definire, al momento opportuno, finanziamento, ruolo della Commissione e informazione dei Paesi, non partecipanti.

C) Infine i problemi posti dalla costruzione di un impianto per l'arricchimento dell'uranio sarebbero stati definiti da un apposito gruppo di lavoro per consentire alla Commissione di presentare proposte precise entro il 1° gennaio 1969.

Circa la procedura ed i tempi si era inoltre convenuto che, mentre per le attività che

avevano in precedenza fatto oggetto di contratto di associazione le proposte al Consiglio avrebbero dovuto essere presentate entro il 1° marzo 1968 — allo scopo di individuare al più presto i settori che avrebbero potuto essere versati sul futuro programma comune — sull'insieme di detto programma il Consiglio avrebbe cercato di prendere le necessarie decisioni entro il 30 giugno 1968.

### *Attuazione delle decisioni dell'8 dicembre 1967.*

1) Alla data del 26 febbraio 1968, il Comitato dei rappresentanti permanenti ha presentato al Consiglio il suo rapporto sulle associazioni in vigore nel 1967.

Le posizioni prese dalle varie delegazioni sugli aspetti più generali di tale problema risultano dall'allegato n. 2.

2) In data 19 marzo, la Commissione ha presentato al Consiglio i suoi orientamenti su quello che avrebbe potuto essere il futuro programma pluriennale di EURATOM.

All'allegato n. 3 si riproduce la prima parte di quel documento, cioè a dire le considerazioni della Commissione circa i problemi generali, il settore dei reattori, le ricerche fondamentali, le ricerche di appoggio, le ricerche che presentano un carattere di servizio pubblico, infine il potenziale degli stabilimenti del Centro comune e il suo futuro sviluppo.

3) In data 15 maggio e 18 giugno il Gruppo delle questioni atomiche ha trasmesso al Comitato dei rappresentanti permanenti il risultato dei suoi lavori circa le attività future di EURATOM.

È nel corso di quei lavori che la delegazione francese ha manifestato la sua preferenza per un'azione comune basata sulla scelta di obiettivi definiti (reattori rapidi, acqua pesante, fusione, eccetera) anziché di discipline scientifiche (fisica dei reattori, tec-

nologia dei materiali, sicurezza dei reattori, eccetera) le quali — secondo quella delegazione — avrebbero condotto ad una dispersione di sforzi e di mezzi.

Tale scelta è sembrata alle altre delegazioni in contrasto con le decisioni dell'8 dicembre, le quali avevano fatto esplicito riferimento alle attività del Centro comune, sia pure rivedute.

4) In data 2 luglio, il Comitato dei rappresentanti permanenti ha messo a punto il suo progetto di rapporto al Consiglio dei Ministri previsto per il 15-16 luglio.

Da questo progetto di rapporto risulta che tutte le delegazioni sono state d'accordo nel considerare prioritario ed urgente l'obiettivo dei reattori veloci. Una larga misura di consensi si è inoltre manifestata sui reattori ad alta temperatura e sui reattori ad acqua pesante. Non si è invece formato alcun accordo sui problemi di politica industriale che la realizzazione di quegli obiettivi avrebbe posto.

Si è inoltre manifestato accordo sulla inclusione, nel programma comune, delle attività relative ai seguenti settori:

- a) fusione termonucleare controllata e fisica del plasma;
- b) protezione sanitaria;
- c) insegnamento e formazione;
- d) diffusione delle conoscenze;
- e) misure nucleari;
- f) studi fondamentali sul plutonio.

Non si è invece raggiunto un accordo sui seguenti settori:

- a) metodi e lavori di prospezione - trattamento dei minerali uraniferi - arricchimento;
- b) ritrattamento dei combustibili irradiati;
- c) trattamento e conservazione delle scorie radioattive;
- d) propulsione navale;
- e) fisica nucleare;
- f) studio sul plutonio e i transplutonici;
- g) reattore SORA e fisica degli stati condensati;
- h) informatica (CETIS);
- i) conversione diretta
- l) fisica dei reattori;
- m) materiali;

n) irradiazioni ad alto flusso sul reattore BR-2;

- o) sicurezza delle installazioni nucleari;
- p) studi tecnico-economici;
- q) diffusione delle conoscenze;
- r) biologia;
- s) controllo delle materie fissili;
- t) radio-isotopi.

Su un piano generale è apparsa manifesta una divergenza di interesse e di vedute tra le varie delegazioni circa le azioni che avrebbero dovuto essere incluse nel programma comune.

La delegazione francese ha infatti insistito sul suo punto di vista, secondo il quale le azioni da includere nel programma quinquennale avrebbero potuto essere scelte soltanto in relazione ai grandi obiettivi di programma (cioè a dire, fusione, reattori rapidi, reattori ad acqua pesante) e non per categorie, o per discipline scientifiche.

Con l'adozione di questo criterio — sempre secondo la delegazione francese — si sarebbe evitata quella molteplicità di azioni che avrebbe condotto ad una dispersione di sforzi e di mezzi e che certamente avrebbe provocato inutili ripetizioni di attività con programmi già in corso a livello nazionale.

Ad avviso di altre delegazioni, invece, una distinzione rigida tra azioni collegate a obiettivi di programma e ricerche classificate sulla base di discipline scientifiche non sarebbe stata giustificata sul piano teorico e su quello pratico soprattutto allorché se ne fosse voluta tirare la conclusione che solo ricerche del primo gruppo avrebbero potuto essere incluse nel programma comune.

Quelle stesse delegazioni hanno poi posto in rilievo la impossibilità di condurre ricerche utili agli effetti di vari obiettivi di programma e ricerche dotate di un interesse generale, per le quali, però, non sarebbe stato possibile individuare sin dal primo momento un collegamento con uno specifico obiettivo di programma.

Il peso di questa divergenza di vedute è apparso chiaro allorché il Comitato dei rappresentanti permanenti ha valutato quali effettive possibilità esistessero di trasferire le azioni sulle quali non si era formata l'unanimità nei cosiddetti programmi complementari. La maggioranza delle delegazioni ha infatti a quel momento osservato che, in mancanza di un programma comune ampio e diversificato, una serie di accordi su programmi complementari, i quali poi avrebbero coperto

## V LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

una parte amplissima delle possibili attività comunitarie in campo nucleare, avrebbe rischiato di modificare a danno del programma comune l'equilibrio che invece si voleva conservare tra i due settori di attività.

Quelle stesse delegazioni hanno anche fatto osservare che la rinuncia alla possibilità di un programma comune a sei — rinuncia che sarebbe derivata da accordi su programmi complementari troppo vasti e articolati — avrebbe comportato una decisione di principio di carattere politico. Infatti la rinuncia ad un programma comune e il ricorso ad una ampia serie di accordi complementari avrebbe compromesso l'avvenire del Centro Comune di Ricerche e resa impossibile l'attuazione delle decisioni dell'8 dicembre relative alla necessità di « utilizzare » per il meglio le installazioni esistenti e il personale di cui si dispone in quel Centro.

Da questa conclusione se ne traeva un'altra, la quale riportava il discorso sulla scelta dei programmi: necessità di inserire nel programma comune ricerche del tipo cosiddetto « orizzontale » (cioè a dire per discipline scientifiche) le quali, avendo un carattere generale e dando il loro risultato a lunga scadenza, sembravano particolarmente indicate per assicurare una certa continuità alle attività del Centro Comune.

6) Il discorso dunque si perdeva in una sua impossibilità logica e il Consiglio dei Ministri che era stato fissato al 15 e 16 luglio veniva in un primo momento rimandato alla fine di luglio e poi senz'altro aggiornato al mese di ottobre.

7) In data 29 luglio dunque la Commissione, richiamandosi alla Risoluzione dell'8 dicembre 1967, informava il Consiglio che il rinvio della riunione del 15-16 non consentiva più di rispettare il calendario dei lavori in precedenza fissato (allegato n. 4): il Consiglio, infatti, non era stato in grado di definire i grandi orientamenti di programma prima del 30 giugno.

Lo stato dei lavori, inoltre, sembrava rendere poco probabile che il Consiglio potesse giungere al più presto a conclusioni precise, in modo da consentire alla Commissione di presentare il progetto di bilancio per il 1969 entro il 30 settembre 1968.

La Commissione concludeva la sua comunicazione nel senso che non si poteva più raggiungere una soluzione razionale dei problemi di EURATOM mediante l'applicazione delle decisioni dell'8 dicembre. E quindi annunciava al Consiglio che gli avrebbe quanto

prima sottoposto delle proposte di programma ai termini dell'articolo 7 del Trattato EURATOM.

In realtà queste proposte sono state presentate solo dopo settanta giorni, cioè a dire il 9 ottobre.

8) Proseguivano intanto i lavori nel Comitato *ad hoc* in virtù della decisione del Consiglio per lo studio dei problemi dell'arricchimento dell'uranio e del gruppo di lavoro costituito dal Comitato dei rappresentanti permanenti il 22 maggio per lo studio dei problemi posti — soprattutto a livello industriale — da una collaborazione nel settore dei reattori (veloci, ad acqua pesante e ad alta temperatura).

Questi lavori non consentivano però di andare oltre alcune generiche affermazioni di principio, nel senso della collaborazione comunitaria, alle quali in realtà non corrispondeva una disponibilità sul piano finanziario e industriale.

9) Il rapporto dei rappresentanti permanenti al Consiglio il 27 settembre ripeteva dunque, e senza alcuna modifica, le conclusioni già presentate il 2 luglio.

10) Ai primi di ottobre la Commissione formulava le sue posizioni articolate in tre documenti:

a) una valutazione economico-industriale dei risultati dei dieci anni di attività comunitaria;

b) proposte per un programma pluriennale di attività;

c) proposte finanziarie e di programma per l'anno 1969.

Per l'interesse, anche storico, che esso presenta, il primo di questi documenti — intitolato: « Relazione complessiva sulla politica nucleare delle Comunità » — viene pubblicato con l'allegato n. 5.

Comunque si riportano qui di seguito, per esteso, le considerazioni iniziali della « Introduzione » a quello studio:

« Il Trattato che istituisce la Comunità Europea dell'Energia atomica mirava a creare le condizioni per lo sviluppo delle industrie nucleari. A dieci anni di distanza si deve ammettere che ci si è avvicinati soltanto in minima parte all'obiettivo.

E ben vero che le azioni svolte dall'EURATOM sono state spesso fruttuose nell'ambito dei limiti loro imposti, ma la Comunità non è riuscita in generale a coordinare, e

ancor meno a riunire in un complesso coerente, gli sforzi degli Stati membri.

La dispersione dei programmi di ricerca e di sviluppo nella Comunità ha ostacolato la effettiva realizzazione del mercato comune nucleare. Gli Stati membri hanno riservato i fondi e le ordinazioni pubbliche alle proprie industrie nazionali. Si constata inoltre che le commesse dei produttori di elettricità hanno recato vantaggio soltanto ai costruttori nazionali. Lo sviluppo delle industrie nucleari della Comunità non ha quindi potuto usufruire della soppressione dei dazi doganali e dei contingenti in seguito all'entrata in vigore del Trattato dell'EURATOM.

Tale evoluzione doveva portare alla crisi attuale, che non è soltanto la crisi dell'EURATOM, ma una crisi di sviluppo del settore nucleare della Comunità.

In materia nucleare non si può affermare che l'Europa dei Sei abbia assegnato alla ricerca fondi insufficienti. Anzi è sorprendente constatare che gli sforzi finanziari del settore pubblico dei Sei, nazionali e comunitari, per le ricerche civili non sono stati molto inferiori a quelli degli Stati Uniti, il che sta a significare che, in proporzione del prodotto nazionale lordo, lo sforzo è stato superiore.

Benché tale constatazione debba essere attenuata per tener conto degli sforzi compiuti anteriormente nel settore pubblico degli Stati Uniti sin dall'epoca della seconda guerra mondiale e della vastità delle ricerche finanziate oltre atlantico mediante risorse private, è pur sempre desolante constatare il basso rendimento industriale e commerciale degli sforzi finanziari compiuti in Europa.

Ne consegue che, nonostante il prezzo molto più alto dell'energia tradizionale in Europa, il numero delle centrali nucleari in funzione e in ordinazione nella Comunità è soltanto di sedici unità per circa 6.500 MWe, contro ottantasei unità negli Stati Uniti per circa 70.000 MWe.

Dal punto di vista industriale è da aggiungere che le ottantasei centrali americane sono o saranno costruite da quattro o cinque imprese, mentre le sedici centrali europee sono o saranno costruite da una dozzina di società. L'importo globale delle commesse della Comunità è inferiore a quello di ciascuna delle ditte americane.

Queste cifre danno un'idea dell'entità delle misure che si impongono in questo campo se si vuole raddrizzare la situazione.

Beninteso, tale situazione non è affatto imputabile a una minore capacità intellettuale degli scienziati europei, ma è dovuta alla di-

spersione dei lavori che vengono svolti essenzialmente in ambito nazionale e con scopi nazionali. La debolezza delle strutture industriali comunitarie è tanto la conseguenza quanto la causa dell'incoerenza degli interventi pubblici. Essa contribuisce a sua volta ad accentuare il contrasto fra la qualità degli sforzi scientifici e la mediocrità dei risultati economici.

Evidentemente, nella fase attuale dello sviluppo comunitario è inevitabile che gli Stati membri conservino in campo nucleare alcuni obiettivi particolari. Tuttavia, fra l'attuale situazione, caratterizzata da una dispersione generatrice di sprechi, e una situazione ideale in cui vi sarebbe soltanto un'unica politica nucleare comunitaria, esistono varie possibilità. Ora l'essenziale è di progredire ».

Il secondo documento consisteva in proposte di programma comune, articolate in settori di attività finanziati per periodi vari: da uno a cinque anni.

Quelle proposte possono suddividersi in tre gruppi:

- a) attività collegate allo sviluppo dei reattori;
- b) attività di ricerca a medio termine;
- c) attività di servizio pubblico.

Nel quadro di cui ad a) il documento della Commissione includeva:

1) *Reattori veloci*. — La Commissione proponeva come obiettivo la realizzazione nella Comunità di un solo reattore precommerciale da 600 a 1.000 MW. Tale accordo, nel quadro di un'impresa comune, avrebbe dovuto essere realizzato entro un anno. Comunque, e solc a titolo indicativo, credito di 90 MUC era indicato dalla Commissione per il periodo 1969-1973.

Per il 1969, invece, la Commissione proponeva ricerche ad Ispra sui metalli liquidi sulla fisica dei reattori e sui materiali, per 1,6 MUC (crediti corrispondenti all'azione diretta di 95 agenti, 40 ad Ispra e 55 a Cadarache e a Karlsruhe).

L'azione « reattori veloci » avrebbe inoltre assorbito l'80 per cento delle attività dell'Istituto per i transuranici di Karlsruhe.

2) *Reattori ad acqua pesante*. — La Commissione proponeva un programma comune a più tipi, da svolgere ad Ispra per 3 anni. Proponeva inoltre un programma di 5 anni per Essor. Ciò avrebbe comportato finanziamenti per 56 MUC (personale impiegato: 350 agenti).



3) *Reattori a gas ed alta temperatura.* — La Commissione proponeva negoziati per definire programmi e formule di collaborazione relativi alle prime grandi centrali con ciclo a vapore, il miglioramento delle prestazioni dei reattori a gas ad alta temperatura nonché la messa a punto del ciclo diretto.

In attesa della conclusione dei negoziati, la Commissione proponeva inoltre di iscriverne in bilancio per il 1969 1,50 MUC corrispondenti all'azione diretta di 75 persone — di cui 20 ad Ispra, 30 a Petten, 25 per il progetto Dragone (personale distaccato).

4) *Reattori provati ad acqua leggera.* — Si proponeva il mantenimento per 5 anni della attività in corso ad Ispra per lo sviluppo del combustibile Vortex: 0,75 MUC per 10 agenti.

5) *Problemi tecnologici direttamente collegati allo sviluppo dei reattori.* — Erano suggerite azioni nel settore della sicurezza degli impianti nucleari, sui metodi non distruttivi di determinazione del tenore in materie fissili e sullo sviluppo di tecniche collegate allo sfruttamento di centrali.

Spesa per 5 anni: 14 MUC (100 agenti al Centro comune).

6) *Plutonio e transplutonici — Istituto di Karlsruhe.* — Si proponevano ricerche sui materiali irradiati, analisi dei combustibili irradiati, ricerche fondamentali sui combustibili.

Spesa per 5 anni: 33,9 MUC (240 agenti).

Nel gruppo di attività indicate sotto *b)*, la Commissione includeva:

1) Fisica dei reattori — Ricerche da effettuare ad Ispra (45 agenti per 5 anni) per un ammontare di 5,5 MUC.

2) Fisica dello stato solido e Sora — Costruzione di Sora e programma di ricerche (Ispra).

Spesa prevista: 29,7 MUC (di cui 11,5 per la costruzione di Sora). Personale: 130 agenti.

3) Ricerche su materiali nucleari — 140 agenti tra Ispra e Petten per una spesa — sui 5 anni — di 19,6 MUC (sfruttamento di HFR escluso).

4) Conversione diretta d'energia — 65 agenti — principalmente ad Ispra: 9,1 MUC per 5 anni.

5) Fusione e fisica del plasma — programma già noto — spesa proposta, per 5 anni: 46 MUC.

6) Biologia — Protezione sanitaria — Programma già noto — Spesa prevista: 28,5 MUC per 5 anni.

7) Studi tecnico-economici — Da effettuare da parte del personale di sede e con contatti di studio: 1,5 MUC per i contatti.

Tra le attività di servizio pubblico contemplate sotto *c)* la Commissione includeva:

1) Informatica-CETIS — 95 agenti ad Ispra. Spesa di 18,5 MUC, di cui 9 MUC per l'affitto degli ordinatori per 5 anni.

2) Misure nucleari — Continuazione della attività dell'Ufficio centrale di misure nucleari di Geel. Spesa: 20 MUC per 5 anni (145 agenti).

3) Reattore di prova di materiali BR<sub>2</sub> — In vista della costituzione di una impresa comune per lo sfruttamento del reattore la Commissione proponeva — oltre all'apporto della quota degli investimenti esistenti — la messa a disposizione di 40 agenti (quanti ne sono stati distaccati per l'associazione). Spesa per 5 anni: 2,5 MUC.

4) Sfruttamento reattore HFR (Petten) — Costo 19,5 MUC per 5 anni (entrate possibili 4 MUC).

5) Applicazioni industriali dei radioisotopi — Azione indiretta (tramite l'Ufficio Eurisotop) per 2 anni. Spesa: 0,5 MUC.

6) Diffusione delle conoscenze — 125 agenti. 12,5 MUC per 5 anni.

7) Insegnamento e formazione — « Stages », borse di studio, « colloqui » ed aiuti ad istituti scientifici, formazione del personale scientifico e tecnico. 10 agenti per 5 anni, 7 MUC.

8) Attività di coordinamento — Queste attività avrebbero incluso obiettivi disparati, dal ciclo del combustibile alla propulsione navale nucleare. Richiesti 7,65 MUC (110 agenti).

L'insieme di queste azioni — concentrate, con l'eccezione di Fusione e Biologia e della Protezione sanitaria, negli stabilimenti del Centro comune — avrebbe comportato una richiesta complessiva di crediti — per l'intero programma, ma escluse le azioni industriali — di 336,30 MUC.

Di questi, 76.428 MUC erano richiesti dalla Commissione per il bilancio 1969.

11) La riunione del Consiglio dei ministri del 28 novembre, presieduta dall'on. ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, Andreotti, permetteva di accertare, in modo conclusivo e manifesto, la mancanza di accordo tra i Sei, vuoi sulla scelta degli obiettivi, vuoi sul modo di raggiungerli.

Mentre le origini della crisi, per quel che concerne i cosiddetti grandi obiettivi indu-

striali (reattori veloci, reattori ad acqua pesante, reattori ad alta temperatura) potevano farsi risalire alla mancata conciliazione degli interessi specifici nei sei Paesi membri, per quel che concerne le attività di base (le quali sono quelle che alimentano e giustificano il Centro comune) quella crisi doveva farsi risalire alle posizioni prese dal Governo francese, il quale negava ad esse l'apporto della sua partecipazione.

Constatato il mancato accordo sugli obiettivi industriali, il Consiglio cercava dunque di salvare il Centro comune, quale espressione di quella misura di integrazione europea che si era potuta raggiungere attraverso dieci anni di attività nel settore nucleare.

Le posizioni francesi, per le quali tutte le attività EURATOM avrebbero dovuto essere in avvenire a partecipazione libera, incluse le ricerche di base fino a quel momento condotte nel Centro comune, avrebbero comportato, se accettate, il licenziamento della maggior parte del personale del Centro (che assommava, alla fine del 1968, a circa 2.750 persone) e la riduzione delle attività ad un livello che avrebbe — per la sua aleatorietà — reso inevitabile la chiusura del Centro a scadenza più o meno ravvicinata.

Il Consiglio decideva dunque (allegato 6) la creazione di un gruppo *ad hoc* di alti funzionari, i quali, tra il 28 novembre e il 20 dicembre esaminassero vie e modi di un accordo caratterizzato da un programma comune il più ampio possibile — eventualmente con inclusione di nuovi obiettivi, da ricercare nelle materie non nucleari.

Il gruppo *ad hoc* si riuniva tre volte: essendosi confermata la divergenza di vedute circa il futuro di EURATOM e date le conseguenze di un mancato accordo — conseguenze sulla cui gravità non hanno mancato di richiamare l'attenzione di governi e di opinione pubblica sia il Parlamento europeo, appositamente convocatosi il 13 dicembre (allegato n. 7), che i sindacati del personale di Ispra — il gruppo presentava proposte volte ad assicurare per un anno — grazie al quasi esclusivo intervento dei Cinque — le possibilità di ricerca e di lavoro del Centro comune.

Infatti, salvo una modesta parte delle attività del Centro per i transuranici e per le ricerche attinenti alla fusione ed alla biologia (14,65 MUC), settori per i quali la Francia aveva assicurato il suo intervento, le altre attività (29,88 MUC) sarebbero state finanziate mediante programmi complementari i quali avrebbero presentato questa caratteristica: che sarebbero stati sottoscritti da tutti gli

altri cinque membri di EURATOM e sarebbero stati finanziati con le quote istituzionali previste dall'articolo 172, n. 2, del Trattato EURATOM, aumentate per tener conto della mancata partecipazione francese. Il gruppo, inoltre, non aveva potuto raggiungere alcun accordo su una serie di azioni per 13.565 MUC e ne aveva scartate altre per 5,45 MUC (allegato n. 8).

12) La riunione del Consiglio del 20 dicembre, presieduta dall'on. Sottosegretario di Stato Lattanzio, doveva però tener conto di un irrigidimento tedesco e belga: i due Paesi si dichiaravano insoddisfatti e ponevano in termini netti la necessità della estensione del programma comune in modo che fossero rovesciate — rispetto alle proposte del gruppo *ad hoc* — le proporzioni finanziarie tra programma comune e attività complementari.

Anche il Capo della delegazione italiana, l'on. Sottosegretario di Stato Malfatti, nel confermare, in primo luogo, la posizione del Governo italiano favorevole al massimo ampliamento del programma comune, si univa alle altre delegazioni per rivolgere alla Francia un appello a riconsiderare le sue posizioni (allegato n. 9).

A conclusione di lunghe e non facili discussioni, il Consiglio ha approvato un programma per il 1969, suddiviso in programma comune (24,03 MUC) da finanziare a sei secondo la chiave prevista dal Trattato e in programmi complementari (24,40 MUC) da finanziare secondo lo schema seguente: 16,30 MUC a cinque, senza la Francia; 3,5 MUC senza la Francia e con una partecipazione belga da precisare; 4 MUC a cinque, senza il Belgio; 0,6 MUC senza la Francia e il Belgio (allegato n. 10).

Insieme al programma, il Consiglio ha approvato una risoluzione la quale era stata preventivamente concordata a cinque, con la quale ci si è impegnati a fissare, entro il 1° luglio 1969, programmi pluriennali di ricerca e ad esaminare criteri e principi di una politica coordinata nel settore industriale.

La risoluzione prevede inoltre che — nello spirito delle decisioni adottate il 31 ottobre 1967 e il 10 dicembre 1968 — il Consiglio cerchi di individuare nel settore delle più avanzate tecnologie nuove azioni suscettibili di essere effettuate nel centro comune e fissi le modalità della loro esecuzione.

Le decisioni del Consiglio precisano inoltre che l'impiego del personale in programmi complementari non muta gli obblighi giuridici della Comunità nei confronti di esso e stabiliscono che i crediti per il secondo seme-

stre del 1969 rimarranno provvisoriamente bloccati in attesa delle decisioni sui programmi pluriennali (allegato n. 11).

Infine il Consiglio ha dato all'unanimità mandato alla Commissione di negoziare con il Governo inglese una proroga dell'Accordo EURATOM-Gran Bretagna, per un periodo di due anni e senza modifiche nel testo presente.

#### *Conclusioni.*

Nella imminenza della riunione del Consiglio, il Governo aveva riconosciuto l'attualità e la validità delle posizioni politiche prese sui problemi EURATOM nel corso del 1967 ed aveva identificato una soluzione ottima di tali problemi nella attuazione integrale delle decisioni comunitarie dell'8 dicembre 1967.

Esso aveva inoltre riconosciuto la opportunità di salvare EURATOM in un momento che può ritenersi di attesa e di transizione, essendo ormai in vista la fusione delle tre Comunità ed essendo imminente una nuova valutazione globale della politica energetica comunitaria nei tre settori del carbone, degli idrocarburi e dell'uranio.

A questa valutazione prudente ma nel complesso ottimista contribuiva naturalmente anche la ripresa dei lavori del Gruppo Maréchal, incaricato di individuare nuovi settori tecnologici ove i Sei potrebbero operare in comune o con l'intervento di Stati terzi (Gran Bretagna).

Posti, nel corso dei lavori del Consiglio, di fronte ad un atteggiamento francese ancorato a rigide posizioni, i ministri dei cinque Paesi hanno fatto a più riprese ricorso a consultazioni separate.

È stato in quella sede che è prevalso lo orientamento di varare un programma di ricerca, anche se la parte « comune » di esso non appariva così ampia come sarebbe stato auspicabile. Ciò è apparso opportuno non solo per le ragioni che erano state valutate dal Governo italiano, ma anche quale chiara dimostrazione che i cinque intendono salvaguardare la collaborazione europea nel quadro EURATOM e soprattutto non vogliono smantellare il Centro Comune: ciò che comporterebbe la dispersione di un utile strumento di azione comunitaria e di un patrimonio di mezzi e di uomini acquisito con sforzo ingente.

In questa prospettiva, la decisione del Consiglio presenta il vantaggio di assicurare ai ricercatori, per il 1969, un programma adeguato, il quale per di più comporta l'impegno formale dei Sei Governi di riprendere sollecitamente il lavoro, in modo da mettere a punto, entro il 1° semestre del 1969, programmi pluriennali di ricerca.

Questo impegno è stato sottoscritto anche dal Governo francese.

Infine, occorre sottolineare che il Governo, avendo presentato al Parlamento e alla opinione pubblica qualificata le sue posizioni nel dicembre 1965 e avendole ampliate e precisate nel 1966 e nel 1967, da quelle non si è mai allontanato.

ALLEGATO N. 1.

Bruxelles, 19 dicembre 1967  
R/1899/67 (ATO 158)

## NOTA

*Concerne:* Attività future dell'Euratom.

Le delegazioni troveranno in allegato il testo della risoluzione adottata dal Consiglio nella sessione dell'8 dicembre 1967 a Bruxelles e messo a punto dal Comitato dei Rappresentanti Permanenti durante la riunione del 15 dicembre 1967.

ALLEGATO

### Attività future dell'Euratom

#### I. ATTIVITÀ FUTURE DELL'EURATOM

1. — Le attività future dell'Euratom comprendono:

a) *un programma comune* che deve avere la massima ampiezza possibile e che sarà finanziato da tutti gli Stati membri mediante un bilancio definito secondo un criterio di ripartizione fisso.

Il programma comune comporterà attività che, in conformità delle disposizioni dell'articolo 7 del Trattato Euratom, formeranno oggetto di uno o più programmi ripartiti su vari anni;

b) *programmi complementari* ai quali, nel caso in cui l'unanimità non possa essere realizzata, partecipano soltanto gli Stati membri interessati, previo accordo particolare.

#### A) PROGRAMMA COMUNE.

Il programma comune comporta:

i) *Le attività del Centro Comune di Ricerche Nucleari.*

I programmi attualmente in corso di esecuzione nel Centro Comune di Ricerche Nucleari devono essere riveduti.

È opportuno, a tale scopo, utilizzare per il meglio gli impianti esistenti e il personale a disposizione. Le ricerche possono del pari

vertere su attività non nucleari, in particolare sui settori menzionati nella risoluzione del Consiglio del 31 ottobre 1967, purché ciò sia possibile sul piano giuridico. La struttura amministrativa e la gestione del Centro Comune di Ricerche Nucleari devono essere migliorate per rendere i lavori più efficaci.

ii) *Talune attività che formano attualmente o che potrebbero formare oggetto di accordi di associazione*, purché esse rientrino nell'interesse della Comunità, possono formare oggetto di una cooperazione scientifica tra i vari programmi nazionali e non costituiscono inutili ripetizioni.

Al riguardo, il Consiglio incarica il Comitato dei rappresentanti permanenti di esaminare, sulla scorta di una relazione del Gruppo dei problemi atomici, le azioni che potrebbero figurare in tali accordi, conferendo una particolare importanza ai compiti di ricerca fondamentale e ai programmi di base riguardanti lo sviluppo dei reattori.

Per le associazioni che già esistono, il Comitato dei rappresentanti permanenti riferirà al Consiglio anteriormente al 1° marzo 1968.

iii) *Formazione di ricercatori e documentazione.*

#### B) PROGRAMMI COMPLEMENTARI.

La cooperazione nel quadro dei programmi complementari può avvenire in forme differenti. È opportuno esaminare tali forme, onde determinare in particolare i modi per il loro finanziamento, la funzione della Commissione e l'informazione dei paesi non partecipanti. Le imprese comuni ai sensi del Capitolo V del Trattato Euratom sembrano particolarmente appropriate a tale scopo.

2. — All'atto di stabilire i programmi futuri, sarà opportuno distinguere tra le attività per le quali non si pongono problemi

industriali e quelle il cui proseguimento o avviamento presuppone una politica industriale comune.

3. — All'atto dell'elaborazione dei programmi di ricerche, sarà opportuno esaminare la possibilità di far partecipare a tali programmi, nell'ambito delle disposizioni del Trattato, Paesi terzi europei.

## II. APPROVVIGIONAMENTO A LUNGO TERMINE DI URANIO ARRICCHITO

Un Gruppo di studi speciale del Comitato consultivo per la Ricerca nucleare dovrà esaminare i problemi di approvvigionamento a lungo termine di uranio arricchito. In base a questo studio, la Commissione sottoporrà al Consiglio proposte appropriate, anteriormente al 1° gennaio 1969.

## III. ORGANIZZAZIONE E AMMINISTRAZIONE DELL'EURATOM

I problemi di organizzazione e di amministrazione dell'Euratom devono, inoltre, essere esaminati in funzione dei programmi e delle

strutture a venire. In tale occasione sarà opportuno istituire nello statuto del personale, tra l'altro per il Centro Comune di Ricerche Nucleari, possibilità notevolmente migliori per l'assunzione del personale temporaneo con contratti di durata pluriennale, affinché possa essere raggiunta la necessaria elasticità nel settore della ricerca per la gestione del personale dei servizi scientifici, tecnici e amministrativi.

## IV. DECISIONE RELATIVA ALLA PROCEDURA

Il Consiglio continuerà, in cooperazione con la Commissione, ad adoperarsi per definire le azioni che faranno parte sia del programma comune, sia dei programmi complementari. Non appena sarà presa una decisione su questa scelta, il Comitato consultivo per la Ricerca Nucleare sarà incaricato di precisarne i dati tecnici affinché il Consiglio possa, su proposta della Commissione, adottare la sua definitiva posizione con cognizione di causa.

Il Consiglio procurerà di adottare la sua decisione anteriormente al 30 giugno 1968.

ALLEGATO N. 2.

Bruxelles, 26 febbraio 1968

R/315/68 (ATO 17)

### Relazione del Comitato dei rappresentanti permanenti al Consiglio

*Concerne:* Attività future dell'Euratom: Relazione sulle associazioni in vigore nel 1967.

I. — In esecuzione del mandato conferitogli dal Consiglio l'8 dicembre 1967, il cui testo è allegato alla presente relazione, il Comitato dei rappresentanti permanenti ha esaminato, in una prima fase dei lavori, in collegamento con i rappresentanti della Commissione, le azioni in corso alla fine del 1967 sotto forma di contratti di associazione e di contratti ad oneri suddivisi, per individuare quelle che le delegazioni accetterebbero di proseguire nello ambito del futuro programma comune.

II. — Le posizioni delle delegazioni e dei rappresentanti della Commissione su queste azioni sono le seguenti:

#### A) POSIZIONI D'INSIEME.

La Commissione ha sottolineato l'interesse del tutto particolare dei contratti di associazione quali strumenti di collegamento e di coordinamento. L'utilizzazione di questi strumenti, in particolare nei settori che non hanno un'importanza industriale o che l'avranno soltanto a più lungo termine, ha permesso, di coordinare vasti complessi di ricerche con risultati positivi.

Secondo la Commissione, l'interesse della Comunità esige che in futuro l'azione della Commissione mediante contratti di associazione venga proseguita per quanto è possibile. Ciò implica, secondo la Commissione, la necessità di cercare nuove formule laddove alla continuazione delle associazioni si oppongano difficoltà insormontabili. Tali difficoltà si sono manifestate in particolare nei settori che si avvicinano alla fase industriale nei quali le differenze di concezione sul ruolo dei poteri pubblici di fronte all'industria hanno posto problemi complessi. Qui, tutte le potenzialità del Trattato devono essere sfruttate per giun-

gere a nuove forme di collaborazione, per creare così un movimento di ravvicinamento dell'industria dei Paesi membri.

La delegazione belga ha dichiarato che per quanto riguarda l'eventuale proseguimento delle associazioni esistenti alla fine del 1967, il suo atteggiamento è ispirato agli stessi principi da essa espressi in occasione del Consiglio dell'8 dicembre 1967 per quanto riguarda le attività future della Comunità.

A suo parere, dovrebbero essere approvate soltanto le attività di servizio pubblico, inoltre i temi di ricerca e di sviluppo dai quali deriva direttamente la creazione di materiali originali che possono essere industrializzati e che richiedono l'appoggio di importanti programmi pubblici di ricerca e di sviluppo nonché i temi di ricerca e di sviluppo che, senza dar luogo direttamente alla creazione di materiali originali, esigono strumenti di ricerca particolarmente costosi e l'esistenza di grandi squadre comprendenti più discipline.

La delegazione tedesca ha ricordato che — secondo la tesi da essa esposta prima della sessione del Consiglio dell'8 dicembre 1967 e ribadita in tale occasione — in futuro le associazioni dovrebbero essere mantenute nella misura più ampia possibile, ponendo particolarmente l'accento sulla ricerca fondamentale, ma includendovi anche, per altri settori, come per esempio quelli dei reattori veloci e dei reattori ad alta temperatura, lavori di ricerca e di sviluppo che non presentano un interesse industriale immediato.

Per quanto riguarda i lavori che presentano possibilità di applicazione industriale a breve termine, sarebbe opportuno, secondo la delegazione tedesca, apportare diverse modifiche all'attuale regime delle associazioni per tener conto prima di tutto dei problemi posti dalla diffusione delle cognizioni e dallo sfruttamento dei brevetti nel settore industriale, nonché della necessità di operare una ripartizione variabile del lavoro tra gli organismi pubblici e

l'industria. Stando così le cose, bisognerebbe cercare di prevedere una partecipazione della Comunità in quanto tale, partecipazione per la quale il Trattato dell'Euratom offre molteplici possibilità.

Per quanto riguarda la delimitazione delle attività della Comunità, in particolare nel settore della ricerca fondamentale, un'interpretazione estensiva del Trattato sembra opportuna tenuto conto della risoluzione del Consiglio del 31 ottobre 1967. Il Consiglio, i rappresentanti degli Stati membri ed anche la Commissione hanno infatti manifestato in tale occasione la volontà politica di cooperare, nell'ambito della Comunità, anche in quei settori della scienza e della tecnica che non sono espressamente previsti nei Trattati che istituiscono le Comunità europee.

La delegazione francese ha dichiarato che, tra le associazioni esistenti alla fine del 1967, diverse non presentano un interesse tale da giustificare la loro presenza in un programma di ricerche comunitarie. Essa non può dunque accettare che vengano proseguite. Altre, come le ricerche di protezione contro le radiazioni e la fusione, presentano un interesse comunitario indiscutibile e non pongono problemi industriali. Bisogna dunque proseguirle.

Talune di esse riguardano infine ricerche i cui aspetti industriali sono divenuti preponderanti. Non sembra dunque possibile pronunciarsi sul loro proseguimento senza aver affrontato e risolto i problemi di politica industriale che tale proseguimento porrebbe, problemi a proposito dei quali il Consiglio non ha ricevuto alcuna proposta. Infatti, non è possibile adottare un programma comunitario di sostegno a sviluppi industriali senza un accordo sull'interesse di tali sviluppi e sulla maniera in cui l'industria della Comunità verrebbe a beneficiarne. Tuttavia, per quanto riguarda la serie dei reattori veloci il cui interesse è unanimemente riconosciuto, la delegazione francese ritiene che si possa fin d'ora decidere di proseguire, nell'ambito delle attuali associazioni, lo sfruttamento dei grandi apparati costruiti con il concorso finanziario dell'Euratom e le ricerche senza implicazioni industriali il cui interesse fosse riconosciuto in modo unanime.

La delegazione italiana ha ricordato che, secondo il suo Governo, i contratti di associazione, pur avendo richiesto concorsi finanziari molto rilevanti della Comunità, non hanno permesso, nella maggior parte dei casi, una integrazione sufficiente dei programmi nucleari degli Stati membri né si sono evitati inutili doppi.

Prima di decidere il proseguimento sotto forma d'associazione delle azioni oggetto di tali contratti, sembra quindi necessario assicurarsi che, conformemente alle decisioni del Consiglio dell'8 dicembre 1967, tali azioni presentino un interesse comunitario, possano essere oggetto di una cooperazione scientifica tra i diversi programmi nazionali e non costituiscano inutili doppi.

Per quanto riguarda in particolare il settore dei reattori veloci, la delegazione italiana ha fatto notare che, in generale, mancando iniziative industriali comuni, sembra impossibile mantenere tale azione nel programma comune. Ciò vale anche sia per le ricerche di base in questo settore, ricerche che non è possibile separare nettamente da quelle ad applicazione industriale immediata, sia per lo sfruttamento dei grandi apparati costruiti nell'ambito delle vecchie associazioni, poiché non tutti i Paesi della Comunità vi sono interessati.

La delegazione lussemburghese ha dichiarato che, senza esprimere un giudizio sul valore intrinseco di ciascuna delle associazioni in corso nel 1967, essa ritiene opportuno mantenere o sviluppare in futuro soltanto quelle associazioni che mirano in modo indiscutibile a porre la Comunità in una posizione di primo piano nella materia, mediante un coordinamento o perfino un'integrazione spinta dei diversi programmi nazionali. Questo modo di agire dovrebbe d'altra parte condurre alla eliminazione degli inutili doppi e quindi ad una migliore utilizzazione delle risorse messe a disposizione.

Tuttavia, tenuto conto della decisione del Consiglio del 31 ottobre 1967 relativa alla ricerca scientifica e tecnica e per non abbandonare ora azioni che non sono orientate direttamente verso l'utilizzazione dell'energia nucleare ma che potrebbero eventualmente essere inserite in un programma più generale, la delegazione lussemburghese si pronuncia a favore del proseguimento, ad una velocità di crociera e per il periodo interinale in questione, delle associazioni in corso nel 1967 i cui programmi non sono ancora scaduti.

La delegazione olandese ha espresso l'opinione che il futuro programma comune, si tratti dell'azione diretta (Centro Comune di Ricerche) o dell'azione indiretta (essenzialmente le associazioni), debba avere un contenuto sufficientemente importante, tale che gli studi e le ricerche effettuati in comune permettano all'industria di subentrare al momento opportuno.

Questa concezione conduce a concentrare l'azione della Comunità soprattutto su quelle che potrebbero essere chiamate ricerche fondamentali e ricerche di base, cioè tutte quelle azioni che non hanno una applicazione industriale a breve termine.

Per quanto riguarda le azioni condotte fino ad ora nell'ambito delle associazioni, la delegazione olandese ritiene che, nelle loro grandi linee, esse dovrebbero essere proseguite nel futuro programma comune. Essa desidera tuttavia esaminare con i suoi *partners* cioè che dovrebbe essere, nella prospettiva definita nel capoverso precedente, il conte-

nuto di ogni azione nonché i mezzi finanziari e il personale da dedicarle.

La delegazione olandese ha sottolineato d'altra parte che l'azione comunitaria deve esercitarsi nel settore definito nell'Allegato I del Trattato e che non può quindi accettare l'opinione espressa a più riprese da altre delegazioni che si debba limitare l'azione comunitaria ai lavori aventi una finalità economica.

Per i lavori che potrebbero avere un'applicazione industriale a breve termine, essa si è inoltre dichiarata disposta ad esaminare con i suoi *partners* i mezzi per giungere allo obiettivo ricordato al primo capoverso.



ALLEGATO N. 3.

Bruxelles, 19 marzo 1968  
R/460/68 (ATO 21)

**TRADUZIONE**

*Lettera della* : Commissione delle Comunità Europee, firmata dal Sig. F. HELLWIG, Vicepresidente  
*in data* : 12 marzo 1968  
*indirizzata al* : Presidente del Consiglio delle Comunità Europee  
*Concerne* : Future attività della Comunità in materia di ricerca

Signor Presidente,

mi prego trasmetterLe in allegato un documento relativo agli orientamenti che la Commissione suggerisce di dare alle future attività dell'Euratom in materia di ricerche [doc. COM (68) - Volumi I e II]. In base a tale documento, la Commissione desidera procedere a uno scambio di idee con il Consiglio sulle grandi scelte da fare prima di precisare i dettagli tecnici di un nuovo programma pluriennale dell'Euratom. Nel far ciò, la Commissione tiene conto delle considerazioni, sia di merito sia di procedura, che hanno guidato il Consiglio nella riunione dell'8 dicembre 1967.

Nella risoluzione dell'8 dicembre 1967, il Consiglio ha infatti confermato che, nella determinazione delle future attività della Comunità, si dovrebbe tener conto del fenomeno rappresentato dall'imminente passaggio, in parecchi settori dello sviluppo dell'energia nucleare, alla fase delle applicazioni industriali propriamente dette e, presto, della commercializzazione.

Ritenendo che tale situazione richieda lo impiego di mezzi atti a conciliare il rispetto dell'interesse generale e degli interessi particolari, sia delle imprese industriali sia degli Stati che si trovassero a dover fare particolari sforzi in taluni settori, il Consiglio prevedeva che in avvenire l'azione dell'Euratom avrebbe potuto suddividersi in due categorie delle

quali esso delineava i tratti essenziali, vale a dire un « programma comune » e dei « programmi complementari ».

Con decisione adottata lo stesso giorno per il programma interinale ed il bilancio delle ricerche dell'Euratom per il 1968 il Consiglio sospendeva provvisoriamente il finanziamento comunitario dell'azione detta indiretta della Comunità e segnatamente delle azioni condotte sotto forma di contratti d'associazione.

Il Consiglio sembra dunque aver avvertito particolarmente l'8 dicembre 1967 che queste ultime forme d'azioni, anche se sottoposte a talune modifiche concernenti segnatamente il regime delle cognizioni, non sono in grado di apportare soluzioni soddisfacenti a tutti i problemi che si presentano nel quadro delle azioni di ricerche che potrebbero sfociare a breve termine in applicazioni industriali.

La stessa conclusione si deve trarre dalla relazione sulle associazioni in vigore nel 1967 presentata dal Comitato dei rappresentanti permanenti al Consiglio in esecuzione della risoluzione dell'8 dicembre 1967.

È in tale contesto che la Commissione sottopone al Consiglio il presente documento sugli orientamenti che suggerisce di dare alle future attività della Comunità. Tali orientamenti tendono all'elaborazione di un « programma comune », di una portata pari agli auspici formulati dal Consiglio, che sarebbe finanziato da tutti gli Stati membri. La Commissione non può infatti presumere, ora co-

me ora, su quali azioni, di cui propone l'inclusione nel « programma comune », mancherà l'unanimità. E tanto meno può presumerlo in quanto talune azioni sul cui proseguimento non si è potuto raggiungere un accordo in seno al Comitato dei rappresentanti permanenti, sono state unanimemente riconosciute di importanza essenziale sul piano della cooperazione comunitaria e dovranno essere riesaminate nel quadro delle discussioni d'insieme sul futuro « programma comune » dell'Euratom.

Onde facilitare la partecipazione di tutti gli Stati membri, la Commissione e il Consiglio hanno il dovere di cercare vie nuove là dove i metodi applicati sinora non corrispondono più alla situazione attuale e ciò particolarmente nei settori in cui è chiaro che un programma comunitario di ricerche dipende da una soluzione dei problemi connessi con la entrata in gioco degli interessi industriali. Il ricorso al meccanismo dell'impresa comune, data appunto la sua elasticità e le numerose varianti che consentirebbe, potrebbe essere uno degli strumenti privilegiati di una politica che permetterebbe la partecipazione di tutti i paesi membri, segnatamente data la possibilità di variare la partecipazione finanziaria.

In effetti, lo stesso Consiglio aveva deciso nella riunione dell'8 dicembre 1967 che il « programma comune » deve essere il più ampio possibile.

La Commissione propone dunque un metodo basato su tre aspetti essenziali:

— inventario del complesso dei bisogni della ricerca nucleare nella Comunità;

— esame dell'orientamento della ricerca in settori determinati dagli aspetti tecnologici e industriali e proposta di formule appropriate di cooperazione industriale che renda possibile il proseguimento di un programma comunitario di ricerca;

— definizione degli altri settori di ricerca che possono formare oggetto di un programma comunitario, sotto forma di un'attività propria del Centro Comune di Ricerche o di un'azione indiretta della Commissione.

Nel far ciò, la Commissione parte dalla situazione che si presenta a seguito della decisione dell'8 dicembre 1967 e secondo la quale il CCRN sarà convocato solo in una seconda fase della procedura, essendo la prima riservata a uno scambio di idee sulle grandi scelte da fare.

Di conseguenza la Commissione si riserva di presentare più tardi proposte complete di programma in base alle informazioni supplementari di cui disporrà, segnatamente grazie al meccanismo d'informazione di cui all'articolo 5 del Trattato CEEA.

(Formula di cortesia).

F.to: E. HELLWIG

*Bruxelles, 6 marzo 1968*

**FUTURE ATTIVITÀ DELL'EURATOM IN MATERIA DI RICERCHE  
COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO**

PAGINA BIANCA

### Problemi generali

#### A) INTRODUZIONE.

Nel quadro della procedura prevista ai fini dell'elaborazione del programma futuro della Comunità, la Commissione ha compilato il presente documento nel quale abbozza gli orientamenti cui dovrebbero informarsi le future attività di ricerca.

Questo documento è stato redatto in base alle sole informazioni di cui attualmente dispone la Commissione; questo spiega, da una parte, il carattere parzialmente provvisorio del testo, di cui si dovranno approfondire certi elementi prima di formulare proposte definitive in materia di programma e, d'altra parte, un certo difetto di omogeneità nella presentazione delle varie azioni proposte.

È stato infatti possibile precisare, per un certo numero di settori, le modalità dell'azione comunitaria e di indicarne il costo, mentre per altri invece ci si è dovuti accontentare di segnalare degli orientamenti generali.

La Commissione si riserva pertanto la facoltà di presentare ulteriormente delle proposte di programma complete, sulla scorta di altre informazioni, che le saranno fornite, grazie in particolare alla procedura all'uopo prevista dall'articolo 5 del Trattato CEEA.

Il complesso degli orientamenti d'ordine generale, presentati in appresso, mirano alla elaborazione di un « programma comune ». Infatti, la Commissione non può sin d'ora prevedere su quali azioni si farà l'unanimità, il che potrebbe imporre l'elaborazione di « programmi complementari » ai sensi della decisione del Consiglio dell'8 dicembre 1967.

I motivi principali di un'azione comunitaria sono:

a) tanto grazie a un maggior sforzo da parte nazionale, quanto grazie all'azione svolta sul piano comunitario, la Comunità ha acquisito una competenza scientifica che le consente, in certi settori, di trattare da pari a

pari con le grandi potenze, e una competenza industriale che permette alle sue imprese di non dipendere esclusivamente da brevetti stranieri e di prepararsi a sostenere efficacemente la concorrenza delle ditte dei Paesi terzi;

b) l'instaurazione di un mercato comune integrale è più che mai subordinata agli sforzi volti ad assicurare uno sviluppo omogeneo nella Comunità. D'altra parte, la ristrutturazione delle industrie nucleari deve essere incoraggiata oltre il quadro nazionale perché questo mercato comune possa concretarsi nel modo più vantaggioso;

c) la Comunità ricorre in misura crescente di anno in anno alle fonti esterne di approvvigionamento energetico, senza che si possa per il momento sperare in un rovesciamento della situazione; anche le scoperte di ricchi giacimenti di gas naturale nel sottosuolo della Comunità possono tutt'al più rallentare l'aumento della dipendenza dalle fonti straniere.

#### B) L'ELABORAZIONE DI UN NUOVO PROGRAMMA.

##### 1. — Il contesto energetico, tecnologico e industriale.

Il compito principale della Comunità Europea dell'Energia Atomica, definito dall'articolo 1 del Trattato, è « di contribuire, creando le premesse necessarie per la formazione e il rapido incremento delle industrie nucleari, all'elevazione del tenore di vita negli Stati membri e allo sviluppo degli scambi con gli altri Paesi ».

Questo compito deve integrarsi in un contesto economico, industriale ed energetico globale. Di fronte alla necessità di soddisfare i fabbisogni energetici generali, la Comunità ricorrerà all'energia nucleare e sceglierà le serie tenendo conto di una politica energetica complessiva e in particolare del Protocollo di

accordo del 21 aprile 1964 (\*), relativo ai problemi energetici.

Per altro, nella sua risoluzione dell'8 dicembre 1967, il Consiglio ha confermato che per determinare le attività future della Comunità si deve tener conto del passaggio, ormai imminente, di vari settori dello sviluppo dell'energia nucleare alla fase delle applicazioni industriali vere e proprie, alla quale farà presto seguito quella della commercializzazione.

Il primo programma indicativo prevedeva nel 1965 che l'energia installata nel 1980 nella Comunità ammonterebbe a 40.000 MWe.

Il modello di sviluppo riguardante la scelta delle serie permetteva di utilizzare nel modo più razionale le risorse di combustibile,

(\*) Cfr. *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee*, 30 aprile 1964, n. 69, p. 1099/64 ss. punti 1 e 5 Capitolo V:

« I governi degli Stati membri delle Comunità Europee, riuniti nel Consiglio speciale dei Ministri della CECA,

1. Persuasi della necessità di realizzare nel quadro del mercato comune generale un mercato comune dell'energia prendendo in considerazione:

a) le indicazioni seguenti:

— la proporzione crescente delle importazioni d'idrocarburi che, a parere del gruppo intersecutivo, copriranno fra qualche anno più della metà del fabbisogno complessivo di energia della Comunità;

— l'esistenza di risorse energetiche nella Comunità;

— le prospettive che dischiude lo sviluppo dell'energia nucleare;

— l'importanza degli aspetti sociali;

b) e gli obiettivi seguenti:

— approvvigionamento a prezzi bassi;

— sicurezza dell'approvvigionamento;

— progressività delle sostituzioni;

— stabilità dell'approvvigionamento tanto dal lato costo quanto dal lato quantitativi disponibili;

— libera scelta del consumatore;

— equa concorrenza sul mercato comune tra le varie fonti di energia,

— politica economica generale ».

« 5. Affermano la loro volontà di proseguire nei loro sforzi per elaborare e porre in atto una politica comune dell'energia, nel quadro della predetta decisione, ..... ».

« Vedi *Energia nucleare*

Per quanto concerne l'energia nucleare, i governi sono pronti nel quadro e secondo le modalità del Trattato istitutivo della CEEA.

20. Ad incoraggiare e ad intensificare l'azione di ricerca, di sperimentazione e di aiuto allo sviluppo industriale nucleare nella Comunità, al fine di consentire a questa nuova fonte di energia di arrecare, non appena possibile, tutto il contributo che potrà dare, a condizioni economiche, alla copertura del fabbisogno di energia della Comunità ».

riducendo al minimo possibile i fabbisogni sia di uranio naturale che di uranio arricchito, sfruttando nel modo più efficace le disponibilità di plutonio. Detto modello prevedeva tre generazioni di reattori e precisamente gli sperimentati, gli « avanzati » e i superconvertitori veloci: esso è tuttora valido.

Per quanto riguarda invece le previsioni della potenza installata entro il 1980, la situazione ha subito un'evoluzione.

Negli Stati Uniti, grazie ad uno sforzo eccezionale delle industrie ed anche allo spirito di iniziativa con cui i produttori di elettricità affrontavano le nuove tecniche, si registrava, a partire dal 1966, un'ondata di ordinazioni di centrali nucleari: tali commesse, relative ad una potenza installata di 50.000 MWe, sono andate a quattro costruttori mentre in Europa, nello stesso periodo, 10 costruttori si ripartivano ordinazioni per una potenza installata di 5.000 MWe.

Quest'espansione del mercato spiega perché in America nel 1962 si prevedesse per il 1980 una potenza installata di 40.000 MWe, mentre attualmente la si valuta, per la stessa data, a 150.000 MWe.

Anche nella Comunità l'aumento del consumo dell'energia elettrica, che verrà coperto per un'aliquota sempre maggiore dall'elettricità di origine nucleare, lascia prevedere una evoluzione favorevole del mercato potenziale. Le previsioni ammontano in totale a 60.000 MWe installati nel 1980.

La situazione testé esposta mostra che nei prossimi anni i produttori di elettricità dovranno far fronte ad una domanda rilevante; ne consegue che ai costruttori di centrali nucleari si aprono sbocchi commerciali notevoli, non solo all'interno della Comunità, ma anche sul piano mondiale. Ma se le imprese europee vogliono imporsi sul mercato mondiale, si dovranno compiere grandi sforzi, come risulta se si contempla la sproporzione fra gli investimenti pubblici per scopi civili, effettuati negli Stati Uniti nel settore nucleare e quelli della Comunità dal 1958 alla fine del 1966: rispettivamente 10 miliardi circa negli Stati Uniti contro 5 miliardi di unità di conto nella Comunità (non compresi i programmi militari, che ovviamente hanno delle ripercussioni sulle ricerche civili), senza contare che i dieci miliardi andavano ad arricchire quel capitale di conoscenze di cui disponevano gli Stati Uniti e che già nel 1958 era senza uguali.

Oltre al semplice raffronto delle cifre, si deve tener conto del fatto che il programma attuato negli Stati Uniti è unico, ad esecu-

zione continua, perfettamente coordinato, mentre lo sfruttamento efficace delle risorse nella Comunità è palesemente pregiudicato da una dispersione degli sforzi e dall'esiguità del numero di commesse.

Il risultato immediato di questa sproporzione si riflette nelle citate previsioni in materia di potenza installata nel 1980, come pure nella posizione raggiunta dalle industrie nucleari americane sul mercato mondiale.

Data l'entità degli sforzi che dovranno essere compiuti in Europa e l'esiguità degli investimenti effettuati fino ad ora, la Comunità deve cercare di utilizzare nel modo più efficace i mezzi di cui dispone, evitando dispersioni e sprechi.

## 2. - I problemi dell'intervento della Comunità.

L'attività comunitaria non ha dato tutti i risultati sperati: conviene perciò analizzarne le deficienze e le cause, senza tuttavia dimenticare quanto è stato fatto di positivo.

Ai termini del Trattato, l'obiettivo della attività comunitaria era di favorire lo sviluppo dell'industria nucleare, ma ciò faceva inevitabilmente nascere un dilemma: si doveva incoraggiare la creazione di monopoli di alta specializzazione, o la diversificazione e quindi una certa concorrenza? Le due soluzioni spinte all'estremo presentano gravi inconvenienti, creando rispettivamente o potenze arbitrarie e incontrollabili o doppioni di attività.

Le attività di ricerca e d'insegnamento della Comunità devono essere complementari delle ricerche nucleari eseguite negli Stati membri, ma il finanziamento di queste ultime su basi nazionali rischia di orientarle in direzioni non coordinate.

Taluno reputa che i fondi della Comunità avrebbero dovuto essere distribuiti seguendo più strettamente il criterio di ripartizione dei contributi dei Paesi membri, mentre altri si dolgono che nella Comunità non sia stato evitato lo scoglio della dispersione; si deve ricordare tuttavia che il contributo apportato per il tramite dei bilanci della Comunità allo sforzo totale dedicato nel complesso dei Paesi membri alla ricerca nucleare ha rappresentato negli ultimi anni soltanto il 12 per cento e che perciò l'influenza coordinatrice non poteva essere che assai modesta.

Ma l'azione della Comunità ha portato più frutti di quanto non farebbe supporre il limitato apporto finanziario, perché l'azione comunitaria non deve essere misurata soltanto con il metro della sua entità finanziaria.

## 3. - Orientamento dell'attività futura.

L'imminente capacità competitiva della energia nucleare (comprovata dall'aumento recente delle previsioni della potenza da installare entro il 1980) induce la Comunità a prendere d'urgenza le misure atte a far sì che l'industria europea valorizzi le sue competenze in un contesto economico nuovo, nel quale si tenga conto degli interessi pubblici e di quelli privati, talora contraddittori.

A questo fine si terrà conto delle politiche esistenti o in corso di elaborazione da parte delle istituzioni della Comunità, in particolare la politica economica a medio termine, la politica energetica, la politica industriale e la politica di ricerca.

In questo contesto, la tendenza alla dispersione, che rischia di accentuarsi sotto la spinta degli interessi industriali, va combattuta con nuovi metodi. La Comunità ha dunque modificato i suoi orientamenti, per il suo terzo programma quinquennale, basandosi sui principi seguenti:

a) *Necessità di un intervento dei poteri pubblici per lo sviluppo dei reattori.* — Nel settore dei reattori « di tipo sperimentato » resta ancora molto da fare, in particolare per quanto riguarda le ricerche teoriche e le attività sussidiarie. Per quanto riguarda i reattori del futuro, i programmi attualmente all'esame nella Comunità prevedono notevoli spese: per esempio, per i soli reattori a neutroni veloci, il totale che si ottiene sommando le spese per i vari programmi attualmente previsti nella Comunità ammonta a 1.100 milioni di u.c. per i prossimi cinque anni, senza tener conto delle spese di esercizio.

Ora, è fuori di dubbio che attualmente le industrie della Comunità impegnate in questo sviluppo non sono affatto in grado di sostenere direttamente la totalità di questi oneri, che comportano dei rischi eccedenti quelli normalmente accettati dalle imprese europee.

Nel complesso, pertanto, i poteri pubblici continueranno ad accollarsi una parte notevole degli oneri finanziari e, in particolare, quelli che corrispondono ai rischi inerenti all'applicazione di nuove tecniche.

Data l'entità degli stanziamenti occorrenti, non è affatto sicuro che le realizzazioni degli Stati membri, che i poteri pubblici si propongono di finanziare in seno alla Comunità senza coordinamento sufficiente, saranno un successo sul piano economico, né in termini di costo, né di tempo.

In assenza di un coordinamento comunitario, un finanziamento pubblico delle im-

prese di uno stesso paese, attuato con fondi nazionali, non farebbe che perpetuare l'attuale individualismo o addirittura accentuare le rivalità all'interno della Comunità, che fanno ostacolo alla costituzione di potenti unità industriali, mediante una ripartizione oculata delle specializzazioni, volta ad evitare sprechi di iniziative e che comprimono entro le proprie frontiere un mercato aperto alla industria di ogni paese.

b) *Necessità di ricerche fondamentali, di appoggio e che presentano carattere di servizio pubblico.* — L'aspetto più specificamente « ricerca » non deve essere trascurato. In primo luogo, si tenga presente che una politica nucleare imperniata sullo sviluppo industriale può essere vitale solo se sarà sostenuta da un costante sforzo di ricerche che dovrà permettere all'industria nucleare di perfezionarsi e diversificarsi mano a mano che si troverà il modo di applicare i risultati dei laboratori alle tecniche industriali. Queste due forme di azione della Comunità sono in un certo senso complementari: si tratta soprattutto di stabilire una precedenza in ordine di tempo, non di qualità. Inoltre la ricerca teorica condiziona qualunque programma futuro, in quanto schiude nuove vie e nuove possibilità di sviluppo industriale.

Lo sviluppo dei reattori presuppone necessariamente un'infrastruttura scientifica permanente, costituita da ricerche teoriche o orientate e da attività aventi carattere di servizio pubblico, che normalmente incombono alle pubbliche autorità, in quanto svolte o direttamente nei loro centri di ricerca, o indirettamente, tramite le università. Inoltre, la capacità di uno stabilimento di ricerche nucleari di dare esecuzione a progetti comportanti l'applicazione delle tecniche dipende in larga misura dalla sua competenza scientifica e tecnologica. Infine, qualunque ricerca in un settore determinato può produrre delle « ricadute », talora importanti per altri settori.

Il Consiglio ha del resto raccomandato l'8 dicembre ai rappresentanti permanenti di annettere « un'importanza particolare ai compiti di ricerca teorica e ai programmi di base concernenti lo sviluppo dei reattori ».

I principali criteri a cui si è ispirata la Commissione sono:

— l'influenza favorevole di certe azioni sulla realizzazione di un vero e proprio mercato comune nucleare;

— il mantenimento e il miglioramento dei contatti fra ricercatori ed istituti;

— la possibilità di utilizzare in comune strumenti molto costosi e assicurarne così il rendimento;

— la necessità di svolgere ricerche che per loro natura non possono dare risultati validi se non si estendono su un lungo periodo di tempo;

— l'indispensabile mantenimento delle squadre che dispongono della competenza necessaria per formulare i pareri previsti dal Trattato.

c) *Necessità di una politica industriale comunitaria.* — La riuscita industriale ed economica dipende largamente anche dal potenziale scientifico, tecnico e commerciale delle industrie manifatturiere. Per elevare queste ultime a un livello soddisfacente, non resta che provocare la ristrutturazione di queste industrie, per esempio raggruppandole al di sopra delle frontiere, infatti, a prescindere dall'intensità degli sforzi dei poteri pubblici su scala nazionale e dall'ampiezza che assumeranno su questa stessa scala i raggruppamenti industriali, i risultati si riveleranno, come è prevedibile, ben presto inadeguati ad abilitare le industrie nucleari europee a competere sul mercato mondiale. Basta confrontare, nel settore nucleare, l'attuale dimensione delle principali imprese con quella delle grandi ditte americane. Recentemente si è manifestata la tendenza dell'industria nucleare europea ad organizzarsi di propria iniziativa in consorzi a partecipazione multinazionale per far fronte alle attuali esigenze.

La Commissione ritiene che, per conseguire questi obiettivi, si debbano soddisfare certe condizioni:

— l'attività di ricerca e sviluppo connessa con le realizzazioni attuali deve essere coordinata sempre più strettamente nella Comunità, in modo da conseguire un accentramento degli sforzi attorno ad un certo numero di obiettivi ben definiti che seguano da vicino lo sviluppo industriale;

— si deve garantire alle industrie nucleari della Comunità l'accesso ad un mercato quanto mai vasto, soprattutto grazie ad un coordinamento delle ordinazioni pubbliche che permetta di essere all'altezza della concorrenza mondiale. Questa industria deve procedere da sé ad una ristrutturazione, soprattutto in base a raggruppamenti fra imprese di vari Stati membri.

La Commissione ritiene che queste condizioni siano interdipendenti; trascurare una di esse significa compromettere gravemente



l'insieme della politica industriale della Comunità nel settore nucleare.

Infine si deve evitare che quella soluzione di comodo a breve termine che è l'acquisto di tecniche straniere privi la Comunità del potenziale fecondo delle ricerche effettuate presso le proprie imprese e che finisca per allargare la piattaforma su cui poggia la potenza delle grandi imprese concorrenti dei Paesi terzi. È opportuno ricordare in questo contesto che l'economia dei Paesi della Comunità dipende in larga misura dall'esportazione verso i Paesi terzi.

Lo sforzo tecnologico deve avere l'effetto di stimolare l'industria con vigore accresciuto a rinnovarsi rapidamente e profondamente. È perciò particolarmente importante che la politica di diffusione delle cognizioni miri allo equilibrio fra l'interesse generale e gli interessi individuali delle imprese che partecipano alla ricerca.

d) *Approvvigionamento di materie fissili.* — L'ampiezza dei programmi di costruzione di reattori nel corso dei prossimi anni solleva un problema di approvvigionamento di materie fissili, perché la Comunità deve essere in grado di disporre di fonti di approvvigionamento sicure, sia per le centrali ubicate nel suo territorio, sia per quelle che essa dovesse esportare; infatti, le commesse di centrali nucleari dipendono sempre più dalle garanzie in materia di fornitura di elementi di combustibile. In questa prospettiva la Commissione, mentre annette importanza ai reattori di tipo « avanzato », e soprattutto ai reattori superconvertitori a neutroni veloci, d'altra parte ritiene necessario studiare con grande attenzione un programma di costruzione di impianti di separazione isotopica dell'uranio; al riguardo sono in corso dei lavori.

e) *Politica di ricerca generale.* — Nel settore della ricerca generale, nella sua risoluzione del 31 ottobre 1967, il Consiglio delle Comunità europee ha assegnato alla politica della Comunità il compito di svolgere « una azione energica di risanamento e promozione della ricerca scientifica e tecnica e dell'innovazione industriale ».

Per evitare un aumento troppo rapido delle spese che risulterà da questa intensificazione dello sforzo di ricerca, occorre fare il possibile per accrescerne l'efficacia. Il coordinamento dei programmi nazionali si rende pertanto sempre più indispensabile.

Le considerazioni della Commissione in materia di ricerca nucleare sono ispirate alle

direttive su cui si basa la risoluzione del 31 ottobre 1967.

f) *Conclusioni.* — Oltre a tener conto degli elementi testé menzionati, gli orientamenti debbono anche essere influenzati dallo stato della tecnica e armonizzarsi alle epoche, diverse caso per caso, nelle quali le ricerche sfoceranno su applicazioni industriali.

Analogamente, le modalità di azione comunitaria varieranno in funzione di questi elementi.

La Commissione ritiene che lo sforzo essenziale debba riguardare:

— i reattori elettronucleari, accordando la precedenza ai reattori superconvertitori veloci e, per il periodo intermedio, alle serie ad alta temperatura e acqua pesante;

— l'approvvigionamento a lungo termine di uranio arricchito, con particolare riguardo allo studio del problema dell'installazione di un impianto di separazione isotopica.

Queste azioni presuppongono un dialogo tra la Commissione, i responsabili delle politiche scientifiche nazionali, i produttori dell'elettricità e i costruttori dei reattori.

Inoltre, il mantenimento di un'attività di ricerca teorica è una condizione *sine qua non* per qualunque sviluppo industriale.

#### 4. — *Le modalità dell'azione comunitaria.*

Sino ad ora la Comunità ha sostanzialmente imperniato l'attività della Commissione sull'azione svolta in proprio dai suoi stabilimenti, sui contratti di associazione, sui contratti di ricerca, sui contratti di partecipazione e su qualche impresa comune.

L'applicazione di queste svariate modalità ha permesso di dotare la Comunità di una infrastruttura scientifica e tecnica efficiente malgrado le difficoltà incontrate, dovute alla insufficienza di personale, alla riduzione della partecipazione finanziaria in certi casi e alle rivendicazioni cosiddette di « giusto ritorno ».

Tenuto conto dell'esperienza acquisita a tutt'oggi, fra le varie modalità offerte dal Trattato si debbono scegliere quelle che permettono di agire nel modo più confacente alla situazione attuale, caratterizzata in particolare dalle esigenze industriali.

Ricorderemo in particolare, fra queste possibilità:

— il raffronto e il coordinamento dei programmi nazionali (art. 5);

— la possibilità di includere i programmi di ricerca applicata nei programmi comuni

eseguiti dalla Comunità stessa, sia presso il suo Centro Comune, sia in base a contratti (art. 7, 8 e 10);

— la possibilità che ha la Commissione di indurre numerosi Stati e imprese a finanziare in comune dei programmi, ai quali la Comunità può apportare un concorso diretto (art. 6);

— la possibilità che ha la Comunità di finanziare con mezzi di bilancio determinate operazioni comuni (art. 6 e 174);

— la concessione di prestiti (art. 6 e 172);

— l'organizzazione della diffusione delle cognizioni mediante la trasmissione di documenti e lo scambio di personale (art. 12 e segg.);

— la costituzione di imprese comuni (art. 45).

Occorre insistere sulla necessità che la azione della Comunità sia volta in primo luogo al coordinamento dei programmi e alla loro esecuzione come lo prevede l'articolo 5.

Si tratta del solo metodo efficace per sviluppare la ricerca e l'industria nucleare nella Comunità evitando inutili doppioni di attività e per concentrare gli sforzi, soprattutto ora che è divenuto indispensabile sostenere spese molto rilevanti.

Per la sua elasticità e le numerose varianti che può presentare, l'impresa comune costituisce uno degli strumenti che meglio si prestano all'attuazione di una politica industriale nucleare. Assicurando la concentrazione dei bandi di gara e suscitando i raggruppamenti industriali nella Comunità, essa permetterà di ottenere un buon rendimento dagli sforzi compiuti, di garantire l'accesso al mercato comune e di migliorare la competitività sul mercato mondiale.

La Comunità ha facoltà di partecipare direttamente al capitale dell'impresa comune.

Si può prendere in considerazione tutta una gamma di formule che si estende dalla impresa cooperativa (o mutua) europea per le grandi realizzazioni industriali, alle azioni volte a raggiungere singoli obiettivi. Lo scopo resterebbe sempre quello di ottenere, mediante una controassicurazione tecnica e finanziaria quanto mai ampia, la migliore utilizzazione possibile dei fondi pubblici.

Ai poteri pubblici, ai produttori di elettricità e, eventualmente, ai costruttori converrebbe unirsi nel quadro di imprese comuni, coordinate dalla Commissione, per saggiare ad esempio il valore tecnico e la redditività economica dei prototipi costruiti nella Comunità.

Anche nel caso di imprese comuni distinte, queste ultime dovrebbero intrattenere fra di loro legami stretti affinché la controassicurazione tecnica e finanziaria sia efficace.

Per quanto riguarda infine la diffusione delle cognizioni, è normale che imprese che partecipano all'esecuzione del programma di ricerche della Comunità, in particolare nel quadro delle imprese comuni, fruiscono di una posizione privilegiata. Nella misura in cui la Comunità dispone di cognizioni, essa ha il diritto e il dovere di assicurarne la diffusione nei paesi membri.

Per fornire il suo appoggio scientifico, la Commissione ritiene di possedere nel Centro Comune di ricerche uno strumento prezioso che in tanti casi ha dimostrato la sua efficacia tecnologica. Il CCR costituisce uno strumento di impiego immediato, atto ad assistere le industrie della Comunità affinché effettuino con la massima rapidità possibile il passaggio alla fase dell'utilizzazione industriale della energia nucleare.

##### 5. - Incidenza su altri settori di ricerca.

Benché non manchi di manifestarsi una certa tendenza a rinazionalizzare la ricerca nucleare, i Governi, i Parlamenti, l'industria, i sindacati e l'opinione pubblica affermano concordemente che è opportuno allargare le attività comunitarie di ricerca ad altri settori, in particolare a quelli menzionati nella decisione del Consiglio del 31 ottobre 1967. Non bisogna però nascondersi che un'azione comunitaria di ricerca in altri settori non può avere buon esito dopo un insuccesso del primo tentativo di cooperazione comunitaria. Se l'attività scientifica e tecnica di ricerca della CEEA non verrà mantenuta ad un livello soddisfacente, nessun ricercatore di valore accetterà di collaborare a una nuova azione comunitaria.

#### Proposte d'azione e aspetti finanziari

##### A) PROPOSTE D'AZIONE CONCERNENTI LE FUTURE ATTIVITÀ DELL'EURATOM.

Sulla base dei risultati acquisiti ed allo scopo di trarre il massimo profitto dalle promettenti prospettive offerte dalla prosecuzione delle azioni già intraprese, la Commissione propone, nei capitoli che seguono, quattro categorie di future attività comunitarie:

— Settore dei reattori (cap. II) e settori connessi (cap. III),

— Ricerche di base (cap. IV A),  
 — Ricerche di appoggio (cap. IV B),  
 — Ricerche che presentano un carattere di servizio pubblico (cap. IV C).

L'interdipendenza di queste categorie è tale, che non è possibile decidere in merito ad una di esse senza tener conto delle decisioni da adottare nelle rimanenti.

Inoltre, il capitolo V descrive nei particolari il potenziale degli Stabilimenti del Centro Comune e le possibilità di inserire questo potenziale nel programma futuro.

Per ciascuna delle quattro categorie di attività sopraindicate, le proposte di azione della Commissione possono essere riassunte come segue.

#### 1. - Settore dei reattori ed attività connesse.

Le future attività dell'Euratom devono essere orientate in modo da favorire sul piano tecnico, economico e finanziario, il rafforzamento e l'espansione dell'industria nucleare europea.

Lo sviluppo dei reattori di tipo sperimentato, dei reattori di tipo progredito o dei reattori superconvertitori a neutroni veloci comporterà rilevanti spese, che le industrie della Comunità non sono in grado, nel momento attuale, di prendere totalmente a proprio carico.

Secondo le categorie di reattori di cui trattasi e in funzione del grado di industrializzazione da essi attualmente raggiunto, i poteri pubblici dovranno sopperire ad una parte più o meno cospicua di queste spese.

A questo proposito, la costruzione e l'esercizio di un prototipo sono operazioni molto onerose, al cui finanziamento i poteri pubblici debbono provvedere nella quasi totalità.

Non appena venga richiesto l'intervento finanziario dei poteri pubblici, tale intervento dovrebbe essere accompagnato da un'azione di coordinamento sul piano della Comunità, in modo da promuovere una concentrazione delle industrie ed un rafforzamento dei loro legami con le attività dei centri pubblici di ricerca.

a) *Reattori superconvertitori a neutroni veloci.* - Attualmente, gli Stati membri si accingono in ordine sparso a mettere in atto progetti industriali e in particolare la costruzione di tre prototipi: d'altronde, essi intendono finanziare tre vasti programmi indipendenti di ricerca applicata e fondamentale. Questi programmi comporterebbero, durante il quinquennio 1968-1972, spese per oltre un miliardo di u.c., mentre una vera azione co-

mune costerebbe molto di meno, senza scapito dell'efficacia.

La Commissione propone la costituzione di un'impresa comune, i cui scopi verranno stabiliti con la decisione del Consiglio che la istituisce; essa avrebbe per compito la progettazione, la costruzione e l'esercizio di prototipi, come pure di qualsiasi nuova macchina sperimentale che potesse essere necessaria e più generalmente l'elaborazione di tutti gli ulteriori progetti che permettano di raggiungere più efficacemente e più rapidamente possibile la fase in cui sarà assicurata la competitività delle serie previste.

L'impresa comune definirà gli studi i cui risultati le siano indispensabili per l'esecuzione del suo compito: tali studi verranno svolti con precedenza nel quadro del programma comune della Comunità.

Considerato che al finanziamento dei programmi si provvede per la quasi totalità con fondi pubblici, all'impresa comune parteciperebbero organismi o servizi pubblici (appartenenti agli Stati membri ed eventualmente a Stati Terzi) e la Commissione.

b) *Reattori a gas ad alta temperatura.* - Tenuto conto dei lavori compiuti dalla Comunità, in collegamento con taluni Paesi terzi, l'industria si dichiara in grado di presentare offerte per la costruzione di centri di potenza, attrezzate con reattori che impiegano elementi di combustibile di forma prismatica o sferica e con turbine a vapore tradizionali.

Tuttavia, sussistono elementi di rischio, principalmente per quanto riguarda il comportamento a lunga scadenza dei materiali del nocciolo, rischio che i costruttori non sono in grado di assumere, specialmente per quanto riguarda la concessione di garanzie soddisfacenti per i produttori di elettricità.

Se si vuol aiutare l'industria comunitaria a commercializzare questa serie, la Comunità deve partecipare alla copertura di questi rischi, perché anche in questo caso i produttori di elettricità non sono in grado di sopportarne la totalità.

Per organizzare l'intervento dei poteri pubblici e dei produttori di elettricità ai fini della realizzazione delle prime grandi centrali, la Commissione si propone di esaminare assieme a questi ultimi in quali termini un progetto di impresa comune potrebbe essere presentato al Consiglio.

Inoltre, la Commissione propone che la Comunità:

— garantisca il funzionamento dei reattori per le prove sotto irradiazione (DRAGON e AVR);

— finanzia il proseguimento dei programmi fondamentali di ricerca e di valutazione che riguarderanno in particolare le gratifiche, la fabbricazione e il ritrattamento di combustibili;

— stimoli i produttori di elettricità, partecipando ai rischi connessi alla costruzione e all'esercizio delle prime centrali;

— sviluppi i reattori a gas ad alta temperatura a ciclo diretto.

c) *Reattori ad acqua pesante.* — Reattori di questo tipo, in esercizio industriale, sono molto diffusi nella Comunità, particolarmente in Francia, Germania e in Italia, ove gli industriali dispongono nella « ingegneria » di questi reattori di competenze basate su una esperienza che costituisce il frutto di attuazioni pratiche.

Viene proposto un programma della durata da 3 a 5 anni, sotto la responsabilità della Commissione, assistita da un Comitato di Direzione composto da rappresentanti di ciascun organismo interessato e dell'Euratom; il programma è articolato come segue:

— Elaborazione di progetti di reattori di potenza (da circa 300 MWe) delle varie serie studiate, che impiegano rispettivamente l'acqua pesante, l'acqua leggera bollente e un liquido organico come refrigerante. Ottimizzazione dei loro rendimenti, stima del costo dell'energia prodotta.

— Esecuzione di un programma di ricerca e di sviluppo in appoggio alle serie sopraccitate, studiate nei vari Paesi della Comunità, programma destinato a migliorarne le prospettive future.

— Raffronto tra le varie serie e selezione di quelle il cui studio o la cui attuazione mette conto di essere proseguita, in funzione della loro convenienza economica, del grado di avanzamento, delle loro prospettive future, eccetera.

La Comunità porrebbe a disposizione del programma le competenze e gli impianti di cui dispone ad Ispra.

Oltre a sorvegliare l'esecuzione di questo programma, il Comitato di Direzione avrebbe per incarico di orientare, considerati i risultati concreti ottenuti, le decisioni che occorre prendere in materia di prototipi, mirando ad una concentrazione delle iniziative attualmente suddivise tra le varie serie che impiegano come refrigerante rispettivamente l'acqua pesante, l'acqua leggera bollente oppure un liquido organico.

La Commissione giudica che l'impresa comune offrirebbe un quadro idoneo anche per siffatte attività.

d) *Reattori di tipo sperimentato.* — Affinché l'industria comunitaria sia in grado di competere sul piano mondiale, occorre anzitutto dischiuderle i mercati nazionali all'interno della Comunità. L'intervento dei poteri pubblici dovrebbe perciò assumere la forma di una partecipazione a programmi di sviluppo e di dimostrazione ad oneri suddivisi, che siano progettati ed eseguiti in modo da promuovere il riassetto industriale. Le proposte potranno essere presentate soltanto dopo una discussione con il Consiglio sui principi di una politica industriale.

La collaborazione tra le industrie della Comunità dovrebbe essere inoltre stimolata con provvedimenti indiretti, applicati selettivamente.

I gruppi industriali comunitari dovrebbero infine poter fruire dell'assistenza tecnica del Centro Comune.

e) *Settori connessi con i reattori.* — Si tratta dei lavori di prospezione, di trattamento dei minerali uraniferi, dei problemi di approvvigionamento a lungo termine di uranio arricchito, del ritrattamento dei combustibili irradiati, infine del trattamento e del deposito dei residui radioattivi, che richiedono un'azione di coordinamento o di appoggio da parte dei pubblici poteri.

Si possono considerare altre applicazioni dell'energia nucleare, in particolare per quanto riguarda la propulsione navale e la desalinizzazione dell'acqua di mare.

## 2. — Ricerche fondamentali.

a) *Fisica del plasma e fusione termonucleare controllata.* — La Comunità ha potuto, grazie alla sua attività in questo settore, trattare da pari a pari con i Paesi più progrediti nel campo della ricerca scientifica: essa non può farsi distanziare ed è dunque opportuno adattare il volume delle iniziative a un livello adeguato.

Il programma scientifico stabilito con le associazioni esistenti, comprenderà studi sulle seguenti materie:

- i plasmi a media pressione,
- i plasmi ad alta pressione,
- i plasmi ad altissima pressione,
- le interazioni di onde elettromagnetiche e plasmi.

Si cercherà di trarre profitto dalle eventuali applicazioni della fisica dei plasmi, man mano che si manifesteranno.

Per quanto riguarda i mezzi di lavoro, taluni laboratori e grandi attrezzature sono già

disponibili e la correlazione dei programmi nel quadro delle associazioni è abbastanza sviluppata. Occorrerà mettere a punto delle formule che facilitino gli scambi di personale nazionale.

b) *Fisica nucleare.* — L'attività dell'Euratom si è limitata da una parte ad un'associazione con un gruppo di laboratori universitari italiani e, dall'altra, a talune ricerche neutroniche ad Ispra e determinazione di costanti nucleari a Geel. Occorrerebbe rendere più intensi i legami e predisporre l'ampliamento di quest'associazione ad altri Paesi.

L'attuale associato ha proposto un programma riguardante principalmente:

- le misure di sezioni di urto,
- la spettroscopia nucleare e
- le fotoreazioni.

La Commissione potrebbe studiare e, se del caso, far costruire un acceleratore di ioni molto pesanti che nel momento attuale non esiste in Europa e la cui necessità per la fisica nucleare, la biologia e la medicina si farà sentire in un prossimo futuro.

c) *Attinidi superiori.* — Questa attività, che costituisce un naturale ampliamento delle ricerche dell'istituto di Karlsruhe, potrà comprendere studi di termodinamica sui composti semplici degli attinidi e di struttura elettronica degli ossidi dei vari attinidi, misure di conducibilità termica e studi tecnologici sulle sorgenti di calore e di neutroni. Occorrerebbe completare l'attrezzatura con un impianto pilota di estrazione dell'Am e del Cm dai prodotti di fissione trivalenti e, qualora risulti necessaria la separazione isotopica degli attinidi, con un calutrone.

d) *Il reattore SORA e la fisica degli stati condensati.* — Lo studio degli stati condensati mediante neutroni esige fasci di neutroni di intensità e di qualità tali che soltanto le grandi apparecchiature e in particolare i reattori costruiti appositamente per questo scopo possono fornire.

Autorità internazionali che rappresentano la più elevata competenza tecnica hanno raccomandato di includere un reattore pulsato nel complesso di apparecchiature sopraccitato. Per questo motivo la Commissione propone ora la costruzione, nel quadro del programma comunitario, di un siffatto reattore. già da essa studiato: il reattore SORA.

Tenuto conto fra l'altro del potenziale di cui dispone la Comunità, dei vantaggi offerti dall'ubicazione, delle relazioni da intrattenere con l'Istituto Paul Langevin - Max von Laue

di Grenoble e con il suo reattore, di cui SORA sarà complementare, come pure delle possibilità di mantenere stretti legami con gli ambienti universitari, la Commissione raccomanda che il reattore SORA venga installato ad Ispra.

e) *Informativa.* — Dato il vantaggio conseguito da taluni Paesi nella progettazione e nella costruzione di apparecchiature per l'elaborazione dei dati, l'azione della Comunità deve essere imperniata sui metodi del loro impiego e sulla ricerca di nuove applicazioni. La Commissione prevede pertanto che il CETIS un programma conforme a questo orientamento, completato con la costituzione di una biblioteca di programmi, che permetta di razionalizzare l'impiego di tutti gli impianti di calcolo nella Comunità.

f) *Conversione diretta dell'energia.* — Nell'attesa di conoscere i risultati di un importante colloquio, previsto per il maggio 1968, che potrebbe definire taluni orientamenti, si propone di dirigere le ricerche verso lo studio ulteriore di un reattore da 10 a 100 MWe per l'alimentazione di veicoli spaziali. Il programma comprenderà la fisica e la tecnologia dei convertitori termoionici, il perfezionamento e l'irradiazione di combustibili nucleari, di metalli di incamiciatura refrattari e di materiali di struttura, la messa a punto di « caloducs » e studi di progettazione di reattori termoionici.

### 3. — Ricerche di appoggio.

a) *Fisica dei reattori.* — Il programma proposto comprende misure di reattività con elementi di combustibile sintetici di varie composizioni isotopiche, di sezioni d'urto effettive dei prodotti di fissione contenuti entro elementi di combustibile ad U e Th irradiati e di parametri nucleari di U, Th e Pu nella gamma da 1 KeV a 100 KeV. Inoltre, verrebbero effettuate ricerche di schermatura e di sviluppo sistematico dei metodi di calcolo di dinamica e di evoluzione del combustibile e del suo riciclo.

b) *Materiali.* — Lo studio delle proprietà a lungo termine dei materiali sottoposti ad irradiazione appare indispensabile per prevenire le richieste specifiche delle serie, in modo da evitare qualsiasi ritardo nella loro messa a punto. Le ricerche potranno riguardare in particolare le leghe di Zr (per reattori ad alta temperatura e ciclo Th), la grafite impregnata, i materiali rinforzati (leghe di Zr e Fe rinforzate con dispersioni insolubili

bili ad alta temperatura), i materiali con proprietà controllabili ad alta temperatura ed i calcestruzzi precompressi.

c) *Metodi di prospezioni dei minerali uraniferi.* — Trattasi in questo caso di metodi rapidi per la selezione delle regioni con caratteristiche propizie alla presenza di uranio su vaste aree e per la prospezione di giacimenti in regioni le cui caratteristiche del suolo sono diverse da quelle dei principali paesi produttori.

d) *Sicurezza degli impianti nucleari.* — Il programma della sicurezza degli impianti supera le frontiere nazionali. Gli studi riguarderanno il comportamento delle componenti di reattori e la dinamica del nocciolo in condizioni di incidente, le conseguenze di incidenti e i mezzi per limitarle e l'armonizzazione delle norme in materia di costruzione e di esercizio.

e) *Studi tecnico-economici.* — Questi studi avranno per oggetto principalmente il prezzo di costo del kWh nucleare, i cicli di combustibile, i dati di base necessari per l'elaborazione di una strategia dello sviluppo dei reattori e le applicazioni dell'energia nucleare a scopi diversi dalla produzione di energia elettrica.

#### 4. — *Ricerche che presentano un carattere di servizio pubblico.*

a) *Insegnamento e formazione.* — Si tratta di proseguire e sviluppare le attività in corso, ponendo l'accento sulla formazione di giovani ricercatori.

b) *Diffusione delle cognizioni.* — Il programma proposto comprende il miglioramento dell'accesso alle cognizioni disponibili (con lo sviluppo del sistema automatizzato di documentazione entrato in servizio nel 1966, la documentazione in materia di brevetti, la pubblicazione del bollettino Transatom e la creazione di un centro comunitario di diffusione delle relazioni tecniche nucleari), la diffusione delle cognizioni acquisite dalla Comunità e la gestione di biblioteche.

c) *Misure e campioni nucleari.* — La Commissione propone di proseguire, in collegamento con l'EANDC (European-American Nuclear Data Committee), le attuali attività dell'UCMN e di estenderle a nuovi settori. I mezzi esistenti dovrebbero essere completati con un acceleratore che permetta misure nella gamma di energie di neutroni da 6 a 12 MeV e con un separatore di massa per la

determinazione delle attività degli isotopi a breve vita. Si potrebbe prevedere l'estensione dell'attività a nuovi settori.

b) *Biologia e protezione sanitaria.* — Il programma comprende, da una parte, lo studio dei rischi dovuti alle radiazioni e, d'altra parte, lo sviluppo delle tecniche nucleari per la loro applicazione alla ricerca biologica, medica e agronomica. Il primo punto comprende lo studio fondamentale del meccanismo di contaminazione dell'uomo e dell'ambiente e degli effetti tardivi ed ereditari, lo studio degli effetti a breve scadenza (sindrome acuta d'irradiazione e suo trattamento), i meccanismi di azione delle radiazioni sulla materia vivente, le misure di radiazione e la loro interpretazione e infine (nel quadro dell'insegnamento) la formazione interdisciplinare di giovani ricercatori. Poiché i sei Paesi sono d'accordo su questo punto, il programma dovrebbe essere svolto mediante contratti che portino alla creazione di una comunità scientifica integrata.

e) *Controllo delle materie fissili.* — Coordinando e completando le competenze e i mezzi di studio dispersi nella Comunità, la Commissione può intraprendere un programma imperniato sull'applicazione dei metodi scientifici al controllo delle materie fissili durante le varie fasi del ciclo di combustibile e sullo sviluppo e sulla valutazione dei metodi di misura.

f) *Radioisotopi.* — La Commissione raccomanda un'azione di diffusione e di promozione allo scopo di ampliare, da una parte, la conoscenza delle possibilità di impiego di radioisotopi e di creare, dall'altra, relazioni proficue tra utilizzatori e produttori.

#### 5. — *Potenziale degli Stabilimenti del Centro Comune e suo futuro impiego.*

a) *Le attrezzature e gli impianti.* — Creato in applicazione del Trattato, l'Ufficio Centrale di Misure Nucleari a Geel è attrezzato anzitutto per eseguire, su scala europea, misure di precisione di campioni tarati di riferimento e di costanti numeriche del settore nucleare. Lo stabilimento comprende:

— un laboratorio per le misure neutroniche dotato di grandi apparecchi: un VAN DE GRAAF da 3 MeV, pulsato e focalizzato, e un potente acceleratore lineare, entrato da poco in servizio, ad impulsi di elettroni molto brevi, compresi fra 15 e 85 MeV (150 uA), attrezzato di 10 basi di volo per neutroni,

la più lunga delle quali misura 400 metri (la vicinanza del reattore BR-2 permette di eseguire determinate misure alle energie dei neutroni termici);

— un laboratorio per le analisi isotopiche, dotato di 7 spettrometri di massa;

— un laboratorio per la taratura dei radioisotopi e delle sorgenti;

— un grande laboratorio per la preparazione di campioni, in grado di produrre isotopi stabili e fissili di alta purezza e di qualsiasi tipo, ad eccezione di quelli che presentano un'alta attività gamma;

— alcuni laboratori di appoggio per l'analisi chimica e spettrografica, la metrologia e l'elettronica.

L'*Istituto dei Transuranici* è stato creato per contribuire, sul piano europeo, ad estendere l'impiego del plutonio come combustibile nucleare. Sono stati costruiti e messi in esercizio grandi impianti specializzati che si compongono di:

— un edificio comprendente 15 laboratori (alfa) destinati allo studio dei combustibili al plutonio (fisica, termodinamica, radiochimica, chimica analitica, fabbricazione di pastiglie);

— un laboratorio (alfa, beta, gamma) che comprende essenzialmente due catene di alta (10.000 Curie gamma) e media (500 Curie gamma) attività e il relativo impianto di decontaminazione. La catena di alta attività viene impiegata per gli esami fisici degli elementi e dei combustibili, quella di media attività per le analisi chimiche dei combustibili;

— un padiglione di tecnologia destinato alla messa a punto di tecniche industriali economicamente vantaggiose per la lavorazione di combustibili (vedi, per esempio, fabbricazione MASURCA);

— una serie di laboratori (alfa) dotati di una speciale protezione contro gli incidenti di criticità, nei quali possono essere manipolate notevoli quantità di plutonio;

— infine, un certo numero di servizi ausiliari, che completano questo imponente complesso, il quale comprende oltre 3.200 m<sup>2</sup> di superficie utile di laboratori alfa. È ovvio che in questi laboratori si possono maneggiare senza pericoli non soltanto il plutonio, ma, in linea di massima, anche tutti gli altri emettitori alfa intensi.

L'attività del *Centro di Petten* è orientata verso lo sviluppo di tecniche di irraggiamento e verso lo studio tecnologico e fondamentale

del comportamento ad alta temperatura, sotto irraggiamento e in determinati ambienti, dei materiali di struttura e di moderatori, in particolare delle grafiti e dei pirocarboni nucleari. Il Centro comprende:

— il reattore per prova di materiali HFR, la potenza del quale è stata portata a 30 MW e la cui densità neutronica sarà in breve aumentata migliorando la distribuzione del combustibile (il che richiederà anche un miglioramento delle condizioni idrauliche);

— l'attrezzatura complementare comprende una cellula di smantellamento, *eud celle* alfa ermetiche di piombo per esami post-irraggiamento, un circuito idraulico fuori-pila per lo studio degli elementi di combustibile HFR e un modello di contenitore per reattore;

— un laboratorio per la messa a punto di capsule e dispositivi d'irraggiamento ad alto rendimento (compresi regolazione e comando);

— un laboratorio per lo studio dei materiali, un edificio del quale è in corso la costruzione, dotato di dispositivi per la determinazione delle strutture, per lo studio delle caratteristiche chimiche, fisiche, meccaniche e termiche e per l'interpretazione dei meccanismi.

Lo *Stabilimento di Ispra*, il primo e il più vasto, presenta un carattere tecnologico, dovuto essenzialmente alla funzione che svolge nello sviluppo di progetti di reattori ad acqua pesante e alle attrezzature che possiede. In correlazione o in coesistenza, sono andate sviluppandosi competenze più generali o più fondamentali in materia di calcolo e di analisi dei reattori, di fisica neutronica, di fisica delle materia, di idrodinamica e di trasferimento termico, di studio dei materiali, di elaborazione automatica e dei dati numerici e non numerici, e di biologia.

Le sue principali attrezzature sono:

— per i calcoli numerici e l'elaborazione dei dati non numerica una calcolatrice numerica della terza generazione (IBM 360/65) ad altissima velocità di elaborazione e grande capacità di memoria, in grado di funzionare a programmazione multipla, in tempo reale e collegata a distanza con i clienti, alcune calcolatrici analogiche, una collezione di programmi di calcolo per reattori che si aggiunge a quella della programmoteca dell'ENEA installata sul posto;

— il reattore ISPRA-I da 5 MW, carico al massimo di esperienze;

— nei fasci di neutroni: 5 spettrometri a cristallo rotante e a neutroni freddi, un

selettore doppio di neutroni, una sorgente fredda e 3 spettrometri che vengono impiegati ininterrottamente dal Gruppo di Fisica Neutronica del CNEN installato a Ispra;

— nella colonna termica, due convertitori a neutroni veloci, uno dei quali di grande potenza (EURACOS);

— nel nocciolo: tre circuiti a liquido organico per studi sugli elementi di combustibile e sulla corrosione; dispositivi di irraggiamento di ogni tipo;

— il montaggio critico ECO da 1 kW (dotato di dispositivi di oscillazione), e l'esperienza esponenziale EXPO, destinata a studi e misure di fisica neutronica e di fisica dei reattori; un VAN DE GRAAF da 1 MeV (1/uA, elettroni) che può essere accoppiato con ECO e EXPO per eseguire esperimenti con moderatori di neutroni;

— un reattore di prova da 30 MW, ESSOR. in corso di salita in potenza, nel quale verranno eseguite in grandezza naturale prove di parti componenti e di combustibili per reattori ad acqua pesante, che comprende, fra l'altro, numerosi circuiti organici, un circuito ad acqua leggera, di grande capacità, e alcune celle di alta attività;

— un laboratorio di media attività di cui la cella d'ingresso e le principali celle per lo studio delle caratteristiche fisiche dei materiali stanno per entrare in servizio: metallografia, dilatomètria, metrologia, densità, estensione logica delle celle di smontaggio degli elementi di combustibile di ESSOR;

— un padiglione per lo studio dei fenomeni termo-idrodinamici, che comprende un

circuito ad alta pressione (250 Kg/cm<sup>2</sup> e 2.8 MW) per l'acqua leggera in regime bifase e numerosi circuiti a metalli liquidi nei quali viene raggiunta la temperatura di ebollizione del sodio (950 °C, 2 atmosfere), in regime stagnante e in convezione forzata;

— un padiglione e alcuni laboratori di tecnologia dotati di circuiti fuori pila per sperimentare in mezzo organico unità e parti componenti i reattori, di dispositivi per produrre urti di pressione, di un modello di contenitore di reattore, di numerose apparecchiature per prove meccaniche e di « engineering »;

— laboratori di chimica, di fisico-chimica e di metallurgia che contengono tutta l'attrezzatura necessaria per la preparazione, l'analisi chimica, la determinazione delle caratteristiche e lo studio del comportamento meccanico e chimico dei materiali (compreso un VAN DE GRAAF da 2 MeV (250 au), nonché le apparecchiature per la fabbricazione preindustriale di combustibile e di elementi di combustibile;

— unità attive di elettronica, conversione di energia, biologia e protezione radiologica, analisi chimica e analisi per attivazione;

— impianti di una certa importanza per il trattamento, il condizionamento e il deposito di residui radioattivi solidi e liquidi.

b) *Il potenziale umano.* — Attualmente l'organico in servizio è composto di 2.250 agenti di ogni categoria e di ogni disciplina scientifica ripartiti secondo la natura nucleare e precisamente:

	Stabilimento di Ispra	Stabilimento di Petten	Istituto dei Trasuranici	Ufficio Centrale di Misure Nucleari	TOTALE
Agenti scientifici che si dedicano essenzialmente e direttamente alla ricerca .	540	89	74	74	777
Appoggio scientifico alla ricerca, compreso l'esercizio dei grandi impianti .	490	41	62	56	649
Servizi tecnici (officine, servizi addetti alla manutenzione, servizi addetti alla protezione, ecc.), servizi generali e amministrativi . . . . .	610	81	87	45	823
<b>Totale dell'organico . . .</b>	<b>1.640</b>	<b>211</b>	<b>223</b>	<b>175</b>	<b>2.249</b>



V LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

c) Le « discipline » scientifiche e l'esperienza acquisita. — Le competenze dei servizi scientifici, con le rispettive attrezzature (competenze che corrispondono grosso modo alla

divisione funzionale in dipartimenti, servizi o gruppi), sono ripartite come segue (personale per disciplina scientifica):

	Stabilimento di Ispra	Stabilimento di Petten	Istituto dei Transuranici	Ufficio Centrale di Misure Nucleari
Matematica e calcolo . . . . .	70	—	—	6
Fisica . . . . .	100	35	23	72
Chimica e Fisico-chimica . . . . .	150	28	68	27
Metallurgia e Ceramica . . . . .	110	37	26	7
Tecnologia e Engineering . . . . .	140	18	17	—
Elettronica . . . . .	40	10	2	23
Esercizio dei grandi impianti e Protezione sanitaria .	380	(*)		(**)
Biologia, ecc. . . . .	40	2	—	—
Appoggio tecnico e amministrativo . . . . .	610	81	87	40
Totale (***) . . . . .	1.640	211	223	175

(\*) La condotta tecnica del reattore HRF è affidata, in base a contratto, a 85 agenti del RCN.

(\*\*) Gli agenti che provvedono al funzionamento degli acceleratori sono compresi nella voce « fisica ».

(\*\*\*) Oltre ad alcuni agenti delle categorie manodopera, soggetti allo statuto locale.

d) Gli investimenti e le spese. — I fondi investiti (costruzioni e attrezzature) o spesi (funzionamento scientifico e spese per il per-

sonale) per gli Stabilimenti del Centro Comune da quando sono stati creati, ammontano complessivamente a 300 Muc circa:

V LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

	ISPRA	PETTEN	KARLSRUHE	UCMN	TOTALE
	(Muc)	(Muc)	(Muc)	(Muc)	(Muc)
Investimenti (dalla creazione a tutto il 1967):					
1. - Costruzioni: laboratori, padiglioni tecnologici, uffici amministrativi, ecc. . . . .	10,8	4,3	6,6	2,5	24,2
2. - Attrezzatura in materiale e grandi impianti (compresi i relativi edifici)	24,0	5,1	7,6	6,4	43,1
	+ 50,0 (ECO + ESSOR)				+ 50,0
3. - Contributo del paese ospite (voci 1 e 2) . . . . .	15,0	8,0	5,7	1,1	29,8
<b>Totali . . .</b>	<b>49,8</b>	<b>17,4</b>	<b>19,9</b>	<b>10,0</b>	<b>97,1</b>
	+ 50,0				+ 50,0
<b>Totale delle spese di funzionamento:</b>					
4. - Spese di funzionamento scientifico e tecnico . . . . .					32,6
5. - Spese per il personale e per il funzionamento amministrativo . . . . .					110,3
<b>Totale generale (*) . . . . .</b>					<b>290,0</b>
<p>(*) Questi importi comprendono le spese per la costruzione di ECO/ESSOR e i fondi stornati da altre attività del programma; non comprendono invece gli stanziamenti riservati ai contratti degli Stabilimenti (oltre 10 Muc). (Gli importi non sono stati rivalutati in rapporto alle attuali condizioni economiche).</p>					

e) *Potenzialità della partecipazione degli Stabilimenti del Centro Comune al programma di ricerca della Comunità.* - Le possibilità di partecipazione degli Stabilimenti del Centro

Comune alle varie attività del programma comunitario presentate nei capitoli II, III e V sono riassunte nella seguente tabella:

V LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

SETTORI D'ATTIVITÀ	ISPRA	PETTEN	KARLSRUHE	UCMN
I. - Sviluppo dei reattori.	(il 50% circa dell'organico è assegnato alla ricerca e all'appoggio scientifico) (*)			
Reattori ad acqua pesante . . . . .	+++			
Reattori veloci . . . . .	++	++	+++	
Reattori ad alta temperatura . . . . .	+	+++		
Reattori di tipo sperimentato . . . . .	+	+++	++	
II. - Attività connesse con lo sviluppo dei reattori ed altre attività nucleari.	(tra il 25 e il 30% dell'organico con mansioni dello stesso tipo)			
Sviluppo delle tecniche di irraggiamento	+	+++	+	
Esercizio dei reattori di ricerca . . . . .	+++			
Studi di parti componenti di reattori in condizioni accidentali . . . . .	++			
Studi sui materiali (torio e attinidi, grafite e pirocarburo, ecc.) . . . . .	++	+++	+++	
Fisica teorica e sperimentale dei reattori Misure e campioni tarati nucleari . . . . .	+++			++
III. - Settori non strettamente connessi con lo sviluppo dei reattori.	(il 25% circa dell'organico con mansioni dello stesso tipo)			
Biologia e Protezione radiologica . . . . .	++			
Conversione di energia . . . . .	++			
Elaborazione automatica dei dati . . . . .	+++			+
Fisica degli stati condensati . . . . .	++			
Fusione termonucleare . . . . .	+			
Altri (Insegnamento e formazione, Diffusione delle cognizioni, ecc.) . . . . .	+			+

(\*) Dalla tabella riprodotta nel paragrafo b): « Il potenziale umano » risulta che l'organico è composto da 477 + 649 = 1.426 agenti; nei prossimi anni esso dovrebbe comprendere complessivamente circa 1.700 agenti.

N.B.: - La o le crocette indicano la competenza dello Stabilimento nel settore considerato.

— Le crocette hanno il seguente significato:

- + aiuto marginale o temporaneo;
- ++ aiuto rilevante, obiettivo secondario;
- +++ aiuto molto rilevante, obiettivo principale.

V LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

B) ASPETTI FINANZIARI.

In prima approssimazione e tenuto conto dei 900 Muc circa impegnati nel 1967, si può calcolare che, stante l'attuale coordinamento dei programmi, le spese di ricerca e di sviluppo nel settore nucleare per il quinquennio 1968-1972 (escluse, naturalmente, le spese militari) ammonteranno complessivamente in tutta la Comunità a 4-5 miliardi di u.c.

Ora, il totale delle spese prevedibili, che corrisponderanno alle azioni citate nell'ambito delle future attività dell'Euratom e i cui particolari sono forniti nei capitoli II, III e IV, rappresentano 1,8 miliardi di u.c.

In tale contesto, l'azione che dovrà svolgere la Comunità assumerà tre forme e precisamente:

a) *Un'azione di ricerca propria*, resa possibile dal personale che presta servizio presso il Centro Comune di Ricerche e dalle sue attrezzature, al fine di contribuire allo sviluppo della scienza e della tecnica nucleare nei set-

tori fondamentali e in materia di servizio pubblico. A priori, il costo quinquennale di base del CCR sarà complessivamente di 300 Muc.

b) *Un'azione di coordinamento* che deve estrinsecarsi con l'instaurazione e l'attuazione di una politica concordata in materia di sviluppo industriale dei reattori destinati a produrre energia, soprattutto dei prototipi.

c) *Un'azione di associazione* che comporta una partecipazione di personale e un intervento finanziario nei grandi settori della ricerca, per esempio, la fusione e la biologia.

Se per l'azione propria è facile calcolare l'entità delle spese, non può dirsi altrettanto per le altre due azioni. Debbono essere ancora stabiliti sia la quota di partecipazione della Comunità alle associazioni che, per quanto riguarda le imprese comuni, il programma e le modalità del suo intervento. Tutti questi problemi debbono essere discussi con il Consiglio e con gli organi nazionali interessati.

TABELLA FINANZIARIA RIASSUNTIVA PER IL QUINQUENNIO 1968-1972 (IN MUC).

	Possibile apporto della CEEA		Comunità per azioni alle quali partecipa la CEEA
	(a) CCR e Sede personale e investimenti	(b) Azioni indirette Spese della	
Reattori . . . . .	120	x	1.400
Settori connessi . . . . .	10	y	35
Associazioni:			
Fusione e Biologia . . . . .	20	z	275
Altre attività di base, di appoggio e di servizio pubblico	150	22	172
<b>Totali . . . . .</b>	<b>300</b>	<b>x+y+z + 22</b>	<b>1.882</b>

Nella prima colonna è indicata la stima delle spese per l'azione diretta della CEEA, principalmente per quella del CCR; nella seconda - azioni indirette, vale a dire di coordinamento e di associazione - sono indicate soltanto le previsioni per contratti di appog-

gio a determinate attività di base o di servizio pubblico. Nella terza colonna è stato fatto un tentativo di calcolare le spese prevedibili negli Stati membri per le azioni alle quali partecipa la CEEA.

ALLEGATO N. 4

Bruzelles, 29 luglio 1968  
R/1540/68 (ATO 72)

**TRADUZIONE**

*Lettera della* : Commissione delle Comunità Europee, firmata del Sig. Jean REY Presidente  
*in data* : 25 luglio 1968  
*indirizzata al*: Sig. G. MEDICI, Presidente del Consiglio delle Comunità Europee  
*Concerne* : Attività future dell'Euratom: procedura

Signor Presidente,

riferendomi alla risoluzione del Consiglio dell'8 dicembre 1967, relativa alle attività future dell'Euratom, e in particolare alla decisione concernente la procedura, mi pregio di trasmetterLe al riguardo una comunica-

zione della Commissione al Consiglio [doc. SEC (68) 2572 defn.].

(Formula di cortesia).

F.to: Jean REY

Bruxelles, 24 luglio 1968

## FUTURE ATTIVITÀ DELL'EURATOM

## PROCEDURA

Nella sua decisione dell'8 dicembre 1967 il Consiglio si era proposto di fare tutto il possibile per definire prima del 30 giugno 1968 i grandi orientamenti della futura attività dell'Euratom. Esso aveva inoltre previsto che non appena presa la decisione in merito a tali scelte, il Comitato consultivo per la Ricerca nucleare sarebbe stato incaricato di stabilire i particolari tecnici del programma, affinché la Commissione fosse in grado di sottoporre all'esame del Consiglio delle proposte formali con piena conoscenza di causa.

Poiché la riunione del Consiglio in origine per il 15 e 16 luglio 1968, per definire i predetti orientamenti fondamentali, è stata rinviata, la Commissione si trova di fronte ad una situazione nuova. Ne consegue che la procedura decisa l'8 dicembre 1967 non è più in grado di far rispettare lo scadenario dei lavori che era stato concertato con il presidente del Comitato dei rappresentanti permanenti.

Infatti, in conformità dell'articolo 177 del Trattato dell'Euratom, tale scadenario prevedeva che la Commissione sottoponesse all'esame del Consiglio dei Ministri le sue proposte di programma ed un progetto preliminare di bilancio delle ricerche per l'anno 1969 prima del 30 settembre 1968. In tal modo il Consiglio doveva essere messo in grado di prendere una decisione in merito al progetto di bilancio delle ricerche per il 1969 prima del 31 ottobre 1968 e di inoltrarlo al Parlamento europeo.

Inoltre è poco probabile che, visto lo stadio in cui si trova attualmente la procedura presso il Consiglio, possa intervenire in tempo una decisione circa i grandi orientamenti delle future attività dell'Euratom, tale da consentire al Consiglio stesso di stabilire prima della fine dell'anno, sulla base delle proposte della Commissione, il nuovo programma pluriennale e, in secondo tempo, di approvare

il progetto di bilancio delle ricerche per il 1969.

La situazione rischia pertanto di divenire molto grave. Poiché il programma transitorio per il 1968 spira alla fine dell'anno, le disposizioni dell'articolo 178 del Trattato dell'Euratom in materia di finanziamento delle attività di ricerca a mezzo dei dodicesimi provvisori non saranno più applicabili. Sarebbe pertanto necessario ricorrere ad un ulteriore programma di transizione, corredato di un bilancio interinale per il 1969, che verrebbe approvato *in extremis*, come l'anno scorso.

A prescindere dal fatto che in tal caso il Parlamento Europeo si troverebbe ancora una volta preso alle strette per esprimere il suo parere, la perpetuazione dell'attuale provvisorietà avrebbe conseguenze sfavorevoli per il proseguimento dei lavori nel settore della ricerca nucleare.

Il morale dei ricercatori della Comunità, che si era un poco risollevato dopo la decisione del Consiglio dell'8 dicembre 1967, subirebbe un grave colpo se da parte del Consiglio stesso intervenisse una decisione del genere cui si è accennato più sopra. Certi progetti rimasti in sospeso da ormai un bel po' di tempo, risulterebbero sempre più superati. Inoltre, il regime provvisorio attuale difficilmente potrebbe essere mantenuto in vigore per le associazioni nel 1969.

Dall'analisi che precede la Commissione giunge alla conclusione che la procedura stabilita l'8 dicembre 1967 non è più in grado di conseguire la soluzione razionale dei problemi dell'Euratom prima della fine dell'anno. Per tale motivo essa si propone di sottoporre prossimamente all'esame del Consiglio delle proposte di programma ai sensi dell'articolo 7 del Trattato dell'Euratom. Secondo il pensiero della Commissione, le ulteriori discussioni in seno al Consiglio dovrebbero svolgersi sulla base di dette proposte.

ALLEGATO N. 5

*Bruxelles, 9 ottobre 1968*

**RELAZIONE COMPLESSIVA SULLA POLITICA NUCLEARE DELLA COMUNITÀ**

**(presentata dalla Commissione al Consiglio)**

PAGINA BIANCA



Bruxelles, 14 ottobre 1968

R/1776/68 (ATO 80)

**C O P I A**

*Lettera del* : Sig. J. REY, Presidente della Commissione delle Comunità Europee  
*in data* : 9 ottobre 1968  
*indirizzata al*: Sig. G. MEDICI, Presidente del Consiglio delle Comunità Europee  
*Concerne* : Attività future dell'Euratom:  
a) Proposte di programma di ricerca e d'insegnamento  
b) Progetto preliminare di bilancio delle ricerche e degli investimenti per l'esercizio 1969

Signor Presidente,

ho l'onore di trasmetterLe in allegato una serie di documenti sulle prospettive di sviluppo dell'energia nucleare nella Comunità e sulle future attività dell'Euratom, in particolare nel settore della ricerca.

Il fascicolo comprende:

1. — una relazione d'insieme sulla politica nucleare della Comunità che dà un quadro generale alle proposte della Commissione. [doc. COM (68) 800].

2. — una proposta di programma di ricerca e di insegnamento che rispecchia le disposizioni dell'articolo 7 del Trattato. [doc. COM (68) 801].

3. — un progetto preliminare di bilancio delle ricerche e degli investimenti per l'eser-

cizio 1969 elaborato in conformità dell'articolo 177 del Trattato.

[doc. COM (68) 802].

Richiamo la Sua attenzione sul fatto che la proposta di programma di ricerca e di insegnamento, di cui al punto 2 precedente, riveste ancora un carattere provvisorio, poiché il Comitato scientifico e tecnico, consultato nella fase iniziale dell'elaborazione del testo, sarà in grado di esprimere il parere previsto all'articolo 7 del Trattato non prima del 17 ottobre.

La Commissione deplora che a seguito delle attuali circostanze il progetto preliminare di bilancio delle ricerche e degli investimenti per l'esercizio 1969 non abbia potuto essere trasmesso rispettando rigorosamente il termine previsto all'articolo 177 del Trattato.

(Formula di cortesia).

F.to: Jean REY

### INTRODUZIONE ALLA RELAZIONE COMPLESSIVA SUI PROBLEMI DELLO SVILUPPO NUCLEARE NELLA COMUNITA

Il Trattato che istituisce la Comunità Europea dell'Energia Atomica mirava a creare le condizioni per lo sviluppo delle industrie nucleari. A dieci anni di distanza si deve ammettere che ci si è avvicinati soltanto in minima parte all'obiettivo.

È ben vero che le azioni svolte dall'Euratom sono state spesso fruttuose nell'ambito dei limiti loro imposti, ma la Comunità non è riuscita in generale a coordinare, e ancor meno a riunire in un complesso coerente, gli sforzi degli Stati membri.

La dispersione dei programmi di ricerca e di sviluppo nella Comunità ha ostacolato l'effettiva realizzazione del mercato comune nucleare. Gli Stati membri hanno riservato i fondi e le ordinazioni pubbliche alle proprie industrie nazionali. Si constata inoltre che le commesse dei produttori di elettricità hanno recato vantaggio soltanto ai costruttori nazionali. Lo sviluppo delle industrie nucleari della Comunità non ha quindi potuto usufruire della soppressione dei dazi doganali e dei contingenti in seguito all'entrata in vigore del Trattato dell'Euratom.

Tale evoluzione doveva portare alla crisi attuale, che non è soltanto la crisi dell'Euratom, ma una crisi di sviluppo del settore nucleare della Comunità.

La relazione allegata al presente documento ha lo scopo di mettere in luce le cause della situazione e di trarre insegnamenti per il futuro.

In materia nucleare non si può affermare che l'Europa dei Sei abbia assegnato alla ricerca fondi insufficienti. Anzi è sorprendente constatare che gli sforzi finanziari del settore pubblico dei Sei, nazionali e comunitari, per le ricerche civili non sono stati molto inferiori a quelli degli Stati Uniti, il che sta a significare che, in proporzione del prodotto nazionale lordo, lo sforzo è stato superiore.

Benché tale constatazione debba essere attenuata per tener conto degli sforzi compiuti anteriormente nel settore pubblico degli Stati

Uniti sin dall'epoca della seconda guerra mondiale e della vastità delle ricerche finanziate oltre atlantico mediante risorse private, è pur sempre desolante constatare il basso rendimento industriale e commerciale degli sforzi finanziari compiuti in Europa.

Ne consegue che, nonostante il prezzo molto più alto dell'energia tradizionale in Europa, il numero delle centrali nucleari in funzione e in ordinazione e in progetto nella Comunità è soltanto di sedici unità per circa 6.500 MWe, contro ottantasei unità negli Stati Uniti per circa 70.000 MWe.

Dal punto di vista industriale è da aggiungere che le dette centrali americane sono o saranno costruite da quattro o cinque imprese, mentre le centrali europee di cui sopra sono o saranno costruite da una dozzina di società. L'importo globale delle commesse della Comunità è inferiore a quello di ciascuna delle ditte americane.

Queste cifre danno un'idea dell'entità delle misure che si impongono in questo campo se si vuole raddrizzare la situazione.

Beninteso, tale situazione non è affatto imputabile a una minore capacità intellettuale degli scienziati europei, ma è dovuta alla dispersione dei lavori che vengono svolti essenzialmente in ambito nazionale e con scopi nazionali. La debolezza delle strutture industriali comunitarie è tanto la conseguenza quanto la causa dell'incoerenza degli interventi pubblici. Essa contribuisce a sua volta ad accentuare il contrasto fra la qualità degli sforzi scientifici e la mediocrità dei risultati economici.

Evidentemente, nella fase attuale dello sviluppo comunitario è inevitabile che gli Stati membri conservino in campo nucleare alcuni obiettivi particolari. Tuttavia, fra l'attuale situazione, caratterizzata da una dispersione generatrice di sprechi, e una situazione ideale in cui vi sarebbe soltanto un'unica politica nucleare comunitaria, esistono varie possibilità. Ora l'essenziale è di progredire.

\* \* \*

Per la Comunità e per gli Stati membri, progredire significa definire in comune quella che si potrebbe chiamare una strategia globale dello sviluppo nucleare. Nonostante la estrema complessività dei problemi i dati essenziali possono essere riassunti in termini chiari.

1. — Il dato fondamentale è la necessità di assicurare a lunga scadenza all'economia comunitaria quell'approvvigionamento d'energia vantaggioso e sicuro che l'energia nucleare promette e di offrire in tal modo un nuovo terreno all'espansione industriale della Comunità.

Par raggiungere tale obiettivo è necessario uno sforzo congiunto dei pubblici poteri, dei produttori dell'elettricità e dei costruttori di centrali. Per porre riparo alla situazione, non basta mettere ordine nelle ricerche, ma occorre agire sulle strutture industriali, razionalizzando la domanda di centrali nucleari e incitando le imprese al raggruppamento e alla specializzazione su una base pluriennale. I pubblici poteri possono anch'essi contribuire utilmente allo sviluppo nucleare assumendo la copertura di alcuni rischi eccezionali del settore nucleare.

2. — Una strategia dello sviluppo nucleare implica anche una strategia dello sviluppo dei reattori. È proprio a tale riguardo che la dispersione è attualmente più dannosa. È necessario ridurla gradualmente a prezzo di sacrifici che a loro volta esigono difficili compromessi politici. La Comunità non può concedersi il lusso di portare fino alla fase industriale una mezza dozzina di serie o di varianti di serie di reattori convertitori progrediti ad acqua pesante o ad alta temperatura, pur proseguendo i lavori su due o tre progetti diversi nel campo a più lunga scadenza, ma indubbiamente promettente, dei reattori superconvertitori a neutroni veloci.

3. — Indipendentemente dalle scelte richieste dalla preparazione di un programma coerente di sviluppo dei reattori, è indubbio che la Comunità deve poter accedere ad una fonte di uranio arricchito. Sorge quindi il problema della costruzione in Europa di un impianto di separazione isotopica di dimensioni sufficienti per produrre uranio arricchito a prezzi ragionevoli e si presenta l'occasione per svolgere un'azione comune in un settore decisivo.

4. — L'assenza di una vera politica comune dello sviluppo nucleare ha la conse-

guenza di ridurre la Comunità ad aggiungere semplicemente i propri programmi a quelli degli Stati membri, tanto che si è potuto parlare dell'Euratom come di una « settima potenza ». Si impone quindi con grande evidenza l'esigenza di un coordinamento generale, il quale implica che la Commissione, conformemente all'articolo 5 del Trattato, si faccia comunicare integralmente tutti i programmi nazionali di ricerca elaborati negli Stati membri e che questi programmi vengano sottoposti a un esame approfondito, affinché il complesso delle ricerche comunitarie siano iscritte in un unico contesto coerente.

5. — La ricerca di un equilibrio fra i vantaggi e i sacrifici di ciascun Stato membro mediante *juste retour* su base settoriale e finanziaria ha provocato misfatti troppo noti perché sia necessario di ricordarli ancora una volta.

Essa potrebbe condurre ad un progressivo restringimento delle attività comunitarie in tutti i settori, dato che ciascuno Stato membro tende a ritirare il suo contributo dai settori che lo interessano meno. Il problema del *juste retour* può invece essere risolto convenientemente soltanto mediante compensazioni globali.

Il ricorso alle disposizioni del Trattato sulle imprese comuni, garantendo lo sviluppo di un'azione concertata fra tutti gli Stati membri, consente per quanto riguarda il finanziamento qualsiasi genere di ripartizione fra i partecipanti.

Altre attività di ricerca potrebbero essere oggetto di programmi complementari, senza dover ricorrere alla formula dell'impresa comune, ma essi non dovrebbero costituire la regola. Ogni eventuale programma complementare, sotto forma di impresa comune o meno, dovrebbe essere collegato al programma comune e soddisfare a due condizioni fondamentali:

— la partecipazione effettiva della Commissione;

— la garanzia di una diffusione delle cognizioni più ampia possibile, tenuto conto delle limitazioni imposte dal rispetto della proprietà industriale.

Ma il ricorso a tali formule non consentirà di allontanare i rischi di dispersione, se non sarà sostenuto da un programma comune dotato di sufficiente sostanza, in modo da vincere le forze centrifughe.

6. — Definendo una politica concertata di tutti gli aspetti dello sviluppo nucleare, si

potrebbe dare nuovi orientamenti all'impiego di una parte del potenziale esistente nella Comunità. Se questo nuovo orientamento avverrà nell'ambito di un raffronto e di un'armonizzazione di insieme, anche gli stabilimenti del Centro comune di ricerca dovranno parteciparvi. Il riorientamento degli organismi di ricerca nazionali o comunitari non dovrebbe però far sacrificare la ricerca fondamentale che condiziona ogni ulteriore progresso tecnico né i programmi diversi dalla produzione di elettricità (studio dei materiali, studio dello stato solido, produzione diretta di calore industriale, fusione termonucleare controllata, biologia, ecc.).

Con tutto ciò, non si dovrebbe escludere l'orientamento di un certo potenziale verso ricerche non nucleari e soprattutto quelle sulle comunicazioni (trattamento dell'informazione, linguaggio delle macchine, compatibilità dei sistemi), i materiali e la biologia con le sue applicazioni. Tali prospettive dipendono però, per quanto riguarda il potenziale dell'Euratom, da un accordo preliminare circa le basi giuridiche della conversione.

Tali orientamenti derivanti dalla concertazione proposta garantiranno l'impiego ottimale degli uomini che animano i programmi di ricerche nella Comunità, i quali costituiscono un potenziale, la cui dispersione sarebbe deplorevole.

7. — Ma la concentrazione degli sforzi non è tutto. Occorre anche creare nella Comunità un clima generale che sia il più possibile favorevole alla ricerca e all'innovazione in tutti i campi e sorgono così dei problemi che esulano dall'ambito nucleare, ma presentano comunque un'importanza fondamentale.

La mobilità delle idee è impensabile senza la mobilità degli uomini. Oltre alle barriere nazionali esistono altre barriere che devono essere abbattute, come quelle che in Europa continuano a isolare le Università, i Centri pubblici di ricerca e le imprese, o quelle esistenti fra una moltitudine di organismi internazionali finanziati dalle medesime fonti, ma sprovvisti di una guida comune.

Si dovrebbero inoltre realizzare alcuni progetti essenziali sia per lo sviluppo nucleare che per lo sviluppo scientifico, tecnologico e industriale generale, come lo statuto europeo delle società, l'eliminazione degli ostacoli amministrativi e fiscali alle fusioni internazionali, il brevetto europeo e il mercato comune dei capitali.

\* \* \*

La Commissione è convinta che il perdurare del disaccordo sulle future attività del-

l'Euratom rischia di avere le più gravi conseguenze, non solo nel settore nucleare ma anche in altri settori dell'attività comunitaria.

Per quanto riguarda l'Euratom, se il disaccordo dovesse persistere, si assisterebbe alla decomposizione e all'arresto dei programmi di ricerca comunitari senza aver raggiunto il minimo coordinamento dei programmi nazionali e senza che le industrie della Comunità siano state messe in grado di raggiungere in campo nucleare la soglia della redditività. Si manterrebbero così in essere quelle barriere che nel mercato delle centrali nucleari continueranno ad ostacolare, fino a quando non saranno abolite, ogni sviluppo industriale competitivo del settore.

Naturalmente i ricercatori nucleari continuerebbero a fare scoperte scientifiche o tecniche, le industrie continuerebbero a lavorare mediante sovvenzioni degli Stati e forse riuscirebbero, sempre con l'appoggio degli Stati, ad imporre ai produttori nazionali di elettricità l'inserimento nella rete di alcune nuove centrali derivanti dalle serie nazionali, infine riuscirebbero certamente a vendere alcuni esemplari all'estero a forza di aiuti, di garanzie e di crediti a lunga scadenza. Ma in definitiva a più lunga scadenza le tecniche straniere finirebbero per imporsi in Europa come altrove, grazie al vantaggio naturale derivante dalla vastità del loro mercato nazionale.

Questa è la posta immediata dell'avvenire dell'Euratom. Gli Stati membri devono riuscire a progredire verso una cooperazione effettiva che comporta necessariamente una certa integrazione degli sforzi, oppure devono rinunciare a qualsiasi speranza di partecipare alla grande gara industriale che avrà luogo nei prossimi decenni per la produzione e per la vendita delle centrali elettriche giganti.

La Commissione ritiene inoltre di dover richiamare l'attenzione del Consiglio sulle ripercussioni che la crisi dell'Euratom potrebbe avere in altri settori qualora dovesse prolungarsi ulteriormente. L'incapacità di progredire in un settore tecnologico di punta, le cui strutture non sono ancora consolidate, non mancherebbe di compromettere le prospettive di una politica comune della ricerca e dello sviluppo tecnologico e industriale tanto negli altri settori di punta che nei settori tradizionali. La liquidazione dell'Euratom potrebbe addirittura servire da pretesto per attacchi diretti contro altri finanziamenti comunitari.

Scopo della prima parte del presente documento è di svolgere tale analisi fondandosi sui fatti e prendendo in considerazione, oltre ai problemi della ricerca e della tecnologia, anche quelli dell'energia e dello sviluppo industriale. La seconda presenta gli orientamenti che secondo il parere della Commissione dovrebbero essere seguiti negli stessi campi, per porre rimedio a una situazione già gravemente compromessa.

La relazione non si occupa degli altri compiti, pur molto importanti, quali l'insegnamento e la formazione, la protezione sanitaria, il controllo di sicurezza, che sono affidati all'Euratom. In questi settori l'azione ha potuto svilupparsi in modo sufficientemente soddisfacente perché, nell'ambito della presente relazione, appaia lecito limitare l'analisi ai problemi energetici, industriali e della ricerca.

## PARTE I

## Analisi critica dello sviluppo nucleare nella Comunità

## CAPITOLO I

## ASPETTI ENERGETICI (\*)

1. *Incremento del fabbisogno d'energia nella Comunità.*

1. — Nei sei paesi della Comunità economica europea è in corso da una ventina di anni una forte espansione economica che ha determinato un rapido incremento del consumo d'energia. Espressa in energia primaria quest'ultima è infatti passata da 389 milioni di tonnellate di equivalente carbone (tec) nel 1955 a 635 milioni di tonnellate nel 1967. Il tasso medio annuo d'incremento per tutto il periodo è di 4,25 per cento.

Si può considerare che detto incremento, condizione necessaria per il proseguimento dell'espansione economica e il miglioramento del livello di vita dei paesi della Comunità, proseguirà con lo stesso ritmo per un periodo abbastanza lungo. In tali prospettive il consumo globale d'energia dovrebbe raggiungere circa 1.100 milioni di tec nel 1980.

2. — Rispetto all'energia globale, l'energia elettrica presenta un particolare dinamismo. Negli ultimi dieci anni il tasso annuo d'aumento è stato infatti superiore al 7 per cento, pari a un raddoppio in dieci anni. Tutto fa ritenere che il ritmo si manterrà; basti confrontare il consumo *pro capite* nell'Europa dei Sei e negli Stati Uniti nel 1966: 2.120 kWh contro 5.820 kWh. Ne risulta che la quota d'energia elettrica rispetto al consumo totale passerà dall'attuale quarto a un terzo nel 1980.

(\*) La Commissione ha cercato di esporre in un ambito generale i vari aspetti della politica nucleare; in tale contesto è stato necessario anticipare qualche riflessione sulla politica energetica. Ciò non significa però che la Commissione abbia l'intenzione di affrontare in uno spirito settoriale l'elaborazione delle proposte riguardanti la politica energetica.

Il consumo netto è passato da 186 miliardi di kWh nel 1955 a 440 miliardi di kWh nel 1967 e si prevede che ammonterà a 1.100 miliardi di kWh nel 1980. L'energia primaria necessaria per la produzione dell'energia elettrica, che era di 100 milioni di tec nel 1965 e di 165 milioni di tec nel 1967, dovrebbe raggiungere circa 350 milioni nel 1980. A tale momento le centrali elettriche della Comunità assorbiranno più del doppio del combustibile consumato attualmente.

L'entità dell'incremento della domanda, cui si dovrà sopperire in futuro, esige un ricorso massiccio a tutte le fonti disponibili in quantità sufficienti, di qualità adeguata e a prezzi ragionevoli. Ma la Comunità può trovare nelle risorse tradizionali del suo territorio soltanto le quantità bastanti per far fronte ad una quota sempre minore del fabbisogno, se vuole approvvigionarsi a condizioni economicamente accettabili. Infatti, la Comunità che importa poco più del 50 per cento dell'approvvigionamento energetico, sarà nel 1970 tributaria dell'esterno per il 55 per cento circa e nel 1980 la percentuale potrà raggiungere il 62 per cento.

2. *Contributo dell'energia nucleare agli obiettivi di una politica comune della energia.*

3. — È in tale contesto che l'energia nucleare può apportare un importante contributo al raggiungimento dei due obiettivi essenziali della politica energetica comune, fissati nel « Protocollo d'accordo in materia di energia » del 21 aprile del 1964 adottato dai rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti nel Consiglio dei Ministri, ossia:

- raggiungere i prezzi più bassi;
- garantire la sicurezza dell'approvvigionamento.

È opportuno sottolineare che il Protocollo raccomandava, per quanto riguarda l'energia

nucleare, che si doveva « permettere a questa nuova fonte di energia di apportare appena possibile tutto il contributo che sarà in grado di fornire in condizioni economiche, alla copertura del fabbisogno d'energia della Comunità ».

4. — Per quanto riguarda i prezzi della elettricità, l'energia nucleare è attualmente il solo importante mezzo di produzione che possa determinare in futuro una tendenza allo abbassamento dei prezzi del kWh.

È ormai un fatto accertato che l'energia nucleare può generare l'energia a basso prezzo e che la sua competitività rispetto alle fonti tradizionali sarà raggiunta nelle grandi unità da 600 a 800 MWe, munite di reattori di tipo sperimentato della generazione attuale. Si prevede inoltre che il prezzo del kWh diminuirà ulteriormente grazie a futuri perfezionamenti dei reattori sperimentati.

Le generazioni successive di « convertitori progrediti » e di « superconvertitori » faranno proseguire la tendenza alla riduzione del costo del kWh.

5. — D'altro canto un impiego intensivo dell'energia nucleare è un importante elemento della sicurezza dell'approvvigionamento. Infatti, pur non essendo una fonte esclusivamente indigena, l'energia nucleare presenta rispetto alle altre fonti di energia d'importazione per la produzione d'elettricità, tutta una serie di vantaggi, tra cui la notevole diversificazione geografica dell'approvvigionamento; il fatto che la Comunità mantiene relazioni commerciali tradizionalmente sicure e stabili con i Paesi esportatori di uranio naturale; il fatto che le materie fissili contenute nei reattori possono produrre elettricità per periodi piuttosto lunghi senza richiedere il rinnovo del combustibile; infine, la possibilità a media e a lunga scadenza di ridurre il volume del fabbisogno di materia fissile mediante il ricorso a reattori con un maggiore rendimento energetico.

### 3. *Le prospettive del mercato dell'industria nucleare.*

7. — Negli Stati Uniti, dove i problemi del basso costo dell'energia e dell'approvvigionamento non sono così gravi come in Europa, si constata comunque un rapido sviluppo dell'energia nucleare che sottolinea l'interesse economico di questa fonte di energia.

Nel 1966 e nel 1967 circa la metà delle centrali elettriche ordinate era costituita da unità nucleari. D'altro canto le previsioni indicano

che nel 1980 sarà installata una capacità di 170.000 MWe. Nella Comunità, nonostante il maggior costo dei combustibili fossili e le maggiori preoccupazioni in materia di sicurezza dell'approvvigionamento, lo sviluppo dell'energia nucleare resta invece più modesto. Quantunque le capacità nucleari installate si aggirino intorno ai 2.300 MWe tanto nella Comunità che negli Stati Uniti, le capacità delle centrali nucleari in costruzione, ordinate o progettate non raggiungono che 6.500 MWe contro circa 70.000 negli Stati Uniti.

Tuttavia l'aumento del fabbisogno di energia elettrica e l'interesse che presenta l'energia nucleare come fonte d'energia stabile e a basso prezzo finiranno per dischiuderle un ampio mercato nella Comunità.

8. — Nonostante le prospettive del mercato è doveroso constatare che in Europa l'importanza dell'energia nucleare è rimasta finora molto modesta.

Con il 2 per cento appena della produzione d'elettricità il contributo del settore nucleare è notevolmente inferiore al previsto. I progetti in fase di realizzazione rappresentano soltanto un timido inizio di sviluppo. Da notare, a titolo di confronto, che in Gran Bretagna la produzione d'elettricità di origine nucleare rappresenta già il 15 per cento.

### 4. *Cause del ritardo nello sviluppo dell'energia nucleare nella Comunità.*

9. — La relativa stasi nel settore nucleare della Comunità è dovuta a una convergenza di fattori, primo dei quali è inerente alle dimensioni dei progetti. In base alle attuali condizioni di redditività dell'energia nucleare i produttori di elettricità possono prendere in considerazione soltanto la costruzione di unità da 600 a 1.000 MWe, secondo le condizioni locali. Inoltre, la diminuzione dei costi di investimento con l'aumentare delle dimensioni è maggiore nelle centrali nucleari che nelle centrali tradizionali. L'inserimento delle unità nucleari di tali dimensioni pone ancora alcuni problemi tecnici e finanziari. Le dimensioni delle unità dipendono infatti dalla potenza e dalle connessioni delle linee di trasporto.

D'altro canto, la struttura dell'industria produttrice di elettricità è diversa nei vari Paesi della Comunità. In due Paesi (Francia e Italia) i mezzi di produzione sono nazionalizzati, mentre negli altri Stati membri sono in mano ad imprese private, pubbliche o miste.

La soluzione di tali problemi, ai quali si aggiunge l'entità degli investimenti, supera

generalmente l'ambito regionale o nazionale in cui essi sorgono attualmente.

10. — Un secondo fattore di ritardo risiede nei rischi d'esercizio connessi con qualsiasi nuova tecnologia, che fanno esitare i produttori di elettricità ad impegnarsi sin d'ora in campo nucleare. Per tale motivo l'affidabilità degli impianti nucleari ha un'importanza uguale a quella del livello dei costi. Ma la sicurezza di funzionamento potrà essere raggiunta soltanto moltiplicando le esperienze su scala industriale.

L'incertezza, anche se relativa, che grava ancora sui rispettivi meriti dei vari tipi di reattori sperimentati su scala industriale, e quella ben più grave relativa ai vantaggi economici e al tempo necessario per mettere a punto i reattori del futuro, incitano i produttori di elettricità a non precipitare le loro decisioni d'investimento, anche perché nel complesso del settore nucleare il progresso è molto rapido.

È in questa prospettiva che deve essere esaminato il problema dell'inserimento nella rete dei prototipi di reattori che offrono le migliori possibilità di ridurre i costi di produzione. Questo legame necessario fra la produzione di elettricità di origine nucleare e i progressi della ricerca, richiede un'azione comune nel campo dei prototipi che raggruppi gli sforzi, offrendo all'industria le migliori condizioni di scelta delle tecniche e assicurando il necessario sostegno dei pubblici poteri. Infatti non è da sperare che un solo produttore possa assumere tutti i rischi inerenti alla gestione di un prototipo, né probabilmente che le associazioni fra costruttori ed esercenti possano fare completamente a meno degli aiuti pubblici.

11. — Un terzo fattore di ritardo nelle ordinazioni di attrezzature nucleari nella Comunità è dovuto all'incertezza dell'approvvigionamento di combustibile nucleare. Naturalmente il problema è diverso a seconda del tipo di reattore. Uno degli obiettivi di una strategia concertata delle varie serie sarà quello di ridurre la portata. La Comunità dispone infatti sul suo territorio soltanto di una piccola frazione del combustibile nucleare occorrente.

D'altro canto, il mercato mondiale fa prevedere per il futuro alcune tensioni che richiedono un aumento degli sforzi di ricerca di nuovi giacimenti di uranio. Attualmente si osserva che gli sforzi compiuti dall'industria europea sono insufficienti considerato il fabbisogno della Comunità. Le spese che i paesi

membri dedicano alla protezione rappresentano infatti soltanto un decimo delle spese sostenute nel mondo in questo settore, mentre il fabbisogno di combustibile nucleare della Comunità rappresenta un quinto di quello complessivo.

L'importanza della sicurezza dell'approvvigionamento, per quanto riguarda le quantità e la stabilità dei prezzi, ai fini delle decisioni dei produttori di elettricità dimostra la necessità di occuparsi del problema.

A tali considerazioni, valide per l'uranio naturale, si aggiunge il problema della disponibilità dell'uranio arricchito. Attualmente l'unica produzione commercialmente disponibile proviene infatti dagli Stati Uniti. La industria elettrica europea si interroga sulle implicazioni tecniche ed economiche di tale monopolio.

Tale preoccupazione è tanto più grave e più giustificata se si tiene conto del fatto che nel 1980 l'energia nucleare dovrebbe produrre circa il 25 per cento dell'elettricità.

Indipendentemente dalle garanzie in materia di prezzi e di approvvigionamento concesse dal governo americano, al termine degli studi in corso almeno una frazione dell'approvvigionamento d'uranio arricchito della Comunità dovrà essere garantita dall'esistenza di un impianto di separazione isotopica installato nella Comunità e atto a funzionare a prezzi ragionevoli.

12. — D'altro canto, in materia di approvvigionamento il Trattato dell'Euratom, che affida alla Comunità il compito di garantire l'approvvigionamento degli utilizzatori di combustibili nucleari, ha previsto un inizio di politica comune di approvvigionamento, limitata però al territorio degli Stati membri per quanto riguarda la prospezione.

Il Trattato ha inoltre istituito un'Agenzia di approvvigionamento, che possiede uno statuto particolare per cui può agire in campo commerciale. L'obiettivo essenziale dell'Agenzia era la garanzia della parità di accesso degli utilizzatori alle risorse interne ed esterne di materie nucleari. Tale obiettivo corrispondeva alla situazione di relativa penuria dell'epoca, ma non ha più corrisposto alla evoluzione verso l'abbondanza degli anni successivi al 1960, né all'esigenza di sviluppo delle risorse a lunga scadenza.

L'assenza di accordi fra gli Stati membri sulle modifiche del Capo VI presentate sin dal 1965 dalla Commissione ha interrotto in modo pregiudizievole le iniziative in favore di una politica comune.



Il complesso delle attività della Comunità in questo campo deve essere quindi adattato appena possibile alle nuove circostanze del mercato e alle esigenze dell'approvvigionamento della Comunità. Ciò giustifica un esame più ampio e geograficamente più vasto dei campi d'azione della Comunità e l'inserimento dell'attività dell'Agenzia di approvvigionamento come strumento commerciale di una politica comune.

13. — Come abbiamo osservato, il ritardo nello sviluppo dell'energia nucleare dipende da problemi di dimensioni, di disponibilità e di esperienza.

La soluzione di queste tre categorie di problemi sarebbe notevolmente facilitata dalla esistenza di un mercato dell'energia nucleare di dimensioni europee. Si tratta perciò di creare una corrente di attività intercomunitaria che possa provocare un inizio di collaborazione fra i settori interessati dei vari paesi. Si porrebbe così termine all'attuale pratica dei contratti fittizi preparati soltanto per far pressione su determinate offerte, che scoraggia definitivamente le associazioni e cristallizza l'isolamento nazionale.

Un accordo fra produttori di elettricità dei vari paesi e fra questi e i costruttori di centrali in merito allo scadenziario delle loro realizzazioni e ai fini di una maggiore unificazione delle ordinazioni, senza restrizioni di carattere nazionale, contribuirebbe a risolvere i problemi summenzionati.

14. — La Commissione della CEEA ha fatto un tentativo al riguardo, e conformandosi all'articolo 40 del Trattato ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 28 aprile del 1966 il primo Programma indicativo destinato a definire gli obiettivi della produzione di energia nucleare e stabilire gli investimenti necessari.

Secondo le raccomandazioni del Protocollo d'accordo dell'aprile 1964, che prevede un approvvigionamento a basso prezzo regolare e sicuro, il programma proponeva:

— l'installazione nella Comunità entro il 1980 di un minimo di 40.000 kWe di potenza nucleare, per far fronte a un quarto della richiesta di energia elettrica.

Secondo questa valutazione prudente la energia nucleare coprirebbe nel 1980 l'8 per cento del fabbisogno globale di energia e rappresenterebbe il 25 per cento della produzione di energia elettrica.

— secondo un modello di evoluzione che prevede il ricorso ai reattori di tipo speri-

mentato affiancati dai convertitori progrediti, e verso il 1980 l'installazione progressiva dei superconvertitori veloci.

Indubbiamente si dovrà rivedere nei particolari il modello di evoluzione scelto dalla Commissione dell'Euratom, ma l'essenziale è che i programmi di questa natura assolvano al compito previsto dal Trattato, ossia facilitino lo sviluppo e coordinino gli investimenti.

L'associazione diretta degli ambienti interessati alla formazione degli obiettivi costituisce un primo passo in questa direzione. Il confronto e la discussione dei progetti con la Commissione possono già contribuire al raggiungimento degli obiettivi dell'articolo 40.

Da notare che alle applicazioni dell'energia nucleare nella produzione di elettricità si potrebbero aggiungere altre applicazioni energetiche e soprattutto la produzione di calore e di vapore industriale per le grandi industrie chimiche.

### CONCLUSIONI

15. — L'assenza di una politica energetica è uno dei fattori che ha contribuito al ritardo dell'energia nucleare. Si lamenta l'assenza di un coordinamento dei programmi elettro-nucleari che avrebbe messo in luce il contributo dell'energia nucleare alla produzione di elettricità.


La conseguente assenza di collaborazione di tutti i settori pubblici e privati al di là delle frontiere ha ostacolato la creazione di un vero mercato di dimensioni comunitarie.

I rischi d'esercizio affrontati dal produttore di elettricità sono dovuti alla tecnologia di punta, in costante evoluzione, dei reattori nucleari e alle notevoli dimensioni degli impianti. Tutto il problema dell'avvento della energia nucleare è condizionato dal grado di perfezionamento e di affidabilità che l'industria riuscirà a raggiungere nella concezione e nella fabbricazione dei reattori.

Si osserva inoltre che, date le dimensioni, l'inserimento delle centrali nucleari richiederà, un rafforzamento delle linee di trasporto e un maggiore sviluppo delle interconnessioni.

Vista la prospettiva di un rapido incremento del consumo delle materie fissili e visti i problemi di approvvigionamento che ne derivano bisogna riconoscere che le disposizioni del Capo VI del Trattato dell'Euratom sono inadeguate.

SVILUPPO  
DELLE  
CENTRALI NUCLEARI



N. B. La superficie dei cerchi è proporzionale alle potenze (indicate in MWe nella tabella).

## CAPITOLO II

## ASPETTI INDUSTRIALI E TECNOLOGICI

15. — Il capitolo precedente ha mostrato quanto sia modesto il mercato offerto finora all'industria nucleare della Comunità, quali sono le speranze che essa può riporre nello incremento della domanda di elettricità e quali sono i vantaggi di far fronte a tale domanda a mezzo dell'energia nucleare.

L'industria nucleare della Comunità è in grado di contribuire all'incremento della produzione di elettricità e di far fronte alla concorrenza internazionale?

La risposta a tale domanda implica una analisi della situazione del mercato, dell'industria e dello sviluppo tecnologico nucleare della Comunità, che costituisce l'oggetto del presente capitolo.

L'analisi verterà sulla situazione attuale del mercato elettronucleare, sulla struttura delle imprese e sull'intervento dei pubblici poteri in materia di promozione industriale. Nelle varie parti si cercherà di confrontare la situazione esistente nella Comunità con quella degli Stati Uniti; dove lo sviluppo della produzione di energia elettronucleare è molto maggiore.

1. *Situazione del mercato e dello sviluppo tecnologico nucleare.*

16. — Nell'esaminare la situazione del mercato elettronucleare si distingueranno le centrali in corso di commercializzazione su scala industriale (centrali di tipo sperimentato) da quelle che non hanno ancora raggiunto tale stadio.

*Centrali di tipo sperimentato.*

17. — Nella Comunità sono stati costruiti o sono in corso di costruzione tre tipi di centrali che rappresentano poco più di 6.300 MWe (ripartiti in oltre venti unità):

- due mediante tecniche e licenze americane (BWR e PWR) a uranio arricchito,
  - uno sviluppato quasi esclusivamente dalla Francia (gas-grafite) a uranio naturale.
- (L'Italia possiede una centrale a gas-grafite basata sulle tecniche inglesi).

18. — Negli Stati Uniti sono stati già costruiti o sono in corso di costruzione o di ordinazione soltanto due tipi di centrali, per un totale di 60.000 MWe ripartiti fra un centinaio di unità (BWR e PWR), corrispondenti a circa 1/5 della capacità elettrica in-

stallata attualmente. La maggior parte di tali centrali ha una potenza superiore a 600 MWe e le ultime ordinazioni, con consegna dopo il 1974-75, riguardano centrali (a due o tre unità) con potenze unitarie intorno a 1.000 MWe.

Il valore totale delle ordinazioni è di oltre 6 miliardi di dollari. Secondo le stesse basi di calcolo le ordinazioni della Comunità rappresentano circa 700 milioni di dollari.

I produttori americani di elettricità ordinano attualmente centrali nucleari per circa la metà del nuovo fabbisogno di produzione. Se la tendenza si mantiene si giungerà a circa 170.000 MWe installati entro il 1980. L'incremento è dovuto al progresso tecnico e agli sforzi in campo industriale che hanno consentito di proporre a basso prezzo centrali con potenze superiori a 500 MWe e un fattore di carico superiore all'80 per cento.

Il mercato globale potenziale della Comunità fino al 1980 per questa categoria di reattori è di circa 40.000 MWe (\*).

La cifra di affari corrispondente sulla stessa base è di almeno 4 miliardi d'u.c. Questo mercato potenziale rappresenta per la Comunità una ordinazione annua di circa 4 o 5 centrali da 600 a 1.000 MWe fino al 1980 (vedi tabella I).

19. — Uno dei problemi dello sviluppo dei reattori nella Comunità deriva dall'evoluzione isolata di due famiglie di reattori di tipo sperimentato (gas-grafite e acqua leggera). Questo sviluppo, lungo due direzioni diverse, dovuto a particolari situazioni del passato e mantenuto soprattutto in base a considerazioni sull'approvvigionamento di uranio arricchito, ha impedito finora la cooperazione internazionale — che è talmente importante ai fini della capacità produttiva dell'industria nucleare della Comunità — fra le industrie della Comunità per i reattori di tipo sperimentato. In questo momento le centrali a gas-grafite non sembrano però competitive rispetto alle centrali ad acqua leggera. Ad esempio la Gran Bretagna, che aveva scelto anch'essa l'uranio naturale costruendo 26 centrali a gas-grafite per 5.700 MWe, si è orientata già tre anni fa verso i reattori a gas di tipo progredito ad uranio arricchito, e contemporaneamente è stato abbandonato il progetto franco-tedesco di centrale a gas-grafite. Per gli stessi motivi il Governo francese sta riesaminando

(\*) Si noti che il consumo di energia elettrica della Comunità è circa 1/3 di quello degli Stati Uniti.

in base al rapporto della Commissione PEON la politica futura in materia di energia nucleare.

*Centrali di tipo progredito (a gas ad alta temperatura e ad acqua pesante) e superconvertitori a neutroni veloci.*

20. — Nella Comunità si constata una dispersione e un isolamento nazionale ancora maggiori per i reattori non ancora sperimentati, in corso di studio o di sviluppo in previsione della loro fabbricazione industriale. Esistono infatti:

— quattro varianti di reattori ad acqua pesante (acqua pesante/acqua pesante, acqua pesante/acqua leggera, acqua pesante/gas, acqua pesante/organico);

— due varianti di reattori a gas ad alta temperatura (reattori di tipo Dragon, reattori ad elementi sferici);

— due varianti di reattori veloci (reattori raffreddati al sodio, reattori raffreddati a vapore).

21. — Per i reattori ad acqua pesante, sono stati costruiti o sono in corso di costruzione nella Comunità ad opera di sei compagnie (\*) cinque reattori prototipo o di prova (EL4, MZFR, KKN, ESSOR, CIRENE). Negli Stati Uniti la serie è stata abbandonata dalla AEC, mentre in Gran Bretagna è allo studio un'unica variante (acqua pesante/acqua leggera). Nel Canada il programma invece è orientato completamente verso questa serie ed è in corso lo sviluppo industriale delle varianti acqua pesante/acqua pesante e acqua pesante/acqua leggera. Anche la Svezia ed altri paesi hanno sviluppato tale serie.

22. — Per i reattori ad alta temperatura, sono attualmente allo studio due tipi: il reattore DRAGON e il reattore ad elementi sferici.

Si è creata un'associazione di ditte europee che raggruppa la TNP (britannica), la GHH (tedesca), la Belgonucléaire (belga) e la SNAM-Progetti (italiana) in previsione dello sviluppo e della costruzione di reattori di tipo Dragon. Due ditte tedesche (BBC e Krupp) si interessano in comune al reattore ad elementi sferici.

(\*) Si tratta d'Indatom, per l'EL4 della SIEMENS per MZFR e KKN della GAAA, INTERATOM e MONTECATINI raggruppate per ESSOR dell'ANSALDO MECCANICO NUCLEARE per CIRENE.

Sono stati iniziati dei negoziati per la creazione della seconda associazione plurinazionale per tale variante.

Negli Stati Uniti un'unica ditta (Gulf General Atomic) s'interessa ai reattori ad alta temperatura. Dopo aver realizzato un reattore di prova (Peach Bottom, 40 MWe) essa sta costruendo una centrale da 330 MWe (Fort St. Vrain) e ha fatto recentemente un'offerta per una centrale da 1.000 MWe pronta per la consegna.

23. — Per i superconvertitori a neutroni veloci, gli sforzi compiuti nella Comunità sono accentrati per ora sul raffreddamento al sodio, benché il raffreddamento a vapore non sia ancora abbandonato. Il raffreddamento a gas ad alta temperatura dei reattori veloci potrebbe costituire il seguito logico di una serie commerciale di reattori termici a gas ad alta temperatura. Sviluppati in associazione con l'Euratom il reattore di prova RAPSODIE e i complessi critici SNEAK e MASURCA, si lavora a tre progetti in modo indipendente. Da un lato la Germania, i Paesi Bassi e il Belgio e dall'altro la Francia, sviluppano due prototipi concorrenti: SNR (300 MWe) — (Siemens, Interatom, Neratoom, Belgonucléaire), e PHENIX (250 MWe) — (CEA, EDF, GAAA). L'Italia ha inoltre deciso di costruire un reattore di prova per elementi di combustibile, PEC.

In Gran Bretagna la costruzione del reattore prototipo PFR (250 MWe) è molto avanti e si è decisa la costruzione di una centrale da 600 MWe.

Negli Stati Uniti che sembrano attualmente in leggero ritardo rispetto alla Comunità, soltanto tre ditte (la General Electric, la Westinghouse e l'Atomic International) costruiscono due reattori di prova: SEFOR (\*) e FFTF (\*\*). Ma dato l'appoggio loro testé fornito dai pubblici poteri e dai produttori d'elettricità il settore potrebbe riprendersi entro un tempo molto breve.

L'URSS ha deciso di costruire una centrale da 600 MWe e anche il Giappone s'interessa a questa serie.

24. — Per quanto riguarda le prospettive dei reattori non sperimentati, il programma indicativo aveva presentato un modello di sviluppo tuttora valido, nel quale entravano successivamente in funzione dopo i reattori spe-

(\*) La costruzione è avvenuta con la partecipazione finanziaria dell'associazione Euratom/GfK.  
(\*\*) Ricordiamo inoltre il reattore FERMI, costruito dalla APDA.

rimentati, i convertitori progrediti e i superconvertitori.

Soltanto un notevole impegno da parte dell'industria nelle due serie di reattori progrediti (reattore moderato ad acqua pesante e reattore ad alta temperatura raffreddato a gas) potrebbe tuttavia garantire a quest'ultima una posizione vantaggiosa, dato il basso costo del combustibile, l'assenza o la quantità limitata di lavoro di separazione isotopica richiesto e certe possibilità di sviluppo ulteriore.

I superconvertitori a neutroni veloci restano sempre oggetto d'intense ricerche di sviluppo. L'ipotesi di base delle previsioni del primo programma indicativo, secondo la quale i primi superconvertitori di grande potenza giunti alla fase industriale dovrebbero entrare in funzione verso il 1980, è rimasta valida. Ma poiché non è da escludere uno sviluppo favorevole dei convertitori progrediti, il vantaggio dei superconvertitori a neutroni veloci sul piano della competitività potrebbe diminuire leggermente.

Per riassumere si può affermare che nonostante l'apparizione di un certo numero di nuove tendenze evolutive, non è sorto alcun nuovo elemento di portata tale da rimettere in discussione l'interesse delle tre serie di reattori summenzionate.

Il costo dello sviluppo di una variante indipendente dall'inizio sino al reattore capostipite è normalmente di 500 Muc o oltre. Gli sforzi finanziari per portare fino alla fase industriale vari tipi di reattori sono così ingenti e il mercato è così limitato che è necessario fare una scelta per impiegare i fondi in modo redditizio. Invece nella Comunità si prevede già di disperdere 1.300 Muc nel proseguimento dei lavori di sviluppo di varie serie di reattori non sperimentati.

#### *Il ciclo del combustibile.*

25. — Il giro d'affari delle imprese che costituiscono l'industria del ciclo del combustibile non è affatto trascurabile. Si valuta ad esempio che nella vita di una centrale le spese complessive per il combustibile siano uguali, se non superiori, alle spese d'investimento. Si deve quindi favorire lo sviluppo di tale industria per motivi sia di carattere economico, che di sicurezza dell'approvvigionamento.

Ciò si applica alle tre principali tappe industriali del ciclo del combustibile, ossia: l'approvvigionamento d'uranio arricchito, la fabbricazione degli elementi di combustibile e la rigenerazione del combustibile.

#### a) *Approvvigionamento di uranio arricchito.*

26. — L'uranio arricchito impiegato nella Comunità proviene principalmente dagli impianti d'arricchimento degli Stati Uniti. Se la situazione dovesse perdurare essa creerebbe a lunga scadenza seri inconvenienti per la Comunità, soprattutto qualora il fabbisogno degli Stati Uniti dovesse assorbire una maggiore quantità della produzione. La costruzione di un impianto d'arricchimento menzionata nel capitolo precedente sarà realizzabile soltanto se si disporrà di notevoli investimenti finanziari, ottenibili unicamente sul piano comunitario.

#### b) *Fabbricazione di elementi di combustibile.*

27. — Nella Comunità una decina di imprese (\*) si contendono il mercato. La loro produzione è molto limitata e molte di esse hanno svolto soltanto lavori di ricerca e hanno fornito alcuni elementi di combustibile per reattori di prova e di ricerca o per prototipi.

Soltanto le due società francesi SICN e CERCA hanno un'importante produzione industriale, con una capacità annua di 1.500 t di elementi di combustibile a uranio naturale per i reattori gas-grafite. Per i reattori ad acqua leggera, la maggioranza dei produttori di elementi di combustibile è legata da contratti di licenza o da accordi particolari alle ditte americane General Electric e Westinghouse. In base ai 40.000 MWe elettrici installati nel 1980, il loro mercato può essere stimato approssimativamente a 1.800 t/anno, per un valore attuale di 144 Muc. Mentre negli Stati Uniti l'attuale mercato commerciale ripartito fra le cinque imprese costruttrici di centrali ammonta già a 20 milioni di dollari nel 1968 e raggiungerà i 300 milioni di dollari nel 1980. L'attuale capacità annua di produzione delle imprese americane, che ha una evidente importanza ai fini della redditività, è di varie centinaia di t/anno di combustibile per impresa. Per tutte le imprese della Comunità la capacità dovrà avvicinarsi alle 200/300 t/anno.

Concludendo, possiamo affermare che le dimensioni del mercato comunitario non consentono certamente alle numerose ditte della Comunità, se rimangono isolate, di far fronte

(\*) Si tratta principalmente delle seguenti ditte: MMN (Belgio), SICN e CERCA (Francia), Combustibili Nucleari, COREM, Fabbricazioni Nucleari (Italia), NUKEM, KRT, SIEMENS (R. F. di Germania).

alle spese d'investimento industriali e di fornire le garanzie necessarie per affrontare la concorrenza internazionale.

c) *Ritrattamento dei combustibili.*

28. — Oltre agli impianti specializzati nel ritrattamento degli elementi a uranio arricchito per i reattori di ricerca e di prova dei materiali (EUREX e in parte EUROCHEMIC, costruito nell'ambito dell'OECD), la Comunità dispone delle seguenti capacità di ritrattamento per gli elementi di combustibile delle centrali di potenza:

— la Francia possiede due impianti industriali per il ritrattamento degli elementi a uranio naturale dei reattori gas-grafite (Marcoule e Cap. de la Hague);

— la maggior parte dell'attività di Eurochemic e l'impianto tedesco WAK di Karlsruhe, in costruzione, verte sul ritrattamento dei combustibili dei reattori ad acqua leggera.

La situazione del mercato del ritrattamento è caratterizzata in questo momento da una fortissima concorrenza delle imprese situate all'esterno della Comunità. La capacità degli impianti della Comunità è largamente sufficiente a coprire l'attuale fabbisogno, dato il piccolo numero di centrali di potenza in funzione. Si prevede però che la situazione muterà verso il 1975, quando sarà necessario disporre di capacità supplementari soprattutto per gli elementi a uranio debolmente arricchito, a meno di accettare una forte dipendenza della Comunità dall'esterno per questo importante stadio del ciclo del combustibile.

\* \* \*

29. — Il mercato elettronucleare della Comunità è caratterizzato quindi da:

a) un piccolo numero di centrali già costruite, in corso di costruzione o in ordinazione;

b) un mercato potenziale relativamente importante a livello comunitario per centrali di grande potenza, ma limitato se si rimane a livello nazionale e se i costruttori restano così numerosi;

c) il grande numero di reattori studiati, sviluppati o costruiti in modo quasi indipendente in ciascun paese;

d) l'entità delle spese già sostenute in confronto ai risultati economici ottenuti.

2. *Struttura delle industrie nucleari.*

30. — L'energia nucleare si sviluppa mediante una stretta collaborazione e una interazione costante fra tre categorie di organismi, ossia:

— i pubblici poteri, nella loro qualità di responsabili delle decisioni politiche, di autorità finanziaria e di esercenti dei centri di ricerche;

— i costruttori di reattori e di parti per reattori, responsabili della ricerca industriale;

— i produttori di elettricità, in quanto futuri utilizzatori degli impianti di produzione d'energia elettronucleare.

In tale collaborazione, la funzione assunta dall'industria varia da paese a paese.

31. — *In Francia*, la maggioranza dei lavori del settore elettronucleare viene svolto sotto l'impulso dei pubblici poteri (CEA e EDF). La scelta delle serie ha luogo a livello governativo. L'industria francese del settore ha dovuto quindi collaborare con i pubblici poteri, economizzando sulle ricerche svolte singolarmente ma accettando una certa dipendenza per quanto riguarda i nuovi sviluppi.

La costruzione di undici centrali di potenza del tipo gas-grafite-uranio naturale per un totale di 3.500 MWe e di vari reattori di ricerca e di prova, come pure vari reattori di prova e prototipo, ha consentito all'industria francese di acquistare un'esperienza importante nella fabbricazione delle varie parti di reattore.

Varie imprese hanno unito le loro competenze per realizzare o studiare alcuni reattori e la collaborazione ha condotto alla costituzione di gruppi specializzati.

Fra i più importanti citiamo:

— il Groupement Atomique Alsacienne Atlantique (GAAA);

— SOCIA, formata dall'associazione fra l'Indatom e la SEEN, con la partecipazione di una dozzina di grandi società;

— FRAMATOME, realizzata sotto l'egida del gruppo Schneider, che opera su licenza Westinghouse nel campo dei reattori ad acqua in pressione;

— Da notare la recente creazione del gruppo SOGERCA formato dall'associazione dell'Alsthom e della Hispano-Alsacienne allo scopo di negoziare un contratto di licenza con la General Electric per la costruzione di reattori ad acqua in ebollizione.

I primi due gruppi hanno partecipato, insieme a numerose società francesi, alla co-

struzione dei reattori della serie gas-grafite e alla realizzazione di numerosi reattori sperimentali e di prova di vario tipo. Framatome è stato l'architetto industriale, con la collaborazione della Westinghouse e delle ditte belghe ACEC, Cockerill-Ougrée e MMN, nella costruzione della centrale di Chooz (266 MWe). Inoltre la GAAA si è associata con l'INTERATOM (Repubblica federale di Germania) e la MONTEDISON (Italia) per lo studio della serie ORGEL e la costruzione del reattore ESSOR; l'INDATOM ha realizzato il reattore ad acqua pesante/gas EL4.

32. — Nella Repubblica federale di Germania i costruttori di reattori sono in gran parte responsabili dello sviluppo dei reattori, che vengono finanziati principalmente mediante fondi pubblici.

L'AEG e la SIEMENS offrono centrali pronte per la consegna a prezzo fisso. Esse fungono da architetti industriali indipendenti e concedono le garanzie richieste. Tali costruttori sono legati da contratti (accordi di licenza, scambi di licenze, assistenza tecnica) a grandi ditte americane. In base a questi contratti, di cui cercano di migliorare le condizioni grazie ai progressi tecnici da esse stesse compiuti, hanno potuto costruire le prime centrali di potenza della Germania.

La SIEMENS si è interessata in modo particolare alla serie ad acqua leggera in pressione e si è impegnata nello sviluppo di due varianti di reattori ad acqua pesante.

L'AEG costruisce a sua volta reattori ad acqua in ebollizione.

La BBC-Krupp e la GHH-MAN s'interessano ai reattori a gas ad alta temperatura; la prima sviluppa la serie ad elementi sferici e la seconda partecipa al finanziamento del gruppo Internuclear.

In generale i produttori di elettricità, imprese private, non hanno partecipato allo sviluppo dei reattori.

I pubblici poteri hanno incoraggiato e quindi resa possibile la costruzione di centrali nucleari di potenza (KRB, KWL e KWO) e di reattori di prova o prototipo (MZFR, AVR, KKN, KNK,...) concedendo sovvenzioni per i lavori di sviluppo e di costruzione e assumendo a proprio carico una parte delle eventuali perdite d'esercizio delle società produttrici di elettricità.

33. — In Italia, varie ditte tentano una iniziativa industriale in campo nucleare. Sono stati costituiti tre gruppi:

— il primo intorno alla holding di stato EFIM, associato con la FIAT tramite la Breda

Elettromeccanica, nell'ambito dell'accordo concluso fra la FIAT e la Westinghouse per la costruzione di reattori ad acqua in pressione.

— il secondo gruppo è stato costituito sotto l'egida dell'IRI dalle filiali (Progettazioni Meccaniche Nucleari Spa, Ansaldo Meccanico Nucleare Spa e Fabbricazioni Nucleari Spa) associate alla General Electric (Stati Uniti) per la costruzione di centrali ad acqua in ebollizione.

— il terzo gruppo è costituito intorno allo organismo nazionale ENI e alle sue filiali: SNAM Progetti e Nuovo Pignone. La SNAM Progetti s'interessa, in associazione con la TNGP (inglese), alla costruzione dei reattori a gas-grafite AGR e ad alta temperatura.

Da notare la partecipazione della Montecatini (cofondatrice con la Fiat della Sorin e con l'Edison Volta del CISE) ai lavori di costruzione di Essor e allo studio del reattore prototipo Orgel.

34. — In Belgio le imprese interessate allo sviluppo nucleare fanno parte di gruppi controllati da grandi holding finanziarie (Société Générale de Belgique, Cofinindus-Brufina, Electroraïl). Lo stesso può dirsi in particolare dell'ACEC, della Cockerill-Ougrée, della Belgonucléaire e del MMN.

Le società ACEC, Cockerill-Ougrée e MMN si sono associate alle società FRAMATOME (Francia) e Westinghouse (Stati Uniti) per la costruzione della centrale ad acqua in pressione di Chooz, della potenza di 266 MWe.

La Belgonucléaire che costituisce attualmente un ufficio studi, ha imperniato finora le sue attività sui reattori a neutroni veloci (e partecipa al progetto di reattore prototipo SNR) e sullo sviluppo di un reattore di media potenza a moderazione variabile (VULCAIN). La società ha acquisito inoltre una competenza nella fabbricazione del combustibile a base di plutonio e partecipa al gruppo Internuclear.

35. — Nei Paesi Bassi, l'industria ha scelto una politica di sub-appalto, perlomeno per quanto riguarda il mercato dei reattori sperimentati. Sono stati conclusi accordi particolari con società straniere per la realizzazione della centrale di Dodewaard. L'industria si sta orientando contemporaneamente verso il mercato delle grandi parti per centrali ed è riuscita ad assicurarsi una posizione sul mercato americano.

La società Neratoom, che raggruppa varie industrie potenti (Philips, RDM, Stork, ecc.) partecipa al progetto di reattore prototipo a

neutroni veloci SNR, nell'ambito di un consorzio industriale belgo-tedesco-olandese.

Infine, la società Kema sviluppa un reattore omogeneo a sospensione basato sul ciclo uranio-torio.

36. — Se la funzione dell'industria varia in ciascun paese, anche le dimensioni industriali e finanziarie delle aziende sono molto diverse (vedi tabella II).

Soltanto le due grandi imprese tedesche dell'industria elettrica Siemens e AEG si avvicinano maggiormente, per le loro dimensioni e il loro programma di fabbricazione, alle due grandi imprese americane Westinghouse e General Electric Co. Assieme alle loro case madri, le due imprese francesi (GAAA e SOCIA) sono di dimensioni molto minori.

In quanto alle imprese italiane, esse costituiscono complessi industriali importanti per volume d'affari ed organico, ma sinora hanno dedicato soltanto pochi sforzi allo sviluppo delle loro attività nucleari.

Eccetto le ditte molto grandi, sembra che le imprese della Comunità possano difficilmente finanziare da sole programmi di sviluppo tecnologico scaglionati su parecchie generazioni di serie e condurre una politica commerciale offensiva, come la praticano le imprese americane, a causa dei rischi finanziari che comportano la costruzione e l'esercizio garantito dei reattori di grande potenza, che sono indispensabili per la competitività dei prezzi.

Le imprese importanti, che hanno risorse finanziarie sufficienti per assumere tali rischi, hanno generalmente esitato a compiere uno sforzo di investimento rilevante ed a creare sezioni nucleari di dimensioni d'una certa importanza, dato il frazionamento del mercato e le scarse prospettive di ordinazioni che ne risultano.

Infine, è da notare che tra dette imprese, quattro (SIEMENS, ACED, FAMATOME FIAT) sono collegate con la Westinghouse e due (AEG, ANSALDA — e forse tra breve la GAAA) con la General Electric Co., circostanza questa che può limitare la loro azione.

37. — Nel corso degli ultimi anni si è assistito a talune concentrazioni delle industrie nucleari. Per esempio:

— Nella Repubblica Federale di Germania, diminuisce il numero delle imprese che svolgono attività nucleari. Sono stati attuati raggruppamenti e accordi di cooperazione: cooperazione BBC/KRUPP nel quadro della BBK; unificazione dei servizi di sviluppo dei reat-

tori della GHH e della MAN; raggruppamento dei lavori di sviluppo relativi ai reattori della DEMAG-North-American Aviation e più tardi della Babcock e Wilcox in seno all'Interatom.

— In Francia, la concentrazione ha portato alla costituzione di due gruppi: SOCIA e GAAA.

Si constata inoltre una tendenza, per il momento limitata ad attività specifiche, verso la cooperazione tra imprese di nazionalità diversa. Si possono citare:

— la cooperazione tra il CEA e costruttori francesi di reattori da una parte e la Siemens dall'altra, per lo sviluppo di reattori moderati all'acqua pesante, con raffreddamento a gas e ad acqua pesante;

— la cooperazione tra GAAA, Interatom e Montecatini per il progetto ORGEL;

— la cooperazione nell'ambito dell'INTER NUCLEAR delle Società Belgo-nucléaire, GHH, SNAM-Progetti e TNPG (ed eventualmente anche GAAA) per preparare l'offerta di un reattore del tipo DRAGON;

— la cooperazione tra Siemens, Interatom, Belgonucléaire e Neratoom per lo sviluppo di un reattore superconvertitore a neutroni veloci raffreddato al sodio.

Tuttavia queste concentrazioni, per quanto lodevoli, non sembrano sufficienti per soddisfare le esigenze del mercato e permettere lo sviluppo dell'industria nucleare nella Comunità, e ciò per i seguenti motivi:

1) Come già indicato, la soglia della competitività nucleare è situata verso potenze elevate (a seconda delle condizioni locali, tra 600 e 1000 MWe). Tale circostanza ha per conseguenza di limitare il numero dei reattori da costruire e di esigere da parte dei costruttori una base tecnica finanziaria molto solida a motivo dei rischi comportanti dalla costruzione e dall'esercizio di siffatte centrali.

2) Le dimensioni dei singoli mercati nazionali sono troppo limitate per permettere di ammortizzare il costo degli studi e dello sviluppo, ripartendolo su di un numero sufficiente di ordinazioni. Di fatto, soltanto la vendita di un numero rilevante di centrali (da 5 a 10 unità, secondo le dichiarazioni del Sig. W. E. Johnson, Commissario della Commissione americana per l'energia atomica) può assicurare alle industrie un volume di affari sufficiente per ammortizzare detto costo, ridurre i prezzi e rendere le centrali nucleari competitive rispetto a quelle tradizionali. Un volume siffatto di ordinazioni potrebbe essere



ottenuto nei quadri nazionali soltanto durante un periodo molto lungo e nel contesto di un'economia protezionistica.

38. — Inoltre, se le singole industrie dovessero avere anche in futuro il proprio campo d'azione limitato al solo mercato nazionale, esse dovrebbero continuare ad appoggiarsi in ampia misura su di un regime di licenze imposte da potenti società straniere (\*). Anche se taluni licenziatari sono progressivamente pervenuti ad una maggiore indipendenza di fronte ai loro associati americani, nondimeno il licenziamento resta in generale in ritardo rispetto al suo associato e non ha l'occasione, per lo meno durante i primi anni, di fruire delle occasioni particolarmente favorevoli offerte dal mercato. D'altra parte, chi concede la licenza si sforza il più delle volte di limitare la zona geografica di vendita dei prodotti fabbricati su licenza e di impedire in tal modo la creazione di un mercato importante di tali prodotti.

39. — Ora, una cooperazione o concentrazione di carattere multinazionale è indispensabile per creare un effettivo mercato comune nucleare. È vero che, per quanto riguarda i prodotti nucleari, gli Stati membri hanno abolito sin dal 1959 tutti i dazi all'importazione e all'esportazione o imposte d'effetto equivalente, come pure qualsiasi restrizione quantitativa all'importazione e alla esportazione. Tuttavia, tenuto conto dell'influsso preponderante esercitato dai poteri pubblici nel settore dell'industria nucleare, la soppressione dei dazi e delle restrizioni quantitative è stata insufficiente a realizzare, su questo particolare mercato, la libera circolazione delle merci in seno alla Comunità. Ciascuno Stato desidera infatti che la propria industria nazionale si sviluppi e tragga profitto dall'impegno finanziario che esso ha compiuto in materia di ricerca e di sviluppo.

D'altro canto, nemmeno il mercato comunitario è abbastanza ampio da giustificare la concorrenza reciproca tra un gran numero di imprese, né può permettere a queste imprese di far fronte alla competizione internazionale. Per convincersene, basta rammentare che nella Comunità esistono in totale una dozzina di imprese costruttrici di reattori — di cui 8 soltanto hanno già costruito una centrale nucleare da almeno 150 MWe — per un volume

di ordinazioni che, sulla base dell'ammontare totale delle centrali nucleari in costruzione ed ordinate a fermo, rappresenta appena l'11 per cento circa del corrispondente importo degli Stati Uniti. È da notare che quattro imprese, forse cinque in futuro, si divideranno il mercato americano.

Quanto al mercato internazionale, esso può essere affrontato soltanto sulla base di un numero elevato di ordinazioni, che rappresentano la sola possibilità di offrire prezzi competitivi e riferimenti apprezzabili.

Infine, l'approvvigionamento di materie fissili di origine comunitaria potrà essere attuato soltanto mediante investimenti finanziari considerevoli, che non sarebbero economicamente giustificati in un quadro nazionale.

\* \* \*

40. — La struttura delle industrie nucleari della Comunità è dunque caratterizzata dai seguenti elementi:

- il gran numero di industrie esistenti;
- l'assenza di un vero mercato comune industriale, in particolare al livello delle ordinazioni, nonostante la soppressione dei dazi doganali interni e delle limitazioni quantitative;
- l'esiguità delle risorse finanziarie delle imprese, rispetto all'ammontare delle garanzie richieste per la costruzione e l'esercizio dei reattori;
- l'assenza quasi completa di integrazione internazionale tra i fabbricanti di uno stesso tipo di reattori e degli stessi elementi di combustibile;
- la concorrenza molto forte di industrie di Stati terzi.

### 3. *Gli interventi dei poteri pubblici della Comunità.*

41. — I poteri pubblici della Comunità (nazionali ed Euratom) sono intervenuti per una parte molto rilevante nello sviluppo dell'energia elettronucleare.

Questi interventi hanno assunto forme svariate, a seconda dei paesi. Si possono citare l'aiuto finanziario diretto o indiretto ai costruttori e ai produttori di elettricità, l'aggiudicazione di ordinazioni alle industrie e l'azione, svolta per questo mezzo, sulle strutture industriali, le ricerche e gli studi affidati a centri nazionali, la determinazione delle serie da studiare e sviluppare. A questi interventi effettuati al solo livello nazionale e senza reciproco coordinamento, si sono ag-

(\*) A questo proposito si deve constatare che sinora non si è avuto un unico caso di cooperazione tra i beneficiari europei di licenze concesse da una stessa ditta americana.

giunti quelli dell'Euratom. Tra questi ultimi si possono citare, oltre all'aggiudicazione di contratti di ricerca o di appalti ad industrie private, sia sul piano comunitario che nazionale, azioni con un carattere più accentuato di promozione industriale:

— l'Accordo di Cooperazione Euratom/USA dell'8 novembre 1958, nel quale è stato incluso un programma di reattori di potenza relativo a 3 centrali (ENEL/Garigliano, SENA, KRB);

— la concessione dello Statuto d'Impresa comune (in applicazione del capo V del Trattato Euratom) a 4 centrali nucleari (SENA, KBB, KWL e KWO);

— il programma di partecipazione ai reattori di potenza, applicato a 5 centrali (ENEL/Garigliano, LATINA, SENA, KRB, GKN) per un importo globale di 32 Muc.

Durante i primi anni critici dello sviluppo dell'energia nucleare, queste tre azioni hanno incoraggiato i produttori di elettricità a far costruire e a gestire grandi centrali nucleari ed ha procurato in tal modo ordinazioni ai costruttori di reattori della Comunità, permettendo loro di compiere i primi passi in questa attività di fabbricazione.

Per lo sviluppo ulteriore delle industrie nucleari, un elemento non trascurabile è stata l'istituzione di un sistema generale di scambio di esperienze, in collegamento con le tre azioni sopraccitate, che ha permesso di trarre profitto dall'esperienza e dai risultati acquisiti in occasione della costruzione e dell'esercizio di queste centrali, evitando in tal modo difficoltà all'atto della costruzione di nuovi reattori della stessa serie.

Nelle considerazioni che seguono, si cercherà di analizzare lo sforzo finanziario dei poteri pubblici in materia di promozione industriale. Questa analisi verrà fatta per ciascuna serie di reattori, distinguendo tra gli stanziamenti assegnati direttamente sul piano nazionale e quelli attribuiti per il tramite dell'Euratom.

Le cifre indicate sono soggette tuttavia ad importanti riserve, tenuto conto della difficoltà di distinguere la parte degli stanziamenti dedicati alla promozione industriale da quelli assegnati alla ricerca di base.

#### A) Reattori di tipo sperimentato.

1) *Serie gas-grafite* (Francia, Italia ed Euratom)

42. — Tra i paesi della Comunità, soltanto la Francia ha stanziato somme molto rilevanti per appoggiare il programma di instal-

lazione di centrali nucleari, previsto nei suoi vari piani. Anche se non si dispone di dati precisi, si può stimare che la Francia abbia investito parecchie centinaia di Muc per il suo programma di sviluppo di questa serie di reattori.

L'attività della Commissione nel settore dei reattori grafite-gas-uranio naturale, cominciata soltanto nel 1963, comprende un programma di ricerca e di sviluppo dell'ordine di 6 Muc ed una partecipazione alla centrale di Latina, costruita in Italia secondo la tecnica britannica, per un importo di 4 Muc, assegnati alla produzione comunitaria di elementi di combustibile.

2) *Serie ad acqua leggera* (tutti i paesi della Comunità e l'Euratom)

43. — L'Euratom ha contribuito allo sviluppo dei reattori ad acqua leggera della Comunità in tre modi diversi:

i) mediante la conclusione di contratti di ricerca:

a) nel quadro del programma comune dell'accordo Euratom/Stati Uniti.

Dalla sua entrata in vigore all'inizio del 1959, la Commissione e l'USAEC hanno stanziato ciascuna 28 Muc per contratti di ricerca conclusi nella Comunità e negli Stati Uniti.

b) nel quadro del proprio programma, per circa 4 Muc.

ii) nel quadro del programma di partecipazione alle centrali di potenza: KRB, ENEL/Garigliano, SENA e GKN. Su questo quadro la Comunità Europea ha previsto spese per 28 Muc corrispondenti ad una partecipazione:

— agli oneri del contraente derivanti dal *deficit* di produzione di energia;

— alle spese di fabbricazione di talune parti del reattore.

iii) accordato a quattro aziende (SENA, KRB, KWL, KWO) lo statuto di imprese comuni; con questo mezzo, le imprese belghe e tedesche, che diversamente non avrebbero ottenuto l'esonero dalle imposte dirette come i produttori di elettricità degli altri paesi membri, hanno beneficiato di agevolazioni fiscali che si possono difficilmente esprimere in cifra ma che sono state valutate per la centrale KWO di un importo tra 5 e 8 Muc.

Nel corso dei primi 10 anni di esistenza della Comunità Europea dell'Energia Atomica, la Commissione ha stanziato un importo totale di 60 Muc per lo sviluppo dei reattori

ad acqua leggera. Da parte loro, i paesi membri, in particolare la Germania, il Belgio ed i Paesi Bassi, hanno stanziato durante questi ultimi anni importi rilevanti in favore dei rispettivi programmi nazionali in questo settore. Per quanto sia difficile conoscere le cifre con sufficiente precisione, i dati disponibili dimostrano che gli impegni finanziari assunti sul piano nazionale sono molto superiori agli stanziamenti messi a disposizione della Commissione. Per illustrare questo fatto si può segnalare che i tre paesi sopraccitati hanno stanziato rispettivamente circa 21 e 19 Muc nei loro bilanci del 1966 e 1967, per lo sviluppo dei reattori ad acqua leggera e l'appoggio alle azioni industriali connesse (queste cifre non comprendono gli interventi dello Stato tedesco nella copertura dei rischi finanziari relativi, per esempio, all'arresto eventuale di lunga durata dei reattori KRB e KWO).

Infine, sulla base delle informazioni disponibili, si può considerare che i governi francese e italiano hanno stanziato in favore di quest'azione somme molto limitate, se non addirittura nulle. Osserviamo peraltro che il CEA ha sviluppato un reattore ad acqua in pressione nel quadro del suo programma militare.

B) Reattori di tipo non sperimentato.

1) Serie acqua pesante.

44. — *Acqua pesante-gas* (Germania e Francia)

Soltanto la Germania e la Francia si sono interessate a questa serie, costruendo i reattori EL 4 (finanziamento CEA-EDF) e KKN (finanziamento del governo federale tramite la GfK), le cui spese di investimento sono valutate ad oltre 130 Muc.

Per questo tipo di reattori, si deve ancora mettere a punto l'incamiciatura, in quanto le ricerche sono state sino ad ora infruttuose; non è possibile quindi prevedere per il momento alcuna realizzazione di grandi dimensioni.

ORGEL (Euratom).

45. — L'Euratom ha destinato a questa serie rilevanti stanziamenti (80 Muc, di cui 16 Muc per il primo programma quinquennale, cui occorre aggiungere una parte importante del costo delle attività del centro di Ispra, valutata a circa il 60 per cento). I risultati della

gara Orgel attualmente in corso permetteranno di pronunciarsi sull'interesse di avviare la costruzione di un reattore prototipo.

Rispondendo a detta gara, tre imprese della Comunità hanno manifestato il loro interesse industriale per questa sede.

46. — *Acqua pesante-acqua pesante* (Germania).

Soltanto la società tedesca Siemens ha sviluppato questa serie costruendo il reattore MZFR, finanziato dal Governo Federale per il tramite della società di diritto privato « Gesellschaft für Kernforschung » (GfK). Le spese di investimento per questo reattore ammontano a circa 39 Muc. Questa azione ha reso possibile recentemente l'esportazione in Argentina di una centrale da 318 MWe.

47. — *Acqua pesante-acqua leggera* (Italia e Euratom).

Per questo tipo di serie, sviluppato in origine dal CISE (Italia) (sotto contratto esclusivo Euratom all'inizio, sotto contratto Euratom-CNEN in seguito), il CNEN e l'ENEL hanno deciso di costruire un reattore prototipo da 35 MWe (CIRENE), per il quale le spese di investimento ammonteranno a circa 20 Muc.

La partecipazione dell'Euratom allo sviluppo di questo programma di ricerche è ammontata a circa 6,2 Muc.

48. — 2) *Serie a gas ad alta temperatura* (Germania e Euratom).

L'Euratom ha partecipato, nel quadro della sua associazione THTR e del progetto DRAGON, alle spese di ricerca e di sviluppo per un importo globale di circa 45 Muc.

La partecipazione del governo tedesco alle spese per la costruzione del reattore di Jülich (AVR) ammonta a circa 17 Muc, sui 25 Muc del costo totale di costruzione.

49. — 3) *Superconvertitori a neutroni veloci* (tutti i paesi della Comunità e l'Euratom).

Tutti i paesi della Comunità si interessano allo sviluppo della serie dei superconvertitori veloci. Sino alla fine del 1967, tutti i lavori sono stati eseguiti nel quadro di contratti di associazione con l'Euratom, che ha partecipato alle spese per un importo di 95 Muc, pari approssimativamente al 35 per cento del totale.

\* \* \*

50. — L'entità degli stanziamenti assegnati a siffatti interventi è stata giustificata dai risultati ottenuti ?

1) La redditività dell'impiego finanziario destinato allo sviluppo dei reattori potrà essere valutata soltanto a lunga scadenza. Non è dunque possibile farne attualmente una valutazione.

In occasione dell'elaborazione del primo programma indicativo, la Commissione ha proceduto ad un calcolo delle economie risultanti dall'introduzione progressiva dei reattori sperimentali, dei convertitori progrediti e dei superconvertitori veloci nelle reti elettriche della Comunità, rispetto ad un programma di produzione elettrica che rinunciava all'impiego dell'energia nucleare. Ne risulta che, nelle condizioni più sfavorevoli per l'energia nucleare, il valore attualizzato dell'economia supera i 20 miliardi di u.c. sino alla fine del secolo e sarà dunque largamente superiore alle spese relative allo sviluppo di queste nuove tecniche.

2) È impossibile non restar colpiti dall'aspetto frammentario di questi interventi, che non sono mai avvenuti nel quadro di una politica generale di serie. Le azioni dell'Euratom in materia di promozione industriale hanno avuto per questo motivo un effetto limitato. Per esempio la Francia non ha voluto beneficiare degli stanziamenti inclusi nel programma dei contratti di partecipazione per le centrali di gas-grafite costruite sul suo territorio.

Non tutte le possibilità offerte dall'accordo di cooperazione Euratom-Stati Uniti hanno potuto essere utilizzate, in particolare per quanto riguarda il programma di centrali.

La nozione di impresa comune non ha conosciuto tutti gli sviluppi che erano stati previsti dagli autori del Trattato.

Da parte loro, gli interventi nazionali non reciprocamente concertati hanno portato allo studio e allo sviluppo di un gran numero di tipi di reattori di tecnologia differente o identica.

Anche se può apparire tecnicamente giustificato, e nel complesso sopportabile sotto lo aspetto economico, che nella Comunità vengano studiati e costruiti parecchi grossi prototipi di serie diverse, tenuto conto dell'ampiezza relativamente esigua, rispetto alle spese già effettuate, dell'impegno finanziario necessario per costruzioni siffatte, sarebbe condannabile sotto l'aspetto economico ed industriale

di portare sino alla fase industriale tutte le serie studiate. In nessun caso potrebbe essere assicurata la redditività dei rilevanti finanziamenti necessari per il passaggio alla fase industriale, poiché il mercato offerto alle industrie dalla vendita di 6 o 7 tipi di reattori diversi non permetterebbe a queste industrie, data la sua limitatezza, una qualsiasi probabilità di successo commerciale.

Si impongono dunque scelte immediate ed altre nel prossimo futuro.

#### 4. Conclusioni.

51. — L'analisi svolta nei capitoli precedenti permette di trarre le seguenti conclusioni:

1) Nonostante l'esiguo numero di centrali costruite o commissionate in Europa (20 centrali per circa 6.300 MWe, da confrontare con il centinaio di centrali costruite, in costruzione o commissionate negli Stati Uniti, per circa 60.000 MWe), nella Comunità sono stati utilizzati tre tipi di reattori « sperimentati », dei quali due su licenza americana per 3.400 MWe (vedi § II. 1. più sopra).

Queste costruzioni, con una eccezione (la centrale di Chooz del gruppo ACEC, Framatome Westinghouse), e le relative gare di appalto sono state effettuate in un quadro puramente nazionale. Una dozzina di aziende (contro 4 agli Stati Uniti) si sono così suddivise il debole mercato europeo (vedi § II 2. più sopra). Questa dispersione è ancora più accentuata per quanto riguarda i reattori non ancora sperimentati, di cui 7 o 8 tipi vengono attualmente studiati o sviluppati nella Comunità in vista di una loro industrializzazione (vedi § II. 1. più sopra).

Infine, l'approvvigionamento di materie fissili speciali ha potuto essere effettuato soltanto mediante ordinazioni a paesi terzi (Stati Uniti e Gran Bretagna).

2) L'esiguo numero di ordinazioni impartite alle industrie della Comunità entro i soli quadri nazionali non ha incitato queste ultime né a procedere ad investimenti di rilievo, né ad allacciare rapporti diversi dalle associazioni temporanee (\*).

Le industrie della Comunità si sono dunque spesso accontentate di costituire modeste squadre di ingegneri e di ricercatori e di as-

(\*) Occorre notare per altro l'eccezione costituita dalla recente creazione dell'INTERNUCLEAR.

sumere un atteggiamento di attesa piuttosto che uno spirito di offensiva.

Queste mezze misure hanno a loro volta contribuito a rafforzare la posizione delle industrie concorrenti esterne alla Comunità e a rendere più improbabile la realizzazione di reattori competitivi.

3) Dato che la messa a punto di una determinata serie sino alla fase commerciale richiede investimenti di tempo e di capitali che superano le possibilità del settore privato, i poteri pubblici sono stati sollecitati ad assumere a proprio carico gran parte del finanziamento necessario per lo sviluppo della tecnologia dei reattori (Vedi § II. 3).

Per la Comunità, questo considerevole sforzo finanziario dei poteri pubblici è avvenuto in gran parte entro quadri nazionali ed è stato dedicato nella maggior parte dei casi a sviluppare serie di tecnologia differente o identica, ciò che porterà, se la situazione non viene modificata, a spezzettare definitivamente il mercato, a creare duplicazioni flagranti e concorrenze inutili, che rendono molto dubbia l'utilità degli stanziamenti effettuati.

4) Soltanto grandissime imprese pluri-nazionali o raggruppamenti di imprese saranno in grado di far fronte in avvenire alle richieste senza dubbio rilevanti sul piano comunitario, dei produttori di elettricità. Ora, nel momento presente, la dispersione degli

sforzi dei poteri pubblici, lo spezzettamento del mercato europeo e l'assenza di iniziative proprie dell'industria europea che ne derivano, non permettono a questa industria di prepararsi ai mercati di domani, comunitari o esterni, e di far fronte alla concorrenza estera.

La situazione presente costituisce dunque un tipico circolo vizioso, tanto per gli Stati che hanno già compiuto sforzi finanziari rilevanti e che per molti anni ancora dovranno sopperire ad importanti spese per appoggiare lo sviluppo dell'energia nucleare, quanto per i produttori di elettricità, che non hanno la garanzia di un funzionamento soddisfacente delle centrali nucleari, quanto ancora per gli industriali che, facendosi concorrenza su di un mercato ristretto e non strutturato, non possono, per mancanza di ordinazioni e prospettive di ordinazioni sufficienti, ripartire eventuali spese di investimenti e di studio su lunghi anni, esitano a prendere rischi e si disputano le sovvenzioni.

Non sembra dunque possibile per la Comunità di differire per lungo tempo ancora il momento in cui la politica di ricerca molto onerosa sin qui perseguita potrà sfociare nella fase industriale. Tenuto conto del vantaggio americano, differire ulteriormente tale politica toglierebbe a questa ultima qualsiasi probabilità di successo ed annullerebbe in gran parte i benefici dello sforzo di ricerca.

V LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

TABELLA I.

*Numero di centrali da installare ogni anno sino al 1980  
(secondo il programma di 40.000 MWe di origine nucleare nel 1980).*

	Potenza cumulata da installare nel settore nucleare (MWe)	Potenza da installare ogni anno (MWe)	Numero centrali da installare	
			d' ~ 1000 MWe	d' ~ 600 MWe
1970 . . . . .	4.000	2.000	3	
	6.000	2.300	4	
	8.300	2.600	4	
	10.900	2.900	5	
	13.800	3.200	5	
1975 . . . . .	17.000	3.600		4
	20.600	4.100		4
	24.700	4.600		4
	29.300	5.100		5
	34.400	5.600		5
1980 . . . . .	40.000			
Totale . . . .		TOTALE:	21 × 600	22 × 1.000

## V LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

TABELLA II.

*Dimensioni delle principali imprese  
che svolgono un'attività nel settore nucleare.*

IMPRESE	Organico in migliaia	Cifra d'affari in miliardi di u.c.
USA		
General Electric . . . . .	375	7,74
Westinghouse . . . . .	132	2,90
Gulf Oil . . . . .	58,3	4,20
Combustion Engineering . . . . .	29,8	0,69
Babcock & Wilcox . . . . .	28,8	0,625
RFG		
Siemens . . . . .	242	1,98
AEG . . . . .	135	1,29
BBC-Krupp . . . . .	(123)	(1,54)
GHH . . . . .	71,6	1,05
Interatom . . . . .	(32,0)	(0,36)
FRANCIA		
GAAA . . . . .	26,9)	(0,30)
SOCIA . . . . .	(160)	(2,7)
BELGIO		
ACEC (gruppo) . . . . .	14,9	0,23
Belgonucléaire . . . . .	0,3	n. d.
PAESI BASSI		
Neratoom . . . . .	(288,9)	(2,76)
ITALIA		
Fiat . . . . .	146	1,91
Gruppo ENI . . . . .	55,6	1,10
Montecatini Edison . . . . .	128	2,08
IRI . . . . .	283	3,24
Le cifre indicate tra parentesi si riferiscono esclusivamente alle case madri con sede in Europa.		

CAPITOLO III

ASPETTI DELL'ATTIVITA DI RICERCA

1. *Lo sforzo di ricerca della Comunità nel settore nucleare.*

52. — La Comunità Europea dell'Energia Atomica ha per obiettivo di costituire un modello di cooperazione scientifica ed industriale in un settore di avanguardia e di contribuire alla creazione delle premesse necessarie per la formazione ed il rapido incremento delle industrie nucleari.

L'analisi dell'evoluzione della ricerca nucleare nella Comunità dimostra che i risultati ottenuti non corrispondono in modo soddisfacente a questo obiettivo.

53. — Gli Stati membri hanno stanziato un importo di circa 650 milioni di u.c. per il finanziamento dei due primi programmi quinquennali di ricerca della CEEA. La tabella

indica che, per il solo anno 1967, gli Stati membri hanno speso una somma equivalente per lo sviluppo dei loro programmi nazionali. Occorre notare che il bilancio annuale dell'Euratom è rimasto praticamente costante (90 milioni di u.c.) durante il periodo 1963-67, mentre i mezzi messi a disposizione dei programmi nazionali aumentavano considerevolmente. Quindi, gli stanziamenti destinati alla ricerca comunitaria nel 1967 rappresentano soltanto il 12 per cento circa del totale delle spese nucleari dei sei paesi. A titolo indicativo, questa tabella riproduce anche le corrispondenti cifre, per la Gran Bretagna e gli Stati Uniti.

TABELLA I.

Stanziamenti assegnati dagli Stati membri (unicamente programmi nazionali), dalla Gran Bretagna e dagli Stati Uniti alla ricerca nel suo complesso ed al settore nucleare nel 1967.

	Totale delle spese pubbliche destinate alla ricerca e allo sviluppo, nucleare e non nucleare (milioni di u.c.)	Stanziamenti riservati alla ricerca e allo sviluppo nucleare a fini pacifici	
		(milioni di u.c.)	Percentuale rispetto al totale
Germania . . . . .	1.200	187	15,5
Belgio . . . . .	103	27	25,3
Francia . . . . .	1.805	336	19,8
Italia . . . . .	230	75	32,6
Lussemburgo . . . . .	— (+)	0,5	—
Paesi Bassi . . . . .	220	21	9,5
Comunità . . . . .	3.558	647	18,3
Regno Unito . . . . .	1.450	131	9,0
Stati Uniti . . . . .	16.152	937	5,8

(+) Questa cifra non ha potuto essere determinata.



Non è privo d'interesse raffrontare l'entità dei mezzi stanziati dai paesi membri per la ricerca nucleare comunitaria con l'importo totale degli stanziamenti riservati al complesso delle attività comunitarie. La tabella II descrive questa situazione per l'anno 1968.

TABELLA II.

Mezzi finanziari stanziati dagli Stati membri per il complesso delle attività comunitarie nel 1968.

OGGETTO	Importo (milioni u.c.)	Per cento del totale
Bilancio di funzionamento delle Comunità . . . . .	107,2	5,3
Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia . . . . .	1.678	82,7
Fondo sociale europeo . . . . .	24,6	1,2
Fondo europeo di sviluppo . . . . .	110,6	5,4
Bilancio delle ricerche Euratom (*) . . . . .	84	4,1
Ricerca e riconversione CECA . . . . .	26	1,3
Totale . . . . .	2.030,2	100

(+) Comprende un importo di 41 milioni di u.c. che, in attesa di un accordo sul programma di ricerca eseguito nel quadro dei contratti di associazione, è a carico dei paesi membri.

54. - Dalle tabelle I e II si possono trarre le seguenti conclusioni:

1) La somma delle spese destinate nel 1967 dagli Stati membri al finanziamento dei loro rispettivi programmi nazionali - circa 650 milioni di u.c. e del loro contributo agli organismi internazionali (CERN, ENEA, AIEA, EUROCHEMIC) ed all'Euratom - globalmente dell'ordine di 150 milioni di u.c. è ammontata approssimativamente a 800 milioni di u.c.

2) In valore assoluto, il bilancio nucleare totale della Comunità è equivalente all'80 per cento di quello degli Stati Uniti e, in valore relativo, esso rappresenta quasi il 20 per cento del totale delle spese pubbliche destinate dalla Comunità alla ricerca e allo sviluppo, mentre negli Stati Uniti il contributo a dette spese è soltanto del 6 per cento circa;

3) Il contributo del bilancio dell'Euratom nel complesso delle spese stanziati in favore delle attività comunitarie non raggiunge il 4 per cento. Occorre notare che il mancato accordo sul finanziamento dei programmi di ricerca previsti nei contratti d'associazione (azione indiretta) - eccetto la proroga del progetto DRAGON - ha ridotto il bilancio delle ricerche dell'Euratom per il 1968 a circa 43

milioni di u.c., riducendo così al 2 per cento circa il contributo diretto di tale bilancio al complesso delle spese relative ad attività comunitarie (tabella II).

Inoltre è opportuno notare che la partecipazione finanziaria dei paesi membri al programma di ricerche comuni rappresenta una percentuale del loro impegno globale che è molto più elevata per gli Stati del Benelux che per le altre nazioni della Comunità. Di conseguenza, il programma comunitario influisce maggiormente sui programmi dei piccoli paesi, senza che questi ultimi siano per altro maggiormente integrati.

Il programma di ricerca nucleare americano comprende settori d'avanguardia come la fisica delle alte energie e la biologia moderna con mezzi molto superiori a quelli della Comunità ed ha per oggetto anche settori, come la propulsione nucleare per veicoli spaziali e l'utilizzazione degli esplosivi nucleari ai fini pacifici, che non vengono neppure affrontati in Europa; da tale circostanza si può concludere che la Comunità dedica, per lo meno in taluni settori, mezzi molto rilevanti, equivalenti se non addirittura superiori a quelli impiegati dagli Stati Uniti.

Ora, nonostante questi sforzi, lo sviluppo nucleare non ha ancora raggiunto nella Comunità un livello di industrializzazione molto elevato.

È opportuno esaminare per quale motivo, nel settore della ricerca, la creazione di una comunità nucleare imperniata sulla messa in comune degli sforzi nazionali non abbia suscitato gli effetti di accelerazione sperati.

2. *L'azione dell'Euratom nel settore della ricerca nucleare.*

55. — Nel settore della ricerca nucleare, l'Euratom ha una duplice missione, ossia:

— concertazione, coordinamento e promozione dei lavori svolti sul piano nazionale (articoli 5 e 6);

— elaborazione e esecuzione d'un programma comunitario (articolo 4).

L'analisi dei risultati positivi e delle difficoltà incontrate dalla Commissione nell'esecuzione di questi due compiti presenta un interesse rilevante per l'elaborazione delle proposte di futura attività dell'Euratom.

*Azione di coordinamento dei programmi di ricerca.*

56. — L'esperienza acquisita durante i dieci anni di funzionamento dell'Euratom ha permesso di constatare che:

— l'azione di confronto e di coordinamento dei programmi nazionali di ricerca ha avuto sinora una portata limitata nei settori di carattere tecnologico ed invece è stata apprezzata in taluni settori relativi alla ricerca fondamentale oppure a obiettivi a lunghissima scadenza;

— nei casi in cui l'azione di confronto e di coordinamento ai sensi dell'articolo 5 del Trattato è stata svolta, essa ha incontrato grandi difficoltà.

Ogni azione di coordinamento dei programmi di ricerca è basata su un inventario preventivo dei mezzi disponibili. In tale intento e a norma dell'articolo 5 del Trattato, sin dal 1958 una prima azione di censimento globale degli studi in corso tanto presso i centri nucleari che nei laboratori industriali e universitari.

La prima fase di questa inchiesta ha permesso di redigere un bilancio soddisfacente dei programmi. Tuttavia, l'azione ulteriore, che mirava a rendere permanente e quindi efficace questa inchiesta, non ha potuto essere conclusa. Per colmare queste lacune, il coordinamento al livello dei grandi progetti di

ricerca è stato perseguito in seno ai comitati di collegamento o ai comitati consultivi che raggruppano i programmi comunitari relativi ad uno stesso settore e che sono eseguiti nel quadro dei contratti d'associazione (fusione, biologia, reattori a neutroni veloci, reattori gas-grafite ad alta temperatura, reattori per prova dei materiali...) come pure nel quadro del Centro Comune di Ricerche (principalmente reattori moderati ad acqua pesante).

I risultati ottenuti furono positivi e apprezzati nei settori della ricerca fondamentale (ad esempio, fusione, biologia) mentre furono molto più frammentari nei programmi di sviluppo di carattere tecnologico.

La creazione nel 1961 del Comitato Consultivo della Ricerca Nucleare (CCRN) aveva permesso di sperare che quest'ultimo sarebbe divenuto l'organo permanente di concertazione dei programmi di ricerca della Comunità. Sebbene le varie delegazioni abbiano talvolta fornito informazioni sull'evoluzione di taluni dei loro programmi di ricerca, non è stato mai possibile ottenere in seno al CCRN un vero dialogo nella fase di elaborazione delle azioni, anziché in quella del fatto compiuto.

57. — Di conseguenza, se è certo che la Comunità è stata completamente informata sui programmi nazionali nella misura in cui essa vi partecipava in un modo qualunque, è altrettanto vero che essa non è stata finora in grado di poter ottenere una visione globale di tutte le attività di ricerca svolte negli Stati membri. Se tale situazione dovesse perdurare in futuro, la Commissione non disporrebbe degli elementi indispensabili per l'esecuzione del compito conferitole dal Trattato.

Il successo molto relativo dell'azione di coordinamento dei programmi di ricerca spiega, in ampia misura, lo scarso rendimento dell'azione di ricerca nei suoi proseguimenti industriali e ciò nonostante i rilevanti mezzi ad essa destinati.

Di conseguenza, il problema principale consiste attualmente non tanto nell'aumentare lo sforzo di ricerche e di sviluppo nucleare nella Comunità, quanto di razionalizzare ed istituire le modalità che permettano di pervenire ad un miglior equilibrio delle iniziative tra i vari settori della tecnologia avanzata.

In tale intento, la Commissione giudica indispensabile rafforzare considerevolmente la sua azione di coordinamento dei programmi di ricerca, non soltanto con l'insieme delle sue attività di ricerca, ma anche appoggiandosi formalmente sulla procedura dell'articolo 5 del Trattato.

V LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

*Fusione del programma di ricerca comunitario.*  
a) *Elementi di bilancio.*

58. — Come indicato più sopra, le spese dedicate al programma di ricerca e di sviluppo della Comunità durante il periodo 1958-1967 ammontano in totale a circa 650 milioni di u.c.

La ripartizione di questi stanziamenti tra le principali azioni descritte nei vari pro-

grammi della Comunità viene indicata nella tabella III.

TABELLA III

Ripartizione degli stanziamenti totali dei bilanci di ricerca della Comunità durante il periodo 1958-1967 tra le azioni principali.

O G G E T T O	Importo (milioni UC)	% del totale
Azione diretta		
Investimento e funzionamento dei quattro stabilimenti del CCR . . . . .	175,8	27,0
Azione indiretta:		
— reattori di tipo sperimentato . . . . .	69	10,6
reattori ad acqua leggera (60 Muc);		
reattori grafite-gas-uranio naturale (9 Muc).		
— reattori moderati ad acqua pesante . . . . .	124,4	19,1
raffreddamento con liquidi organici;		
(progetto ORGEL + lavori eseguiti a Ispra 118);		
raffreddamento ad acqua leggera bollente;		
(CIRENE) (6,4 Muc).		
— reattore a sospensione (SUSPOP) . . . . .	4,3	0,8
— reattori gas-grafite ad alta temperatura . . . . .	43,3	7,0
Dragon (34,4 Muc);		
THTR (10,9 Muc).		
— reattori a neutroni veloci . . . . .	96,1	14,78
— propulsione navale . . . . .	12,1	1,8
— settori collegati (ritrattamento dei combustibili irradiati, trattamento e deposito dei residui) . . . . .	10,0	1,6
— Fusione termonucleare controllata . . . . .	45,4	6,9
— Biologia . . . . .	19,6	3,1
— Insegnamento e formazione complementare . . . . .	4,0	0,6
— Diffusione delle conoscenze . . . . .	10,9	1,7
— Esercizio dei reattori per prove dei materiali (BR 2 e HFR) . . . . .	28,4	4,4
— Radioisotopici . . . . .	4,8	0,7
Totale . . . . .	650,1	100

59. — I dati presentati nella tabella III permettono di individuare i seguenti punti.

1) Circa un quarto degli stanziamenti è stato destinato agli investimenti e al funzionamento degli stabilimenti del CCR, mentre il resto è servito al finanziamento dei vari programmi eseguiti in base a contratti di ricerca o di associazione.

2) Tenuto conto che circa la metà dell'organico del CCR è impegnata in ricerche di carattere tecnologico, il totale degli stanziamenti assegnati ai programmi di sviluppo dei reattori e dei settori collegati rappresenta circa il 70 per cento della dotazione globale.

Inoltre, è opportuno notare che la portata finanziaria delle azioni di servizio pubblico è stata modesta. Queste ultime hanno riguardato sostanzialmente l'insegnamento, la diffusione delle conoscenze, il programma dello UCM, talune attività del CETIS e le ricerche sulla protezione radiologica.

*b) Bilancio delle azioni dirette dell'Euratom.*

60. — Come è noto, le ricerche dirette sono affidate al Centro Comune di Ricerche che ha sviluppato in particolare il progetto ORGEL. Il CCR comprende quattro stabilimenti ripartiti geograficamente nella Comunità (\*) ed occupa 2.250 agenti.

Gli elementi positivi di quest'azione sono costituiti da un certo numero di importanti realizzazioni, tra le quali si possono citare:

— la qualità tecnica dei numerosi lavori svolti al Centro di Ispra come pure, nel quadro del progetto Orgel, la realizzazione di montaggi così complessi come quello critico ECO e il reattore specifico di prova ESSOR, con il concorso di numerose industrie della Comunità;

— l'attività del centro di calcolo di Ispra CETIS ha principalmente un carattere di servizio pubblico ed assume la forma di lavori di appoggio, principalmente al programma comune e agli altri programmi di ricerca dell'intera Comunità. Inoltre, detto centro ha rivolto una parte dei suoi lavori al miglioramento delle discipline fondate sulla sua azione;

(\*) Stabilimento di Ispra (Italia): 1.640 agenti  
Istituto europeo dei Transuranici di Karlsruhe (Germania): 223 agenti  
Stabilimento di Petten (Paesi-Bassi): 221 agenti  
Ufficio Centrale delle Misure Nucleari di Geel (Belgio): 175 agenti.

— la qualità dei lavori dell'Ufficio Centrale delle Misure Nucleari (UCMN) ha permesso di ampliare al quadro OECD una cooperazione americano-anglo-canadese nel settore delle misure nucleari. Da allora si è stabilita una stretta integrazione dei programmi anglo-sassoni ed europei in seno al Comitato americano-europeo delle costanti nucleari;

— l'efficace esecuzione dei programmi di irradiazione nel settore di prova Hoge Flux Reactor (HFR), ad opera dello stabilimento di Petten;

— l'attuazione — nel rispetto delle specificazioni e dei termini — dello studio e della fabbricazione del combustibile per il montaggio critico MASURCA da parte dell'Istituto Europeo dei Transuranici.

Di fronte a queste realizzazioni positive, occorre segnalare le gravissime difficoltà incontrate dalla Commissione in relazione alla gestione del Centro Comune di Ricerche. La più importante è l'arresto dello sviluppo del CCR, decisa dal Consiglio durante il secondo periodo quinquennale, che ha portato tra l'altro alla limitazione dell'organico ad un livello molto inferiore a quello previsto in origine. Ne è risultata una utilizzazione insufficiente di talune attrezzature del Centro Comune di Ricerche. A titolo indicativo si possono citare i casi più acuti:

— i grandi acceleratori dell'UCMN, i cui programmi sono sovraccarichi, funzionano a due turni, mentre l'esercizio continuo di tali impianti s'impone, tanto più che essi invecchiano abbastanza rapidamente sul piano dei rendimenti;

— l'esercizio del reattore HRF a Petten non è ottimo, poiché lo stabilimento non dispone del personale sufficiente per la rapida preparazione delle esperienze di irradiazione;

— infine, in generale, gli stabilimenti non possono sfruttare gli investimenti accordati precedentemente: ciò accade particolarmente all'Istituto Europeo dei Transuranici. Ne deriva una situazione sfavorevole per il personale e, in ultima analisi, dannosa per la Comunità, che si è sobbarcata queste spese d'investimento.

*c) Bilancio delle azioni indirette dell'Euratom.*

61. — Dette azioni riguardano sostanzialmente i programmi di ricerca eseguiti su contratto o in associazione.

La maggior parte dei contratti e delle associazioni concluse dall'Euratom perseguivano i seguenti obiettivi:

— coordinare gli studi relativi ai reattori di tipo sperimentale ed ai sistemi di propulsione navale nucleare;

— raggruppare in un complesso europeo coordinato le ricerche sui seguenti argomenti:

reattori a neutroni veloci,  
reazioni termonucleari controllate,  
biologia nucleare e sue applicazioni,

— appoggiare talune iniziative europee come i reattori a sfere (AVR) e a sospensione (KSTR);

— favorire le imprese collettive che superano il quadro della Comunità (progetti di reattore Halden e Dragon);

— fare ricorso alle competenze nazionali, pubbliche o private, per assistere l'azione propria del CCR, in particolare nel programma ORGEL.

In complesso, la qualità tecnica di questi lavori, eseguiti dagli organismi di ricerca pubblici o privati della Comunità, è stata riconosciuta ed ha permesso di stabilire valide relazioni con i paesi terzi nei quali lo sviluppo nucleare era particolarmente progredito (Canada, Stati Uniti, Gran Bretagna).

Anche la gestione di questi programmi da parte della Commissione è stata generalmente apprezzata. L'integrazione di tutti i programmi di ricerca eseguiti nella Comunità nel settore della fusione termonucleare controllata e lo stretto coordinamento di un complesso d'azioni relative alla biologia nucleare costituiscono modelli tipo di una fruttuosa cooperazione comunitaria. Analogamente, i contratti relativi ai settori di carattere tecnologico hanno contribuito a stabilire un certo numero di legami più o meno stabili fra varie industrie.

Tuttavia, al di fuori dei risultati tecnici propriamente detti, la continuazione di queste azioni è rimasta frammentaria, quando esse non hanno potuto integrarsi in una strategia globale di sviluppo di un'industria integrata sul piano della Comunità. Al contrario, sotto la pressione degli Stati membri, il successo tecnico non ha potuto impedire (o persino ha provocato) un rafforzamento dei particolarismi. Tale asserzione è particolarmente vera

nel settore essenziale dei reattori a neutroni veloci, ove gli accordi di associazione non hanno potuto limitare la cristallizzazione delle ricerche effettuate principalmente in Germania e in Francia ed impostate su due progetti di reattore prototipo indipendenti, per cui ne è derivato lo sdoppiamento di grandi attrezzature, tra le quali i montaggi critici MASURCA e SNEAK, i circuiti al sodio di grande potenza ecc. In tali circostanze, stanziamenti molto rilevanti hanno dovuto essere impiegati per queste duplicazioni — in ogni caso premature — come pure per l'acquisto d'una quantità considerevole di plutonio (500 kg) nel momento in cui il mercato era più sfavorevole (43 uc/g).

Per parte sua, il progetto ORGEL non ha potuto integrarsi sinora in una politica coerente di sviluppo dei reattori moderati all'acqua pesante, mentre la Comunità ha destinato a tale progetto stanziamenti molto rilevanti. Questa situazione è dovuta principalmente al fatto che parecchi paesi membri si sono impegnati nello sviluppo di differenti varianti di reattore moderato all'acqua pesante, senza quella concertazione che la Commissione aveva proposto con la creazione fin dal 1959 d'un gruppo di lavoro *ad hoc*.

d) *Bilancio della diffusione delle conoscenze.*

62. — Nel quadro degli obblighi sanciti dal Trattato, la Commissione ha stabilito una politica di diffusione delle conoscenze e di protezione della proprietà industriale.

Allo scopo di provvedere alla diffusione dei risultati scientifici contenuti in pubblicazioni e relazioni, la Commissione ha istituito già nel 1959 il Centro d'Informazione e di Documentazione (C.I.D.).

Parallelamente, quest'ultimo ha intrapreso lo sviluppo d'un sistema di documentazione meccanizzata, messo a disposizione degli interessati.

Questo sistema, la cui utilità è riconosciuta, può essere ampliato ad altri settori scientifici e tecnici.

La tabella IV illustra — in numero di rapporti, comunicazioni e depositi di brevetti — l'attività della Comunità nel campo della ricerca.

TABELLA IV

	Pubbli- cazioni (*)	Comuni- cazioni (**)	Primi depositi di brevetti	Ricerche documentarie (***)
1958-1963 . . . . .	325	596	354	416
1964 . . . . .	888	321	149	267
1965 . . . . .	1.012	332	207	222
1966 . . . . .	1.336	297	194	418
1967 . . . . .	1.396	402	171	1.154
1968 (1° semestre) . . . . .	1.096	202	79	409
Totale . . . . .	6.053	2.150	1.154	2,886

(\*) Si intendono per « pubblicazioni » gli articoli scientifici e tecnici apparsi nei periodici e nei giornali, le relazioni orali, le relazioni esterne « EUR »; i rapporti interni del Centro Comune di Ricerche, che ammontano a circa 1.500, non sono compresi in queste cifre.  
 (\*\*) Le comunicazioni relative alle conoscenze non pubblicate. Esse vengono distribuite agli Stati membri ed alle persone ed imprese che possono dimostrare un interesse legittimo.  
 (\*\*\*) Il sistema di documentazione automatizzato del C.I.D. è entrato in funzione verso la fine del 1966, il che spiega l'aumento molto sensibile delle cifre a partire da quella data.

3. *Problemi posti dalle attività di ricerca svolte sinora dall'Euratom.*

63. — Come indicato più sopra, l'insufficiente coordinamento del complesso di ricerche nella Comunità ha introdotto forze centrifughe nel programma comune, in particolare nel campo dell'azione indiretta. Queste difficoltà, che si sono manifestate già nel 1964 in occasione della prima revisione del secondo programma quinquennale di ricerche, sono all'origine della situazione che paralizza attualmente le attività dell'Euratom.

I principali fattori responsabili di questa situazione sono i seguenti:

*Applicazione restrittiva della nozione del « giusto ritorno ».*

64. — Forse è inevitabile che ogni membro di un'associazione come la Comunità Europea dell'Energia Atomica si sforzi di trarre il massimo profitto dal suo contributo e soprattutto si assicuri che il risultato ottenuto dalla propria partecipazione sia superiore a quello che esso avrebbe potuto attendersi da un'utilizzazione del suo contributo sul piano strettamente nazionale. Ma una prima difficoltà

risiede nella valutazione corretta del beneficio ottenuto. Secondo una concezione molto semplicistica, il pareggio consiste nel cercare l'equilibrio tra il contributo finanziario al bilancio della Comunità e le corrispondenti spese fatte dalla Comunità nel paese considerato. Ora, un metodo siffatto trascura numerosi aspetti. Tra questi ultimi si possono citare gli effetti moltiplicatori indotti da una migliore conoscenza delle ricerche effettuate e dei metodi di lavoro impiegati nei vari laboratori della Comunità, come pure mediante lo sviluppo delle conoscenze scientifiche ed applicate del personale assegnato a compiti comunitari.

Nondimeno, il beneficio delle ricerche prossime all'applicazione industriale dipende molto di più dalla partecipazione degli organismi specializzati e dalle industrie alle ricerche e alla costruzione di impianti, che non dalla divulgazione delle relazioni. Il *savoir faire* costituisce la forma sostanziale di acquisizione delle conoscenze sfruttabili da parte dell'industria e soltanto la partecipazione diretta permette di acquisirlo. Il problema che si pone per il terzo programma è di tener conto del passato e di scartare il

« giusto ritorno » nella sua forma inaccettabile di semplice transito attraverso il bilancio comunitario di somme destinate in realtà ad alimentare programmi nazionali non coordinati.

La soluzione di questo problema dev'essere trovata in compensazioni d'insieme che assicurino un equilibrio tra i contributi finanziari dei paesi membri ed una ripartizione efficace degli obiettivi da conseguire. Questo equilibrio potrebbe essere raggiunto tanto più facilmente, in quanto esso non si applicherebbe più alla sola ricerca nucleare, ma abbraccerebbe anche altri settori della tecnologia avanzata.

#### *Politica dei contratti di ricerca.*

65. — Anche in questo settore, un confronto reale e libero della nozione di « giusto ritorno » avrebbe certamente portato ad una maggiore efficacia.

All'inizio poteva sembrare giustificato di adottare in taluni casi il principio di un finanziamento integrale della ricerca da parte della Comunità allo scopo di accelerare la creazione di un rilevante potenziale di ricerca scientifica industriale, ma via via che tale potenziale si sviluppa la logica impone il principio della suddivisione degli oneri tra la Comunità e il contraente, a motivo del beneficio che il contraente può prevedere dall'accrescimento dei suoi mezzi materiali e intellettuali.

Durante questi ultimi anni, la formula del contratto ad oneri suddivisi ha potuto essere utilizzata quasi esclusivamente nel caso in cui al finanziamento dell'associato della Comunità provvedessero i poteri pubblici (per esempio, centro nazionale o università).

Un'altra difficoltà è sorta dal fatto che i contratti di ricerca si sono spesso ridotti ad un semplice acquisto di risultati contro pagamento. Di fatto, l'interesse di una ricerca non si limita soltanto all'ottenimento di risultati ma risiede anche — e talvolta maggiormente — nel *know-how* che viene acquisito con il lavoro. Di conseguenza, affinché la Comunità traesse un reale profitto dai suoi contratti di ricerca, sarebbe stato indispensabile che essa potesse far partecipare a queste ricerche, in stretta collaborazione con il personale del contraente, membri del proprio personale e persino agenti distaccati da altre imprese. Ora, se la limitazione del proprio organico ha impedito alla Commissione di distaccare funzionari della Comunità presso la maggior parte dei contratti, l'industria si

è mostrata riluttante tanto da inviare propri agenti presso la Comunità, quanto ad accettare funzionari appartenenti ad altre imprese.

#### *Funzione dei contratti d'associazione e di partecipazione.*

66. — L'idea che ha servito di base alla creazione di questa forma abbastanza particolare di collaborazione consiste nel « comunitarizzare » taluni grandi progetti nazionali e nell'evitare le duplicazioni inutili quando progetti siffatti si sviluppano contemporaneamente in parecchi paesi. Per dare alla Comunità un potere d'intervento reale nell'orientamento dei programmi, appare indispensabile che essa rechi un contributo rilevante di mezzi umani e finanziari.

Progressivamente, il contributo finanziario si è ridotto al punto da divenire praticamente inoperante nella maggior parte dei casi, nonostante l'esistenza di comitati di gestione e paritetici. Ma ciò che è più grave ancora, si è assottigliata la partecipazione in uomini.

Si è affermato talvolta che la forma di contratto d'associazione non aveva dato prova di efficacia. Ciò non è vero per le ricerche a lunga scadenza: difatti, nessuno pensa di contestare il valore della formula nel caso della fusione o della biologia, salvo proprio i casi in cui la Comunità non ha potuto assegnare un numero di funzionari corrispondente all'entità del suo intervento. Ciò non è vero, ben al contrario, nemmeno sul piano dei risultati tecnici, il cui valore è indiscutibile. Ma per le ragioni citate più sopra le associazioni hanno incontrato difficoltà soprattutto quando il settore si prestava ad applicazioni industriali a breve o a medio termine.

In realtà, la formula dei contratti di partecipazione è stata utilizzata soltanto per le centrali di potenza alle quali la Comunità ha accordato un aiuto finanziario ed ha ottenuto in contropartita un accesso alle conoscenze di queste prime realizzazioni.

Anche in questo caso il beneficio comunitario sarebbe stato molto più rilevante se gli industriali da una parte e la Comunità dall'altra avessero assegnato personale più numeroso, poiché l'interesse reale di operazioni di questo genere risiede nella formazione di personale specializzato mediante una conoscenza approfondita degli incidenti relativi all'esercizio quotidiano. Ciò nonostante i contratti di partecipazione hanno aiutato l'industria all'epoca dell'installazione delle prime centrali nucleari di potenza.

*Importanza relativa della ricerca orientata o non orientata nei programmi comunitari.*

67. — Data la tendenza all'austerità che si manifesta nei bilanci di ricerca dei paesi membri, taluni hanno raccomandato di porre l'accento maggiormente sulle ricerche direttamente utili per la messa a punto di applicazioni industriali commercializzabili a breve o medio termine (ricerca orientata), salvo a scaglionare nel tempo le altre ricerche. Non si deve tuttavia perdere di vista che le ricerche più fondamentali sono la fonte naturale degli sviluppi e delle applicazioni future e che un abbandono o un sensibile rallentamento della ricerca fondamentale avrebbe per conseguenza di accentuare il ritardo scientifico e tecnico dell'Europa occidentale e di favorire la fuga dei cervelli che ne è stata una delle cause principali.

68. — Nel settore nucleare la ricerca e lo sviluppo sono svolti, per lo meno in ampia misura, in centri che raggruppano attrezzature importanti e squadre di ricercatori di discipline scientifiche molto diverse. La maggior parte di questi centri sono stati creati integralmente dai poteri pubblici che assicurano anche il finanziamento del loro esercizio. Ciò vale anche per il Centro Comune di Ricerche.

La tabella IV riproduce l'organico che opera nei principali centri nucleari della Comunità.

69. — Il complesso dei ricercatori che lavorano in questi vari centri nucleari costituisce un patrimonio scientifico considerevole. L'analisi della ripartizione globale degli organici dei centri nazionali e di quelli del Centro Comune di Ricerche secondo le categorie di ricerca orientata e non orientata permette di trarre le seguenti conclusioni principali:

— contrariamente a quanto si crede generalmente, i programmi di ricerca del Centro Comune di Ricerche s'integrano maggiormente di quelli dei centri nazionali in obiettivi tecnologici precisi;

— il numero di ricercatori che si dedicano nei centri nazionali a studi di carattere generale — di cui non si mettono qui in dubbio il valore intrinseco e l'interesse — è molto rilevante.

In occasione di numerosi scambi di vedute che hanno avuto luogo tra le autorità del Consiglio e la Commissione sull'elaborazione del programma di attività future dell'Euratom, taluni paesi membri hanno espresso il vivo

TABELLA IV

*Organico dei principali centri nucleari della Comunità.*

(non compresi gli effettivi assegnati ad attività militari).

CENTRO	Organico globale (approssimativo)
Germania	
G.F.K. . . . . .	3.200
K.F.A. (Jülich) . . . . .	3.200
Monaco . . . . .	1.200
Belgio	
C.E.N. . . . . .	1.100
Francia	
Saclay, Fontenay-aux-Roses . . . . .	7.000
Grenoble . . . . .	1.300
Cadarache . . . . .	1.500
Italia	
Casaccia . . . . .	1.200
Bologna, Saluggia . . . . .	300
Paesi Bassi	
R.C.N. . . . . .	800
<b>Totale (1) . . . . .</b>	<b>20.800</b>
Comunità	
Ispra . . . . .	1.640
Karlsruhe . . . . .	223
Geel . . . . .	175
Petten . . . . .	211
<b>Totale (2) . . . . .</b>	<b>2.249</b>
<b>Totale (1) + (2) . . . . .</b>	<b>23.000</b>



desiderio che le ricerche venissero impostate su obiettivi ben definiti e che venissero aboliti i programmi di carattere orizzontale.

Le conclusioni di cui sopra dimostrano che questo problema è generale e riveste un'attualità molto più rilevante nei centri nazionali che negli stabilimenti del Centro Comune di Ricerche. Ora, questa situazione è ancora aggravata dal fatto che, in ampia misura, le ricerche non orientate non sono racchiuse in un quadro, neppure generale. Ne risultano studi dispersi, che implicano numerose duplicazioni ed una buona parte di ripartizioni di invenzioni.

Ciò indica dunque la necessità di una concertazione tra le autorità nazionali e gli organi comunitari, allo scopo di stabilire nel quadro di una politica nucleare d'insieme una soddisfacente distribuzione del lavoro tra i mezzi d'azione esistenti e di promuovere, mediante la riconversione progressiva dei centri nucleari, l'espansione e la diversificazione tecnologica necessarie alla Comunità.

#### 4. Conclusioni.

70. — Lo spostamento progressivo delle ricerche nucleari sul piano industriale impone una ristrutturazione dei mezzi di ricerca (tecnologia ed altri) attorno ad obiettivi definiti in funzione di una politica energetica concertata e stabilita in considerazione degli elementi essenziali d'una politica industriale comunitaria.

La mancanza di una concertazione permanente ed efficace tra i paesi membri e

la Commissione non ha permesso di conseguire questo obiettivo essenziale con il massimo di vantaggi, sia per l'economia generale della Comunità, che per le persone in causa.

È apparso che la funzione dei centri nucleari è tanto più importante in quanto questi ultimi dispongono, in generale, delle grandi attrezzature indispensabili per le prove tecnologiche. Lo sfruttamento ottimo di questi mezzi esige da una parte una buona ripartizione dei compiti tra i vari centri della Comunità e richiede, dall'altra, una stretta simbiosi tra detti centri e il settore industriale, come pure una ristrutturazione di quest'ultimo.

L'analisi delle esperienze del passato indica che una tale politica garantirebbe una maggiore efficacia dello sforzo di ricerca non soltanto grazie alle economie immediate che essa permetterebbe, ma anche mediante una riduzione del fattore tempo che intercorre tra l'invenzione e l'innovazione industriale.

Riassumendo, tutte le difficoltà menzionate più sopra come pure nel capitolo II hanno avuto per risultato un'insufficiente utilizzazione del potenziale comune di ricerca e di conseguenza un dispendio delle risorse. La nozione « potenziale comune di ricerca » deve essere presa qui nel suo senso più ampio. Essa non comprende soltanto gli impianti e i ricercatori degli stabilimenti del Centro Comune di Ricerche ma anche, in generale, le possibilità di cooperazione intra-comunitaria, in gran parte inutilizzate, che esistono nel settore della ricerca e dello sviluppo.

## PARTE II

### Orientamenti generali e proposte.

71. — L'analisi critica della prima parte mette in luce che lo sforzo delle istituzioni comunitarie deve dare all'economia comunitaria la possibilità di trarre un più consistente profitto economico dagli sforzi di ricerca messi in atto e dai successi scientifici e tecnici conseguiti.

È ovvio che per essere utile ed efficace qualsiasi azione svolta nel settore nucleare deve integrarsi in un complesso coerente di decisioni, a livello della Comunità, o quanto meno di orientamenti sufficientemente precisi riguardanti:

— la definizione delle prospettive di mercato che si schiudono alle industrie nucleari della Comunità;

— l'impulso da imprimere al raggruppamento di tali industrie nell'ambito di società multinazionali;

— la definizione di una vera strategia dei reattori che sia in funzione di parametri tecnici, economici e politici: prospettive di redditività comparata, approvvigionamento di combustibili nucleari, possibilità di ristrutturazione industriale, ecc.

— il coordinamento dei programmi di ricerca e di sviluppo nucleare ai fini di una ripartizione più equilibrata e di un impiego più razionale dei fondi pubblici.

La Commissione ritiene di poter sottolineare sin da ora l'importanza di quattro tipi di azione, ai quali saranno dedicati i quattro capitoli di questa seconda parte:

— promozione industriale dei reattori al livello della Comunità nel suo complesso;

— raggruppamento degli sforzi di ricerca e di sviluppo nazionali e comunitari nel settore dei reattori;

— unione degli sforzi nel settore dell'approvvigionamento;

— coordinamento nel settore della ricerca nucleare ed in quelli connessi.

### CAPITOLO I

#### PROMOZIONE INDUSTRIALE DEI REATTORI AL LIVELLO DELLA COMUNITÀ NEL SUO COMPLESSO

72. — L'esperienza passata e la situazione attuale dimostrano che occorre fissare sollecitamente gli obiettivi industriali, predisporre e operare delle scelte e infine porre in atto i mezzi occorrenti alla loro realizzazione. Anche se tali scelte escludono soluzioni che possono sembrare altrettanto valide, esse rappresentano la condizione dell'esistenza dell'industria comunitaria. Gli obiettivi devono essere fissati e le scelte devono essere predisposte sul piano comunitario, in quanto non vi è alcun mercato nazionale che possa presentare un mercato di un certo rilievo per l'industria nazionale e quindi costituire una base di partenza sufficiente per una espansione commerciale esterna. Per tale motivo nel settore della costruzione dei reattori e delle industrie connesse una politica industriale comune si impone più che in qualsiasi altro settore. Tale politica potrebbe essere attuata secondo i seguenti orientamenti, alcuni dei quali potranno essere precisati soltanto al termine di ampie consultazioni con gli ambienti professionali interessati e con gli esperti degli Stati membri.

#### 1. Programma indicativo.

73. — L'interesse che riveste l'energia nucleare come nuova fonte energetica, di costo accessibile e sicura, e la parte sempre più importante che essa andrà assumendo, dato il contesto energetico generale della Comunità, nella copertura dei fabbisogni di energia elettrica in costante aumento, comportano la necessità di vigilare perché l'inserimento dell'energia nucleare fra le altre fonti energetiche avvenga in condizioni ottimali.

Una conoscenza sufficientemente precisa dell'evoluzione del mercato della Comunità in materia di centrali nucleari è attualmente carente e impedisce agli industriali di predisporre una strategia riguardante gli investimenti e la loro politica commerciale. È quindi anzitutto necessario che essi abbiano una visione per quanto possibile precisa dei fabbisogni globali di energia elettrica del mercato e della parte che gli organismi pubblici responsabili e i produttori di elettricità prevedono di assegnare all'energia nucleare nei loro programmi di costruzione di centrali.

La Commissione giudica quindi necessario di procedere, con il concorso degli elettroproduttori, a determinare le prospettive di sviluppo della produzione di elettricità per tutta la Comunità. Dette prospettive non dovrebbero costituire una semplice giustapposizione delle previsioni o dei programmi dei sei paesi membri, ma dovrebbero mettere la Comunità in grado di sfruttare nel modo più razionale le varie sorgenti energetiche al fine della produzione di elettricità.

Una volta determinate tali prospettive generali di produzione di elettricità, la Commissione dovrà elaborare con la collaborazione di tutti gli ambienti interessati (elettroproduttori, settori industriali, organismi diversi) programmi indicativi pluriennali, soggetti a revisione periodica, che definiscano il concorso dell'energia nucleare nella produzione di elettricità. Ciò è tanto più evidente in quanto lo sviluppo dell'energia nucleare ai fini della produzione elettrica richiede una strategia dei reattori ed una gestione concertata dei combustibili in funzione delle realtà tecniche ed economiche.

L'influenza di tali programmi indicativi sul programma di installazione di centrali nucleari e su tutto il settore industriale nucleare della Comunità sarà veramente efficace soltanto se tutti gli Stati membri e tutti i partecipanti interessati sono fermamente convinti che la via del successo deve essere necessariamente ricercata in un'azione coordinata al livello comunitario.

## 2. Realizzazione del mercato comune delle centrali nucleari.

74. — Dal programma indicativo deve risultare una stima della capacità delle centrali nucleari da commissionare nell'ambito della Comunità. Tale stima a medio termine dovrebbe essere completata da una comunicazione degli elettroproduttori riguardante le centrali di ogni tipo che essi hanno deciso

di commissionare. All'inizio di ogni anno, i progetti di costruzione di centrali nucleari sarebbero oggetto di esame con i principali interessati in sede comunitaria. Tale esame integrerebbe efficacemente, nei confronti degli investimenti in questione, la procedura di comunicazione prevista all'articolo 41 del Trattato Euratom, i cui termini troppo brevi non hanno fino ad ora permesso agli organi comunitari di svolgere la funzione prevista dal Trattato stesso.

Tale esame annuale delle ordinazioni di centrali dovrebbe facilitare l'armonizzazione dei tipi, delle dimensioni e delle attrezzature delle centrali in progetto. Un'armonizzazione del genere è quanto mai auspicabile perché l'industria comunitaria possa rispondere in condizioni di maggiore produttività alle ordinazioni che le saranno trasmesse; essa rappresenterebbe per gli industriali un vantaggio di grande valore nei loro studi tecnici e una rilevante diminuzione delle spese attinenti alla istituzione delle pratiche di offerta.

Le differenze delle norme industriali, soprattutto per quanto riguarda i materiali di struttura, costituiscono al momento attuale una grave remora alla realizzazione del mercato comune nucleare. I primi progressi conseguiti devono essere rapidamente completati. I progetti così armonizzati nei loro elementi tecnici dovrebbero fare oggetto di bandi di gara aperti, nella misura del possibile, alla totalità dell'industria comunitaria. In tal modo verrebbe tradotta su di un piano concreto la situazione giuridica posta in essere dal mercato comune nucleare.

Se vogliamo che le imprese della Comunità possano rafforzarsi, raggrupparsi su una base multinazionale e mettere a punto una strategia commerciale, occorre che esse possano contare su un minimo di commesse di grandi dimensioni. Per tale motivo potrebbe rivelarsi utile che gli organismi pubblici responsabili e/o gli elettroproduttori raggruppino in tutto o in parte le ordinazioni da trasmettere durante l'anno in gruppi di 2 a 4 centrali, come avviene attualmente negli Stati Uniti. Un siffatto raggruppamento delle commesse consentirebbe agli industriali di diminuire in modo sensibile i loro prezzi di offerta, pur garantendo loro la cifra di affari occorrente per l'ammortamento delle loro attività di ricerca e dei loro investimenti.

Il volume annuo prevedibile di ordinazioni permetterebbe di prendere in considerazione la partecipazione alternata di parecchi gruppi industriali alla costruzione di centrali nucleari. La Commissione dovrebbe vi-

gilare per evitare che venissero a crearsi situazioni di monopolio e per assicurare una soddisfacente concorrenza sul mercato.

### 3. *Misure di assistenza tecnica agli esercenti delle centrali nucleari.*

75. — Lo scambio di esperienze organizzato congiuntamente dalla Commissione e dagli elettroproduttori ha permesso agli esercenti dei reattori di potenza di evitare il ripetersi di difficoltà tecniche nonché di coordinare i loro sforzi per trovare soluzioni ai problemi tecnologici riscontrati in corso di funzionamento delle centrali.

I buoni risultati di tale cooperazione inducono a raccomandare il proseguimento e l'ampliamento di tale assistenza tecnica agli esercenti.

L'esperienza recente ha messo in luce la necessità di avviare lavori specifici di messa a punto delle condizioni di funzionamento che rispondano alle esigenze dei produttori.

### 4. *Misure di assistenza all'industria nucleare.*

76. — A mano a mano che le attività nucleari nei vari Stati membri danno luogo a sviluppi industriali, sia in relazione all'installazione delle centrali di potenza all'interno delle Comunità che all'esterno della stessa, l'applicazione dei principi della Comunità europea diviene necessaria. Ciò vale principalmente per gli aiuti alla commercializzazione e all'esportazione delle centrali nucleari che, nella maggior parte dei casi, sono stati fino ad ora concessi su base nazionale.

Il coordinamento degli aiuti nazionali sarebbe in ogni caso indispensabile in seno alla Comunità. È tuttavia legittimo chiedersi se non appaia auspicabile completare tale coordinamento mediante un meccanismo di aiuto comunitario parzialmente sostitutivo degli aiuti nazionali e che potrebbe assumere la forma di un fondo europeo di sviluppo dell'industria nucleare. Tale fondo avrebbe lo scopo di promuovere l'introduzione della energia nucleare europea. Esso si proporrebbe di apportare miglioramenti all'economia di tecniche già note o ricche di prospettive e di agevolare il trapasso dal finanziamento pubblico a quello privato. Esso svolgerebbe una azione di stimolo e di orientamento dell'attività industriale e in particolare potrebbe:

— fornire la garanzia finanziaria occorrente per coprire determinati rischi tecnologici di carattere eccezionale che sono ancora inerenti al settore nucleare e che i costruttori

europei, date le loro limitate capacità finanziarie, possono difficilmente sopportare;

— contribuire ad inserire nelle reti elettriche prototipi di potenza assumendosi una parte degli inconvenienti economici che ne deriverebbero;

— concorrere a qualsiasi altra realizzazione industriale importante nel settore atomico (ad esempio, impianto di arricchimento dell'uranio, impianto di produzione di acqua pesante).

Un'altra forma di aiuto alle imprese cui si è già fatto uso in passato è costituita dalla concessione dello statuto di impresa comune. Sarebbe necessario esaminare in quale misura i vantaggi connessi alla concessione di tale statuto potrebbero essere meglio utilizzati. I vantaggi del fondo e lo statuto d'impresa comune dovrebbero essere riservati alle realizzazioni che diano luogo a bandi di gara comunitari e che almeno s'integrino in una politica comune di sviluppo dell'industria nucleare.

\* \* \*

77. — Allo sforzo di previsione e di concertazione riguardante le commesse richieste al potere pubblico ed agli elettroproduttori ed all'appoggio finanziario proveniente dai pubblici poteri nazionali o comunitari, dovrebbe corrispondere uno sforzo di ristrutturazione dell'industria comunitaria. La sua dispersione la condanna infatti a dipendere nella maggior parte dei casi da pubbliche sovvenzioni, ciò che costituisce una causa, certamente non delle meno importanti, delle strutture chiuse dei mercati nazionali. Per tale motivo il complesso dei provvedimenti qui sopra indicati dovrebbe essere congiunto ad un raggruppamento dell'industria, tanto al livello degli uffici studi che a quello dei costruttori di reattori o di parti componenti. In particolare tali raggruppamenti consentirebbero alle industrie di rafforzare le loro capacità tecniche e finanziarie e di assumere in tal modo un certo numero di rischi, pur offrendo condizioni di prezzo più favorevoli, fatto questo che non mancherebbe di allargare gli sbocchi per quanto riguarda le centrali nucleari sia all'interno della Comunità che all'esportazione.

Per quanto tali raggruppamenti debbano essere incoraggiati, non è d'altra parte auspicabile in linea di principio che essi operino su una base essenzialmente nazionale. La complementarità di tutti i settori delle industrie in causa non esiste necessariamente all'interno dello stesso paese. Tale circostanza do-

vrebbe essere tenuta costantemente presente dalle industrie quando essi cercano, nel complesso della Comunità, gli associati con cui realizzare un raggruppamento più proficuo.

I governi e le istituzioni comunitarie dovrebbero incoraggiare tale evoluzione dichiarandosi assolutamente favorevoli e rimuovendo gli ostacoli di qualsiasi genere che ancora oggi sussistono.

Un'evoluzione del genere permetterebbe di creare dei gruppi industriali in grado di sostenere la concorrenza internazionale e di rispondere nelle migliori condizioni tecniche, senza preclusioni di nazionalità, ai bandi di gara per centrali nucleari indetti sull'ambito della Comunità. Allo scopo di stimolare la realizzazione di tali raggruppamenti, la Comunità, per quanto la riguarda, dovrebbe, per quanto possibile, concedere di preferenza i vantaggi del fondo di sviluppo ai gruppi multinazionali così costituiti.

## CAPITOLO II

### COORDINAMENTO AL FINE DEL RAGGRUPPAMENTO DEGLI SFORZI DI RICERCA E DI SVILUPPO NAZIONALI E COMUNITARI NEL SETTORE DEI REATTORI

78. — Come già illustrato nella prima parte, l'attuale situazione in materia di ricerca e sviluppo dei reattori è caratterizzata nella Comunità da una molteplicità di progetti, svolti o predisposti quasi sempre su una base nazionale. Lo svolgimento in ordine sparso di tutti questi progetti, intesi ad ottenere realizzazioni industriali comporterebbe inevitabilmente un volume eccessivo di spese e la presenza di un numero sovrabbondante di tipi di centrali rispetto agli sbocchi esistenti.

Inoltre, come lo dimostra l'esperienza, la dispersione degli sforzi di ricerca e di tecnologia comporta spesso una dispersione degli sforzi industriali. Per quanto riguarda lo sviluppo delle serie di reattori che verranno impegnate in un prossimo futuro per la produzione di elettricità, ma che si trovano ancora in fase di progetto più o meno avanzato, è pertanto necessario predisporre sin d'ora la concentrazione degli sforzi mediante un certo numero di scelte operate congiuntamente. L'assenza di tali scelte è stata in passato di nocimento sia all'efficacia della ricerca che allo sviluppo dell'industria comunitaria.

Non è facile effettuare, sin d'ora, le scelte. In linea generale i dati tecnologici a disposizione hanno spesso carattere di fragilità fino a quando la costruzione di un prototipo non li

abbia confermati o corretti, e in certi casi la selezione di un progetto o la non accettazione di un altro assume natura di scommessa. Tali scelte dovrebbero dipendere in primo luogo dalla risposta da dare a due interrogativi: quale importanza si deve attribuire alla sicurezza dell'approvvigionamento e quale posto occuperanno i superconvertitori?

Comunque è necessario coordinare e armonizzare gli sforzi che si possono compiere. In altri termini:

— conviene limitarsi a proseguire lo sviluppo delle varianti più ricche di prospettive e di costruire prototipi soltanto nel quadro di programmi di sviluppo fondati sulle possibilità e sui bisogni della Comunità nel suo complesso;

— i programmi di ricerca fondamentale e lo sviluppo delle parti componenti devono essere raggruppati e armonizzati al livello della Comunità;

— la stretta collaborazione delle industrie degli Stati membri nel settore della costruzione di prototipi e delle parti componenti, che consente l'impiego concertato dei fondi pubblici, dev'essere concepita in modo da giustificare anche una collaborazione nel settore della fabbricazione in serie dei reattori risultanti da tali prototipi.

Nella parte del Trattato dell'Euratom, che riguarda le imprese comuni, vi sono disposizioni che permettono di svolgere azioni concordate fra enti pubblici nazionali, organismi comunitari ed, eventualmente, le industrie interessate. Tali disposizioni consentono, sotto il profilo del finanziamento, tutte le possibili ripartizioni fra i partecipanti e agevolano il conseguimento a sei determinati obiettivi.

Fissando adeguate norme di funzionamento degli organi direttivi dell'impresa comune, si può realizzare un'unità d'azione pur mantenendo ai singoli lavori eseguiti dagli organismi che vi prendono parte l'autonomia necessaria.

Questa formula sembra venire incontro a una gran parte delle preoccupazioni espresse nella risoluzione del Consiglio dell'8 dicembre per quanto riguarda le forme di collaborazione per ricerche i cui risultati permettano a breve scadenza delle realizzazioni industriali, anche quando risulti impossibile la partecipazione di tutti gli Stati membri. Altre attività di ricerca potrebbero essere oggetto di programmi complementari senza dover ricorrere alla formula dell'impresa comune.

Inoltre, qualsiasi eventuale programma complementare, che assuma o no la forma di impresa comune, deve essere collegata al

programma comune e, di conseguenza, deve soddisfare a due condizioni basilari:

— la partecipazione effettiva della Commissione;

— la garanzia che le cognizioni abbiano la più ampia diffusione possibile, tenuto conto delle restrizioni imposte dal rispetto della proprietà industriale.

Tuttavia anche adottando queste formule non si riuscirebbe ad evitare il pericolo della dispersione, qualora esse non fossero fondate su un programma comune di consistenza tale da vincere le forze centrifughe.

#### 1. I reattori di tipo sperimentato.

79. — Per quanto riguarda i reattori di tipo sperimentato uno sforzo di ricerca e di sviluppo si rende ancora necessario per conseguire contemporaneamente una maggiore fedeltà operativa, una diminuzione dei prezzi e una progressiva emancipazione delle licenze e delle tecniche esterne. Queste ricerche di carattere tecnologico sono di competenza degli industriali; e i centri di ricerca della Comunità possono ancora dare un sostegno efficace a tali attività. La buona diffusione dei risultati di queste ricerche fra gli industriali rimane un'importante condizione del miglioramento della tecnologia dei reattori in Europa. La cooperazione fra gli industriali per sviluppare le parti componenti principali può d'altronde essere il punto di partenza di un'ulteriore integrazione.

#### 2. I reattori superconvertitori.

80. — Fra i reattori di tipo non sperimentato, i superconvertitori veloci sono particolarmente promettenti. Secondo unanime consenso, l'importanza delle questioni tecnologiche da risolvere e l'ammontare degli stanziamenti occorrenti richiedono che nell'ambito della Comunità si proceda senza perdite di tempo al coordinamento e alla concentrazione delle azioni attualmente in corso nei sei paesi membri, sia al livello della ricerca che a quello dei prototipi. Altrimenti diverrebbe impossibile conseguire il vero scopo di tali sviluppi, che consiste nel disporre nell'ambito della Comunità di una forte industria senza legami di tutela extra-comunitaria, capace di presentare offerte competitive di centrali a reattori superconvertitori a neutroni veloci della potenza di vari 1.000 MWe. È anche importante che, se la Comunità intende far fronte alla concorrenza di nuovi sviluppi che intervengano al di fuori di essa,

soprattutto nel Regno Unito, negli Stati Uniti, nell'Unione Sovietica ed anche nel Giappone, possa essere osservato un calendario che preveda questa irruzione commerciale dei reattori veloci verso il 1980-85.

Nella fase attuale, la costruzione di due prototipi da 250 MWe dovrebbe aver inizio fra non molto; uno dei due prototipi verrà costruito sotto l'egida della Francia, l'altro sotto l'egida della Germania, del Belgio e dei Paesi Bassi, ai quali si unirà molto probabilmente il Lussemburgo. Un notevole lavoro di ricerca, imperniato sulla formula di reattori precommerciali da 600-1.000 MWe e sui suoi possibili perfezionamenti è in corso, da una parte e dall'altra, nei centri nazionali nella Comunità. Indipendentemente da tali lavori, l'Italia ha deciso di costruire il reattore di prova PEC.

Se tale situazione, caratterizzata da un triplice ordine di sforzi non coordinati fra loro, si protrarrà, gli effetti saranno disastrosi per il futuro dell'industria della Comunità in tale settore. Infatti tale dispersione, che comporta una ricerca più lunga e più onerosa, rischia di squalificare i costruttori della Comunità sul mercato mondiale.

81. — Per tale motivo l'obiettivo della Comunità nei riguardi di questo tipo di reattore deve consistere nel realizzare il più sollecitamente possibile un'unica testa di serie, rappresentata da un reattore precommerciale da 600 a 1.000 MWe. Tutte le vie per giungere a tale obiettivo sembrano buone alla Commissione, a condizione che esse portino veramente al traguardo prefissato; l'impresa comune costituisce, ad ogni modo, il mezzo migliore per giungervi. Un'impresa del genere dovrebbe essere caratterizzata da:

— l'unità di concezione tecnica;

— lo stretto allacciamento degli sforzi di ricerca espliciti nella Comunità;

— il raggruppamento delle imprese della Comunità che desiderano di partecipare a tale progetto.

Tale impresa dovrebbe beneficiare:

— dei risultati fondamentali dei due prototipi da 250 MWe nel rispetto della proprietà industriale;

— dei lavori e degli strumenti precedentemente messi a punto nel quadro delle associazioni dei vari Stati membri con l'Euratom;

— dell'impiego in comune di tutti gli strumenti di prova già esistenti o la cui costruzione sia già stata decisa;

— della ideazione, realizzazione e utilizzazione di qualsiasi nuova macchina di prova o di qualsiasi perfezionamento di macchina esistente.

Se il Consiglio non potesse giungere ad un accordo unanime sul principio di una testa di serie comune e se le condizioni più sopra esposte non fossero tutte presenti, la costituzione di una o più imprese comuni non consentirebbe di raggiungere gli obiettivi di politica industriale che la Commissione giudica fondamentali.

Le trattative per la costituzione di una impresa comune del genere richiederebbero per forza di cose un certo tempo. In attesa della sua realizzazione, la Commissione non può chiedere sin d'ora che nel programma vengano iscritti tutti i mezzi finanziari necessari alla sua partecipazione all'impresa.

Una soluzione immediata consiste:

— nel mantenere e rafforzare i legami di coordinamento fra i vari progetti;

— nel richiedere i soli mezzi finanziari necessari ad assicurare la permanenza del gruppo specializzato e l'azione diretta per il 1969.

Quanto sopra non pregiudica l'ulteriore partecipazione finanziaria e tecnica della Comunità a un'azione del genere.

### 3. Reattori convertitori di tipo progredito.

82. — Per i convertitori di tipo progredito non è per il momento possibile effettuare una scelta fra le varie serie. D'altronde non si può neppure differire di troppo una scelta del genere, in quanto il costo di sviluppo fino alla fase della commercializzazione di tutte le serie o varianti previste sarebbe proibitivo e ritarderebbe l'esito degli sforzi comunitari in un settore dove i progressi sono altrettanto rapidi nei paesi terzi. Se la situazione è relativamente soddisfacente nella serie alta temperatura, dove la differenziazione degli sforzi riguarda unicamente taluni elementi relativi al progetto del reattore, lo stesso non si può dire delle serie ad acqua pesante.

In questo, come negli altri settori, i mezzi limitati della Comunità le impongono una concentrazione degli sforzi che, nella fase finale, dovrebbero dare come risultato un unico raggruppamento industriale nel settore delle alte temperature e, eventualmente, una unica teste di serie per i reattori ad acqua pesante.

#### a) Reattori ad alta temperatura raffreddati a gas.

83. — L'origine europea di questo tipo di reattore, le favorevoli prospettive dal punto di vista tecnico ed economico ed infine il buon uso che esso consente delle riserve del combustibile, giustificano l'unione degli sforzi della Comunità nel suo complesso per realizzare il più rapidamente possibile tutte le attività di sviluppo ancora richieste da questa serie per giungere alla fase della completa maturità. Tale maturità sarà veramente raggiunta in tutta la sua ampiezza mediante la messa a punto di reattori capaci di funzionare a temperature sufficientemente elevate e di consentire, in centrali di potenza dell'ordine di 1.000 MWe, la sostituzione del ciclo a vapore tradizionale con il nuovo ciclo diretto a turbine a gas che funziona a circuito chiuso. Giova tuttavia rilevare che il funzionamento di tali reattori implica la sicurezza di accesso ad una fonte di uranio arricchito.

La Comunità ha partecipato alla messa a punto delle due varianti di reattore a gas ad alta temperatura che sono state studiate in Europa e che hanno tutte e due raggiunto la fase che consente di prevedere la costruzione di centrali di varie centinaia di megawatt. La maggior parte degli sviluppi tecnici necessari sono comuni alle due varianti.

Nel quadro del progetto DRAGON, la Comunità ha collaborato alla costruzione e al funzionamento del reattore sperimentale DRAGON (20 MWter) ed alla messa a punto di progetti di reattore di potenza a elementi prismatici. La collaborazione internazionale nel quadro di tale progetto ha dato luogo alla creazione della Société Inter Nuclear costituita per il 70 per cento da azionisti della Comunità (Belgonucléaire, Gutehoffnungshütte, Snam Progetti) e per il resto dal gruppo britannico The Nuclear Power Group. Tale società ha intenzione di presentare quanto prima offerte ai produttori di elettricità.

Nel quadro dell'Associazione THTR (Thorium Hoch Temperatur Reaktor) la Comunità ha partecipato alla messa a punto della seconda variante ad elementi combustibili sferici. Le Società Brown Boveri (Mannheim) e Krupp hanno collaborato alla costruzione di un reattore sperimentale (15 MWe) e hanno presentato un progetto di reattore prototipo da 300 MWe.

Il governo tedesco ha invitato il 22 maggio 1968 gli Stati membri ad istituire una cooperazione per portare la serie alta temperatura alla sua completa maturità.

84. — L'istituzione di una cooperazione europea che verterebbe sul complesso delle ricerche da svolgere per tale serie costituisce un obiettivo fondamentale. Tali ricerche dovrebbero essere coordinate e condotte nell'ambito di un programma di base comune che raggruppi le varie iniziative prese o da prendere nei paesi della Comunità allo scopo di migliorare le prestazioni dei reattori di potenza a ciclo a vapore e di mettere a punto il ciclo diretto a turbina a gas.

Anche in questo caso tutte le vie per giungere a tale obiettivo sembrano buone alla Commissione a condizione che esse portino veramente al traguardo prefissato; l'impresa comune può essere uno dei mezzi per arrivarci. Una impresa del genere dovrebbe presentare le stesse caratteristiche di quelle definite al punto II 2 di cui sopra per i super-convertitori veloci.

Dal 1969, una parte del potenziale del CCR potrebbe servire a ricerche fondamentali e di sostegno di interesse comune per le due varianti di reattori a gas e ad alta temperatura. Allo scopo di favorire l'esecuzione delle varie attività previste nella Comunità e di permettere agli industriali della Comunità di conservare un accesso al reattore DRAGON, in condizioni analoghe a quelle fatte ai loro colleghi del Regno Unito, la Commissione ritiene importante prorogare l'Accordo DRAGON oltre il marzo 1970.

#### b) Reattori ad acqua pesante.

85. — L'interesse di tali reattori, le cui prospettive industriali non sono state ancora interamente esplorate, risiede precipuamente nella possibilità di funzionare con uranio naturale o debolmente arricchito; tale possibilità presenta incontestabili vantaggi sul piano dell'approvvigionamento e delle prospettive di esportazione che ne dipendono. Ci si deve chiedere se, per considerazioni di strategia di insieme, tali ragioni non giustificherebbero lo sviluppo della serie più ricca di prospettive fino ad una fase industriale completa e la creazione di una capacità appropriata di produzione di acqua pesante. La decisione di costruire uno stabilimento di arricchimento nella Comunità potrebbe modificare i dati del problema.

È tuttavia molto difficile effettuare per il momento, sulla base di dati obiettivi, una selezione fra i troppo numerosi programmi svolti nella Comunità.

L'obiettivo è quindi di preparare tale scelta, approfondendo in comune i problemi di queste

varie serie e tenendo conto in particolare dell'offerta che per la fine del 1968 un raggruppamento di industriali della Comunità si è impegnato a presentare per l'eventuale costruzione di un prototipo Orgel.

Il Centro Comune di Ricerca possiede un complesso di competenze e di impianti, in primo luogo i reattori ESSOR ed ECO, che gli darebbero la possibilità di contribuire in modo determinante allo sviluppo dei vari progetti.

#### 4. Valorizzazione dei risultati della ricerca.

86. — Assicurare il trasferimento efficace dei risultati della ricerca all'industria deve restare per la Comunità una preoccupazione fondamentale.

Fino ad ora la Commissione ha dovuto limitarsi a diffondere i risultati del programma di ricerca comunitaria. Ma a lunga scadenza, dato il carattere complementare di questo programma, tale diffusione diventerebbe poco proficua per la Comunità se non fosse congiunta ad una intensificazione degli scambi dei risultati dei programmi nazionali e ad una moltiplicazione dei trasferimenti tecnologici fra le industrie dei sei paesi.

La soppressione di taluni duplicati mediante il coordinamento dei programmi è d'altronde accettabile soltanto se essa è compensata dallo scambio di taluni risultati dei programmi stessi.

I mezzi d'informazione scientifica richiedono anche essi un costante perfezionamento. Gli sforzi della Commissione e degli Stati membri nel settore della documentazione dovrebbero essere proseguiti e coordinati, in modo da accelerare e maggiormente semplificare l'accesso all'informazione. La loro estensione ad altri settori della tecnologia potrebbe d'altronde accrescerne il rendimento e ridurre il costo.

### CAPITOLO III

#### UNIONE DEGLI SFORZI NEL SETTORE DELL'APPROVVIGIONAMENTO

##### 1. Politica comune dell'approvvigionamento.

87. — La sicurezza e la stabilità dell'approvvigionamento di combustibili nucleari costituiscono gli elementi capitali dello sviluppo dell'energia nucleare e di conseguenza della produzione di elettricità. La Comunità deve quindi condurre una politica comune per assicurare a tutti gli utilizzatori un approvvig-



gionamento regolare e non discriminatorio, sia dal punto di vista del prezzo che delle quantità di minerali, materie gregge e fissili speciali provenienti dall'esterno o dall'interno della Comunità.

La mancanza di una politica comune del genere potrebbe esercitare effetti nefasti sulla realizzazione degli obiettivi fondamentali della Comunità, creando nuovi ostacoli allo sviluppo di una industria nucleare europea e introducendo una discriminazione nell'accesso alle risorse fra gli utilizzatori.

La Commissione, nel quadro della definizione della politica energetica, presenterà proposte complete allo scopo di porre in atto:

— l'adozione di una politica comune di approvvigionamento di combustibili nucleari;

— un incoraggiamento della prospezione delle risorse all'interno e all'esterno della Comunità;

— una diversificazione sistematica delle fonti esterne di approvvigionamento e un miglioramento delle condizioni di consegna dei combustibili nucleari.

## 2. Azioni industriali per l'approvvigionamento.

88. — A seguito della deliberazione del Consiglio dell'8 dicembre 1967, un gruppo *ad hoc* del CCRN è stato incaricato di presentare entro la fine dell'anno una relazione sull'approvvigionamento a lungo termine di uranio arricchito. Questa procedura potrà permettere di farsi un'idea chiara della situazione risultante dalla concertazione di tutti gli ambienti interessati soltanto se si potrà disporre di informazioni sui principali parametri economici. Sulla base della relazione del CCRN la Commissione presenterà proposte in materia.

Gli studi compiuti fino ad ora indicano che, tenuto conto del rapido sviluppo dell'energia nucleare e dell'orientamento sempre più netto dei tipi di reattori che impiegano uranio arricchito, le capacità di separazioni isotopiche esistenti negli Stati Uniti saranno insufficienti a coprire il fabbisogno del mondo occidentale dopo il 1975. Sarà quindi necessario che la Comunità possa trovare altre fonti per sopperire al suo fabbisogno di uranio arricchito. Si tratta di sapere se le prossime capacità di arricchimento dell'uranio verranno installate soltanto all'esterno o anche all'interno della Comunità.

La costruzione di un impianto comunitario che goda dei vantaggi previsti dal Trattato dell'Euratom per le imprese che presentano un interesse comunitario costituirebbe la so-

luzione più logica di questo problema. Detta costruzione dovrebbe dar luogo, nella Comunità, a una cooperazione industriale di un'ampiezza finora sconosciuta fra le imprese dei vari paesi della Comunità.

Inoltre converrebbe assumere iniziative comunitarie al fine di garantire un impiego ottimale del ciclo di combustibile, vale a dire allo scopo di disporre in tempo utile e nelle capacità richieste degli impianti di fabbricazione di elementi di combustibile, dei mezzi di trasporto e degli impianti di trattamento dei combustibili irradiati, delle possibilità di evacuazione e/o di deposito dei rifiuti radioattivi.

Sarà anche necessario condurre studi per determinare le modalità di una gestione concertata dei combustibili nucleari.

## CAPITOLO IV

### RAGGRUPPAMENTO DEGLI SFORZI IN MATERIA DI RICERCA

89. — Nel campo della ricerca i compiti della Comunità possono essere classificati in tre categorie:

— coordinamento dei programmi di ricerche nella Comunità;

— esecuzione dei programmi di ricerche e di sviluppo della Comunità;

— esecuzione di attività con carattere di servizio pubblico.

Alcune di tali attività hanno dato luogo a sempre maggiori difficoltà, mentre altre sono proseguite con soddisfazione generale. Va notato che le attività generalmente riconosciute come le più utili sono quelle che non comportano prolungamenti immediati in campo industriale, come ad esempio le ricerche sulla fusione termonucleare, e quelle svolte dall'Ufficio centrale di misure nucleari. Le maggiori difficoltà sono invece apparse nelle ricerche connesse allo sviluppo delle varie serie di reattori. Non appena è possibile attendersi risultati industriali a breve scadenza appaiono duplicazioni fra i vari programmi nazionali, come pure fra questi ultimi e i programmi comunitari. Nel caso dei reattori veloci alcuni Stati membri hanno addirittura attuato più programmi non coordinati con i lavori eseguiti nell'ambito comunitario.

Il desiderio espresso unanimemente dagli Stati membri di mettere l'accento sulle ricerche con prolungamenti industriali è stato

quindi contraddetto in realtà dalle opposizioni incontrate durante l'attuazione nella Comunità di programmi riguardanti appunto tali ricerche.

Per tale motivo sarà possibile orientare le attività dell'Euratom su una via che possa condurre a migliori risultati dal punto di vista economico e industriale soltanto se si riuscirà a delineare gradualmente una strategia globale della ricerca. Occorrerebbe anche esaminare, in ogni singolo caso, se sia opportuno mettere a punto tecniche del tutto nuove o se non convenga piuttosto basarsi sui risultati già conseguiti con altre ricerche al fine di svilupparli in modo autonomo. La mancanza di questa strategia comune ha troppo spesso costretto gli Stati membri o a limitare le loro ambizioni, oppure a cercare a prezzo di enormi sacrifici di colmare il suo ritardo, soprattutto rispetto agli Stati Uniti. Tale strategia dovrebbe permettere alla Comunità di raggiungere in alcuni settori una posizione di uguaglianza, e perfino di preminenza, nei confronti degli altri grandi Stati industriali per quanto riguarda non soltanto le cognizioni tecniche, ma anche lo sviluppo industriale.

90. — Se è essenziale definire con cura gli obiettivi, è altrettanto essenziale, una volta che siano stati scelti, dedicarvi senza interruzioni tutti gli sforzi necessari in modo da poter sfruttare al più presto possibile industrialmente i risultati della ricerca.

Un programma nucleare razionale deve non solo impiegare i mezzi necessari per raggiungere gli obiettivi in materia di reattori, ma anche comprendere ricerche di ordine più generale, come quelle legate alle funzioni d'interesse pubblico associate all'impiego industriale delle tecniche atomiche. Sorge così il problema di una ponderazione equilibrata degli sforzi all'interno del programma d'insieme. La preoccupazione manifestata negli ultimi mesi dagli Stati membri, e condivisa completamente dalla Commissione, di trarre dagli sforzi di ricerca i migliori risultati industriali, non deve far dimenticare però l'importanza della ricerca fondamentale. Questa ultima costituisce infatti la fonte indispensabile di qualsiasi progresso e l'unica possibilità che ha la Comunità di conservare nel consesso delle grandi potenze industriali una posizione commisurata ai mezzi di cui dispone. La stessa osservazione si applica ad altre attività di ricerca non collegate direttamente a programmi industriali, ad esempio la biologia.

91. — Si tratta di problemi che riguardano tanto le attività nazionali quanto le attività comunitarie e la loro soluzione dev'essere basata su un ampio accordo, che è l'unico mezzo per migliorare sostanzialmente l'efficacia degli sforzi di ricerca in tutta la Comunità.

L'esperienza degli ultimi dieci anni ha chiaramente dimostrato che una comunità di ricerca non può accontentarsi di preparare un programma e un bilancio comuni riguardanti attività limitate. Poiché negli Stati membri vengono già compiuti notevoli sforzi, una vera Comunità comporta necessariamente una concertazione di tali sforzi allo scopo di distribuire i compiti garantendo una redditività ottimale a tutto l'insieme. Qualsiasi altra concezione è necessariamente contraria alla idea di comunità; i programmi e i bilanci comuni rischiano di perdere la loro efficacia se si presentano come un'escrescenza — continuamente contestata — di altri programmi eventualmente divergenti e concorrenti.

Tali considerazioni non riguardano soltanto il settore nucleare, ma si ritrovano anche in altri rami della ricerca e dello sviluppo tecnologico: La Comunità dovrà cercare di individuare progressivamente soluzioni coerenti la cui adozione rafforzerà l'efficacia generale. In particolare il problema del *juste retour* non potrà essere risolto che conciliando in modo ragionevole l'obiettivo di una ripartizione razionale delle attività di ricerca e dei loro prolungamenti industriali con la preoccupazione di mantenere in uno stato di buon equilibrio gli interessi dei vari Stati membri. Ben inteso, tale equilibrio potrà essere realizzato tanto più facilmente quanto più vasto è il campo di attività preso in considerazione.

Inoltre le condizioni alle quali potrebbero essere intensificati gli scambi e i contatti fra i centri di ricerche, le Università e le imprese nell'insieme della Comunità, dovrebbero essere oggetto di una attenzione particolare. L'insufficienza di tali legami è infatti una causa non trascurabile del ritardo rispetto agli Stati Uniti e dell'attrazione che essi esercitano sui ricercatori e sugli scienziati europei. L'esperienza acquisita dalla Comunità nell'istituire dei vincoli efficaci tra i centri di ricerca e le imprese potrebbe essere sfruttata utilmente. Inoltre, la riforma delle università, intrapresa in molti Stati membri, apre delle prospettive dalle quali è opportuno trarre profitto cercando soprattutto di ridurre, se non addirittura di eliminare i compartimenti stagni esistenti.

\* \* \*

93. — Le proposte contenute nella presente relazione tendono a favorire l'inserimento progressivo dell'attività dell'Euratom nelle politiche comuni la cui necessità — sul piano della scienza della tecnologia, dell'industria e dell'energia — è ormai unanimemente riconosciuta.

In questo modo la Commissione ritiene di aver dato una risposta concreta, per quanto riguarda il settore di cui si tratta, alle preoccupazioni dei governi degli Stati membri.

\* \* \*

L'indispensabile coordinamento della ricerca nella Comunità sarà fondato sul raffronto dei programmi e sull'esecuzione del programma comunitario.

Per essere efficace, il raffronto dei programmi richiede uno sforzo di grande entità perché non basta procedere a un semplice raffronto degli oggetti della ricerca, ma occorre chiedersi per ciascuna materia quali sono le motivazioni profonde e quali i risultati scientifici, tecnici ed economici che è lecito attendersi. Soltanto un'analisi condotta in profondità può permettere di individuare i coordinamenti e le specializzazioni che occorrono per impiegare nel modo migliore i talenti, il tempo e i mezzi disponibili e di precisare che cosa varrà la pena di fare sul piano comunitario. La Commissione è decisa a compiere tale raffronto dei programmi e dei mezzi di esecuzione, ma è suo dovere ai sensi dell'articolo 5 del Trattato dell'Euratom e della risoluzione del Consiglio del Lussemburgo.

94. — D'altra parte, il programma comune di ricerca presentato prevede pur sempre il mantenimento di strumenti efficaci di coordinamento, ad esempio nel caso delle ricerche sulla fusione e sulla biologia.

Per quanto riguarda i reattori veloci ad alta temperatura, la Commissione ritiene che le discussioni debbano essere avviate al più presto possibile al fine di elaborare strutture che garantiscano l'indispensabile coordinamento in conformità delle proposte formulate nel Capitolo II della seconda parte. In attesa della creazione di tali strutture, la Commissione propone il mantenimento degli agenti nella loro attuale assegnazione senza che ciò debba pregiudicare minimamente le modalità precedenti della cooperazione fra la Commissione e gli Stati membri. Per i reattori ad acqua pesante, l'esistenza del reattore ES-SOR e degli impianti annessi disponibili ad

Ispra permette di eseguire esperienze che interessano più varianti, per cui si prevede un'importante attività del Centro comune.

95. — Oltre alle attività svolte presso il Centro comune e destinate soprattutto a facilitare il futuro coordinamento di altre operazioni motivate da varie considerazioni, alcune proposte riguardano settori in cui le necessità obiettive e le competenze acquisite giustificano il proseguimento o l'ampliamento delle attività in corso. Ciò si applica in particolare alle proposte sulla fisica dello stato condensato e alla conversione diretta.

D'altro canto è normale che proseguano o siano intensificate le funzioni di servizio pubblico svolte in alcuni campi dal Centro Comune di Ricerche, come le misure nucleari, i reattori di prova dei materiali, l'insegnamento e la diffusione delle cognizioni.

Il funzionamento dei centri richiede infine alcuni servizi comuni come il CETIS. Le macchine e il personale necessario costituiscono un nucleo i cui lavori potrebbero avere una portata molto più vasta se fossero disponibili alcuni mezzi supplementari. Nell'ambito di tali attività già esistenti, e in particolare dell'informatica e delle prove dei materiali, si potrebbe esplorare le possibilità di un prolungamento dell'attività del centro verso settori non nucleari particolarmente importanti, ma sarà possibile presentare proposte precise soltanto dopo un esame approfondito a livello comunitario delle esigenze e dei programmi di ricerca che si stanno attualmente svolgendo in questi campi nei paesi membri come pure dei problemi giuridici connessi.

96. — Per il momento, la proposta formulata in appresso dalla Commissione che tiene ampiamente conto dell'esperienza decennale, deve permettere al Consiglio, pur adempiendo agli obblighi giuridici impostigli dal Trattato, di definire per l'Euratom un programma di ricerca posto sotto il segno della continuità, della selettività progressiva e dell'impiego ottimale dei mezzi. La proposta della Commissione riguarda infatti azioni di durata diversa secondo la loro natura, onde sarà possibile operare i riorientamenti che dovessero risultare necessari. In tal modo essa assicura l'utilizzazione del patrimonio scientifico creato dalla Comunità, conciliando nel contempo due obiettivi fondamentali:

— la determinazione di obiettivi a media scadenza, che è l'unico mezzo per garantire un minimo di continuità nell'esecuzione dei progetti;

— l'elasticità che deve caratterizzare qualsiasi programma svolto su un terreno estremamente mobile, come quello della ricerca scientifica e tecnica.

97. — La Commissione si rende conto del fatto che l'avvenire dei centri di ricerca della Comunità costituisce un aspetto particolare del problema molto più generale dello sviluppo scientifico e tecnologico della Comunità.

Essa auspica che il Consiglio proceda ad un esame completo di questo problema e possa giungere ad una definizione concertata degli obiettivi della Comunità (energetici, industriali e di ricerca) e ad un impiego equilibrato e efficace dei mezzi pubblici e privati, comunitari e nazionali, di cui essa dispone.

ALLEGATO

*Elenco alfabetico delle abbreviazioni contenute nel documento 13.700/XII/68 F D*

ACEC — Ateliers de Constructions électriques de Charleroi, S.A.

AEC — Atomic Energy Commission.

AEG — Allgemeine Elektrizitäts-Gesellschaft.

AGIP — Azienda generale italiana dei petroli.

AIEA — Azienda internazionale per l'energia atomica, Vienna.

APDA — Atomic Power Development Associates.

AVR — Arbeitsgemeinschaft Deutscher Energieversorgungsunternehmen zur Vorbereitung der Errichtung eines Leistungs-Versuchsreaktors e.V., Düsseldorf.

BBC — Brown, Boveri & Cie A.G., Mannheim.

BBK — Brown-Boveri/Krupp Reaktorbau G. m.b.H., Düsseldorf.

BCMNI — Ufficio Centrale Misure Nucleari (UCMN), Geel.

BR 2 — Belgian Reactor 2, Mol.

BWR — Boiling Water Reactor.  
Reattore ad acqua bollente.

CCR — Centro Comune di Ricerche.

CCRN — Comitato Consultivo della Ricerca Nucleare.

CEA — Commissariat à l'Energie Atomique (Francia).

CECA — Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio.

CEEA — Comunità Europea dell'Energia Atomica.

CEN — Centre d'étude de l'Energie nucléaire (Belgio).

CERCA — Compagnie pour l'Etude et la Réalisation de Combustibles Atomiques.

CERN — Organizzazione europea per la ricerca nucleare, Ginevra.

CETIS — Centro europeo per il trattamento dell'informazione scientifica, Ispra.  
Europäische Forschungsstelle für wissenschaftliche Informationsverarbeitung, Ispra

CID — Centro d'Informazione e di Documentazione.

CIRENE — CISE REattore a NEbbia.

CNEN — Comitato Nazionale per l'Energia Nucleare.

COREN — Combustibile per Reattori Nucleari.

EAG — Europäische Atomgemeinschaft.  
Comunità Europea dell'Energia Atomica (CEEA).

ECO — Expérience Critique Orgel.

EGKS — Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl.  
Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio (CECA).

EL-4 — Reattore ad acqua pesante.

ENEA — European Nuclear Energy Agency.

ENEL — Ente Nazionale per l'Energia Elettrica.

ENI — Ente Nazionale Idrocarburi.

ESSOR — ESSai ORgel.

EUREX — Enriched Uranium Extraction.

EUROCHEMIC — Europäische Gesellschaft für die Chemische Aufarbeitung bestrahlter Kernbrennstoffe.  
Società europea per il trattamento chimico dei combustibili irradiati.

FFTF — Fast Flux Test Facility, USA.

- FIAT - Fabbrica Italiana Automobili, Torino.
- FRAMATONE - Société Franco-Américaine de Constructions Atomiques.
- GAAA - Groupement Atomique Alsacienne Atlantique.
- GfK - Gesellschaft für Kernforschung, Karlsruhe.
- GHH - Gutehoffnungshütte Sterkrade A.G.
- GKN - Gemeenschappelijke Kernenergiecentrale Nederland, Dodewaard.
- HFR - Hoge Flux Reactor, Petten.  
Reattore ad alto flusso.
- IAEO - Internationale Atomenergie-Organisation, Wien.  
Agenzia Internazionale per l'energia atomica, Vienna.
- INIS - International Nuclear Information System.
- IRI - Istituto Ricostruzione Industriale.
- JATO - Jahres-Tonne (Tonne/Jahr),  
tonnellata/anno.
- KEMA - N. V. tot Keuring van Elektrotechnische Materialen, Arnhem.
- KFA - Kernforschungsanlage Jülich.
- KKN - Kernkraftwerke Niederrachbach G.m.b.H.
- KNK - Kompaktes Natriumgekühltes Kernkraftwerk, Karlsruhe.
- KRB - Kernkraftwerk RWE-Bayernwerk.
- KRT - Kernreaktorteile G.m.b.H., Frankfurt.
- KSTR - KEMA Suspension Test Reactor.
- kWh - chilowattora.
- KWL - Kernkraftwerk Lingen G.m.b.H.
- KWO - Kernkraftwerk Obrigheim.
- MAN - Maschinenfabrik Augsburg, Nürnberg.
- MASURCA - MAquette SURrégénératrice Cadarache.
- MMN - Métallurgie et Mécanique Nucléaires (Dessel, Belgio).
- MTR - Materiale Testing Reactor.  
Materialprüfreaktor.  
Reattore di prova materiali.
- Muc - milioni di unità di conto.
- MWe - megawatt elettrico.
- MWth - megawatt termico.
- MZFR Mehrzweck-Forschungsreaktor - reattore polivalente.
- NUKEM - Nuklear-Chemie und - Metallurgie G.m.b.H., Wolfgang bei Hanau.
- OECD - Organisation for Economic Cooperation and Development.  
Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung.  
Organizzazione per la Collaborazione e lo Sviluppo Economico.
- ORGEL - ORGanique Eau Lourde.  
Reattore moderato ad acqua pesante e raffreddato a liquido organico.
- PEC - Reattore di prova per elementi di combustibile.
- PEON - Commission pour la Production d'Electricité d'Origine nucléaire.
- PFR - Prototype Fast Reactor, Dounreay, Scotland.
- PWR - Pressurized Water Reactor.  
Druckwasserreaktor.  
Reattore ad acqua in pressione.
- RAPSODIE - Réacteur RAPide refroidi au SODIum.
- RCN - Reactor Centrum Nederland.
- RE - Rechnungseinheit.  
Unità di conto (u.c.).
- SEFOR - Southwest Experimental Fast Oxide Reactor.
- SENA - Société d'Énergie Nucléaire franco-belge des Ardennes, Chooz.
- SICN - Société industrielle des Combustibles Nucléaires, Parigi.
- SKE - Steinkohleneinheit.  
Tonnellata equivalente carbone.
- SNAM-Progetti - Società Nazionale Amministrazione del Metano (ENI).
- SNEAK - Schnelle Null-Energie-Anordnung, Karlsruhe.  
Complesso a neutroni veloci di potenza zero.

---

V LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

---

SNR - Schneller Natriumgekühlter Reaktor.

SOCIA - Société pour l'Industrie Atomique.

SUSPOP - Projekt eines Suspensionsreaktors niederländischer Bauart.

Progetto olandese di reattore a combustibile in sospensione.

t.e.c. - Steinkohleneinheit (SKE).

Tonnellata equivalente carbone.

THTR - Thorium Hochtemperaturreaktor.

TNPG - The Nuclear Power Group (United Kingdom).

u.c. - unità di conto.

USAEC - U.S. Atomic Energy Commission.

WARK - Wiederaufarbeitungsanlage Karlsruhe.

ZMBK - Zentralbüro für Kernmessungen, Geel.

Ufficio Centrale Misure Nucleari, Geel.



ALLEGATO N. 7

Bruzelles, le 16 décembre 1968  
1913/68 (ASS 1055)

### Résolution sur les problèmes actuels de la Communauté Européenne

(adoptée par l'Assemblée lors de sa séance du 13 décembre 1968)

*Le parlement Européen*, convoqué en session extraordinaire,

— considérant la grave crise qui menace l'existence d'EURATOM;

— considérant que le manque de volonté politique a entraîné une dispersion dommageable des programmes de recherche et de développement de la Communauté;

— rappelant ses multiples prises de position concernant l'EURATOM, et notamment ses résolutions des 24 janvier et 27 novembre 1968.

1. — REAFFIRME que l'autonomie européenne dans le domaine nucléaire, comme dans la plupart des autres secteurs de pointe de la recherche scientifique, exige le maintien de l'activité communautaire d'EURATOM, non dans le statu quo qui a entravé jusqu'à maintenant son efficacité mais dans un esprit de relance européenne dans toutes les branches de la technologie;

2. — SOULIGNE qu'une Communauté européenne qui ne mènerait pas à une politique commune dans les secteurs de la recherche nucléaire, de la recherche scientifique et du progrès technologique — étant donné qu'il est démontré que les Etats membres ne peuvent, dans ces domaines, progresser individuellement à un rythme convenable — signifierait la condamnation définitive de l'Europe libre à une situation d'infériorité économique et politique permanente par rapport au reste du Monde;

3. — AFFIRME que, dans l'attente d'un programme pluriannuel commun de recherches et d'investissement, l'avenir des Communautés dans le domaine de la recherche ne doit

pas être compromis et qu'en conséquence l'EURATOM ne peut être actuellement privé de son patrimoine, tant de personnel qualifié qu'en installations techniques;

4. — ESTIME INDISPENSABLE, pour de mêmes motifs, la stabilité de l'emploi du personnel du Centre commun de recherches, tant pour l'accomplissement normal de sa mission que pour la qualité des recrutements à venir;

5. — DEMANDE en conséquence que le Conseil prenne, à bref délai, même à titre provisoire, les mesures financières indispensables, suivies d'un budget transitoire;

6. — EST CONSCIENT, que les activités d'EURATOM doivent être adaptées aux objectifs techniques et scientifiques, insiste auprès de la Commission pour qu'elle fasse des propositions à cet effet, et se félicite de la décision du Conseil du 10 décembre demandant au Groupe de la politique de la recherche scientifique et technique de reprendre ses travaux;

7. — ESTIME que le Conseil de Ministres doit prendre pleinement conscience du fait que sa décision en matière de programme sera l'expression non seulement de sa volonté de poursuivre une politique nucléaire communautaire, mais également de sa volonté de développer une politique de recherche de la Communauté dans le domaine de la technologie dans les secteurs de pointe aussi bien que dans les secteurs traditionnels;

8. — DEMANDE que les actions complémentaires à entreprendre suite à la décision du Conseil de Ministres du 8 décembre 1967 soient définies en collaboration avec la Commission qui doit assurer une meilleure coordination de l'ensemble des activités nucléaires dans la Communauté;



---

V LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

---

9. - RAPPELLE que, conformément au Traité, c'est à la Commission qu'il appartient de présenter des propositions au Conseil, et INSISTE en conséquence pour que le Conseil confie à la Commission le rôle préminent qui lui incombe dans la poursuite des études et l'élaboration des actions qui en découlent;

10. - RAPPELLE à la Commission ses responsabilités particulières devant le Parlement et l'invite à lui faire rapport, dès sa prochaine session, sur l'état des travaux et les perspectives qui en résultent pour l'avenir d'EURATOM et de la recherche européenne;

11. - DECIDE, dans le but d'apporter une nouvelle contribution à la solution de la crise actuelle, de charger ses commissions compétentes de lui présenter, dans le plus bref délai, un rapport sur les conclusions qui peuvent être tirées des difficultés d'EURATOM, ainsi que sur les propositions de solutions communautaires des différents problèmes;

12. - CHARGE son Président de transmettre, avec urgence, la présente résolution au Conseil et à la Commission des Communautés ainsi qu'aux Parlements et aux Gouvernements des Etats membres.

ALLEGATO N. 8

TABELLA DI RICAPITOLAZIONE.

OBIETTIVO	Programma comune	Programma complementare	Azioni ancora in corso di negoziati	Azioni non accolte
I 1. REATTORI VELOCI				
— Azione diretta Ispra . . . . .		0,7		
— Azione indiretta . . . . .			0,6	
I 2. REATTORI AD ACQUA PESANTE				
— ESSOR . . . . .		5,45		
— Ricerche polivalenti . . . . .		2,3		
— Sottoserie acqua leggera e acqua pesante . . . . .		1,7		
— Sottoserie organica . . . . .			2,2	
— Sottoserie CO <sub>2</sub> . . . . .				0,6
I 3. REATTORI A GAS AD ALTA TEMPERATURA				
— Azione diretta . . . . .		0,8		
— Azione indiretta . . . . .		0,23		
I 4. REATTORI AD ACQUA LEGGERA				0,75
I 5. PROBLEMI TECNOLOGICI				
a) Sicurezza degli impianti . . . . .		1,—		
b) Determinazione del tenore di materie fissili (Ricerca e Associazione GfK) . . . . .		0,6		
c) Tecniche connesse con l'esercizio . . . . .				2,1

V LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

OBIETTIVO	Programma comune	Programma complementare	Azioni ancora in corso di negoziati	Azioni non accolte
I 6. PLUTONIO E TRASPLUTONICI . . . . .	1,8	3,8		
II 1. FISICA DEI REATTORI . . . . .		0,6		
II 2. FISICA DELLO STATO CONDENSATO . . . . .		2,—		
II 3. MATERIALI NUCLEARI . . . . .		2,5		
II 4. CONVERSIONE DIRETTA D'ENERGIA . . . . .		0,6		
II 5. FUSIONE - FISICA DEL PLASMA . . . . .	6,2			
— idem: <i>Programma 1968</i> . . . . .			5,7	
II 6. BIOLOGIA - PROTEZIONE SANITARIA . . . . .	3,—			
— idem: <i>Programma 1968</i> . . . . .			1,965	
— applicazione alla medicina, alla biologia ed all'agricoltura . . . . .		0,6		
II 7. STUDI TECNICO-ECONOMICI . . . . .				1,5
III 1. INFORMATICA - CETIS . . . . .		3,5		
III 2. MISURE E CAMPIONI NUCLEARI . . . . .			3,1	
III 3. BR-2 . . . . .		(da calcolare sulla base di 0,4 Muc/anno)		
III 4. H. F. R. . . . .		3,5		
III 5. APPLICAZIONI INDUSTRIALI				
— Azione indiretta . . . . .				0,5
— Ufficio EURISOTOP . . . . .	0,15			
III 6. DIFFUSIONE DELLE COGNIZIONI . . . . .	1,9			
III 7. INSEGNAMENTO E FORMAZIONE . . . . .	0,6			
III 8. ATTIVITÀ DI COORDINAMENTO . . . . .	1,—			
TOTALI . . . . .	14,65	29,88	13,565	5,45

**Intervento Onorevole Malfatti***(Consiglio Euratom - 20 dicembre 1968).*

Il punto di vista italiano sui compiti spettanti all'Euratom nel settore della collaborazione nucleare europea è noto. Noi riteniamo che l'Euratom debba soprattutto concentrarsi sulle attività che, per la loro ampiezza e per l'impegno finanziario che presuppongono, non sarebbero facilmente realizzabili su un piano strettamente nazionale.

Tipico esempio quello della costruzione di un impianto europeo per la separazione isotopica e della promozione di una collaborazione industriale sul piano nucleare che consenta di razionalizzare i dispendiosi e dispersivi sforzi condotti sul piano nazionale da vari paesi.

Se riconosciamo che questi sono gli obiettivi primordiali da perseguire e che in tale quadro si debba situare l'attività del Centro Comune, riteniamo tuttavia indispensabile che in una fase di transizione come l'attuale, nella quale cerchiamo appunto di metterci d'accordo sul raggiungimento di tali obiettivi, la cooperazione tecnologica il potenziale tecnico ed umano del Centro Comune debba essere interessante preservato.

Una tale decisione ci appare non soltanto logica, opportuna e necessaria, ma anche utile perché consideriamo possibile, pur nell'attuale stato di incertezza circa la collaborazione comunitaria per i « grandi progetti », di mettere a punto un valido programma di ricerche da effettuare negli stabilimenti del Centro Comune.

Siamo su questo punto d'accordo con la Commissione che ha formulato concrete proposte di programma, e con altre quattro delegazioni che, insieme con noi, sono pronte, con alcuni inevitabili ritocchi, ad approvarle.

Facciamo un vivo appello alla delegazione francese perché voglia riconsiderare la sua

posizione: la mancata partecipazione della Francia alla maggior parte delle attività del Centro o uno smantellamento del potenziale tecnico ed umano del Centro, che derivasse dal ritiro della Francia, aprirebbe inevitabilmente una grave crisi nei rapporti tra i Sei e comprometterebbe per lungo tempo le possibilità di una vera collaborazione comunitaria nel campo nucleare.

Vorrei ora brevemente soffermarmi sulla questione del programma comune e dei cosiddetti « programmi complementari ». La delegazione italiana ha sottolineato, anche in sede di consiglio, che il Trattato concepisce il Centro come uno strumento per l'esecuzione del programma comune, che la risoluzione dell'8 dicembre 1967 stabilisce che le ricerche effettuate nel Centro comune devono essere comprese nel programma comune e che, infine, anche la decisione del Consiglio del 28 novembre scorso, nel dare mandato al Gruppo di alti funzionari di esaminare la possibilità di utilizzare il Centro per l'effettuazione di programmi complementari, ha affermato l'esigenza che un ampio programma comune costituisca una condizione pregiudiziale perché si potesse parlare di programmi complementari.

Credo che l'accordo delle delegazioni - almeno su quest'ultimo punto - sia stato unanime sia nel dicembre 1967, sia nel novembre 1968. La delegazione italiana rivolge pertanto un invito alla delegazione francese perché voglia riconsiderare la sua posizione se non in tutte, almeno in alcune delle 11 azioni alle quali ha finora rifiutato di partecipare, e alla delegazione belga perché voglia fare ancora uno sforzo per far sì che il « programma comune » abbia quella consistenza che continuerebbe a garantire il carattere comunitario del Centro di ricerca.

ALLEGATO N. 10

Bruzelles, le 21 décembre 1968  
1940/68

OBYET: **Relevé des décisions prises par le Conseil lors de sa 57ème session tenue les 20/21 décembre 1968**

a) LE CONSEIL a marqué son accord sur les programmes suivants:

OBJECTIF	Programme commun	Programmes complémentaires
I 1. REACTEURS RAPIDES		
— Action directe Ispra . . . . .		0,7
— Action indirecte . . . . .	0,66	
I 2. REACTEURS A EAU LOURDE		
— ESSOR . . . . .	5,45	
— Recherches Polyvalentes . . . . .		2,3
— Sous-filières eau légère et eau lourde . . . . .		1,7
I 3. REACTEURS A GAZ A HAUTE TEMPERATURE		
— Action directe . . . . .		0,8
— Action indirecte . . . . .	0,23	
I 4. PROBLEMES TECHNOLOGIQUES		
a) Sécurité des installations . . . . .		1,—
b) Détermination de la teneur et matières fissiles (Recherche et Association GfK) . . . . .		0,6
I 5. PLUTONIUM ET TRANSPLUTONIENS . . . . .	1,8	3,8
II 1. PHYSIQUE DES REACTEURS . . . . .		
II 2. PHYSIQUE DE L'ETAT CONDENSE . . . . .		0,6
II 3. MATERIAUX NUCLEAIRES . . . . .		2,—
II 4. CONVERSION DIRECTE D'ENERGIE . . . . .		2,5
II 5. FUSION - PHYSIQUE DES PLASMAS . . . . .	6,2	0,6
II 6. BIOLOGIE - PROTECTION SANITAIRE . . . . .	3,—	
— application à la médecine, à la biologie et à l'agriculture . . . . .		0,6

V LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

OBJECTIF	Programme commun	Programmes complémentaires
III 1. INFORMATIQUE - CETIS . . . . .		3,5
III 2. MESURES ET ETALONS NUCLEAIRES . . . . .	3,1	
III 3. BR-2 . . . . .		0,2 (an)
III 4. H. R. F. . . . .		3,5
III 5. APPLICATIONS INDUSTRIELLES		
— Bureau EURISOTOP . . . . .	0,15	
III 6. DIFFUSION DES CONNAISSANCES . . . . .	1,9	
III 7. ENSEIGNEMENT ET FORMATION . . . . .	0,6	
III 8. ACTIVITÉS DE COORDINATION . . . . .	1,—	
TOTAUX: . . .	24,03	24,40

ALLEGATO 11

*Bruxelles 21 dicembre 1968*

*ore 1,10*

1. - Il Consiglio,

— adotta un programma di ricerche e di insegnamento composto di un programma comune e di programmi complementari della durata di un anno a decorrere dal 1° gennaio 1969;

— esaminerà, anteriormente al 1° luglio 1969, i criteri ed i principî necessari per realizzare una politica industriale coordinata nel settore nucleare;

— determinerà, nello spirito della risoluzione del 31 ottobre 1967 completata da quella del 10 dicembre 1968 concernente la cooperazione in materia tecnologica ed in quello della risoluzione dell'8 dicembre 1967 sulle

attività future di Euratom, le nuove azioni suscettibili di essere effettuate nel Centro Comune di Ricerche e adotterà le modalità per la loro attuazione.

2. - Il Consiglio conferma che l'occupazione del personale comunitario in servizio e che sarà destinato all'esecuzione dei programmi complementari non modificherà gli obblighi giuridici della Comunità nei confronti del personale stesso.

3. - Nel bilancio che sarà destinato all'esecuzione dei programmi per il 1969, i crediti destinati alla copertura delle spese per il secondo semestre 1969 saranno provvisoriamente bloccati in attesa del risultato degli studi prescritti dal Consiglio al punto 1.

PAGINA BIANCA



## INDICE

PAGINA BIANCA

<i>Premessa</i> . . . . .	<i>Pag.</i>	3
---------------------------	-------------	---

PARTE PRIMA

LA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA

CAPITOLO 1: Linee generali dell'evoluzione della CEE nel 1968 . . . . .	<i>Pag.</i>	7
CAPITOLO 2: La libera circolazione delle merci. L'armonizzazione delle disposizioni doganali	»	11
CAPITOLO 3: La libera circolazione dei lavoratori. I lavori in tema di stabilimento e di libera prestazione dei servizi. Il diritto delle società . . . . .	»	15
CAPITOLO 4: Le regole di concorrenza. Il regime degli aiuti. L'armonizzazione delle legislazioni fiscali e di altre legislazioni. Diritto comunitario . . . . .	»	19
CAPITOLO 5: Il proseguimento della politica congiunturale. La politica monetaria. La politica economica a medio termine . . . . .	»	24
CAPITOLO 6: La politica regionale. La politica sociale. Il Fondo Sociale Europeo . . . . .	»	28
CAPITOLO 7: La politica della ricerca scientifica. Il brevetto europeo . . . . .	»	35
CAPITOLO 8: La politica energetica . . . . .	»	37
CAPITOLO 9: La politica agricola comune . . . . .	»	37
CAPITOLO 10: La politica comune dei trasporti . . . . .	»	46
CAPITOLO 11: Le relazioni esterne della Comunità. La politica commerciale comune. Gli Accordi di associazione e commerciali. Relazioni con i Paesi in via di sviluppo. I rapporti con la Gran Bretagna e con gli altri Paesi che han fatto domanda di adesione .	»	47
CAPITOLO 12: Il bilancio delle Comunità. Statuto del personale . . . . .	»	60
CAPITOLO 13: Partecipazione italiana alla Comunità Economica Europea. La Presidenza italiana	»	62
ALLEGATO I: Memorandum . . . . .	»	66
ALLEGATO II: « Colloquio » col Parlamento Europeo . . . . .	»	68

PARTE SECONDA

LA COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO . . . . .	<i>Pag.</i>	73
--	-------------	----

---

V LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

---

PARTE TERZA

LA COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA

RELAZIONE . . . . .	<i>Pag.</i>	85
ALLEGATO I: Nota sulle attività future dell'Euratom . . . . .	»	92
ALLEGATO II: Relazione del Comitato dei rappresentanti permanenti al Consiglio . . . . .	»	94
ALLEGATO III: Future attività dell'Euratom in materia di ricerche . . . . .	»	97
ALLEGATO IV: Future attività dell'Euratom - Procedura . . . . .	»	117
ALLEGATO V: Relazione complessiva sulla politica nucleare della Comunità . . . . .	»	119
ALLEGATO VI: Sommario delle decisioni prese dal Consiglio . . . . .	»	167
ALLEGATO VII: Résolution sur les problèmes actuels de la Communauté Européenne . . . . .	»	168
ALLEGATO VIII: Tabella di ricapitolazione . . . . .	»	170
ALLEGATO IX: Intervento onorevole Malfatti . . . . .	»	172
ALLEGATO X: Relevé des décisions prises par le Conseil . . . . .	»	173
ALLEGATO XI: . . . . .	»	175